This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Bd. Sept 1913.

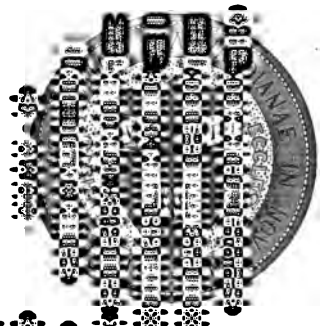

HARVARD LAW LIBRARY

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
33, *Via Carlo Alberto*, 33
ROMA Piazza S. Silvestro, 75, piano primo. | **NAPOLI** Calata Trinità Maggiore, 53, piano 1°
Succursali: **CATANIA** Piazza Stesicoro, 47; **FIRENZE**, via Ghibellina, 96.
PALERMO, via Macqueda, 187.

STORIA UNIVERSALE
DI
CESARE CANTÙ

DECIMA EDIZIONE TORINESE
interamente riveduta dall'Autore e portata sino agli ultimi eventi.

Procede con tutta la promessa regolarità la decima edizione della *Storia Universale* di CESARE CANTÙ. Ma a non pochi dei numerosissimi Associati rincresceva di dover aspettare ancora lungo tempo prima di giungere al racconto, viepiù interessante e attuale, dei portentosi eventi e degli stupendi progressi del secolo nostro.

Dietro dunque a pareri autorevoli, siamo venuti nella risoluzione di sospendere la pubblicazione del volume V, per incominciare quella dei volumi XI e XII che racchiuderanno — *Il Secolo nostro* — cioè la narrazione dei grandi fatti che diedero nuova forma all'Europa e all'America — dall'Assemblea francese ai nostri giorni; — alternandoli al modo solito col volume della *Cronologia*, notevolmente ampliato.

È facile comprendere che il libro XVIII, arrivando fino al giorno d'oggi, avrà copiose aggiunte e mutazioni come lo ebbe il primo. E però, come abbiam fatto con quello, lo daremo anche separato a chi volesse con esso completare edizioni precedenti.

Finiti questi, si ripiglierà il filo regolare dell'opera, che non ne resterà menomamente disordinata.

Il colto pubblico ci continui il suo favore.

La **Storia Universale** si conterrà in dodici volumi in-8° di circa 800 pagine caduno.

Si pubblica a dispense di quattro fogli di stampa (64 pagine), possibilmente in ragione di due dispense al mese: una di *Racconto* e una di *Documenti*.

Ogni dispensa costa **lire una.**

Sono pubblicate 83 dispense, le quali comprendono i 4 primi volumi della *Storia* e il volume dell'*Archeologia*, ricchissimo di tavole e di figure intercalate, il volume XI, 6 dispense del volume XII e 4 della *Cronologia*.

L'Associazione è riaperta, coll'obbligo di pagamenti rateali del pubblicato di almeno Lire 5 mensili, o del ritiro di una dispensa alla settimana.

Torino, 3 Novembre 1886.

18

TRATTATI INTERNAZIONALI

DEC 11 1951

GLI EDITORI

Una Cronologia dei principali Trattati conchiusi dalla più remota antichità fino al 1862 già si possiede dell'illustre **Cantù,** e figura come una delle Appendici che aggiungono pregio a quel monumento di scienza storica che è la sua *Storia Universale.*

L'Opera, che presentiamo al pubblico, prende la Cronologia del **Cantù** al punto a cui si arresta, e la prosegue fino ai nostri giorni, tenendo distinti e raccogliendo sotto due titoli speciali i Trattati conchiusi dalla Casa di Savoja dal Trattato di Château-Cambrésis al 1861 e quelli conchiusi dal Regno d'Italia.

Perchè poi all'interesse di curiosità storica si aggiungesse, in quest'Opera, una utilità pratica, dei Trattati conchiusi nell'êra moderna e specialmente di quelli relativi ai più grandi fatti ed ai più profondi rivolgimenti internazionali avvenuti in questo

secolo, fu brevemente accennata la origine storica, mediante brevi cenni delle questioni che vi diedero luogo, e riassunta la sostanza. Di quelli poi che maggior posto tengono nella storia politica e diplomatica dell'Europa, fu riferito il testo.

L'Opera viene così ad essere come un **Manuale di Storia diplomatica,** e potrà riuscire di valido aiuto agli aspiranti alla carriera della diplomazia e dei consolati per la parte dei programmi d'esame più importante, quella cioè che appunto riguarda la storia diplomatica di questi ultimi tempi.

CRONOLOGIA

DEI PRINCIPALI

TRATTATI INTERNAZIONALI

DI PACE, DI ALLEANZA, DI COMMERCIO

dal 1496 av. Cr. ai nostri giorni

AGGIUNTI

I TRATTATI STIPULATI DA CASA SAVOJA

E DAL REGNO D'ITALIA

DEI TRATTATI

NOZIONI

Trattato pubblico è un contratto solenne, assunto in forme determinate fra potenze indipendenti. Se il trattato non versa su obblighi di capitale importanza, ma sovra effetti secondarj o sovra modi d'esecuzione, dicesi *convenzione;* benchè talvolta i due nomi si confondano.

Il diritto di conchiuder un trattato spetta al potere esecutivo. Negli Stati assoluti è dunque attribuito al sovrano: nelle repubbliche o nei governi misti vuolsi il concorso della rappresentanza nazionale; o facciasi ciò direttamente, ovvero indirettamente col voto sulle leggi necessarie ad adempiere gli obblighi contratti.

Benchè possano (come ai dì nostri nella Santa Alleanza) i trattati firmarsi dal capo dello Stato, pure ordinariamente sono firmati da commissarj a ciò, che per lo più sono i ministri degli affari esteri, o diplomatici muniti di credenziali che indicano l'oggetto per cui sono inviati, e i poteri che hanno: e di questi poteri viene reciprocamente comunicata notizia, facendone menzione in testa al trattato. In fondo poi a questo si nota il termine entro il quale sarà ratificato.

La *ratifica* è tenuta da alcuni per una formalità, una registrazione onde dar all'atto autenticità; da altri per una sanzione volontaria e perciò libera: opinione difficile a sostenersi, salvo il caso che l'agente avesse oltrepassato i suoi poteri.

I trattati sono o *perpetui*, o *temporarj*. A questi ultimi o si fissa un termine nell'atto medesimo, o si stipula che cesseranno tre, quattro, sei mesi dopo la diffidazione.

L'obbligo assunto fra due Stati non deve cangiare nè per la morte del capo, nè per una rivoluzione.

Talvolta i contraenti pongono il trattato sotto la garanzia d'un altro Stato; ma ora le potenze rifuggono sempre più dall'attribuire così ad un'altra questa specie di giurisdizione.

Le nazioni si obbligano fra loro o per interessi di conservazione e sicurezza, o pel cambio delle loro produzioni. Nel primo caso diconsi trattati *politici;* nel secondo trattati di *commercio*. I trattati politici sono più vantaggiosi al contraente più debole, il quale riceve più che non dia: i trattati commerciali giovano al più industrioso, perchè trova maggiori vantaggi nel mercato comune.

Pei trattati di commercio si osservano le stesse forme che per quelli di pace od alleanza. Possono stipulare o la perfetta reciprocità nelle relazioni di commercio e navigazione; o di concedere reciprocamente ai sudditi e alle navi rispettive i privilegi conceduti già ad altre nazioni; o di esser trattati come i nazionali. Ai nostri giorni si introdussero le leghe doganali, il cui esempio primo e grandioso è lo *Zollverein* tedesco.

Il diritto di far pace appartiene a chi appartiene quello di far guerra. I trattati di pace hanno per iscopo, non solo di terminare la guerra attuale, ma di prevenire le future. Se si stesse allo stretto diritto, difficile sarebbe combinar una pace soddisfacendo alle pretensioni delle due parti. Oltrechè l'autore della guerra ingiusta dovrebb'essere punito in proporzione dell'ingiuria recata, e in modo di assicurar in

avvenire l'offeso. Quello stesso che fece guerra giusta, non potè sempre rimanere nei limiti dell'incolpabile difesa, e dovrebbe riparare i torti, restituir le prese, il bottino, tutte cose di stima difficilissima. Acciò dunque che le guerre non durino eterne, si risolvono in transazioni, ove ciascuno recede in qualche porzione dallo stretto diritto; si lascia di proferire sulle cause della guerra e sulle controversie cui darebbero luogo gli atti d'ostilità, non convenendo (come disse l'oratore del Tribunato nell'esporre al Corpo legislativo i motivi della pace d'Amiens) rammentare nel giorno della riconciliazione i titoli della discordia; nessuna delle parti è condannata come ingiusta, e si stipula ciò che ciascuna otterrà per recedere dalle sue pretensioni. Alle condizioni di pace servono di misura le cause della guerra. Ottenuta la soddisfazione che si cercava colle armi, cessa l'oggetto della guerra.

Queste massime positive e invariabili del diritto delle genti impediscono che si perpetui lo stato ostile, che le nazioni non rimangano all'arbitrio del vincitore, e che la tranquillità e indipendenza dei popoli sia esposta all'avarizia o all'ambizione. In onta di esse qualche volta il vincitore surroga, allo scopo della guerra, i suoi intenti particolari, e attenta alla prosperità delle nazioni: ne è punito dall'opinione, e talora dagli svantaggi che all'ingiustizia vengono compagni, o dalle altre potenze adombrate dai suoi incrementi.

Il vincitore pertanto che lealmente desidera la pace, deve mettere per fondamento delle trattative il motivo stesso della guerra, comunque possa voler castigare un assalitore ingiusto, e cercar le proprie convenienze. Il vinto poi ha non solo la necessità, ma il dovere di non ispinger all'estremo gli sforzi per riparare i disastri, qualora tali sforzi possano ruinare la propria nazione.

Pertanto un trattato di pace non si assomiglia a una sentenza di giudice o di arbitro, sopra la precedente contesa; giacchè due nazioni indipendenti non riconoscono un sovrano che possa dettare; nè la vittoria si ha per prova della giustizia di una causa, e per fondamento d'un diritto. Bensì può assomigliarsi a una transazione, ove le parti belligeranti, nella gravissima difficoltà d'accordarsi intorno alla giustizia del passato, si limitano a stabilire ciò che entrambe devono prestarsi a vicenda in avvenire, acciocchè le ostilità cessino per ora, e non si rinnovino in appresso per l'identica cagione. Perciò le parti s'impegnano a pace *perpetua*, tale essendo appunto in riguardo al motivo che avea determinato la presente guerra.

O il vinto per necessità, o il vincitore per generosità chiedono la pace; o una terza potenza si offre mediatrice. In quest'ultimo caso, i plenipotenziarj delle potenze belligeranti non negoziano tra loro direttamente, ma le proposizioni sono trasmesse pei delegati della mediatrice. Talvolta una terza potenza non fa che preparar le vie ad un accomodamento, o interpone i suoi buoni uffizj; nel qual caso i belligeranti trattano direttamente. V'è il caso della mediazione armata, quando un terzo si offre mediatore, dichiarando che parteggerà contro quello che ricusi accettare le basi proposte.

Se il plenipotente è spedito nella residenza del nemico, non è ricevuto in udienza dal sovrano, ma presenta le sue credenziali al segretario di Stato. Poichè però sembra atto di sommessione questo recarsi nella capitale del nemico, spesso si sceglie per le trattative un luogo intermedio; il quale è dichiarato neutro, e immune da ostilità.

Se le cause della guerra sono complicate, si stabiliscono dapprima i *preliminari*, concernenti il modo di procedere, e le potenze che dovranno trattare, e talvolta le basi da cui partire. Talora si esigono *condizioni preliminari*, cioè la concessione assoluta di un punto, sul qual non deva nascere contestazione. Ciò viene stabilito ordinariamente per iscritto o per mediatori; laonde si è già d'accordo sopra gli articoli essenziali quando i plenipotenti cominciano le conferenze, nelle quali deducono le conseguenze e discutono le particolarità, affinchè alla *pace preliminare* succeda la *definitiva*.

Congresso chiamasi l'adunanza de' plenipotenti o dei re medesimi, per trattare di affari comuni ai governi ch'essi rappresentano. Le questioni di cerimoniale un tempo erano complicatissime, e consumavano mesi interi; ma il congresso di Vienna diede splendido esempio del passar sopra al cerimoniale, sedendo re e ministri a tavola rotonda.

Le negoziazioni si conducono per via di *note* e *memorie*, o di discussioni verbali, che consegnansi in processi verbali o *protocolli*. Un plenipotente talvolta espone un *voto*, cioè l'opinione del suo sovrano sopra un oggetto in discussione; e si fa in forma di *note verbali* o *memorandum*, senza introduzione nè conclusione nè cerimonie, esponendo lo stato della quistione, e dichiarando concisamente l'opinione che si adotta e le ragioni.

Il congresso si chiude coll'atto finale, che può essere un *trattato*; o un *recesso generale*, cioè una transazione comune che coordina fra essi i differenti trattati particolari; o una *dichiarazione*, come nel congresso di Lubiana; o una *decisione arbitrale*.

Oggetto delle negoziazioni sono le differenze che accagionarono la guerra, salvo il caso che una parte sia soccombuta affatto, e non le resti che accettar le condizioni. Per agevolare le trattative si stabilisce una *base*, la quale poi si modifica. Base può essere o il possesso attuale (*uti possidetis*), ciascuno conservando quel che la vittoria gli diede, o il ristabilimento delle cose come prima della guerra (*uti possidebatis*, o *status quo ante bellum*), nel qual caso si distingue o il possesso effettivo (*status quo de facto*), o il possesso qual avrebbe dovuto, o che dovrà essere legittimamente (*uti possidebitis*, o *status quo de jure*), o coi *compensi* alla bell'e meglio si ragguagliano le differenze.

Qualora si complichino le domande e i reclami delle potenze, giova il chiedere la intera comunicazione delle pretensioni dell'avversaria, e palesare le proprie; modo di accordarsi, quand'anche alle prime sembri che si dissenta affatto. I plenipotenti tengono continuamente informato il loro governo de' protocolli.

Se non si può convenir della pace, si ripigliano le ostilità; ma il più de' congressi riescono a conclusioni pacifiche. In tal caso si stende lo stromento della pace. Questo si suol cominciare fra le potenze cristiane dal *nome della santissima ed individua Trinità;* seguono i nomi degli Stati o sovrani contraenti, l'esposizione sommaria dei motivi del contratto e dei principj e delle intenzioni dei contraenti; vengono poi i nomi e titoli de' plenipotenziarj.

A questa *introduzione* tengono dietro gli *articoli generali*, così detti perchè, senza decidere i punti contestati, si usano in tutti i trattati di pace, enunziando che la pace è ristabilita, a qual epoca cesseranno le ostilità, qual regola si osserverà per le contribuzioni di guerra imposte, il cambio dei prigionieri, l'amnistia.

Seguono gli articoli *particolari*, portanti le condizioni della pace, sui punti controversi, e le future relazioni delle parti contraenti. Degli articoli particolari, alcuni talvolta sono segreti, e non vi si dà pubblicità come agli altri. Si suole pure riconfermar i trattati antecedenti fra esse potenze in quanto non si oppongono al nuovo; e quest'uso generalmente introdotto induce a credere aboliti quelli che nominatamente non vengono confermati.

Se le potenze belligeranti erano molte, due possono far un trattato a parte, senza che obblighi le altre.

I coalizzati o conchiudono ciascuno paci particolari per se stessi, o fra tutti si fa una pace comune, che stendesi in numero sufficiente d'esemplari, o un solo stipula la pace, e si lascia aperto il protocollo, in modo che gli altri vi possano accedere. Le potenze ausiliarie possono da una delle principali esser comprese nel trattato, ottenendosi per esse la pace, l'amnistia, o anche particolari vantaggi: ma esse non sono considerate come contraenti, nè se ne esige una formale accettazione. Se qualche potenza *protesta* contro il trattato o qualche articolo di esso, invia ai contraenti un atto di gravame o di riserva.

Gli obblighi contratti cominciano generalmente dal giorno che sono scambiate le ratifiche. Ma talora nascono dubbj e differenze sul modo di eseguire il trattato o sull'interpretare le stipulazioni; onde occorrono convenzioni suppletorie, recessi, interpretazioni, ecc.

Da qualche tempo per lingua officiale dei trattati è adottata la francese.

Molte collezioni si fecero dei trattati, e la più compiuta è quella di J. Du Mont, *Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection, et de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats et autres contracts qui ont été faits en Europe depuis le règne de l'empereur Charlemagne jusqu'à présent.....* ecc. Amsterdam 1726-31, tom. I-VIII, in fol., ogni tomo diviso in due parti. Ne forma seguito il *Supplément au Corps universel diplomatique.* Ivi 1739, tom. I-IV, in-fol. Il I di questi volumi contiene la storia de' trattati antichi dal 1496 av. Cr. fino all'813 d. Cr. fatta dal celebre G. Barbeyrac; il II e III volume comprendono i supplementi, fatti da G. Rousset; il IV e V il cerimoniale diplomatico delle Corti d'Europa.

Più tardi uscì l'opera di F. De Martens, *Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, des limites, d'échange,* ecc. Gottinga 1761-1801; e il *Nouveau recueil* dello stesso dal 1808 al 42.

È in corso di stampa l'*Histoire générale des traités de paix, et autres transactions principales entre toutes les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie, ouvrage comprenant les travaux de* Koch Schœll, *etc., entièrement refondus et continués jusqu'à ce jour par M. le comte de Garden.* Parigi, Amiot.....

Ouroussow, *Résumé historique des principaux traités de paix depuis le traité de Westphalie* (1648) *au traité de Berlin* (1878), Paris, Leroux, 1885; Martens (Carlo), *Recueil manuel et pratique des traités, conventions et autres actes diplomatiques,* Lipsia 1846-57, 7 volumi; Martens (Giorgio) *Recueil des principaux traités d'alliance ecc. conclus par les puissances d'Europe depuis* 1761 *jusqu'à present,* Gottinga, 1791-1801, 7 volumi; Id., *Supplement précedé des traités du XVIII siècle,* ecc., Gottinga, 1802-43, 25 volumi; Id., *Nouveau supplement,* Gottinga, 1839-42, 3 volumi; *Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères, depuis la paix de Chateau-Cambrésis,* vol. 1-6, Torino, Stamperia reale, 1836-44; vol. 7 e 8, Favale e C., 1852-61; *Raccolta dei trattati conchiusi dal Regno d'Italia,* per cura del Ministero degli affari esteri, 9 volumi (I, Torino, Paravia, 1865; II, id., 1869; III, Firenze, tipografia Claudiana, 1872; IV, Roma, Barbera, 1874; V, Roma-Firenze, Bencini, 1876; VI, Roma, tipografia del Ministero degli affari esteri, 1881; VII, Roma, id., 1881; VIII, Roma, Sciolla, 1883; IX, Roma, id., 1884) oltre un volume preliminare intitolato: *Atti internazionali, esclusi i politici, stipulati dal* 4 *ottobre* 1701 *al* 16 *gennaio* 1862 *ed ancora in vigore a quest'ultima epoca,* Torino, Favale, 1862; P. Fiore, *Manuale di diritto internazionale* (dic. 1866); Woolsey, *Introduction to the study of international law.,* Londra 1878).

SERIE DEI PRINCIPALI TRATTATI

Avanti l'Êra vulgare.

1496. Trattato fra diversi popoli della Grecia per stabilire il Consiglio degli Anfizioni. È il più antico trattato che si trovi in questi tempi oscuri, nei quali la favola è mista alla storia.

Documenti scoperti di fresco, e il migliore studio de' già conosciuti rivelano più sempre le somiglianze e differenze del diritto delle genti antico col moderno. Del trattato internazionale più antico, la confederazione Amfizionica, ci trasmise la redazione Eschine, certamente di grande antichità, austero e religioso siccome fatto innanzi all'altare d'Apollo, e con imprecazioni contro chi lo violasse: il qual tono e la brevità sua solenne fecero che si trasmettesse d'età a età nella memoria degli uomini.

L'egual carattere impronta due altri documenti, conservatici dall'oratore Licurgo; il giuramento dei Greci al tempo dell'invasione persiana, e il giuramento civico dei giovani ateniesi.

Nel primo è detto: — Io non preferirò la vita alla libertà; non abbandonerò i miei capi nè vivi nè morti; gli alleati morti in battaglia sepellirò tutti; dopo vinti i Barbari, non distruggerò alcuna delle città che avranno combattuto per la Grecia; ma decimerò tutte quelle che prefersero la parte dei Barbari; non ricostruirò neppur uno dei templi arsi e abbattuti dai Barbari, ma ne lascerò sussister le ruine, a testimonio di loro empietà.

Nel secondo giuravasi: — Non disonorerò le armi sacre; non abbandonerò il mio compagno di fila; combatterò per tutto ciò ch'è sacro, o solo o con molti compagni; non restituirò a' miei successori la patria diminuita di quale la ricevetti, nè men forte o men grande; obbedirò ai giudici in carica; mi sottoporrò alle leggi stabilite, e a quelle che la volontà unanime del popolo potrà stabilire: se alcuno distrugge queste leggi o non vi obbedisce, le vendicherò o solo o co' miei concittadini, e onorerò la religione de' miei avi.

1349. Pace fra gli Ateniesi e gli Eleusini. Eleusi si sottomette ad Atene.

1348. Trattato di arbitramento tra i figli di Eretteo per la successione nel regno di Atene. Xuto, al cui giudizio si erano rimessi, pronuncia in favore di Cecrope.

1344. Trattato di divisione fra Preto re d'Argo e Acrisio suo fratello.

1313. „ per uno scambio di regno fra Perseo re d'Argo e Megapento re di Tirento.

1282. I figli di Pandione II re di Atene si dividono il regno.

1269. Pace fra Minosse II re di Creta ed Egeo re di Atene.

1238. Trattato fra Ercole ed Elgimio re dei Dorj; Elgimio promette ad Ercole il terzo del suo regno se lo libera dai Lapiti. Il trattato è accettato ed eseguito.

1232. Trattato fra Eteocle e Polinice figli di Edipo re di Tebe; essi convengono fra loro di regnare un anno ciascuno alternativamente. Dalla inosservanza di questo trattato nacque la famosa guerra di Tebe.

1226. Trattato fra Teseo re di Atene e Creone reggente di Tebe. Secondo alcuni scrittori è questo il più antico trattato fatto per dar sepoltura agli uccisi in battaglia, che prima si lasciavano *ai cani ed agli augelli orrido pasto.*

1220. Trattato fra Ullo figlio di Ercole e capo degli Eraclidi ed i popoli del Peloponneso. Si commette ad una singolar tenzone la decisione delle pretese degli Eraclidi sul Peloponneso e la sorte è loro contraria,
1205. Trattato fra Tindaro re di Lacedemone e 18 principi della Grecia, pretendenti la mano della bella Elena. Origine della guerra di Troia.
1184. Trattato fra Enea ed i Greci, che avevano preso Troia: si conviene che Enea uscirà dal paese entro un dato termine, con tutto ciò che potrà portar seco.
1182. Trattato fra Enea e gli abitanti del paese latino; l'alleanza è cementata col matrimonio di Enea con Lavinia figlia del re Latino.
1176. Pace fra Ascanio re dei Latini e Mesenzio re degli Etrusci.
1174. Trattato per lo scambio di prigionieri fra Semiramide regina di Assiria ed un re delle Indie.
1128. Trattato fra gli Ateniesi ed i Beozj e fra Timete re di Atene e Melanto re di Messene; una singolar tenzone dà a questi il regno di Tebe.
1102. Trattato di divisione fra gli Eraclidi, figli di Aristomaco, dopo la conquista del Peloponneso.
1105. Trattato di divisione fra gli antichi abitanti di Argo e di Lacedemone, stabilitisi nella regione della Acaia.
1070. Trattato fra gli Ateniesi ed i popoli del Peloponneso.
1057. „ fra i Colofonj ed una colonia di Jonj guidata dai figli di Codro. Origine delle colonie ionie, che diedero il nome di Jonia ad una parte dell'Asia Minore.
1052. Trattato fra Ippocle e Megastene, fondatori della colonia di Cuma in Italia.
1044. „ fra i Jonii dell'Asia Minore per la costituzione di un Consiglio comune ad imitazione del Consiglio degli Anfizioni.
869. Trattato fra Didone principessa di Tiro e gli Africani per la fondazione di Cartagine.
760. Trattato fra gli Sciti Iperborei ed i popoli dell'isola di Delo.
749. „ di pace e di divisione fra Romolo e Tazio re dei Sabini.
732. „ di lunga tregua fra Romolo ed i Vejenti.
723. „ di pace fra i Lacedemoni ed i Messenj dopo una guerra di 20 anni. Vi si legge, fra le altre condizioni, che i Messenj saranno obbligati di portare a Lacedemone la metà dei loro raccolti e di assistere in gramaglie ai funerali dei re e dei magistrati di Lacedemone.
685. Trattato fra 12 re di Egitto per la divisione del paese e per la loro difesa comune.
669-668. Trattato fra i Lacedemoni ed i Messenj; questi sono ridotti alla dura condizione di Iloti.
669. Trattato fra Tullo Ostilio e gli Albani; combattimento fra gli Orazj ed i Curiazj.
653. Pace fra Tullo Ostilio ed i Sabini.
640-624. Trattati diversi fra Anco Marzio ed i Sabini, i Latini, i Vejenti ed i Volsci.
614. Trattato di pace fra Aliatte re di Lidia ed i Milesj; vi è stipulato un diritto reciproco di ospitalità fra i due popoli.
609. Trattato di arresa fra la città di Collazia e Tarquinio Prisco.
606. Alleanza fra Nabopolassar re di Babilonia e Ciassare I re dei Medi.
603. Pace fra Ciassare I e Zarina regina dei Saci.
600. Trattato fra una colonia di Focesi e Nanno re dei Segobrigi, popolo delle Gallie, origine di Marsiglia.
598. Pace fra Tarquinio Prisco ed i Latini.
596. Tregua fra Tarquinio Prisco ed i Sabini.
588. Pace fra Tarquinio Prisco e gli Etruschi.
583. Pace fra Tarquinio Prisco ed i Sabini. Questi due ultimi trattati sono fatti alle stesse condizioni, cioè, che il vincitore avrà l'impero sulle città dei

vinti. Questi rimettono quindi a Tarquinio tutte le insegne della dignità regia: una corona d'oro, una sedia d'avorio, uno scettro sormontato da un'aquila e vesti di porpora.

578. Trattato di confederazione fra Servio Tullio ed i Latini; col denaro dato dalle città si eresse un tempio comune a Diana e le leggi della Confederazione, coi nomi delle città contraenti, furono incise sopra una colonna di rame.
560. Pace fra Creso re di Lidia e gli Efesi.
557. „ Servio Tullio e gli Etruschi.
551. Alleanza contro i Medi; Creso è nominato duce supremo di tutti gli alleati.
550. Trattato di arbitramento fra le città della Cirenaica.
548. „ di composizione fra le città di Sardi e Tiro che l'aveva presa.
538. „ di composizione fra i Babilonesi e Ciro.
526. Alleanza fra Cambise re di Persia e Policrate tiranno di Samo.
524. Trattato fra Tarquinio il Superbo e i Latini e altri popoli vicini.
523. Pace fra lo stesso Tarquinio ed i Sabini.
521. Trattato fra 7 signori della Persia per la elezione di un re; è eletto Dario.
519. Tregua fra Cleomene re di Lacedemone e gli Argivi.
512. Trattato fra Tarquinio il Superbo e i Gabini; gli articoli del trattato sono scritti sopra la pelle del bue immolato dopo i giuramenti e con essa si coprì uno scudo di legno, che fu deposto nel tempio di Giove Fidio.
509. Primo trattato fra i Romani e i Cartaginesi; è il primo trattato di cui ci sia giunto il testo.
507. Pace fra i Romani e Porsenna re degli Etruschi.
500. Trattato fra gli Ateniesi ed Aristagora governatore di Mileto insorto contro il re di Persia.
496-493. Trattati di pace fra i Romani e i Latini.
486. Trattato per la successione al trono di Persia fra Serse e Triamene figlio di Dario.
485. Alleanza fra Serse ed i Cartaginesi.
480. Pace fra Gelone re di Siracusa e i Cartaginesi.
479. Rinnovamento della lega fra i Greci contro il re di Persia.
478. Pace fra i Romani e i Vejenti.
— „ gli Eveesi e gli Elei. Il testo di questo trattato, in vecchio dorico, inciso su metallo, fu scoperto nel 1813 presso Olimpia dal viaggiatore inglese W. Gell.

Mentre perirono gli atti conchiusi fra grandi popoli e grandi re, la bizzarria del caso conservò il testo dell'alleanza fra due piccole città del Peloponneso, probabilmente verso il tempo della guerra Medica. Questo trattato fu scoperto nel 1813 presso Olimpia dal viaggiatore inglese Guglielmo Gell; consta di 10 linee, in vecchio dorico, scolpite su metallo, ed è certo il più antico della diplomazia europea. Dice così: " Patto fra gli Elei e gli Eveesi. Siavi alleanza " per cento anni cominciando dal corrente. Se v'è bisogno di parlare o di " operare, si uniscano, e per ogni ragione, e per la guerra. Quei che non si " unissero, pagheranno a Giove Olimpio un talento d'argento di ammenda. " Se alcuno distrugge questa scrittura, sia semplice alleato o magistrato o " città, incorra nell'ammenda stessa „.

474. Trattato di lunga tregua fra i Romani e i Vejenti.
473. Alleanza fra Gerone re di Siracusa e la città di Cuma.
471. Trattato fra la città di Cuma e quella di Agrigento.
470. „ i Greci pel comando degli alleati; il comando è dato ad Atene ed Aristide, dopo aver fatto giurare agli alleati i patti del trattato, gettò nel mare, secondo il rito, masse di ferro roventi pronunciando le imprecazioni d'uso contro coloro, che avessero violato la fede giurata.

469. Pace fra Serse ed i Greci imposto da Cimone al re di Persia.
465-459. Pace fra i Romani e gli Equi.
463. Alleanza fra gli Egiziani e gli Ateniesi contro i Persiani.
461. „ gli Ateniesi, gli Argivi ed i Tessali contro Sparta.
456. Trattato fra i Lacedemoni ed i Tebani contro gli Ateniesi.
455. „ di composizione fra i Lacedemoni ed i Messenj; questi, dopo una lunga lotta sono finalmente costretti ad uscire dal Peloponneso.
450. Tregua di 5 anni fra Sparta ed Atene.
449. Pace fra Artaserse re dei Persiani e gli Ateniesi; essa è imposta ai Persiani dal valore di Cimone.
447. Trattato fra i Beozi e gli Ateniesi; questi sono costretti ad abbandonare tutta la Beozia.
445. Tregua di 30 anni fra gli Ateniesi e loro alleati ed i Lacedemoni e loro alleati. Questo trattato fu inciso sopra una colonna di bronzo collocata ad Olimpia davanti alla statua di Giove.
— Pace fra i Siracusani e gli Agrigentini.
440. Trattato di composizione fra gli Ateniesi e Samo, vinta da Pericle.
433. Alleanza fra gli Ateniesi e i Corciresi.
432. Trattato fra gli Ateniesi e Filippo re di Macedonia contro Potideo.
431. „ fra i Tebani e i Plateesi dopo un attacco dei primi contro Platea, attacco, che, rompendo la tregua dei 30 anni, accese la guerra del Peloponneso.
— Trattato fra i Lacedemoni e i loro alleati all'apertura della guerra del Peloponneso.
— Trattato fra gli Ateniesi e Perdicca re di Macedonia, fra gli Ateniesi e Sitalce re di Tracia.
429. Trattato di composizione fra gli Ateniesi e Potidea obbligata ad arrendersi dopo un assedio di 3 anni.
427. Alleanza fra gli Ateniesi e i Leontini di Sicilia.
425. Tregua fra i Lacedemoni e gli Ateniesi nel 7° anno della guerra.
424. Pace fra i popoli della Sicilia.
— Alleanza fra la città di Acanto e i Lacedemoni.
— Tregua fra i Romani, i Vejenti e gli Equi.
423. „ di un anno fra gli Ateniesi ed i Lacedemoni.
421. Nuova tregua fra gli Ateniesi e i Lacedemoni. Questo trattato mette fine, dopo 10 anni, alla guerra del Peloponneso propriamente detta; ma le ostilità essendo ben tosto ricominciate, fra i principali popoli della Grecia, questi primi 10 anni sono considerati come la prima parte dalla guerra e la si chiamò *guerra di Archidamo;* gli altri 20 anni furono detti *guerra di Pecelia.*
— Alleanza per 50 anni fra gli Ateniesi ed i Lacedemoni coll'esclusione dei loro alleati.
421-420. Trattato fra i popoli della Grecia malcontenti dei trattati precedenti. Argo, che non aveva preso parte alla guerra del Peloponneso, prende la risoluzione di ricevere nella sua alleanza offensiva e difensiva tutti i Greci, che vi vorranno entrare, eccettuati gli Ateniesi ed i Lacedemoni.
420. Alleanza fra gli Ateniesi, gli Argivi, i Manticesi e gli Eleesi.
418. Pace fra i Lacedemoni e gli Argivi.
412-411. Alleanza fra Dario Noto re di Persia ed i Lacedemoni.
409. Trattato fra i Cartaginesi e i Selinontini vinti da Annibale.
404. Pace fra gli Ateniesi ed i Lacedemoni dopo la vittoria di Egos-Potamos. Questo trattato mise fine alla guerra del Peloponneso e decise della egemonia sulla Grecia.

Al tempo di Tucidide già trovasi una vita complicata, e perciò complicate sono le formole del diritto internazionale. Egli fortunatamente conservò non

solo l'analisi dei trattati, che riuscirono alla pace di Nicia, ma il testo medesimo dei principali, e in tutti vedonsi chiaramente esposti i diritti di ciascuno, le concessioni e promesse reciproche, e si vede, per uso del diritto internazionale, formarsi poc'a poco una giurisprudenza e uno stile, con carattere proprio e proprie difficoltà.

Alle trattative sono adoperati gli *araldi*, portatori di annunzj pacifici; gli *ambasciadori* con autorità di conchiudere; i loro *seguaci*, che oggi chiamiamo addetti all'ambasciata, *attachés*. A tutti è permesso il libero circolare sulle terre e sul mare. Trovansi poi giuramenti, d'egual intenzione, ma di formola variante da città a città, or prestati dall'intiera popolazione, ora da magistrati che la rappresentano: e vien prestato in mano di magistrati specialmente designativi. Delle alleanze si depongono esemplari in ciascuna delle città contraenti e nelle neutre: i giuramenti rinnovansi a epoche fisse e solenni, specialmente alle feste Olimpiche.

Fra le disposizioni dei vari trattati alcune concernono la restituzione dei prigionieri e degli ostaggi, il passo per l'esercito, il mantenimento delle truppe ausiliarie in caso di guerra per interesse comune, la promessa di non trattare separatamente col nemico, soccorrersi reciprocamente in caso di rivolta degli schiavi. Talvolta si stipula che le differenze vengano accomodate per via d'arbitramento.

La pubblicità che davasi agli affari rendeva agli Ateniesi famigliari le formole del diritto pubblico, a segno che Aristofane più volte s'intertenne sopra la confezione di tali trattati.

— Trattato di composizione fra i Lacedemoni e la città di Samo, il solo fra gli alleati di Atene, che non l'avesse abbandonata dopo la funesta battaglia di Egos-Potamos.

— Pace fra Dionigi tiranno di Siracusa e i Cartaginesi.

399. „ Evagora re di Salamina e Artaserse Mnemone re di Persia.

— „ gli Eleesi e i Lacedemoni.

395. Alleanza fra Nefreo re di Egitto e i Lacedemoni.

394. Trattato fra Agesilao re di Sparta e Coti re di Paflagonia.

393. Alleanza fra i Corinti, i Beoti, gli Ateniesi e gli Argivi contro i Lacedemoni.

392. Pace fra Dionigi tiranno di Siracusa e Magone generale dei Cartaginesi.

390. Alleanza fra Agesilao re dei Lacedemoni e gli Acarnani.

— Pace fra Amador re degli Odrisii e Seuto re di Tracia seguita da un'alleanza di questi due re cogli Ateniesi.

— Pace fra i Lucani e alcuni altri popoli d'Italia preceduta da un'alleanza fra i primi e Dionigi tiranno di Sicilia.

389. Trattato fra i Romani e i Galli, che avevano preso Roma.

— Alleanza fra i Romani e i Marsigliesi. Questi avendo saputo che Roma era stata presa e bruciata dai Galli, l'avevano soccorsa di denaro. I Romani, per riconoscenza, fecero con essi un alleanza da eguale ad eguale e accordarono loro diverse prerogative.

388. Pace fra Artaserse Mnemone e i Greci, che gli abbandonano le città greche dell'Asia Minore. Questo trattato ignominioso è conosciuto sotto il nome di *pace di Antalcide*.

385. Pace fra Artaserse Mnemone ed Evagora re di Cipro, costretto a riconoscersi suo vassallo.

— Pace fra Dionigi tiranno di Sicilia e i Cartaginesi.

— Lega fra i Lacedemoni e le città di Acanto e di Apollonia contro gli Olinti.

380. Pace fra i Lacedemoni e gli Olinti dopo 3 anni di guerra.

376. Alleanza fra gli Ateniesi e i Tebani; Tebe è da Pelopida liberata dal giogo dei Lacedemoni.

375. Alleanza fra gli Ateniesi ed Alceta re dei Molossi.
374. Pace fra tutti i Greci. Si conviene che tutte le città godranno della libertà e si reggeranno secondo le loro leggi. Tebe sola, che aspira alla egemonia della Grecia, ricusa di sottoscrivere questo trattato. Per prevenire i suoi disegni Atene e Sparta conchiudono un trattato speciale, col quale si stipula che Atene avrà l'impero del mare e Sparta quello del continente.
369. Alleanza fra Alessandro re di Macedonia e Pelopida generale dei Tebani.
362. Trattato fra i Lacedemoni e Taco re di Egitto.
359. Pace fra Filippo re di Macedonia e gli Ateniesi.
358. Trattato di commercio fra Leucone re del Bosforo Cimmerio e gli Ateniesi.
354. Lega dei Greci gli uni contro gli altri per una guerra sacra.
353. Alleanza fra i Romani e i Sanniti.
347. Trattato di amicizia e di alleanza fra i Romani e i Cartaginesi.
346. Pace fra Filippo e gli Ateniesi.
— Trattato fra Filippo e il Consiglio degli Amfizioni dopo che quegli si fu impadronito della Focide.
342. Trattato fra i Romani e i Campani che si danno alla Repubblica.
339. Pace fra Timoleone duce dei Corinti spediti in soccorso di Siracusa ed i Cartaginesi.
338. Alleanza fra gli Ateniesi e i Tebani negoziata da Demostene contro Filippo.
— Pace fra gli Ateniesi e Filippo, il quale è nell'anno seguente eletto generalissimo dei Greci contro i Persiani.
332. Trattato fra Alessandro Magno e gli Ebrei di Gerusalemme.
— Pace fra i Romani e i Galli.
323. Trattato di divisione fra i generali di Alessandro Magno dopo la sua morte.
— Lega fra gli Ateniesi e la più parte degli altri popoli della Grecia per scuotere il giogo straniero dopo la morte di Alessandro. Essi sono vinti da Antipatro e costretti a capitolare (321).
318. Trattato fra Cassandro e gli Ateniesi, ai quali quello impone un governatore.
307. Rinnovamento dell'alleanza fra Roma e Cartagine.
— Trattato fra gli Ateniesi e Demetrio Poliorcete, che rende loro la libertà.
302. Lega fra Tolomeo, Seleuco, Cassandro e Lisimaco contro Antigono. Vincitori alla battaglia d'Ipso, essi fanno fra di loro una nuova divisione dell'Impero dei Macedoni.
— Trattato fra gli Etruschi ed i Galli, che avevano invaso il loro territorio.
— Lettera di Arco re di Sparta a Onia gran Sacerdote degli Ebrei per domandargli alleanza fondata su ciò che gli Spartani e gli Ebrei sono fratelli, essendo tutti della razza di Abramo. La lettera era di forma quadra; il sigillo rappresentava un'aquila, che teneva un dragone.
290. Pace fra i Romani e i Sanniti dopo 49 anni di guerra.
— „ i Romani e i Sabini.
287. Lega fra Seleuco I re di Siria, Tolomeo I re d'Egitto e Lisimaco re di Tracia contro Demetrio re di Macedonia.
— Trattato fra Pirro e Lisimaco per la divisione della Macedonia.
283. Alleanza fra Tolomeo re di Macedonia e Pirro.
282. Principio della Confederazione perpetua degli Achei.
278. Terzo trattato fra i Romani ed i Cartaginesi.
— Trattato fra i Galli e Nicomede re di Bitinia ed i Bizantini.
277. „ fra Antigono Gonata re di Macedonia ed Antioco Sotero re di Siria, il quale rinunzia a tutte le sue pretese sulla Macedonia.
373. Alleanza fra i Romani e Tolomeo Filadefo re di Egitto, che manda loro ambasciatori per domandare la loro amicizia.
263. Trattato fra i Romani e Gerone II re di Sicilia. È questa l'epoca, in cui i Ro-

mani, padroni dell'Italia, cominciano a portare le loro armi al difuori. La prima guerra punica è cominciata da 2 anni.

349. Pace fra Tolomeo Filadelfo re di Egitto e Antioco Teo re di Siria.
— Trattato per uno scambio di prigionieri fra i Romani e i Cartaginesi nel 18° anno della 1ª guerra punica.
243. Pace fra Tolomeo Evergete re di Egitto e Seleuco Callinico re di Siria.
241. Pace fra i Romani e i Cartaginesi. Fine della prima guerra punica. I Cartaginesi sgombreranno la Sicilia e le piccole isole vicine, pagheranno a Roma nel termine di 10 anni la somma di 2200 talenti e 1000 subito dopo la conclusione del trattato ecc.
234. Pace fra Arsace II re dei Parti e Teodoro II re della Battriana.
228. Trattato fra i Romani e Tenta, regina dell'Illiria, la quale è costretta di cedere ai vincitori quasi tutto il suo regno.
— Alleanza fra i Romani e i Cartaginesi.
218. Trattato fra Annibale e i Galli della Gallia Cisalpina. Vi si leggeva questo articolo notevole: Se un Gallo avrà a lagnarsi di un Cartaginese, domanderà giustizia ai governatori stabiliti in Spagna dal Senato di Cartagine; se un Cartaginese avrà a lagnarsi di un Gallo, la causa sarà giudicata nel Consiglio delle donne Galle „.
219-210. Tregua, poi di pace fra Antioco il Grande re di Siria e Tolomeo Filopatore re di Egitto.
216. Pace fra Filippo re di Macedonia e gli Eolii.
— „ i Campani ed Annibale.
215. Alleanza fra Filippo re di Macedonia e Annibale per la conquista dell'Italia.
— Trattato fra Geronimo re di Siracusa ed Annibale per cacciare i Romani dalla Sicilia e dividersi questa fra loro.
213. Alleanza fra Siface re di Numidia e i Romani.
210. „ i Romani e gli Etolii contro Filippo.
— Rinnovamento dell'alleanza fra i Romani e i re di Egitto. Gli ambasciatori romani offrono al re una toga ed una tunica di porpora con una sedia di avorio ed alla regina una lunga veste e un mantello di porpora.
209. Pace fra Antioco il Grande ed Arsace II re dei Parti.
207. „ Antioco ed Eutidemo re della Battriana.
204. „ Filippo re di Macedonia e gli Etolii e i Romani.
— Trattato fra Antioco e Filippo per invadere e dividersi fra loro l'Egitto dopo la morte di Tolomeo Filopatore.
201. Pace fra i Romani ed i Cartaginesi dopo la seconda guerra punica. I Cartaginesi consegneranno ai Romani tutti i loro elefanti e le loro navi da guerra, non potranno far guerra a nessuno senza il consenso del popolo romano, restituiranno a Massinissa tutto ciò che appartenne ai suoi antenati, pagheranno in 50 anni 10 mila talenti d'argento, ecc.
198. Alleanza fra Attalo re di Pergamo, i Rodii, gli Achei e i Romani.
197. „ i Romani e i Beozi.
196. Pace fra Filippo e i Romani. Il re di Macedonia, dopo la battaglia di Cinocefalo, è ridotto a subire la legge del vincitore.
195. Pace fra i Romani e Nabi tiranno di Lacedemone.
193. Trattato pel diritto di asilo e di concittadinanza fra la città di Teo nella Jonia. gli Arcadi e altri popoli.
190. Alleanza fra Prusia re di Bitinia e i Romani.
— Trattato di amicizia e di alleanza fra la città di Eraclea e i Romani.
189. Pace fra i Romani e gli Etolii.
188. „ gli Achei e i Lacedemoni. Sparta, vinta da Filopemene, è costretta ad abbattere le sue mura; le leggi di Licurgo sono abolite.

188. Pace fra i Romani ed Antioco il Grande vinto a Magnesia.
180. „ Farnace re del Ponto, Eumene re di Pergamo e Ariarate re di Cappadocia
171. Concordia fra i Genovesi e i Veturii pei confini. La sentenza fu scritta su tavola di bronzo, che ancora si conserva nel palazzo municipale di Genova.
165. Alleanza fra i Rodii e i Romani.
163. Pace fra Giuda Maccabeo e Antioco Eupatore re di Siria.
161. Alleanza fra Giuda Maccabeo e i Romani.
153. „ Alessandro Bala pretendente al trono di Siria e gli Ebrei.
— Pace fra Attalo II re di Pergamo e Prusia re di Bitinia.
151. „ i Cartaginesi e Massinissa re di Numidia.
149. Trattato fra i Romani ed i Cartaginesi al principio della 3ª guerra punica.
146. „ Tolomeo Filometore re di Egitto e Demetrio Nicatore re di Siria.
145. „ Demetrio Nicatore e Gionata duce degli Ebrei.
144. „ Gionata ed Antioco Teo.
— Alleanza rinnovata degli Ebrei coi Romani e coi Lacedemoni.
143. Trattato fra Demetrio Nicatore e Simone principe degli Ebrei, col quale il re di Siria rinunzia alla sovranità sulla nazione ebrea.
140. Trattato fra Simone ed Antioco Sidece re di Siria.
111. „ i Romani e Giugurta re di Numidia.
106. „ i Romani e Bocco re di Mauritania.
105. „ Tolomeo Latiro re di Egitto e Alessandro Gianneo re dei Giudei.
91. Lega dei Popoli d'Italia contro i Romani.
90. Trattato di amicizia fra i Romani e Arsace o Mitridate II re dei Parti.
84. Pace fra Mitridate re del Ponto e i Romani.
67. Alleanza fra Pompeo e Fraate re dei Parti.
66. Pace fra Pompeo e Tigrane re dell'Armenia.
60. Trattato di unione fra i primi triumviri Pompeo, Giulio Cesare e Crasso.
55. Pace fra i Bretoni e Giulio Cesare.
49. Trattato fra Orode re dei Parti e Pompeo.
43. „ di unione per un 2° triumvirato fra Cesare Ottaviano, Marco Antonio e Marco Lepido.
40. Trattato di divisione fra Cesare ed Antonio.
39. „ fra Sesto Pompeo e i due triumviri Cesare e Antonio.
38. Pace fra Antonio e Antioco re di Commagene.
33. Alleanza fra Marco Antonio e Artavasde re dei Medi.
23. Trattato fra l'imperatore Augusto e Fraate IV re dei Parti.
20. „ fra Augusto e gli ambasciatori di Poro re dell'India, il quale mosso dalla fama delle grandi gesta di Cesare, domandava la sua amicizia. Augusto ricevette da questi ambasciatori doni straordinarj, consistenti specialmente in animali rari, come tigri, non ancora conosciute a Roma, serpenti lunghi dieci cubiti, ecc.; gli fu offerto anche un giovine indiano nato senza braccia, il quale si serviva dei suoi piedi, come di mani, tirava l'arco, suonava la tromba, ecc.

Dopo l'Êra vulgare.

2. Pace fra Augusto e Fraate re dei Parti; fra Augusto e i Cimri (5); fra Augusto, i Dalmati e i Pannoni (9-10).
37. Pace fra Artabano III re dei Parti e Caligola.
55-70. Pace e alleanza fra i Romani e Vologese I re dei Parti.
88-102. Pace fra i Romani e Decebalo re dei Daci.

117. Trattato fra Traiano ed i Parti, ai quali quello dà un re.
118-139. Trattati di Adriano coi Rossolani (118); con Cosreo re dei Parti (128); con Farasmane re di Iberia (136).
168-175. Trattati di pace fra Marco Aurelio ed i Sarmati (168); fra Marco Aurelio e Ballomaro re dei Marcomanni (172); fra Marco Aurelio e gli Astingi (172); i Marcomanni (175); i Grazigi e tutti i re d'Oriente (175).
181. Pace fra Commodo e i Marcomanni.
199-200. Trattati di Settimio Severo con Abgaro re di Oroene (199); con Vologese re di Armenia (200).
214. Pace fra Caracalla e gli Alemanni.
217. „ Macrino e Artabano ultimo re dei Parti.
244. „ l'imperatore Filippo I e Sapore I re dei Persiani.
251. „ l'imperatore Gallo e i Goti.
271. „ Aureliano ed i Vandali.
279. „ Probo e Varanane II re dei Persiani.
297. „ Galerio e Narsete I re dei Persiani.
314. Trattato di pace e di divisione dell'Impero fra Costantino Magno e Licinio.
323. Pace fra Costantino ed i Goti.
342. „ l'imperatore Costante e i Franchi.
354. „ l'imperatore Costanzo e gli Alemanni.
358-359. Trattato di pace fra Giuliano, Cesare e gli Alemanni.
363. Pace fra Gioviano e Sapore II re di Persia.
369. „ Valente imperatore d'Oriente e Atanarico re dei Goti.
373. „ Teodoro, generale di Valentiniano I e Firmo re dei Mori.
376. „ Valente e Maria regina dei Saraceni.
377. „ Valeo e Sapore II.
381-382. „ Teodosio I imperatore d'Oriente ed i Goti.
384. „ Teodosio I e Massimo, che aveva preso la porpora nella Gran Bretagna.
— Pace fra Teodosio e Sapore III re di Persia.

I trattati internazionali certamente furono numerosissimi durante la repubblica, quando ogni popoletto era un nemico, con cui guerreggiare o allearsi. È ben doloroso che sì pochi di quegli atti sieno rimasti, mentre così fatta quantità ne esisteva negli archivj del Campidoglio, che Vespasiano, dopo l'incendio di questo, potè ancora raccorne tremila su bronzo; ma noi ci troviamo ridotti alla sola analisi che ne diedero gli storici. Quando poi l'impero abbracciò tanti popoli, scemarono le occasioni di trattati internazionali, regolandosi essi dall'amministrazione del senato, e non restando a negoziare se non ai lontani confini, dove, secondo la espressione di Seneca, cessava la pace romana.

408. Trattato di composizione fra Roma ed Alarico re dei Goti dopo il primo assedio. Roma darà al vincitore 5000 libbre d'oro, 30.000 d'argento, 4000 vesti di seta, 3000 di lana tinta di porpora e 3000 libbre di pepe. Per mettere insieme questa enorme contribuzione Roma è costretta di fondere le statue degli dei.
411. Trattato di divisione fra gli Alani, i Vandali e gli Svevi impadronitisi della Spagna.
419. Pace fra Onorio e Vallia re dei Goti.
422. „ Teodosio II e Varanane V re di Persia.
427. „ Teodorico re dei Visigoti ed Ezio generale dei Romani.
428. Trattato fra il conte Bonifazio, governatore dell'Africa e i Vandali, che esso chiama alla divisione dell'Africa.
432. Pace fra Valentiniano III e Clodione re dei Franchi.

434. Pace fra Teodosio il Giovane ed Attila e Bleda re degli Unni.
435. „ Valentiniano III e Genserico, al quale quello abbandona la parte dell'Africa, di cui Genserico si era messo al possesso e che invano aveva tentato di strappargli.
— Pace fra Valentiniano III e Gondicaro re dei Borgognoni.
439. „ Valentiniano III e Teodorico re dei Visigoti.
441. „ Teodosio il Giovane e Genserico re dei Vandali.
442. „ Valentiniano III e Genserico, col quale quello divide l'Africa.
443. „ Teodosio il Giovane e Attila e Bleda re degli Unni.
451. Alleanza fra Valentiniano III e Teodorico re dei Visigoti.
452. Pace fra Valentiniano e Attila ottenuta da Papa Leone.
— „ Valentiniano e gli Svevi di Spagna.
455. „ Avito imperatore d'Occidente e Teodorico re dei Visigoti.
470. „ l'imperatore Leone e Genserico re dei Vandali.
475. „ Zenone imperatore d'Oriente e Genserico; è pattuito che vi sarà pace perpetua fra i Romani e i Vandali.
478. Trattato fra Childerico re dei Franchi e Odoacre capo dei Sassoni.
491. „ Clodoveo re dei Franchi e i Turingi.
494. „ Teodorico re d'Italia e Gondibaldo re dei Borgognoni.
497-509. Trattati di Clodoveo cogli Armorici, popolo delle Gallie; con Godegisilo uno dei re di Borgogna (499); con Gondibaldo altro re di Borgogna (500); col re della piccola Bretagna (503); con Gondibaldo re dei Borgognoni contro Alarico re dei Visigoti (506); con Teodorico (509).
511. Trattato di divisione fra Tierrico, Clodomiro, Childeberto e Clotario, figli e successori di Clodoveo.
526. Trattato di pace e di amicizia fra l'imperatore Giustino e Atalarico re d'Italia.
533. „ fra l'imperatore Giustiniano e Cosroe re di Persia.
534. Trattato fra Childeberto re di Parigi, Clotario re dei Sassoni e Teodiberto re di Austrasia per la divisione della Borgogna conquistata su Godemaro.
535-551. Trattati di Giustiniano con Zamanarri re d'Iberia; coi re franchi Childeberto, Clotario e Teodiberto (535); con Teodato re d'Italia (536); con Vitige (540); con Cosroe re di Persia (540); coi Longobardi e i Gepidi (551); con Teodibaldo re di Austrasia.
556. Pace fra Clotario re di Soissons e i Sassoni.
561. Trattato di divisione fra Cariberto, Gontiano, Chilperico e Sigiberto figlio di Clotario.
563-568. Trattato fra Sigiberto re di Austrasia e gli Abari.
564. Pace fra Sigiberto e suo fratello Chilperico re di Soissons.
568. Trattato fra l'imperatore Giustino II e i Turchi, che per la prima volta compaiono sulla scena del mondo.
— Trattato di divisione fra Gontrano, Chilperico e Sigiberto.
570. Pace fra Gontrano e Sigiberto.
571. Alleanza fra Giustino II e Aretone re di Etiopia.
574. Pace fra Chilperico e Sigiberto.
578. Trattato fra Chilperico e Varoc re di Bretagna.
581. Alleanza fra Chilperico e Childeberto contro Gontrano.
584. Pace fra questi tre re.
587. „ Childeberto e Recaredo re dei Visigoti di Spagna.
— 18 novembre. Trattato di Andelau fra Gontrano re di Borgogna e Childeberto re di Austrasia. Questo trattato, che esiste nella sua interezza, è il più antico trattato che ci sia pervenuto di tutti quelli fatti dai re di Francia. Ne riferiremo il preambolo e la chiusa: " Gli illustri signori e re Gontrano e Childeberto e la gloriosa donna e regina Brunechilde, essendosi, nel nome di

Gesù Cristo, radunati a Andelau nel desiderio di pace e di amicizia per regolare di comune accordo, con matura deliberazione, tutto ciò che potrebbe dar luogo fra loro a qualche contrasto, secondo l'avviso degli ecclesiastici e e dei grandi signori dei due regni, e coll'aiuto di Dio fu convenuto fra di essi, pel pubblico bene.... „. " Così regolate e stabilite tutte queste cose, le parti giurano pel nome di Dio onnipotente, per la Trinità indivisibile, per tutte le cose divine e pel terribile giorno del giudizio universale, che esse osserveranno inviolabilmente tutto ciò che sopra è scritto „.

590. Pace fra i Longobardi, Gontrano e Childeberto.

591. „ l'imperatore Maurizio e Cosroe II re di Persia, che quegli ristabilisce sul trono, da cui lo aveva sbalzato Barame.

592. Alleanza fra l'imperatore Maurizio e Childeberto.

597. Pace fra la regina Brunechilde, reggente del regno di Borgogna e di Austrasia, e gli Avari od Unni.

600. Pace fra Clotario re di Soissons e Thierry re di Borgogna e Teodiberto re di Austrasia dopo la battaglia di Dormeille. Clotario vinto è costretto di cedere a Tierry tutto il territorio fra la Senna e la Loira fino all'Oceano e alle frontiere della Bretagna, ed a Teodiberto ciò che si chiamava allora il ducato di Dentelin fra la Senna, l'Oise e l'Oceano.

605. Nuovo trattato fra gli stessi. Clotario aveva ricominciato la guerra, ma, vinto alla battaglia di Etampe, fu costretto a domandare la pace.

617. Trattato di pace e di amicizia fra Clotario II, solo re di Francia ed i Lombardi.

625. Pace fra Clotario II, e Dagoberto suo figlio, associato al regno sotto il titolo di re di Austrasia. I contraenti avevano rimesso la decisione delle loro divergenze a 12 vescovi o signori.

628. Pace fra l'imperatore Eraclio e Siroe re di Persia.

629. Rinnovamento della pace fra Dagoberto e Eraclio imperatore d'Oriente.

630-636. Trattati di Dagoberto con Sisenarde re dei Visigoti in Spagna; coi Bulgari (630); coi Sassoni (631); cogli Austrasii e coi Neustri (633); coi Guasconi (636).

637. Capitolazione di Gerusalemme con Omar califfo.

639. Trattato di divisione fra Clodoveo II re di Neustria e di Borgogna, e Sigiberto II re di Austrasia.

659. Pace fra l'imperatore Eraclio, Costante ed i Saraceni.

677. „ Thierri III re di Neustria e di Borgogna, e Dagoberto II, re di Austrasia.

678-684. Trattati di pace fra l'imperatore Costantino Pogonato e gli Avari; i Bulgari (679); il califfo Abdemalech (684).

684. Pace fra Pipino duca di Austrasia e Varatone, maestro di palazzo di Neustria e di Borgogna sotto Thierry II.

691. Trattato fra Pipino, maestro di palazzo sotto Thierry II e Rabbodo duca dei Frisoni.

718-719. Trattato fra Chilperico II e Eudo duca d'Aquitania, e fra questi e Carlo duca d'Austrasia.

732. Trattato fra Eudo e Carlo duca di Austrasia contro i Saraceni. Ha per risultato la vittoria di Poitiers, che valse a Carlo il soprannome di *Martello*.

733-739. Trattati di Carlo Martello coi Borgognoni e coi Frisoni (733-734); con Unaldo figlio di Eudo duca d'Aquitania (736); coi Sassoni (738); con Luitprando re dei Longobardi (739); col papa Gregorio III, che gli mandò una dopo l'altra due ambasciate (le prime che comparvero alla corte di Francia) per domandargli soccorso contro i Longobardi. L'ambasciata portava ricchi doni, ai quali erano unite le chiavi della tomba di S. Pietro ed una parte delle catene di questo apostolo.

742. Trattato fra Luitprando ed il papa Zacaria.
— „ Carlomanno e Pipino figli di Carlo Martello.
743. „ Carlomanno e Teodorico duca dei Sassoni.
747. „ Pipino, solo reggente di Francia, ed i Sassoni.
754. „ Pipino re dei Franchi ed il papa Stefano II (o III). Pipino si obbliga di togliere l'esarcato di Ravenna ai Longobardi per darlo al papa. Questi, in cambio, consacra il re coi suoi due figli a Saint-Denis il 28 luglio e gli conferisce in suo nome ed a nome della Repubblica romana il titolo di *Patrizio dei Romani.*

754-55. Trattato fra Pipino ed Astolfo re dei Longobardi. Pipino, per tenere la parola che esso aveva dato al papa, passò due volte le Alpi e costrinse il re dei Longobardi a cedere Ravenna e parecchie altre città ed a pagare ogni anno il tributo, che i Longobardi pagavano già un tempo ai re dei Franchi e che essi avevano riscattato.

756. Trattato fra Desiderio re dei Longobardi ed il papa Stefano II.

757-763. Trattati fra l'imperatore Costantino Copronimo e Desiderio re dei Longobardi; fra lo stesso ed i Bulgari (763).

758. Trattato fra Pipino ed i Sassoni. Questi si obbligano a restituire tutto ciò che avevano preso ed a mandare ogni anno a Pipino 300 cavalli in omaggio e segno della loro dipendenza.

769-812. Trattato di Carlomagno con Lupo duca dei Guasconi, che si sottomette alla sua dominazione (769); con Alcredo re del Northumberland in Inghilterra; coi Sassoni (772); col papa Adriano I, che gli rinnova il titolo di *Patrizio dei Romani* e gli conferisce ogni autorità sul ducato di Roma (774); coi Longobardi, da lui vinti; Desiderio è condotto in Francia e rinchiuso in un monastero (774); fra Carlomagno re dei Franchi e d'Italia, e i Sassoni (775-776); fra Carlomagno e i Saracini di Spagna (777); fra Carlomagno e i Sassoni (779); fra Carlomagno e papa Adriano I (781); fra Carlomagno e Vitichindo ed Albione, capi dei Sassoni ribelli, che si sottomettono ed abbracciano il Cristianesimo (785); ultimo trattato coi Sassoni, che sono intieramente vinti e assoggettati dopo una guerra di 35 anni (804); trattato di pace fra Carlomagno imperatore d'Occidente e Niceforo imperatore d'Oriente (810); fra Carlomagno e Abulan califfo di Cordova in Spagna; pace fra Carlomagno ed Emeningo re dei Danesi (811); fra Carlomagno e Michele Rangabè imperatore d'Oriente (812).

842. Trattato di Strasburgo fra Ludovico II e Carlo II per difendere la libertà dei regni di Germania e di Francia contro l'imperatore Lotario.

847. Trattato di Mersen fra Lotario imperatore, Ludovico re di Germania e Carlo il Calvo re di Francia.

870. Trattato di Aquisgrana fra Carlo il Calvo e Ludovico re di Germania suo fratello.

— Transazione fra Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico per la divisione del regno di Lorena, che Carlo aveva tolto all'imperatore Ludovico mentre questi era occupato nella guerra contro i Saracini.

879. Trattato di pace e di divisione fra Ludovico II detto il Balbo re di Francia e Ludovico re di Germania per dividere la Lorena come già era divisa fra i loro padri. Ludovico il Calvo promette di dare al re di Germania un compenso in Italia.

921. Pace di Bonn fra Carlo il Semplice ed Enrico re di Germania.
1023. „ fra Rodolfo re dei Romani e Filippo conte di Savoia.
1099. „ di Peronne fra Filippo I e Baldovivo conte di Fiandra.
1110. „ fra l'imperatore Enrico V e papa Pasquale II, col quale si regolano i diritti della chiesa e dell'impero.

1110-11-22. Convenzioni fra Enrico V ed i papi Pasquale II e Calisto II per la pace pubblica e le investiture.

1154. Pace fra il doge Morosini a nome della Repubblica veneta e Guglielmo re di Sicilia.

1167. *Lega Lombarda* contro l'imperatore Federico Barbarossa.

1183. 25 giugno. Pace di Costanza fra l'imperatore Federico Barbarossa e le città d'Italia collegate.

Essendo questo il fondamento legale delle repubbliche lombarde qui lo riproduciamo:

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis Fridericus, divina gratia favente, Romanorum imperator et semper augustus, et Henricus sextus filius ejus, Romanorum rex et semper augustus.

Imperialis clementiæ mansueta serenitas eam semper in subditis suis dispensationem favoris et gratiæ habere consuevit, ut quamvis districta severitate excessum et delicta debeat et possit corrigere, tamen magis studeat propitia tranquillitate pacis et piis affectibus misericordiæ romanum imperium regere, et rebellium insolentiam ad debitam fidem et debitæ devotionis obsequium revocare.

Eapropter cognoscat universitas fidelium imperii tam præsentis ætatis, quam futuræ seu successuræ posteritatis, quod nos, solita benignitatis nostræ gratia, ad fidem et devotionem Lombardorum, qui aliquando nos et imperium nostrum offenderant, viscera innatæ pietatis nobis aperientes, eos et societatem eorum ac fautores in plenitudinem gratiæ nostræ recepimus, offensas omnes et culpas, quibus nos ad indignationem provocaverant, clementer eis remittentes, eosque per fidelis devotionis suæ servitia, quæ nos ab eis credimus certissime recepturos, et in numero nostrorum fidelium computandos censemus.

Pacem itaque nostram, quam eis clementer indultam concessimus, præsenti pagina jussimus subterscribi, et auctoritatis nostræ sigillo communiri. Cujus hic est tenor et series.

I. Nos Romanorum imperator Fridericus, et filius noster Henricus Romanorum rex, concedimus vobis civitatibus et personis societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate, quam extra civitatem, videlicet Veronæ et castro, ejus et suburbiis, et aliis civitatibus, locis et personis societatis in perpetuum; videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis. Extra vero, omnes consuetudines sine contradictione nostra exerceatis, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis. Similiter in fodro, et nemoribus, et pascuis, et pontibus, et aquis, et molendinis, sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis, in exercitu, in munitionibus civitatum, in jurisdictione, tam in criminalibus causis, quam in pecuniariis intus et extra, et in cæteris, quæ ad commoditatem spectant civitatum.

Volumus, ut regalia quæ vobis concessa nunc sunt, in hunc modum cognoscantur. Episcopus loci, et homines tam de civitate quam de episcopatu eligantur, et viri bonæ opinionis, et qui ad hoc boni et idonei esse credantur, tales, qui nec contra civitatem, nec contra nostram majestatem privato vel speciali odio teneantur; qui jurent, quod bona fide et sine fraude perquirent, et inquisita consignabunt ea, quæ specialiter ad nostram spectant excellentiam. Si autem huic inquisitioni supersedendum esse putaverint, censum duorum millium marcharum argenti per singulos annos petimus. Attamen competenti moderatione moderabimur etiam quantitatem istam, si enormis visa fuerit.

II. Si quis autem super iis, quæ vobis concessimus vel permisimus, sive in civitate sive extra civitatem, querimoniam apud nostram majestatem deposuerit, ejus querimoniam non admittemus, et silentium ei imponemus.

III. Hoc, quod nos vel antecessor noster rex vel imperator, ecclesiis, episcopis, vel civitatibus, vel aliis quibuscumque personis clericis vel laicis, ante tempus guerræ dedit, vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum et ratum habemus, salvis superioribus concessionibus, et pro ea solita servitia nobis exhibeantur, sed census non præstetur. Commoditates, quas pro bono pacis civitatibus concessimus in civitate vel extra, illorum regalium nomine non intelligimus, pro quibus census debet præstari.

IV. Privilegia omnia, et data, et concessiones, quæ in præjudicium et damnum civitatis, vel locorum, vel personarum societatis occasione guerræ in injuriam alicujus prædictorum a nobis vel a nunciis nostris indulta sunt, cassentur, et in irritum deducantur.

V. In civitate illa, in qua episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt. Alioquin unaquæque civitas a nobis consulatum recipiet.

VI. Consequenter, prout in singulis civitatibus consules constituentur, a nuncio nostro, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient;

et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio, unaquæque civitas mittat ad nostram præsentiam nuncium pro recipienda investitura, et sic in posterum; videlicet ut, finitis singulis quinquenniis, a nobis recipiant; et infra quinquennium a nuncio nostro, sicut dictum est; nisi in Lombardia fuerimus; tunc enim a nobis recipient.

Eadem observentur in successore nostro, et omnes investituræ fiant gratis. Cum autem nos imperator divina vocatione decesserimus, vel regnum filio nostro concesserimus, simili modo a filio vel ejus successore investituram recipietis.

VII. *In causis appellationum, si quantitas viginliquinque librarum imperialium summam excedat, appellatio ad nos fiat;* salvo jure et moribus Brixiensis ecclesiæ in appellationibus; *ita tamen ut non cogantur in Alamaniam ire;* sed nos habebimus proprium nuncium in civitate vel episcopatu, qui de illa appellatione cognoscet et juret quod bona fide causas examinabit et diffiniet secundum mores et leges illius civitatis, infra duos menses a contestatione litis, vel a tempore appellationis receptæ, nisi justo impedimento vel consensu utriusque partis remanserit.

VIII. Consules, qui in civitatibus constituentur, tales sint, qui fidelitatem fecerint nobis, vel faciant antequam consulatum recipiant.

IX. Vassalli nostri a nobis investituram accipiant, et fidelitatem faciant, sicut vassalli; cæteri omnes, sicut cives, a quindecim annis usque ad septuaginta; nisi justo impedimento, vel consensu utriusque partis remanserit. Vassalli, qui pro tempore guerræ vel treguæ non postularunt investituram, vel debita servitia nobis non exhibuerunt, hac occasione feudum non amittant.

X. Libellariæ et precariæ in suo statu permaneant, secundum consuetudinem uniuscujusque civitatis, non obstante lege nostra, quæ dicitur imperatoris Friderici.

XI. Damna omnia, et ablata, et injurias, quas nos per nos et per nostros ab universitate societatis, vel ab aliquo de societate, vel coadjutoribus societatis sustinuimus, et per nos et per nostram partem gratis remittimus, et plenitudine nostræ gratiæ eis damus.

XII. Moram superfluam in civitate, vel episcopatu, pro damno civitatis non faciemus.

XIII. *Civitates murare, ut extra munitiones eis facere liceat.*

XIV. Item societatem, quam nunc habent, tenere, et quoties voluerint, eis renovare liceat.

XV. Pactationes timore nostro habitæ, vel impressione nunciorum nostrorum, pro infectis habeantur, nec pro eis aliquid exigatur.

XVI. Pacta Placentinorum, scilicet pactum Pontis Padi, et fictum ejusdem pontis et regalium, et datum, et pactum, quod episcopus Ugo fecit de Castro Arquato, et si qua alia similia sunt facta ab ipso episcopo vel communi, vel nuncio nostro, ipso ponte remanente cum omnibus suis aliis utilitatibus Placentinis; ita tamen, quod teneantur semper solvere fictum abbatissæ sanctæ Juliæ de Brixiæ. Et si quæ aliæ sunt similes.

XVII. Sententiæ quoque, quæ jure et secundum leges et consuetudines contra aliquem vel aliquos de societate latæ sunt, teneant; si tamen de jure contra eos tenerent si gratiam nostram habuissent. Quæ vero contra aliquem vel aliquos de societate latæ sunt occasione guerræ vel discordiæ, in irritum deducantur.

XVIII. Possessiones, quas quisque de societate ante tempus guerræ juste tenebat, si per vim ablatæ sunt ab his, qui non sunt de societate, sine fructibus et damno restituantur; vel si aliquis recuperavit, quiete possideat: nisi per electos arbitros ad cognitionem regalium nobis assignentur.

XIX. Opizoni marchioni omnem offensam, quam nobis vel alicui nostræ partis fecit, postquam in societate fuerit, per se vel per aliquam personam cum societate, vel defendendo aliquem de societate, imperiali clementia per nos et nostram partem ei remisimus, et in plenitudinem nostræ gratiæ eum recepimus; nec per nos, nec per interpositam personam, pro præteritis offensis, sibi vel parti ejus aliquam inferimus læsionem vel coactionem.

XX. Amplius eam jurisdictionem, quam Mediolanenses exercere consueverunt in comitatibus Seprii, et Martexanæ, et Burgariæ, et in aliis comitatibus, exceptis locis quæ Pergamenses modo per commune tenent inter Aduam et Olium, et excepto Romano veteri, et Bariano, et eam, quam modo exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contradictione nostra et successorum nostrorum; salvis pactis et datis, et concessionibus in suo robore durantibus, quæ per commune Mediolanenses fecerunt civitatibus Pergami, Novariæ, Laudi, nec propter hanc concessionem lædendis. Nec ullum præjudicium fiat juri aut consuetudini alicujus civitatis societatis, nec aliquod jus acquiratur in detrimentum alicujus civitatis societatis propter concessiones prædictas.

XXI. Pacta inter civitates quondam facta, nihilominus firma et rata permaneant. Nec aliquid intelligitur acquisitum Mediolanensibus in episcopatu Laudensi præter prædictas concessiones, salvo jure Mediolanensibus aquæ Lambrensis, et si quod habent in pedagio.

XXII. Omnes de societate, qui fidelitatem nobis jurabunt, in sacramento adjicient fidelitatis, quod possessiones et jura, quæ nos in Lombardia habemus et possidemus extra civitatem, ju-

vabunt nos bona fide manutenere, si opus fuerit, et super hoc per nos vel per nostrum nuncium certum requisiti fuerint; et si amiserimus, recuperare: ita videlicet, quod finitimæ civitates obnoxiæ sint principaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit, aliæ teneantur ad competens auxilium præstandum. Civitates de societate, quæ sunt extra Lombardiam, in suo confinio ita teneantur facere. Si qua verum civitatum ea, quæ in conventione pacis ex parte nostra statuta sunt, non observaverit, cæteræ civitates ad id observandum bona fide compellent, pace nihilominus in suo robore permanente.

XXIII. Nobis intrantibus per Lombardiam, fodrum consuetum et regale, qui debent et solent, et quando solent et debent, præstabunt, et vias et pontes bona fide sine fraude et sufficienter reficient. In eundo et redeundo mercatum sufficiens nobis, et nostris euntibus et redeuntibus bona fide et sine fraude præstabunt.

XXIV. In omni decimo anno fidelitates renovabunt in his, qui nobis eas non fecerint, cum nos petiemus per nos vel per nuncium nostrum.

XXV. Si qui ex parte nostra de suis justis possessionibus expulsi sunt, restituantur sine fructibus et damno; nisi in causa principali, seu proprietatis jure, possit se tueri possessor; salvis prioribus concessionibus. Et omnes offensæ eis remittantur, eodem jure servando in his, qui sunt ex parte nostra, circa restitutionem; nisi civitas teneatur juramento ut non restituat; quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitutione succedere.

XXVI. Et si qua controversia de feudo orta fuerit inter nos et alium si qui sit de societate, per pares illius civitatis vel episcopatus, in quo discordia agitur, secundum consuetudinem illius civitatis in eodem episcopatu terminetur; nisi nos in Lombardia fuerimus: tunc enim in audientiam nostram, si hoc nobis placuerit, causa agitabitur.

XXVII. Item volentibus venire contra pacta non per violentiam facta, et juramento firmata, inter civitates societatis, vel civitatem et alias personas, non audientiam denegabimus.

XXVIII. Item nos restituimus stratam Veronensibus.

XXIX. Et nominatim recipimus Azolinum in plenitudinem gratiæ nostræ, et omnem offensam ei remittimus.

XXX. Hanc igitur pacem secundum formam præscriptam, et sicut per mediatores pacis, videlicet Willelmum Astensem episcopum, Henricum marchionem Saonensem, et ejus fratrem Theodoricum de Silva Benedicta, et Rodulphum camerarium nostrum, una cum eis bona fide intelleximus, et secundum tenorem, quo eamdem pacem et concordiam intimari et jurari fecimus, et secundum quod Lombardi eam bona fide intellexerunt, perpetuo ratam haberi et conservari statuimus. Ut firma permaneat et inconvulsa, præsentem paginam nostri impressione sigilli fecimus communiri.

XXXI. Nomine vero civitatum, quibus gratiam nostram reddimus, et præscriptam facimus concessionem seu permissionem, hæc sunt: Vercellæ, Novaria, Mediolanum, Lauda, Pergamum, Brizia, Mantua, Verona, Vicentia, Padua, Tarvisium, Bononia, Faventia, Mutina, Regium, Parma, Placentia. Istis autem civitatibus et locis pacem servare volumus, et gratiam nostram reddimus.

XXXII. Præscriptam autem concessionem et permissionem eis non facimus, videlicet: Imolæ, Castro sancti Cassiani, Bobio, Plebi de Gravedona, Feltre, Bellunæ, Cenetæ. Ferrariæ autem gratiam nostram reddimus; et præscriptam concessionem eis facimus, seu permissionem, si infra duos menses post reditum Lombardorum a curia nostra, de pace præscripta cum eis concordes fuerint.

XXXIII. Hanc itaque pacem et concordiam, sicut supra scriptum est, tam nos, quam filius noster Henricus Romanorum rex, per camerarium nostrum Rodulphum in animam nostram jurari facimus.

XXXIV. Hi sunt principes et nobiles curiæ, qui præscriptam pacem per se firmam tenere juraverunt: Hermannus Monasteriensis episcopus; Henricus curiensis electus; Thyteynus Aquensis abbas; Gothofredus imperialis aulæ cancellarius; Otto dux Bavariæ; Fredericus dux Suaviæ filius noster; Bertoldus dux Zaringen; Bertoldus marchio Ystriæ; Hermannus marchio Veronæ; comes Henricus de Dietse; comes Theopoldus de Leschemunde; comes Lodovicus frater cancellarii de Elfesten; Rodulphus camerarius; Vernerius de Bonlandia; Cheuno de Montebret; Conradus Pincerna.

XXXV. Hi sunt nuntii, qui ex parte Lombardorum pacem præscriptam et concordiam receperunt, et in præsentia nostra juramento confirmaverunt:

De Mediolano. Guido de Landriane, Pinamundus de Vicomercato, Adobatus Butrafus, Willielmus Burrus, Guertius de Buxolo, Ardericus de Bonate, Rozerius Marzelinus, Lotterius Medicus.

De Brixia. Oprandus de Martenengo, Gezo de Turbiaco, Desiderius Judex, Rodulphus de Conzisio, Bochasius de Manerbio, Albericus de Capriano.

De Placentia. Gerardus de Arditione, Jacobus Strictus, Hermannus de Chario, Caupo Judex.

De Pergamo. Albertus de Mapelio, Attus Fatianus, Johannes de Piterengo, Lanfrancus de Monacho, Albertus Attonis, Albertus Albertonus.

De Verona. Cozo Judex, Ubertinus de Carcere, Valerianus de Castello, Martinus de Castello, Thebaldus de Ramundo, Thebaldinus de Nasinguera.

De Vicentia. Pileus Judex, Ubertinus de Fontoviva, Karnavarius, Marcus de Pauliano.

De Padua. Gianfus, Ezelinus Judex, Henglesius de Fontegluvia.

De Tarvisio. Florius Judex, Gomberdinus de Anardone.

De Mantua. Alexandrinus, Jacobus de Amica, Agnelus Judex, Henricus de Agnelo.

De Faventia. Bernardus Judex, Ugolinus de Azo.

De Bononia. Antonius Potestas, Rolandus Guarini, Matthæus Rodulphi.

De Mutina. Arlotus Judex, Raynerius de Bucabadata.

De Regio. Albertus Cambiator, Rolandus de Caritate.

De Parma. Jacobus Petri Bavæ, Maladobatus Judex, Vetulus Judex, Conradus Bulzonus.

De Laude. Viventius de Fissiraga, Anselmus de Summaripa.

De Novaria. Opizio de Bonia, Thedisius Caballarius, Wido de Boniprando.

De Vercellis. Meardus, Vercelinus.

XXXVI. Hæ sunt civitates et loca, quæ pacem præscriptam sub juramento Lombardorum nobiscum receperunt, et eadem pro se juraverunt: Papia, Cremona, Cuma, Terdona, Asta, Cesaria, Janua, Alba, et aliæ civitates et loca et personæ, quæ sunt et fuerunt in parte nostra.

XXXVII. Hæ sunt nomina nuntiorum, qui investituram consulatus a nobis nomine civitatum receperunt; de Mediolano, Adobatus; de Placentia, Girardus Arditionis; de Laude, Viventius; de Verona, Cozius; de Vicentia, Pileus; de Padua, Gianfus; de Tarvisio, Florius; de Mantua, Alexandrinus; de Faventia, Bernardus; de Bononia, Antonius; de Mutina, Arlotus; de Regio, Rolandus; de Parma, Jacobus Petri Bavæ de Novaria, Opizo; de Vercellis, Meardus; de Pergamo, Attus Fatianus.

Signum ✠ domini Friderici imperatoris Romanorum invictissimi.

Ego Gothofredus, imperialis aulæ cancellarius, vice Christiani Maguntinæ sedis archiepiscopi, et Germaniæ, archicancellarii, recognovi.

Facta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis MCLXXXIII, indictione prima, regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni ejus XXXII, imperii vero XXIX.

Data apud Constantiam, in solemni curia, VI kalendas julii.

In nomine Christi. Juro ego quod amodo ero fidelis domino imperatori Friderico et ejus filio regi Henrico; nec ero in consilio vel facto, quod ipsi perdant vitam vel membrum, seu coronam imperii vel regni; et si sciero aliquem fecisse vel facere volentem, per me vel per alium domino imperatori vel regi, vel nuncio eorum sine fraude manifestabo, et eum adjuvabo honorem coronæ tenere, et si perdiderit, recuperare, bona fide in exercitu et comitatu adjuvabo. Insuper pacem domini Friderici imperatoris, et filii ejus regis Henrici, et suæ partis, factam cum societate Lombardorum, et civitatibus ejus societatis, sicut scriptum est, inde sine fraude, infra quindecim dies post juratam, bono intellectu, et sigillo domini imperatoris sigillatam, observabo bona fide et sine fraude; et hoc jurare faciam omnes masculos mecum habitantes a sexdecim annis supra usque ad septuaginta, infra quindecim dies postquam juratum habuero, exceptis servis. Et qui per me jurare noluerint, infra tertium diem imperatori vel regi, vel suis nunciis per breve manifestabo.

Anno a nativitate Domini MCLXXXIII, indictione I.

Ego juro omnibus civitatibus Lombardiæ, Marchiæ, et Romaniæ, et locis, domino Opizoni marchioni Malaspinæ, et omnibus personis prædictæ societatis, concessiones et permissiones, sicut in scripto pacis inter nuncios domini imperatoris et rectores et nuncios civitatis societatum Lombardiæ facto continetur, firmas tenere. Nec ero in facto vel consilio, ut aliquid prædictorum minuatur alicui de societate. Et si qua persona aut civitas vel locus, alicui civitati vel loco aut personæ prædictæ societatis, aut jam dicto marchioni auferre vel diminuere voluerit, eos vel eas manutenere et defendere bona fide absque fraude contra omnes homines adjuvabo. Et omnia præcepta, quæ rectores concorditer omnes, vel major pars mihi fecerint, sine fraude observabo. Et omnia supradicta attendam a kalendis madii usque ad triginta annos. Et in capite uniuscujusve quinquennii, si per majorem partem rectorum requisitus fuero, renovabo. Et hoc totum sine fraude jurare faciam omnes homines meæ civitatis ab octodecim annis usque ad septuaginta. Et hæc omnia jurare faciam consules vel potestates meæ civitatis et credentia, usque ad illum terminum, qui mihi constitutus fuerit, per rectores Lombardiæ, et Marchiæ, et Romaniæ in hoc colloquio.

Die lunæ XI exeunte januario, in Placentia, in ecclesia Sanctæ Brigidæ, in præsentia Villanelli, Willielmi, Gironi notarii; ibique in eorum præsentia rectores Lombardiæ, Marchiæ, Romaniæ fecerunt prædictum sacramentum; nomina quorum hæc sunt: de Brixia, Albericus; de Verona, Cozo Judex; de Bononia, Prendiparte Potestas; de

Novaria, Rozerius Marzellinus Potestas; de Padua, Vazotus; de Tarvisio, Odoricus de Montello; de Mutina, Willielmus de Azo: de Placentia, Bonizo Judex; de Pergamo, Albertus de Osa Potestas; de Plebe de Gravedona, Petrusgallus Consul; de Faventia, Willielmus Burinus Potestas; de Mediolano, Petrus Vicecomes.

Hæc sunt nomina illorum, qui juraverunt ut supra legitur, et ut dicti rectores juraverunt: excepto quod non sint districti facere jurare homines suæ civitatis: de Brixia, Desiderius Judex, Martinus Petenalupus, Pax Confalonerius; de Padua, Gnansus a Calone; de Verona, Carlaxatus Crescentionum, et Vivianus Advocatorum; de Tarvisio, Trivisius de Walperto; de Pergamo, Lanfrancus de Monacho, Oprandus Judex, Johannes de Petengo; de Novaria, Fredericus de Rono, Michael Capra; de Mutina, Rolandus de Bajamonte; de Bononia, Rolandus de Rodulpho, Devenior, Vivollelus, Ospinellus de Carbonensibus; de Plebe Gravedona, Gregorius Consul; de Faventia, Aureus Judex: juraverunt ita ut suis rectoribus.

Anno a nativitate Domini MCLXXXV, indict. I.

Et postea sequenti die martis, X exeunte januario, Armaninius de Parma rector idem sacramentum fecit, ut prædicti rectores fecerunt; et Albertus de Thebaldo similiter.

1195. Rinnovazione della Lega Lombarda contro Enrico VI.
1198. A Worms, 29 giugno, confederazione tra Filippo di Svevia re dei Romani e Filippo Augusto re di Francia contro Riccardo d'Inghilterra e Baldovino IX di Fiandra.
— Trattato fra i baroni francesi crociati ed il doge di Venezia, il quale si obbliga di provvederli di navi per la spedizione di Terrasanta.
1199. A Peronne, pace fra Filippo Augusto e Baldovino di Fiandra.
1200. Pace fra Filippo Augusto e Giovanni Senzaterra re d'Inghilterra per intromissione del cardinale Pietro di Capua, inviato da Innocenzo III.
1204. Trattato fra Filippo re dei Romani ed Enrico duca di Lorena e di Brabante.
— „ di divisione dell'impero e della città di Costantinopoli fra i crociati che l'avevano conquistata.
1214. Tregua per 5 anni fra Filippo Augusto e Giovanni Senzaterra.
1217. Pace fra la Repubblica veneta e i Genovesi.
1226. A Lilla, pace fra Ludovico IX e Giovanna e Ferrando conti di Fiandra.
— Rinnovazione della Lega Lombarda.
1230. Pace fra Federico II imperatore e re di Sicilia e Abre Isac principe dei Saracini di Africa, per assicurare il commercio e la giurisdizione dell'imperatore sopra i Saracini di Corsica.
1232. A Portenau alleanza fra Federico II e Luigi IX, in cui il primo si obbliga a non fare alleanza col re d'Inghilterra senza il consenso del re di Francia.
1238. Lega dei Veneziani, dei Genovesi e del papa contro Federico II.
1250. Trattato di Luigi IX col soldano d'Egitto pel riscatto proprio e dei prigionieri.
1256. A Bruxelles, pace fra Margherita contessa di Fiandra e di Hainaut e Florenzo governatore di Olanda, fatta per l'intromissione di San Luigi.
1259. A Londra, trattato fra Luigi IX ed Enrico III d'Inghilterra, per le terre che questi possedeva in Francia.
1293. A Parigi, pace fra Filippo il Bello ed Edoardo IV re d'Inghilterra.
1295. Alleanza offensiva e difensiva fra Filippo il Bello e Florenzo V conte di Olanda.
1296. Alleanza fra Edoardo IV e Guido conte di Fiandra contro la Francia.
1299. A Strasburgo, alleanza fra Filippo e Alberto d'Austria contro le intraprese di Bonifacio VIII.
1303. Alleanza difensiva fra Filippo il Bello ed Edoardo IV.
1304. Pace fra Filippo il Bello e le città della Fiandra.
1305. „ Filippo il Bello e Roberto di Bethune conte di Fiandra.
1307. A Mons, trattato fra Giovanni duca di Brabante e Guglielmo conte di Olanda.
1310. A Parigi, trattato fra Filippo il Bello e l'imperatore Enrico VII; si pattuisce che il figlio di Filippo terrà la contea di Borgogna come feudo dell'im-

pero e che le altre questioni fra l'impero e la Francia saranno risolte per compromesso.

1314. A Villars-Benit, pace fra Amedeo il Grande conte di Savoia e Giovanni Delfino di Viennois.

1315. Alleanza dei tre cantoni elvetici di Uri, Schwitz e Unterwalden.

1325. A Parigi, pace fra Carlo IV di Francia ed Edoardo II d'Inghilterra.

1326. Alleanza fra Carlo IV e Roberto re di Scozia.

1332. „ dei 4 cantoni di Lucerna, di Uri, di Schwitz e di Unterwalden.

1333. A Cambrai, pace fra Luigi conte di Fiandra e Guglielmo conte di Hainaut.

— A Namur, pace fra Giovanni duca di Brabante e Giovanni conte di Namur.

1334. A Amiens, pace tra Giovanni re di Boemia, l'arcivescovo di Colonia, il vescovo di Liegi, i conti di Fiandra, di Hainaut, di Gueldria e di Soissons per mediazione di Filippo di Valois.

1337. A Louvres, alleanza tra Filippo di Valois e l'imperatore Ludovico di Baviera.

1340. Tregua di un anno tra Filippo di Valois ed Edoardo re d'Inghilterra.

1345. A Leon, alleanza tra Filippo di Valois e Alfonso re di Castiglia e di Leon.

1347. A Trento, trattato di amicizia e di mutuo soccorso fra l'imperatore Carlo IV e Giovanni duca di Normandia.

— Trattato fra Veneziani e Genovesi e l'imperatore dei Tartari, che li aveva espulsi da Tana.

— Trattato di alleanza fra Filippo di Valois e Giovanni III duca di Brabante.

1348. A Bruges, pace fra Edoardo III d'Inghilterra e Luigi conte di Fiandra.

1351, 1 maggio. A Zurigo, alleanza e confederazione perpetua fra i cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Schwitz e Unterwalden.

1352. A Voiron, pace fra Amedeo VI conte di Savoia ed il delfino di Viennois.

1353, 6 maggio. Alleanza e amicizia perpetua fra la città e cantone di Berna ed i cantoni di Uri, Schwitz e Unterwalden.

1257. Trattato di pace fra Venceslao di Boemia, duca di Lussemburgo, Lorena e Brabante e Luigi conte di Fiandra.

1358. Pace fra il re d'Ungheria ed i Veneziani, che cedono a quello la Dalmazia.

1360, 1 maggio. A Bretigny, trattato fra Edoardo principe di Galles e Carlo delfino di Francia per la liberazione di re Giovanni. Questi rinunzia alla sovranità sopra la Guienna, il Ponthieu e Calais a condizione che Edoardo III rinunci alle sue pretese sulla Francia, sulla Normandia, ecc.

— Pace di Saint-Denis fra Giovanni II re di Francia e Carlo il Cattivo re di Navarra.

1365. A Saint-Denis, pace fra il re di Francia, Carlo V e Carlo il Cattivo. Evreux e Montpellier sono resi al re di Navarra, il quale rinunzia alle altre sue pretese sulla Borgogna, sullo Sciampagna e sulla Brie.

1374. A Gertrudenburg, pace e alleanza fra Venceslao di Boemia e Alberto duca di Baviera, conte di Olanda, ecc.

1380. A Vincennes, pace fra Carlo V e Giovanni IV duca di Bretagna.

1385. A Tournai, pace fra Filippo di Francia, duca di Borgogna e la citta di Gand.

1395, 31 agosto. A Parigi, alleanza fra il re di Francia Carlo VI e Gian Galeazzo Sforza signore di Milano.

1397. Lega sociale delle potenze italiane contro Galeazzo Visconti.

1404. Trattato di pace di Racianz. I granduchi di Lituania sono costretti di cedere la Samogizia all'Ordine teutonico.

1406. Pace e confederazione fra Antonio duca di Brabante ed i magistrati di Aquisgrana.

1410. Pace fra gli Orleanesi e i Borgognoni.

1411. A Praga, alleanza fra Venceslao VI re di Boemia e Antonio duca di Brabante. Il re rinuncia ai diritti, che possa avere sul ducato di Brabante.

1411. Pace ed alleanza fra Giovanni II re di Castiglia e Giovanni re di Portogallo.
1412. A Bourges, pace fra le case d'Orleans e di Borgogna.
1414. A Arras, pace fra Carlo VI ed il delfino suo figlio, da una parte e Giovanni senza paura duca di Borgogna dall'altra.
— A Trento, pace e alleanza fra Carlo di Francia e l'imperatore Sigismondo.
1418. A Chambéry, pace tra Luigi re di Gerusalemme e di Sicilia ed Amedeo VIII duca di Savoia.
1420. A Troyes, Carlo VI di Francia stipula il matrimonio di Enrico V d'Inghilterra con Caterina di Francia sua figlia, cui trasferisce la corona di Francia ad esclusione del Delfino.
1424, 17 febbraio. Alleanza fra Carlo VII re di Francia e Filippo Maria Visconti duca di Milano.
1427, 2 dicembre. A Torino, pace fra Filippo Maria Visconti duca di Milano e Amedeo VIII di Savoia.
1430, 15 settembre. A Sens, alleanza fra Carlo VII di Francia e Federico duca d'Austria, suo genero, che promette di dichiarar guerra per mezzo di un araldo ad Enrico VI d'Inghilterra e a Filippo il Buono duca di Borgogna.
1433. Pace fra Veneziani e Milanesi.
1434. Alleanza fra Carlo VII re di Francia e Giovanni II re di Castiglia.
— 12 febbraio. A Chambéry, lega fra Filippo duca di Borgogna e Amedeo VIII di Savoia contro il duca di Borbone.
1435, 21 settembre. A Arras, pace fra Carlo VII di Francia e Filippo il Buono duca di Borgogna. Carlo sconfessa l'assassinio di Giovanni, duca di Borgogna, padre di Filippo, promette di punirne gli autori, dà a Filippo una somma considerevole e gli cede parecchie città.
1431. A Copenhaghen, pace fra l'Olanda, la Zelanda e la Frisia da una parte e le città anseatiche di Lubecca, Amburgo, Rostoc, Stralsunda, ecc.
— A Copenhaghen, pace fra l'Olanda, la Zelanda e la Frisia da una parte e la Prussia e la Livonia dall'altra.
1444. A Nancy, alleanza fra Carlo VII di Francia e Federico Guglielmo di Sassonia.
— 24 ottobre. Pace di Ensisheim fra il delfino Luigi ed alcuni cantoni della Svizzera.
1449, 17 giugno. Lega e confederazione fra Carlo VII ed il duca di Bretagna contro gli Inglesi.
1452. Prima alleanza dei Cantoni svizzeri con Carlo VII di Francia.
1454. Pace fra i Veneziani e i Turchi dopo la presa di Costantinopoli.
— Lega tra Veneziani, Toscani, Sforza ed altri a conservazione dei propri Stati.
1462. A Sauveterre, pace ed alleanza fra Luigi XI di Francia e Giovanni II di Aragona.
1465, luglio. Luigi XI di Francia ratifica a Parigi l'alleanza conchiusa dai suoi ambasciatori coi paesi di Liegi, Bouillon ed altri per far guerra ai duchi di Borgogna e di Borbone.
— 5 e 19 ottobre. A Conflans e Saint-Maur, trattati fra Luigi XI di Francia e i duchi di Normandia, di Bretagna, di Calabria, di Lorena, di Borgogna, di Auvergne e di Nemours, i conti di Charolais, d'Armagnac, di Saint-Paul ed altri della Lega del Ben pubblico. Si conviene che si nomineranno 36 persone dei tre ordini del regno per adoprare alla riforma dello Stato e che il re accorderà a ciascun capo dell'insurrezione ciò che esso desidera. Con questi trattati è posto fine alla cosidetta " Guerra del ben pubblico „.
1466. A Thorn, pace fra la Polonia e l'Ordine Teutonico. La Polonia ottiene tutto il paese detto poi Prussia polacca ed il Gran Mastro presterà fede ed omaggio al re di Polonia pel resto della Prussia conservato all'Ordine.

1467, 4 aprile. A Bruges, trattato di alleanza fra Amedeo IX duca di Savoia e Filippo duca di Borgogna.
— 29 maggio. Alleanza fra Amedeo IX e Giovanni duca di Calabria.
1468. A Ancenis, trattato di pace e di riconciliazione fra Luigi XI da una parte e il duca Carlo suo fratello e Francesco duca di Borgogna dall'altra.
— 14 ottobre. A Peronne, pace fra Luigi XI e Carlo il Temerario.
1470. A Tours, confederazione di Luigi XI coi Cantoni svizzeri.
— 22 dicembre. Alleanza e pace generale fra i principali principi d'Italia, per interposizione di Paolo II.
1471, 3 ottobre. A Crotoy, pace fra Luigi XI di Francia e Carlo il Temerario. Sono confermati i trattati di Arras, di Conflans e di Peronne.
1474, 10 febbraio. Alleanza fra Luigi XI e i Cantoni svizzeri.
— 28 febbraio. A Utrecht, pace fra Edoardo IV d'Inghilterra e le città anseatiche.
— 11 giugno. A Senlis, pace e alleanza fra Sigismondo duca d'Austria e gli Svizzeri per intromissione di Luigi XI di Francia.
1475, 29 agosto. A Amiens, tregua di 7 anni fra Luigi XI di Francia ed Edoardo IV d'Inghilterra.
— 13 settembre. A Soleure, trattati o tregue mercantili fatte per 9 anni fra Luigi XI e Carlo il Temerario.
— 9 ottobre. A Senlis, pace fra Luigi XI e il duca di Bretagna.
— 26 ottobre. Alleanza degli Svizzeri con Luigi XI di Francia, che promette loro 2000 lire di pensione e regola il soldo degli Svizzeri che serviranno la Francia.
— 31 dicembre. Confederazione fra Luigi XI e Federico III imperatore. Si confermano tutti i trattati fatti fra l'Impero e la Francia.
— 25 marzo. A Colonia, alleanza fra Luigi XI re di Francia, l'imperatore Federico III e gli elettori dell'Impero contro il duca di Borgogna.
1476, 17 aprile. Alleanza fra Luigi XI di Francia e l'imperatore Federico III contro il conte Palatino.
— 9 agosto. Pace e lega fra Luigi XI e Galeazzo Sforza duca di Milano.
1477, 9 gennajo. Pace ed alleanza perpetua fra Luigi XI di Francia e la Signoria di Venezia, nella quale è compresa la Signoria e comunità di Firenze.
— 27 luglio. A Arras, pace fra Luigi XI e il duca di Bretagna.
— A Senlis, unione perpetua fra Casa d'Austria e gli Svizzeri.
1478, 13 febbrajo. A Londra, tregua fra Luigi XI di Francia ed Edoardo IV d'Inghilterra per la loro vita e 100 anni dopo la morte d'un di loro.
— 14 agosto. A Bourg alleanza e lega fra Luigi XI e Filippo di Savoia.
1479, 10 gennajo. A Saint-Jean de Luz, trattati fra Luigi XI di Francia e Ferdinando ed Isabella re e regina di Castiglia.
1482. Pace fra i Veneziani e Baiazet II.
— 23 dicembre. A Arras, pace fra Luigi XI di Francia e Massimiliano d'Austria ed i suoi figli.
1484, 4 aprile. Trattato fra Carlo VIII di Francia e le città anseatiche.
— 4 agosto. Trattato di confederazione fra Carlo VIII e gli Svizzeri.
— 26 febbrajo. Trattato fra Carlo VIII e Filippo d'Austria duca di Borgogna.
1488, 1 maggio. A Gand, alleanza ed unione fra i tre Stati del ducato di Brabante e gli Stati di Middelburgo, di Limburgo, di Lussemburgo, di Fiandra, ecc.
— 16 maggio. A Bruges, pace fra Massimiliano re dei Romani e gli Stati di Fiandra.
— 14 febbrajo. A Dordrecht, confederazione e alleanza fra Massimiliano re dei Romani ed Enrico VII re d'Inghilterra.
1489, 22 luglio. A Francoforte, pace fra Carlo VIII di Francia e l'imperatore Massimiliano.

1489, 1 ottobre. A Montols-les-Tours, pace fra l'imperatore Massimiliano e la Fiandra.
1490, 11 settembre. A Oking, lega fra Enrico VIII d'Inghilterra, l'imperatore Massimiliano e Filippo arciduca d'Austria contro Carlo VIII di Francia.
1491, 15 novembre. A Rennes, pace fra Carlo VIII di Francia e la duchessa Anna di Bretagna; la Bretagna è riunita alla Francia; le contee di Artois e di Borgogna sono cedute all'arciduca Massimiliano.
1492, 3 novembre. A Etaples, pace fra Carlo VIII di Francia ed Enrico VII di Inghilterra.
1493, 23 maggio. A Senlis, pace fra Carlo VIII, Massimiliano e Filippo. Carlo VIII rende al re di Aragona la Cerdagna e il Rossiglione.
1494, gennajo. Trattato fra Carlo VIII di Francia ed il papa Alessandro VI.
1495, 24 febbrajo. A Londra, trattato di pace e di commercio fra Enrico VIII di Inghilterra e Filippo d'Austria, duca di Borgogna, di Brabante, ecc.
1495, 10 ottobre. Trattato di pace, di unione e di buona amicizia fra Carlo VIII di Francia e Luigi Maria Sforza duca di Milano.
— Alleanza fra la Repubblica di Venezia, papa Alessandro VI ed Alfonso re di Napoli contro Carlo VIII.
1497, giugno. Trattato di alleanza e di confederazione perpetua fra i Grigioni da una parte e i Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug e Glaris.
1498, 8 luglio. Pace ed alleanza fra Luigi XII re di Francia e Giovanni re di Danimarca e di Svezia per mediazione di Giacomo re di Scozia.
— 5 agosto. Al monastero dei Celestini presso Marcussis, pace e confederazione fra Luigi XII di Francia e Ferdinando ed Elisabetta re e regina di Castiglia e di Aragona.
1499, 16 marzo. A Lucerna, confederazione fra Luigi XII di Francia e gli Svizzeri.
— 15 aprile. A Blois, trattato di pace e di alleanza fra Luigi XII ed i Veneziani.
— A Basilea, trattato di pace fra l'imperatore Massimiliano e i Cantoni Svizzeri, per cui resta decisa di fatto la indipendenza della Confederazione elvetica dall'Impero germanico.
1500, 14 luglio. A Buda, trattato di alleanza fra Luigi XII di Francia, Vladislao re di Ungheria e di Boemia e Giovanni Alberto re di Polonia contro i Turchi.
— 11 novembre. Trattato di pace, di confederazione e di alleanza fra Luigi XII di Francia e Ferdinando ed Isabella re e regina di Castiglia e di Aragona.
1501, 15 ottobre. A Trento, pace, confederazione e alleanza fra Luigi XII di Francia e Massimiliano I re dei Romani, ove fra altre cose si conviene che l'imperatore concederà al re l'investitura del ducato di Milano e Luigi soccorrerà Massimiliano contro i Turchi.
— Lega fra i Veneziani, il papa e il re d'Ungheria contro i Turchi.
1502, 5 aprile. A Lione, pace fra Luigi XII re di Francia e Ferdinando ed Isabella re e regina di Castiglia e di Aragona a proposito del regno di Napoli. Le parti promettono di cedere ciò che esse possiedono nel regno al duca di Lussemburgo, figlio primogenito dell'arciduca, in occasione del suo matrimonio con Claudia di Francia.
1503, 11 aprile. A Arona, trattato fra Luigi XII di Francia come duca di Milano, e i Cantoni svizzeri di Uri, Schwitz, Unterwalden, ai quali il re cede in piena sovranità il contado di Bellinzona già milanese.
— Pace dei Veneziani coi Turchi.
1504, 22 settembre. A Blois, pace fra Luigi XII di Francia da una parte, l'imperatore Massimiliano e Filiberto re di Castiglia dall'altra. L'imperatore promette la investitura del ducato di Milano al re di Francia, il quale cessa di proteggere l'elettore palatino.

1504, 22 settembre. A Blois, alleanza fra Luigi XII di Francia e l'imperatore Massimiliano contro i Veneziani.

1505, 12 ottobre. A Blois, pace e alleanza fra Luigi XII e Ferdinando re di Spagna. Si stipula il matrimonio di Germana di Foix, nipote di Luigi XII, con Ferdinando.

1508, 10 dicembre. A Cambrai, pace e alleanza fra Luigi XII di Francia e Carlo di Egmont di Gueldria da una parte e Massimiliano e Carlo di Spagna suo nipote dall'altra.

— 10 dicembre. Lega di Cambrai fra papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Massimiliano imperatore e Ferdinando il Cattolico re di Spagna contro i Veneziani.

1511, 17 febbrajo. A Baden, lega ereditaria fra le Case d'Austria e di Borgogna ed i Cantoni Svizzeri.

1512, 17 luglio. A Blois, alleanza e confederazione fra Luigi XII di Francia e Giovanni e Caterina re e regina di Navarra.

1513, 23 marzo. A Blois, pace e confederazione fra Luigi XII di Francia e i Veneziani, per ajutarsi reciprocamente a ricuperare quanto avevano perduto in Italia, cioè Francia il ducato di Milano, e Venezia le città di terraferma occupate dall'imperatore.

— 15 settembre. A Digione, pace fra Luigi XII di Francia e gli Svizzeri.

1514, 24 marzo. A Parigi, trattato di matrimonio fra Carlo d'Austria, poi re di Spagna, imperatore e Renata di Francia, figlia di Luigi XII, che insieme regolano le differenze fra essi esistenti e stipulano lega offensiva e difensiva.

— 7 agosto. A Londra, trattato fra Luigi XII ed Enrico VIII re d'Inghilterra.

— A Parigi, alleanza e confederazione tra Luigi XII e Giovanni e Caterina re e regina di Navarra.

1515, 5 aprile. Trattato di pace e di commercio tra Francesco I re di Francia ed Enrico VIII d'Inghilterra.

— 13 ottobre. A Viterbo, lega, confederazione ed amicizia perpetua tra Francesco I di Francia, papa Leone X, la Repubblica di Firenze, il duca di Urbino e Casa Medici.

1516, 13 agosto. A Noyon, pace tra Francesco I di Francia e Carlo re di Castiglia e trattato di matrimonio fra Carlo e Luigia di Francia, figlia di Francesco I.

— 11 marzo. A Cambrai, lega tra Francesco I di Francia, Massimiliano imperatore e Carlo re di Spagna contro i Turchi.

— 29 novembre. A Friburgo, pace perpetua tra la Francia e i Cantoni svizzeri e loro alleati mediante 700 mila scudi che la Francia si obbliga di pagare agli Svizzeri.

1517. Finisce la guerra portata dalla lega di Cambrai del 1508.

1518, 4 ottobre. A Londra, trattato fra Francesco I di Francia ed Enrico VIII di Inghilterra, che restituisce alla Francia Tournai, Mortagne e Saint-Armand e dà la sua figlia in isposa al delfino Francesco.

1519, 14 gennajo. A Saragozza, lega contro i Turchi tra Francesco I di Francia, Enrico VIII d'Inghilterra e l'imperatore Carlo V.

1520, 7 giugno. Al campo fra Ardres e Guines, pace tra Francesco I di Francia ed Enrico VIII d'Inghilterra, il quale promette di restituire Boulogne contro 2 milioni di corone d'oro.

— 30 agosto. Alleanza tra Francesco I ed Enrico VIII per la liberazione del primo.

1523, 27 settembre. A Lione, alleanza tra Francesco I di Francia ed Enrico re di Navarra.

1525, 8 aprile. A Cracovia, pace tra la Polonia e la Prussia.

— 11 agosto. A Toledo, tregua di tre mesi fra Carlo V imperatore, Francesco I

re di Francia ed Enrico VIII re d'Inghilterra, durante la quale la duchessa di Alençon potrà andare in Francia a trattare la liberazione di Francesco I.

1525, 30 agosto. Pace e alleanza tra Francesco I di Francia ed Enrico VII di Inghilterra, stipulato dalla duchessa di Angoulême.

1526, 14 gennajo. Pace tra Francesco I di Francia e l'imperatore Carlo V. Francesco I è liberato, cede a Carlo V parecchie provincie, e promette di sposare Eleonora, regina vedova di Portogallo, sorella di Carlo V.

— 22 maggio. A Cognac, lega santa fra papa Clemente VII, Francesco I re di Francia, il ducato di Milano, le repubbliche di Firenze e di Venezia contro Carlo V.

1527. Diversi trattati tra Francesco I di Francia, e Enrico VIII d'Inghilterra contro Carlo V.

1528. Pace tra Carlo V e Carlo duca di Gueldria.

— 15 giugno. A Hamptoncourt, tregua per 8 mesi tra Francesco I di Francia, Carlo V imperatore, Enrico VIII d'Inghilterra e Margherita d'Austria governatrice dei Paesi Bassi.

1529, 3 agosto. A Cambrai, pace tra Francesco I di Francia e l'imperatore Carlo V. Francesco I rinunzia ai suoi diritti sul ducato di Milano, sulla contea d'Asti, su quelle di Fiandra e di Artois a favore di Carlo V, che gli rende i suoi due figli e rinunzia alle sue pretese sulla Borgogna. Si pacifica anche l'Italia a Bologna.

1530. A Norimberga, pace di religione tra Protestanti e Cattolici tedeschi; rinnovata nel 1534, 1539, 1542 e 1544.

1531. Paci di religione tra i Cantoni cattolici e i protestanti della Svizzera dopo la guerra di Cappel.

1532. A Norimberga, pace fra Carlo V imperatore, Giovanni duca di Sassonia, Giorgio marchese di Brandeburgo, Ernesto duca di Brunswich e altri principi e città dell'impero.

1534. Trattato tra Francesco I di Francia e Carlo duca di Gueldria; questi cede al re tutti i suoi Stati.

1536, 10 dicembre. A Grave, pace fra Carlo V imperatore e il duca di Gueldria.

1536. A Smalcalda, lega protestante fra i principi, elettori e città libere di Germania protestanti.

1538, 10 giugno. A Norimberga, contro-lega o lega-cattolica fra Carlo V imperatore, Ferdinando re dei Romani e gli elettori e principi cattolici dell'impero.

— 18 giugno. A Nizza, tregua di 10 anni tra Francesco I re di Francia e l'imperatore Carlo V.

1541, 29 novembre. A Fontainebleau, trattato di confederazione tra Francesco I di Francia e Cristiano III re di Danimarca.

1542, 10 luglio. A Ragny, lega offensiva e difensiva tra Francesco I di Francia e Gustavo I re di Svezia contro Carlo V.

— Lega offensiva e difensiva tra l'imperatore Carlo V ed Enrico VIII d'Inghilterra contro Francesco I di Francia.

1543, 2 gennajo. A Bruxelles, alleanza fra Carlo V e Guglielmo duca di Juliers.

1544. A Costantinopoli, pace tra i Veneziani ed i Turchi, i quali ottengono le due sole piazze che ai Veneziani restavano nella Morea.

— 18 settembre. A Crespi, pace e alleanza tra Francesco I di Francia e Carlo V imperatore.

1549, 24 marzo. Trattato fra Enrico II re di Francia ed Edoardo VI re d'Inghilterra per la restituzione di Boulogne alla Francia.

— 7 giugno. A Soleure, alleanza fra Enrico II di Francia e 11 Cantoni svizzeri.

1550, 15 dicembre. A Bing-en-Hainaut, pace fra Carlo V imperatore e Maria Stuarda regina di Scozia.

1551, 15 gennajo. Trattato di confederazione e di alleanza fra Enrico II re di Francia, Maurizio Elettore di Sassonia ed altri principi e Stati suoi alleati contro Carlo V imperatore.
1552, 20 aprile. Pace fra Enrico II di Francia e papa Giulio II.
1555, 5 febbrajo. Tregua per 5 anni tra Enrico II di Francia e Carlo V imperatore.
— 21 settembre. Ad Augusta, pace definitiva di religione fra i cattolici ed i protestanti di Germania; la religione protestante e la libertà germanica sono mantenute contro Carlo V.
1559, 2 aprile. A Chateau-Cambrésis, pace fra Enrico II di Francia ed Elisabetta regina d'Inghilterra a proposito di Calais.
— 3 aprile. A Chateau-Cambrésis, pace fra Enrico II di Francia e Filippo II re di Spagna, per cui alla Spagna restano Calais, Metz, Toul e Verdun; alla Spagna Thionville, Montmedy ed il contado di Carolais; il Monferrato al duca di Mantova; la Corsica ai Genovesi, ecc.
1560, 6 luglio. Ad Edimburgo, pace tra Francesco II re di Francia, Maria Stuarda regina di Scozia ed Elisabetta regina d'Inghilterra.
1564, 11 aprile. A Troyes, pace e alleanza fra Carlo XI re di Francia e Elisabetta.
1568, 2 marzo. A Longjumeau, pace fra i cattolici ed i protestanti di Francia, detta *piccola pace* o *pace forzata*.
1570. Il papa, Filippo II di Spagna ed i Veneziani fanno lega contro i Turchi.
1572, 29 aprile. A Blois, alleanza fra Carlo IX di Francia e Elisabetta d'Inghilterra.
1574, 14 dicembre. A Torino, trattato fra Enrico III re di Francia e di Polonia ed Emanuele Filiberto duca di Savoia, al quale sono restituite Pinerolo, Savigliano ed altre piazze.
1576, 6 maggio. A Beaulieu, pace fra Enrico III di Francia e la Lega.
— 8 novembre. Pacificazione di Gand fra i Paesi Bassi da una parte e Guglielmo principe di Orange cogli Stati dell'Olanda e della Zelanda dall'altra, per scacciare i soldati stranieri, rimettere l'antica forma di governo per via dell'Assemblea degli Stati, sottoporre gli affari di religione alla discussione ed alle leggi di ciascuna provincia e riunire per sempre in comunione d'interessi le quindici provincie dei Paesi Bassi, l'Olanda e la Zelanda, di cui è nominato governatore Guglielmo.
1578, 7 gennajo. Alleanza fra Elisabetta regina d'Inghilterra e gli Stati generali dei Paesi Bassi.
1579, 29 gennajo. A Utrecht, trattato di unione e di alleanza perpetua fra le provincie e città di Olanda, Zelanda, Utrecht, ecc., che, a partire da questo trattato, furono dette *Provincie Unite*.
— 8 maggio. Trattato di amicizia perpetua fra Enrico III re di Francia, e le città di Ginevra, Berna e Soleure.
1586, Trattato di più stretta alleanza fra Elisabetta d'Inghilterra e Giacomo VI re di Scozia.
1587, 12 maggio. A Lucerna, alleanza fra Filippo II re di Spagna e i Cantoni di Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug e Friburgo.
1594, 16 novembre. A Saint-Germain-en-Laye, pace fra Enrico III di Francia e Carlo III duca di Lorena.
1595. Pace fra i Veneziani ed i Turchi.
1596, 14 maggio. A Greenwich, confederazione fra Enrico IV di Francia ed Elisabetta d'Inghilterra contro Filippo di Spagna.
— 31 ottobre. All'Aja, alleanza e lega fra Enrico IV di Francia, Elisabetta di Inghilterra e le Provincie Unite contro la Spagna.
1598, 2 maggio. A Vervins, pace fra Enrico IV di Francia, Filippo II di Spagna e Carlo Emanuele duca di Savoja.

1598, 16 agosto. A Westminster, alleanza fra Elisabetta d' Inghilterra e gli Stati Generali delle Provincie Unite contro la Spagna.
1601, 17 gennajo. A Lione, trattato fra Enrico IV re di Francia e Carlo Emanuele duca di Savoja pel cambio del marchesato di Saluzzo colla Bresse, Bugey, Valromay e Gex.
1602. Alleanza fra la repubblica di Venezia e quella dei Grigioni.
— 21 luglio. Pace detta di S. Giuliano fra Carlo Emanuele duca di Savoja e la repubblica di Ginevra.
1603, 30 luglio. A Hamptoncourt, alleanza fra Enrico IV e Giacomo I re d' Inghilterra per difendere i Paesi Bassi contro il re di Spagna.
1604. Pace e alleanza perpetua fra Filippo III re di Spagna e gli arciduchi Alberto e Isabella da una parte e Giacomo I re d' Inghilterra dall'altra.
— 18-28 luglio. A Londra, pace fra Giacomo I e Filippo III.
— 12 ottobre. A Parigi, trattato pel ristablimento del commercio fra Enrico IV e Filippo III.
1607, 28 aprile. A Venezia si promulga l'accomodamento delle questioni, che la repubblica aveva da lungo tempo con papa Paolo V.
1608, 23 gennajo. All'Aja, lega difensiva fra Enrico IV di Francia e i Paesi Bassi.
1609, 12 aprile. A Anversa, tregua di 12 anni fra Filippo II re di Spagna e gli arciduchi Alberto ed Isabella da una parte e le Provincie Unite dei Paesi Bassi dall'altra, per l'intromissione dei re di Francia e d'Inghilterra. Il re di Spagna e l'arciduca riconoscono la indipendenza delle Provincie Unite e rendono alla Casa di Nassau i suoi possessi nelle terre della monarchia spagnuola.
1610, 25 aprile. A Brusol, trattato fra Enrico IV di Francia e Carlo Emanuele per la conquista del ducato di Milano, e lega offensiva e difensiva contro il re di Spagna.
— 29 agosto. A Londra, alleanza fra Luigi XIII re di Francia e Giacomo I re d' Inghilterra.
1617, 26 settembre. A Madrid, per intromissione di Filippo III di Spagna, pace fra Mattia imperatore dei Romani e Ferdinando re di Boemia e arciduca d'Austria da una parte e la repubblica di Venezia dall'altra.
(Nel 1618 comincia la guerra dei 30 anni, terminata nel 1648. Ai trattati conchiusi durante questo periodo e relativi a questa guerra, dedichiamo un titolo speciale).
1618. Pace dei Veneziani cogli Austriaci dopo la guerra per gli Uscocchi.
1621, 19 aprile. A Londra, trattato di pace e di amicizia perpetua fra Giacomo I d'Inghilterra e Cristiano IV di Danimarca.
— 14 maggio. All'Aja, alleanza e confederazione fra Cristiano IV di Danimarca e le Provincie Unite.
1623, 16 giugno. A Westminster, trattato di pace, di amicizia e di commercio fra Giacomo I d'Inghilterra e Michele Federowitz di Russia.
1625, 24 dicembre. All'Aia, trattato fra Luigi XIII di Francia e le Provincie Unite, perchè queste spediscano 20 vascelli contro Genova.
— 17 dicembre. A Southampton, lega offensiva e difensiva fra Carlo I re d'Inghilterra e le Provincie Unite.
— 9 dicembre. All'Aja, alleanza fra Carlo I d'Inghilterra, Cristiano IV di Danimarca e le Provincie Unite.
1626, Trattato tra Francia e Spagna per gli affari di Valtellina.
1629, 11 marzo. A Susa, pace fra Luigi XIII di Francia e Carlo Emanuele duca di Savoia.
— 8 aprile. A Venezia, alleanza per 6 anni fra Urbano VIII, Luigi XIII re di Francia, la repubblica di Venezia e il duca di Mantova per la difesa dei loro Stati contro la Casa d'Austria.

1629, 12-22 maggio. A Lubecca, pace fra Ferdinando II imperatore di Germania e Cristiano IV re di Danimarca. Essa mette fine al periodo danese della guerra dei Trent'Anni.
— 12 novembre. A Mosca, trattato di alleanza e di commercio fra Luigi XIII re di Francia e Michele Federowitz di Russia.
1630, 17 giugno. All'Aja, trattato e rinnovamento di alleanza fra Luigi XIII re di Francia ed i Paesi Bassi. Luigi XIII darà in dono alle Provincie Unite, ogni anno e per 7 anni, 1 milione di lire.
— 10-20 luglio. A Stettino, alleanza fra Gustavo Adolfo re di Scozia e Bogislao duca di Stettino, di Pomerania, ecc.
— 23 ottobre. A Ratisbona, pace fra Luigi XIII re di Francia e Ferdinando II imperatore. Essa mette fine alla guerra per la succesione nei ducati di Mantova e di Monferrato.
— 15 novembre. A Madrid, pace ed alleanza fra Carlo I d'Inghilterra e Filippo IV di Spagna.
1631, 13 gennajo. Trattato fra Luigi XIII re di Francia e Gustavo Adolfo re di Svezia per la difesa della Germania.
— 7 febbrajo. All'Aja, trattato di commercio fra la Persia e le Provincie Unite.
— 6 aprile. A Cherasco, pace sulla successione di Mantova.
— 30 maggio. A Fontainebleau, alleanza e lega difensiva per otto anni fra Luigi XIII di Francia e Massimiliano elettore di Baviera.
— 17 settembre. A Marocco, pace fra Luigi XIII e l'imperatore del Marocco.
1632, 6 gennajo. A Vico, pace fra Luigi XIII re di Francia e Carlo III duca di Lorena.
— 14 febbrajo. A Vienna, alleanza di 6 anni fra Ferdinando II imperatore e Filippo IV di Spagna contro Gustavo Adolfo di Svezia.
— 29 marzo. A Saint-Germain-en-Laye, trattato fra Luigi XIII re di Francia e Carlo I re d'Inghilterra per la restituzione della Nuova-Francia, dell'Acadia, del Canadà e pel ristabilimento del commercio.
1633, 15 settembre. A Francoforte sul Meno, confederazione fra Luigi XIII di Francia e Cristina regina di Svezia per la difesa della Germania.
1634, 20 marzo. A Lucerna, alleanza fra Filippo IV di Spagna e i Cantoni svizzeri.
— 15 aprile. All'Aja, trattato fra Luigi XIII di Francia e le Provincie Unite.
— 20 settembre. A Francoforte, trattato fra Luigi XIII e gli Stati evangelici dei Circoli della Franconia, della Svevia e del Reno.
— 1 ottobre. A Parigi, confederazione fra Luigi XIII, il duca di Wurtemberg ed altri principi della Germania.
1635, 8 febbrajo. A Parigi, alleanza fra Luigi XIII re di Francia e le Provincie Unite contro Filippo di Spagna e Ferdinando II arciduca d'Austria. Divisione dei Paesi Bassi spagnuoli.
— 30 maggio. A Praga, pace fra Ferdinando III e l'Elettore di Sassonia; la Lusazia ceduta all'Elettore, che rinunzia all'alleanza della Svezia; libertà di religione.
— 11 luglio. A Rivoli, alleanza fra Luigi XIII di Francia e Vittorio Amedeo I duca di Savoia per la conquista del ducato di Milano.
— 18 luglio. A Saffi, trattato fra Luigi XIII e l'imperatore del Marocco.
— 27 ottobre. A Saint-Germain-en-Laye, trattato fra Luigi XIII e Bernardo duca di Weimar, come generale supremo delle forze dei principi e degli Stati confederati di Germania, per levare e mantenere 18 mila uomini mediante un annuo sussidio di 4 milioni. Articoli segreti portavano che il duca, nonostante il trattato, avrebbe riconosciuto l'autorità del re sopra quella di tutti e lo avrebbe servito col suo esercito verso e contro tutti.
1636, 20 marzo. A Wismar, alleanza fra Luigi XIII di Francia e Cristina di Svezia per la libertà della Germania.

1636, 16 aprile. All'Aja, confederazione fra Luigi XIII e le Provincie Unite. Altri trattati fra gli stessi del 17 dicembre 1637, 27 marzo 1639, 8 marzo 1642, 30 marzo 1643.

1638, 5 giugno. A Torino, lega offensiva e difensiva fra Luigi XIII di Francia e Cristina reggente di Savoja contro la Spagna.

1639, 22 agosto. Confederazione fra Luigi XIII e il Langravio di Assia.

— 3 settembre. Capitolato di Milano fra il re di Spagna e i Grigioni, che mette fine alla guerra di Valtellina, restituendo questa ai Grigioni.

1640, 11 settembre. A Stockolma, alleanza fra Cristina di Svezia e le Provincie Unite.

— 16 dicembre. A Barcellona, alleanza fra Luigi XIII di Francia, il principato di Catalogna e le contee di Rossiglione e di Cerdagna contro la Spagna.

1641, 30 gennajo. A Amburgo, pace perpetua fra Luigi XIII e Cristina di Svezia.

— 19 marzo. A Madrid, trattato di commercio fra la Spagna e la Danimarca.

— 1° giugno. A Parigi, alleanza fra Luigi XIII di Francia e Giovanni IV di Boemia.

1642, 29 gennajo. A Londra, trattato di pace e di commercio fra Carlo II d'Inghilterra e Giovanni IV.

1643, 26 maggio. Lega fra Venezia, Toscana e Modena.

1644, 29 febbrajo, 1° marzo. Trattato fra Luigi XIV re di Francia e le Provincie Unite.

— 31 marzo. A Ferrara, per mediazione di Luigi XIV, pace fra Urbano VIII e Edoardo Farnese duca di Parma. Altro trattato fra il Papa e i principi confederati d'Italia.

1645, 5 aprile. Al Valentino (Torino), trattato fra Luigi XIV e la duchessa reggente di Savoja per la restituzione di parecchie piazze, che il re teneva in Piemonte.

— 13 agosto. A Cristianopoli, trattato di alleanza e di commercio fra Cristiano IV e le Provincie Unite.

— 23 novembre. A Copenhaghen, alleanza fra Luigi XIV e Cristiano IV di Danimarca.

1647, 1° settembre. A Genova, alleanza fra Luigi XIV e Francesco duca di Modena.

1648, 30 gennajo. Pace particolare di Munster fra le Provincie Unite e la Spagna, la quale riconosce la indipendenza degli Olandesi.

Trattati relativi alla guerra di Trent'anni (1618-1648).

La guerra di Trent'anni e il trattato di Westfalia, che vi pose fine, segnano il trapasso a un ordine di nuova diplomazia.

Il concordato di Augusta (21 settembre 1555) promulgato da Carlo V, inteso a por fine alle guerre di religione, durò 63 anni. La *riserva ecclesiastica*, in forza della quale i titolari di benefizj ecclesiastici, i quali abbracciavano il protestantismo, non potevano ritenere i grandi benefizj, di cui dalla Chiesa avevano ricevuto l'amministrazione e il godimento, fu origine della nuova guerra. Appena diventato imperatore, Ferdinando cominciò persecuzioni nell'Austria, escluse i Protestanti dai loro impieghi, demolì le loro chiese dichiarando il proposito di distruggere le libertà religiose accordate alla Boemia, da Rodolfo II. Il conte di Thurn e i *difensori della fede*, nominati in virtù d'esse libertà, invocarono queste libertà, dette *lettere di Maestà*. Non esauditi, la rivolta scoppiò; i governatori riuniti al palazzo municipale di Praga furono precipitati dalle finestre; questa *defenestrazione*

di Praga fu il segnale della guerra (23 maggio 1618) di Trent'anni, che comprende quattro periodi, il *palatino* (1618-1625). il *danese* (1625-1630), lo *svedese* (1630-1635), il *francese* (1635-1648).

Periodo *palatino* (1618-1625). Il domani della *Defenestrazione di Praga*, i boemi eleggono a re l'Elettore palatino. capo della Lega evangelica. L'imperatore Ferdinando V, stretto in Vienna dal conte Thurn e dagli Ungheresi di Bethlen Gabor, è sul punto di scendere a trattative, quando i soccorsi della Lega cattolica muta le sorti della guerra.

1620, 3 luglio. A Ulm, pace tra l'imperatore *Ferdinando* V, gli Ungheresi di Bethlen Gabor ed i principi dell'Unione evangelica. Questi abbandonano la causa dell'Elettore palatino in quanto è re di Boemia. riservandosi di difenderlo se è attaccato nei suoi Stati ereditari.

Periodo *danese* (1625-30). Chiamato dagli Stati della Bassa Sassonia, spinto dall'Inghilterra e dall'Olanda, sovvenzionato da Richelieu, il re di Danimarca Cristiano IV interviene nella lotta. Battuto a Lutzen dal Wallenstein è obbligato a trattare di pace.

1629. A Lubecca, pace fra l'imperatore *Ferdinando II* e il re di Danimarca Cristiano IV. L'imperatore restituisce al re i territori statigli presi, a condizione che esso non intervenga più negli affari della Germania se non come duca di Holstein; gli Stati della Bassa Sassonia alleati dal re di Danimarca rimangono fuori del trattato; il ducato di Mecklemburgo, tolto ai suoi duchi, è dato a Wallenstein.

Periodo *svedese* (1630-35). Gustavo Adolfo re di Svezia, firmata a Altmark una tregua di sei anni (settembre 1629) col re Sigismondo di Polonia, piomba sull'Impero. Conquistata in meno di due anni la Pomerania e la Baviera, minacciava Vienna, quando la morte lo coglie alla vittoria di Lutzen. Le sorti della guerra volgono contrarie agli Svedesi.

1635, 30 maggio. A Praga, pace fra l'imperatore Ferdinando II e l'Elettore di Sassonia. L'imperatore accorda un'amnistia molto limitata a quelli che si erano sollevati o collegati contro di lui; l'Elettore palatino ne è escluso (art. 1); un gran numero di conti dell'impero, quelli di Lœvenstein, di Erback, di Eberstein, di Nassau, di Vied, ecc., sono spogliati a vantaggio dell'imperatore o delle sue creature (art. 2); la dignità elettorale e l'Alto Palatinato sono confermati al duca di Baviera (art. 4); l'aspettativa della Pomerania e la successione in questo ducato sono confermate al duca di Brandeburgo (art. 5): i duchi di Mecklemburgo sono ristabiliti nei loro ducati se accettano la pace (art. 6); il possesso della Lusazia è confermato al duca di Sassonia (art. 7); l'Elettore di Sassonia, di cui il re di Svezia aveva due volte salvato gli Stati, si obbliga ad unire le sue forze a quelle dell'imperatore per cacciare gli Svedesi (art. 8).

Periodo *francese* (1635-48). Prima di scendere nella lotta, Richelieu pensò a formarsi un saldo fascio di alleanze.

1635, 8 febbrajo. A Parigi, alleanza fra Luigi XIII re di Francia e gli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi contro Filippo di Spagna e Ferdinando II arciduca d'Austria. Si conviene: 1° i Paesi Bassi spagnuoli saranno divisi tra la Francia e gli Stati Generali; la Francia avrà Cambrai, la Fiandra, l'Artois, il Lussemburgo, Namur, l'Hainaut; il resto apparterrà agli Stati Generali; 2° non si farà nè pace nè tregua se non d'accordo.

— 26 ottobre. A Saint-Germain-en-Laye, alleanza tra Luigi XIII e Bernardo di Sassonia-Weimar. Si conviene: 1° il re di Francia pagherà un sussidio di 4 milioni all'anno a condizione che il duca Bernardo mantenga un esercito di 18 mila uomini; 2° cede al duca il landgraviato di Alsazia (v. sopra a questa data).

Richelieu intendendo portare la guerra su tutte le frontiere dell'Impero, volle procurarsi alleanze anche in Italia. Di qui il trattato seguente:

1635, 11 luglio. A Rivoli, alleanza tra Luigi XIII e il duca Vittorio Amedeo I di Savoja, nella quale sono compresi i duchi di Parma e di Modena. Si conviene: 1° la direzione delle truppe alleate è riservata al duca di Savoja; 2° non si farà pace nè tregua se non di comune accordo; 3° il ducato di Milano è diviso fra il duca di Savoja e il duca di Mantova; 4° il re si riserva alcune piazze e distretti dalla parte del Piemonte.

1636, 20 marzo. A Wismar, alleanza tra Luigi XIII e Cristina regina di Svezia. Si conviene: 1° la Francia assalirà i paesi ereditari d'Austria sul Reno, mentre la Svezia opererà nella Boemia e nella Slesia; 2° la Francia pagherà un milione all'anno; 3° non si tratterà col nemico comune se non congiuntamente.

1637, 21 ottobre. A Wesel, alleanza tra Luigi XIII e il Landgravio di Assia-Cassel. Questi, mediante 200 mila rizdaler all'anno, si obbliga di fornire 10 mila uomini.

Le vittorie di Rocroi, di Friburgo, di Nordlingen e di Lens fecero piegare la Spagna e l'Austria a idee di pace, e affrettarono la conclusione dei negoziati cominciati fino dal 1641 e che, morto Richelieu (1642), erano stati continuati da Mazarino. Le Conferenze per la pace si aprirono a Munster nella Westfalia il 10 aprile 1643.

I primi negoziati che riuscirono a conclusione furono quelli che gli Stati generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi avevano da soli iniziato colla Spagna, malgrado la clausola proibitoria del trattato del 3 febbraio 1635.

1648, 30 gennajo. A Munster, pace tra le Provincie Unite dei Paesi Bassi e il re di Spagna che riconosce le Provincie Unite come Stato libero e indipendente, sul quale esso rinuncia, per sè e pei suoi successori, a qualsiasi pretensione (art. 1); le due potenze contraenti conservano le città e i territorj, di cui sono al possesso; onde rimangono agli Olandesi le loro conquiste, cioè: Bois-le-Duc, Brega, Zerg-op-Zom, Maëstricht, Grave nel Brabante; Hulst e Axel colle loro dipendenze nella Fiandra; Fauguemont, Dalem nel Limburgo (art. 3); ciascuna conserva ciò che ha nelle Indie orientali e occidentali; la Spagna abbandona agli Olandesi le conquiste fatte sul Portogallo mentre questo apparteneva alla Spagna (art. 5), l'Escaut e i canali di Sas e Zwyn; tutti gli sbocchi di mare, che comunicano con essi, sono tenuti chiusi dalla parte delle Provincie Unite, d'onde la elevazione di Amsterdam e la caduta momentanea di Anversa.

— 24 ottobre. A Munster e Osnabruck, trattato detto di Westfalia (v. infra).

Allora si sviluppa il sistema politico dell'Europa, il quale durò fino a questi ultimi anni, per mantenere la tranquillità internazionale proteggendo il debole contro le ambizioni dei forti. È conosciuto sotto il nome di *equilibrio politico.*

Questa nuova politica diede origine, dopo il secolo XVI, a frequenti ambasciate, a incessanti negoziazioni, a guerre generali, cui prendevano parte Stati, che all'oggetto immediato e diretto della guerra erano estranei, ma che dall'esito di essa si vedevano minacciati, alle coalizioni che occuparono tutte le Corti.

Contro la Casa d'Austria primamente si rivolsero le combinazioni di questa nuova politica.

Tutta l'Europa prese parte a questa grande lotta, la quale non finì che colla pace di Vestfalia, i cui patti furono costantemente rinnovati sino alla Rivoluzione francese e fu quindi considerata come il pernio della politica moderna, fino ai grandi rivolgimenti politici avvenuti in questo secolo.

L'ambizione di Luigi XIV suscitò una serie di guerre, nelle quali la più parte degli Stati di Europa si coalizzarono contro la Francia e che terminarono colla pace di Utrecht. L'Europa riposava su questo sistema, creduto incrollabile, quando Federico II, nel 1740, diede l'esempio di conquiste, giustificate dal solo motivo della convenienza. Venne in seguito la divisione della Polonia, atto, che parve sanzionare tutte le usurpazioni future. Ben presto la Rivoluzione francese abbattè tutte le barriere e tutti i sistemi. Una lega di tutta l'Europa riuscì alla pace di Parigi (1814), che ridusse la Francia entro i suoi antichi confini. Si pensò allora a ristabilire su nuove basi il sistema politico dell'Europa, e fu questa l'opera di un Congresso di tutte le potenze, che avevano concorso alla guerra. Gli atti del Congresso di Vienna stabilirono un nuovo equilibrio europeo, che resse l'Europa per tutta la prima metà di questo secolo. Questo sistema fu distrutto o almeno in massima parte riformato specialmente: 1° dai trattati di Parigi (1856) e di Berlino (1878) relativi alla *questione d'Oriente;* 2° dalla formazione del Regno d'Italia; 3° dalla formazione dell'Impero germanico.

Le negoziazioni, che hanno costituito l'Europa, raccoglieremo sotto sei titoli: I. Trattati conclusi fra i sovrani del Nord dalla pace di Oliva (1660), che fissò per la prima volta l'equilibrio fra essi e servì di base ai trattati seguenti, alla pace di Kiel (1814), che riunì sotto lo stesso scettro, in unione personale, la Svezia e la Norvegia; — II. Trattati dei principi cristiani coi Turchi; — III. Trattati relativi alla formazione dell'Impero russo; — IV. Trattati, che regolarono il sistema politico dell'Europa meridionale e occidentale dalla pace di Vestfalia al Congresso di Vienna e ai trattati di Parigi, divisi in quattro periodi; 1) fino al trattato di Vestfalia; 2) fino al trattato di Utrecht; 3) sino alla rivoluzione francese; 4) periodo della rivoluzione francese e dell'Impero; — V. Trattati intervenuti dal 1815 al 1850; — VI. Trattati conchiusi nella seconda metà di questo secolo fino ai nostri giorni.

I. *Trattati fra le potenze del Nord.*

Nel settentrione, come nel mezzodì dell'Europa, ogni popolo ebbe il suo periodo di gloria e di dominazione. Dopo la Danimarca e la Norvegia, dominò nel Nord la Polonia; ma colla guerra, che precedette la pace di Oliva (1660) cominciò la sua decadenza. La Svezia diventò allora la prima potenza settentrionale finchè la pace di Nystadt (1500) dal primo rango la fece discendere all'ultimo. La Russia, che 30 anni prima era appena conosciuta in Europa, acquista successivamente di potenza. — Oggetto di dissensi fra gli Stati del Nord furono prima la navigazione del Sund e del mar Baltico, poi le pretese dei varj Stati sulla Livonia, divisa fra la Danimarca, la Svezia, la Russia e la Polonia. Le guerre fra la Svezia e la Danimarca terminarono colle paci di Stettino (1570) e di Siorod (1613). La guerra di Livonia fra la Polonia e la Russia finì colla pace di Kiwerowa-Horka (1582). La Svezia e la Russia si accordarono circa l'Estonia colla pace di Teusin (1595). La Svezia e la Polonia terminarono le loro contestazioni colla pace di Oliva (1660) e la Svezia e la Russia colla pace di Kardis (1661). — La dominazione sul Sund fu per lungo tempo causa di guerra fra la Svezia e la Danimarca, fino alla pace di Copenaghen (1660).

1561, 28 ottobre. A Vilna, trattato per cui la Livonia si sottomette alla Polonia; la Curlandia è eretta in ducato a favore di Gotardo Kettler, ultimo gran

maestro di Livonia. Guerra fra la Russia e la Polonia; fra la Russia e la Svezia.

1570, 31 dicembre. Pace di Stettino. Il re di Danimarca riconosce l'indipendenza della Svezia, e questa rinunzia alla Norvegia, a Jempteland, Herdalen, Scania, Halland, Gothland, ecc.

1582, 15 gennajo. Pace di Kiwerowa-Horka, fra Russi e Polacchi: lo czar cede ai Polacchi tutte le piazze che possedeva in Livonia.

1595, 18 maggio. Pace di Teusin. La Svezia conserva l'Estonia, e la Russia è costretta rinunziare alle sue mire sulla Livonia, divisa allora fra Svezia e Polonia.

1609, 28 febbrajo. A Wiburg, alleanza fra lo czar Basilio V e la Svezia; a questa sono cedute Kexholm e la Carelia russa.

1613, 20 gennajo. Pace di Siorod fra Svezia e Danimarca. Cessione a questa di una porzione della Lapponia.

1617, 1 febbrajo. Pace di Stolbova tra la Svezia e la Russia. L'Ingria e la Carelia sono cedute in perpetuo alla Svezia; Novogorod è restituito alla Russia.

1618. Pace fra Gustavo Adolfo di Svezia e Michele III Federovitz di Russia; sono rese alla Svezia la Livonia, l'Ingria, la Carelia; la Polonia ottiene Smolensko, la Servia e Cernikof.

1634, 15 giugno. Pace di Wiazam fra Russi e Polacchi, ai quali son ceduti Smolensko, Cernikof, Novogorod-Severskoi.

1635, 12 settembre. Tregua di Stumdorf tra la Svezia e la Polonia per ventisei anni; restituite le piazze della Prussia.

1645, 23 agosto. Pace di Brosembro fra la Danimarca e la Svezia, cui sono cedute Jempteland, Herdalem, Halland, Gotmand, Oesel, e l'immunità del Sund.

1655, 27 luglio. All'Aja, alleanza difensiva tra l'elettore di Brandeburgo e gli Stati Generali.

1656, 17 gennajo. Trattato di Königsberg: l'elettore Federico Guglielmo come duca di Prussia rinunzia al legame vassallatico che univa il suo ducato alla Polonia, e riconosce la superiorità della Svezia.

— 15 giugno. A Marienburg, alleanza fra Carlo Gustavo di Svezia e Federico Guglielmo.

— 21 settembre. A Elbing, alleanza fra Carlo Gustavo e le Provincie Unite.

— 20 novembre. Trattato di Labiau, che annulla il legame vassallatico del ducato di Prussia verso la corona di Svezia.

1657, 27 maggio e 28 luglio. Alleanza fra la Polonia, l'imperatore e la Danimarca contro la Svezia.

— 19 settembre. Trattato di Welau: la sovranità della Prussia ducale è riconosciuta dal re e dalla repubblica di Polonia.

1658, 7 gennajo. A Colonia, alleanza fra Federico III e Federico Guglielmo elettore di Brandeburgo contro la Svezia.

— 8 maggio. Pace di Rotsckild tra la Danimarca e la Svezia, cui sono cedute la Scania, Bleckingia, Drontheim, Bornholm, ecc.

— 12 maggio. Trattato di Copenaghen: il re di Danimarca riconosce la sovranità del ducato di Schleswig.

La Svezia cresce in prosperità sotto il governo di Cristina e l'amministrazione di Oxenstiern. I trattati di Stolbowa, di Stumsdorf, di Bromsebro e di Vestfalia stabiliscono la sua dominazione nella Livonia, sulle coste del Sund e nel Nord della Germania. Carlo Gustavo pensa di profittare della decadenza della Polonia e della Danimarca per estendere la sua dominazione su tutti i paesi attorno al Baltico.

1618. A Stokolma, pace fra Gustavo Adolfo re di Svezia e Michele Federowic granduca di Moscovia per intromissione del re d'Inghilterra.

1629, 25 settembre. Al campo di Altenmarck, tregua per 6 anni fra Sigismondo III re di Polonia e Gustavo Adolfo di Svezia. La Svezia conserva la Livonia e parte della Prussia.

1659, 3 febbrajo. A Westminster, trattato fra Luigi XIV re di Francia e Ricardo Cromwell, protettore d'Inghilterra pel ristabilimento della pace fra la Svezia e la Danimarca.

— 31 maggio. All'Aja, trattato tra la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda pel mantenimento dell'equilibrio nel Nord.

1660, 3 maggio. Pace d'Oliva, che segna la decadenza della Polonia, e l'innalzamento della Svezia. La conchiusero Svezia, Polonia, l'imperatore e l'elettore di Brandeburgo; alla Svezia è ceduta la Livonia transduniana; Casimiro di Polonia rinunzia a ogni pretensione sulla Svezia, la quale abbandona le conquiste di Carlo Gustavo in Polonia e la Prussia Reale.

— 27 maggio. Pace di Copenaghen, che conferma quella di Rotsckild, salvo che Drontheim è reso alla Danimarca; si conferma la sovranità dello Sleswig.

— 1 luglio. A Kardie, pace fra la Russia e la Svezia; il trattato di Stolbova è confermato.

— 17 ottobre. Al campo di Cudnow, pace fra la Polonia e i Cosacchi di Zaporou, i quali rinunziano alla protezione dello czar di Moscovia, e si sottomettono alla dominazione del re di Polonia, obbligandosi inoltre a ritirare dai Moscoviti le piazze dell'Ucrania.

1666, 25 ottobre. All'Aja, quadruplice alleanza tra Federico III re di Danimarca, Federico Guglielmo elettore di Brandeburgo, le Provincie Unite, e i principi Giorgio Guglielmo ed Ernesto Augusto di Brunswick-Luneburg, per reciproca difesa e sicurezza.

1667, 30 gennajo. A Andrussow, tregua fra la Russia e la Polonia; la Russia conserva Smolensko colla Severia, Czernigow e Kiovic.

— 18 ottobre. A Podjahec, pace tra la Polonia e i Tartari della Crimea.

1672, 9 aprile. A Mosca, pace fra la Russia e la Polonia.

1676, 5 febbrajo. A Zell, pace tra Francia, Svezia, e i duchi di Brunswick-Luneburg, restituendo Brema alla Svezia.

— 23 dicembre. A Copenaghen, alleanza fra il re di Danimarca e l'Elettore di Brandeburgo contro la Svezia.

1679, 24 marzo. A Nimega, pace tra la Francia e il vescovo di Munster.

— 29 giugno. A San Germano in Laja, pace tra Francia, Svezia e l'elettore di Brandeburgo, restituendo la Pomerania svedese.

— 2 settembre. A Fontainebleau, pace tra la Francia e la Danimarca; restituite Wismar, l'isola di Rugen, le città di Svezia; ripristinato il duca d'Holstein-Gottorp.

— 26 settembre. A Lunden, pace fra la Svezia e la Danimarca; il duca d'Holstein-Gottorp rimesso nel ducato di Schleswig.

1689, 30 giugno. Pace d'Altona; ristabilimento del ducato di Holstein-Gottorp.

— 16 luglio e 11 novembre. Alleanza di Pietro il Grande coi re di Danimarca e Polonia contro la Svezia.

1700, 18 agosto. A Travental, pace fra Svezia e Danimarca.

1705, 18 novembre. A Varsavia, pace tra Polonia e Svezia; alleanza perpetua contro Augusto II.

1706, 24 settembre. A Altranstadt, pace fra Carlo XII e Augusto II, che rinunzia al trono di Polonia.

1713, 6 ottobre. A Schwed, trattato tra il re di Prussia e gli alleati del Nord: la città di Stettin e parte della Pomerania svedese sono date al re di Prussia.

1715, febbrajo. Nuova alleanza fra la Danimarca, la Prussia e gli Elettori di Sassonia e di Annover contro il re di Svezia.

1719, 20 novembre. A Stockolm, pace fra l'Inghilterra e la Svezia; cessione dei ducati di Brema e di Verden al re d'Inghilterra.

1720, 21 gennajo. A Stockolm, alleanza difensiva tra la Svezia e la Gran Bretagna, e tra la Svezia e la Prussia, alla quale sono cedute Stettin e il distretto di Pomerania fra l'Oder e la Peene.

— 5 giugno, 30 luglio. A Stockolm e Friedrichsburg, pace fra la Svezia e la Danimarca: questa cede a quella la città di Wismar e tutte le sue conquiste in Pomerania fino alla Peene; la Svezia rinunzia all'immunità del Sund e alla protezione del duca di Holstein-Gottorp.

— 30 agosto. A Mystadt in Finlandia, pace fra Pietro il Grande e la Svezia: alla Russia rimangono la Livonia, l'Estonia, l'Ingria, la Carelia, restituendo la Finlandia.

1724, 24 marzo. A Stockolm, alleanza tra Russia e Svezia in favore del duca di Holstein-Gottorp; Carlo VI vi accede il 1726, 21 aprile.

1727, 16 aprile. A Copenaghen, alleanza tra Francia, Inghilterra, Danimarca.

1732, 26 maggio. Trattato di Copenaghen fra l'imperatore, la Russia e il re di Danimarca per garentire la Prammatica sanzione, e per gli affari di Holstein.

1734, 5 ottobre. Alleanza difensiva tra Francia, Svezia, Danimarca.

1743, 7 agosto. Pace d'Abo tra Russia e Svezia; la Finlandia di là dal fiume Kimene è ceduta alla Russia.

1747, 25 maggio. A Stockolm, alleanza difensiva tra Svezia e Prussia.

1750, 25 aprile. Trattato di Copenaghen fra la Svezia e la Danimarca sugli affari dell'Holstein.

1767, 22 aprile. A Copenaghen, trattato provvisorio fra Caterina II imperatrice di Russia e il re di Danimarca. Caterina II a nome di suo figlio rinunzia alla porzione ducale dello Schleswig occupata dal re di Danimarca, e al ducato di Holstein-Gottorp; riceve in cambio i contadi di Oldenburg e di Delmenhorst.

1768, 24 febbrajo. A Varsavia, pace e alleanza fra la Russia e la Polonia sull'affare dei dissidenti e la costituzione della repubblica.

1772, 5 agosto. A Pietroburgo, trattato fra Austria, Russia, Prussia per lo smembramento della Polonia; la Prussia prende la Prussia polacca colla più parte del ducato di Posen; l'Austria i regni di Galizia e Lodomiria; la Russia la Livonia polacca con parte della Lituania.

1773, 18 settembre. A Varsavia, trattato del re e della repubblica polacca colle tre potenze dividenti, intorno allo spartimento della Polonia.

1775, 1 giugno. Trattato definitivo di Czarkoe-Selo fra il principe di Russia e il re di Danimarca; conferma quello del 1767.

— 10 luglio. Trattato di Rendsburg: il duca di Holstein-Gottorp è dal re di Danimarca costretto a rinunziare alla sovranità dello Schleswig.

1791, 19 ottobre. Trattato d'amicizia e unione fra la Svezia e la Russia.

1793, 13 luglio. A Grodno, trattato fra la Russia e la Polonia, la quale cede all'altra la metà della Lituania.

— 25 settembre. Ivi, i Polacchi cedono alla Prussia parte della gran Polonia, colle città di Danzica e Thorn.

— 14 ottobre. Ivi, Caterina II di Russia s'allea colla repubblica di Polonia.

1795, 25 ottobre. A Pietroburgo, trattato fra la Prussia, l'Austria e la Russia per lo *spartimento definitivo* della Polonia.

1809, 17 settembre. A Friedrickshamm, pace tra la Svezia e la Russia: quella abbandona la Finlandia e Torneo, e chiude i suoi porti agl'Inglesi; questa restituisce le isole di Aland.

1809, 10 dicembre. A Junkoping, pace tra la Svezia e la Danimarca.
1814, 14 gennajo. A Kiel, trattato fra Inghilterra, Svezia e Danimarca. Gli Inglesi rendono ai Danesi tutte le colonie loro tolte, eccetto l'isola di Heligoland; la Danimarca consente a prendere parte attiva nella guerra contro la Francia, e cede la Norvegia alla Svezia.
— 8 febbrajo. A Annover, pace fra Danimarca e Russia.
— 25 agosto. A Berlino, pace fra Prussia e Danimarca.

II. *Trattati fra i Turchi e i principi cristiani.*

La porta dell'Europa è aperta ai Turchi dalla presa di Gallipoli (1358); dopo d'allora, essi estendono rapidamente le conquiste. Maometto II distrugge l'impero greco colla presa di Costantinopoli (1455) e i suoi successori assalgono successivamente la Ungheria (1526), Venezia (1570), Candia (1545), la Polonia (1672), la Russia (1667), minacciando invadere l'Europa occidentale. Ma alla fine devono soccombere alle forze riunite dei cristiani e la pace di Carlowitz (1699) ristabilisce l'equilibrio.

1573. Pace fra i Veneziani e i Turchi, che restano padroni dell'isola di Cipro.
1621. Pace fra Sigismondo III di Polonia e Otman II.
1639, settembre. Pace fra Amurat IV e Venezia.
1642, 23 marzo. Pace tra Ferdinando III d'Ungheria e Ibrahim.
1662, 17 settembre. A Temeswar, pace di vent'anni fra Leopoldo imperatore di Germania e Maometto IV, cedendo alla Porta la fortezza di Neuhensel e di Granvaradino.
1669, 5 settembre. A Candia, pace fra Maometto IV e Venezia.
1672, 18 ottobre. Pace tra la Polonia e i Turchi.
1676, 16 ottobre. A Zuravno, pace tra la Polonia e Maometto IV: cessione di Kaminiec e della Podolia ai Turchi.
1680, marzo. Tregua di dodici anni fra' Turchi e la Russia.
1683, 31 marzo. A Varsavia, alleanza tra l'imperatore e la Polonia contro i Turchi: vi accede Venezia il 5 marzo 1684.
1698, 25 dicembre. A Carlowitz, tregua di due anni fra Pietro il Grande e Mustafà II; lo czar conserva Azof e le sue dipendenze.
1699, 26 gennajo. A Carlowitz, pace fra la Porta da una parte, e dall'altra l'imperatore di Russia, la repubblica di Polonia e di Venezia. All'imperatore restano la Shiavonia, la Transilvania, l'Ungheria, eccetto Temeswar e Belgrado; Venezia conserva la Morea; i Turchi restituiscono Caminiec, coll'Ucrania e la Podolia, in cambio della Moldavia; la Russia conserva Azof.
1700, 13 luglio. A Costantinopoli, tregua di trent'anni fra Pietro il Grande e i Turchi; i Russi conservano Azof e la libertà del mar Nero.
1711, 21 luglio. A Falczi, pace sul Prut fra Russi e Turchi, per cui Pietro il Grande restituisce Azof e il suo territorio.
1712, 15 aprile. A Costantinopoli, pace e amicizia fra la Porta e la Russia.
1713, 24 giugno. A Andrinopoli, pace per venticinque anni fra la Russia e la Porta.
1716, 9 aprile. Alleanza dell'imperatore Carlo VI coi Veneziani contro i Turchi.
1718, 21 luglio. A Passarowitz, pace fra l'imperatore, i Veneziani e i Turchi, che cedono Temeswar, Belgrado, parte della Servia, della Valachia e della Bosnia.
1720, 16 novembre. A Costantinopoli, pace perpetua fra Russi e Turchi.

1739, 18 ottobre. A Belgrado, pace fra l'imperatore di Russia e Mahmmud. L'imperatore restituisce Belgrado, la Servia, la Valachia, la Bosnia, e i Turchi restituiscono le nuove conquiste, e rinunziano al mar Nero.

1774, 21 luglio. A Kutschouc-Kaynardgi, pace fra Russi e Turchi. I Tartari di Crimea e del Cuban sono dichiarati indipendenti; piena libertà di commercio e navigazione ai Russi, che rimangono signori delle città di Kinbourn, d'Azof, di Kertsch, di Yenikale, rendendo ai Turchi la Bessarabia, la Moldavia; è riconosciuta e garantita la divisione della Polonia.

1784, 8 gennajo. A Costantinopoli, pace fra la Porta e la Russia: i Turchi rinunziano alla Crimea, all'isola di Taman e a parte del Cuban, ceduto alla Russia.

1790, 17 agosto. Pace fra l'Unghería e la Porta, alla quale son rese tutte le conquiste fatte dalla prima.

1791, 4 agosto. A Sistova, pace tra la Porta e l'Austria, che restituisce Belgrado e tutte le conquiste.

1792, 5 gennajo. A Jassy, pace definitiva tra la Russia e la Porta, che cede ai Russi Oczakof; sono determinati i limiti fra i due paesi.

Da quest'epoca la Turchia prende parte agli avvenimenti generali d'Europa e ai trattati che ne derivano.

III. *Trattati relativi alla formazione dell'Impero russo dal secolo XVII.*

Verso la metà del secolo XVII la Russia era ancora rilegata al nord del mar Caspio, e se verso settentrione si estendeva sino ai ghiacciai del mar Bianco, al sud i suoi confini erano il Don e il Dnieper. Verso l'Europa era separata dal mar Baltico dalla Livonia, dall'Ingria, dalla Carelia e dalla Finlandia, che facevano di quel mare un lago svedese, mentre la piccola Russia, il banato di Crimea, la Mingrelia la separavano dal mar Nero, diventato un lago turco. La Polonia, che si estendeva dalla Dwina al Dnieper, era frapposta fra lei e il rimanente dell'Europa. Cercare di aprirsi una strada da una parte verso il Baltico, dall'altra verso il mar Nero, era per la Russia una necessità, ma doveva incontrare tre nemici: la Svezia, la Polonia e la Turchia.

Alla morte di Ivano IV (1584) i Russi erano già in guerra colla Svezia; le ostilità, interrotte da tregue, continuarono sotto il figlio Feodor Iwanowic sino alla pace di Narva (1595), che assicurò alla Russia il possesso dell'Ingria e della Carelia.

Per por fine alle rivalità dei falsi Demetrj, si adotta il partito di chiamare al trono un principe straniero. Ma i voti essendosi divisi fra Carlo Filippo, fratello di Gustavo Adolfo di Svezia, e Ladislao figlio di Sigismondo III re di Polonia, il disordine si accresce di questa nuova divisione; gli Svedesi ne approfittano per invadere l'Ingria e prendere Nowgorod, mentre i Polacchi si impadroniscono di Smolensko. L'imminenza del pericolo inspira ai Russi la risoluzione di scegliere un czar nazionale, Michele Feodorowic (1613) che fonda la dinastia regnante dei Romanow.

1617, 1 febbrajo. A Stolbova, pace tra lo czar Michele e Gustavo Adolfo re di Svezia. La Russia cede in perpetuo alla Svezia l'Ingria e la Carelia russa. Il trattato di Narva è, così, distrutto e la Russia è di nuovo allontanata dal Baltico.

Nè Michele fu più fortunato contro Ladislao, figlio del re di Polonia, il quale si spinse fino alle porte di Mosca.

1618. A Diwilina, tregua di 14 anni tra la Russia e la Polonia; i principati e i ducati di Smolensko, Severia e Tchernigow rimangono alla Polonia.

1634, 15 giugno. A Wiasma, trattato fra le stesse. Sono confermati i patti della tregua di Diwilina.

Nel 1654 il nuovo czar Alessio, approfittando di una guerra scoppiata fra i Polacchi ed i Cosacchi del Boristene, prende questi sotto la sua protezione. Guernigioni russe sono raccolte in tutte le città dell'Ucrania in potere dei Cosacchi, mentre Alessio, attaccando con impeto i Polacchi, loro riprende i territorj stati loro ceduti dalla tregua di Diwilina e dalla pace di Wiasma e si impadronisce di parte della Lituania. Nello stesso tempo Carlo X, contro il cui avvento al trono di Svezia la Polonia aveva protestato, invade la Polonia e, aiutato dall'Elettore di Brandeburgo, Federico Guglielmo, cui promette i palatinati di Posnania, Kalisch e Siradia, toglie a Giovanni Casimiro la più gran parte dei suoi Stati. A questo punto, lo czar Alessio firma una tregua col re di Polonia e rivolgendo d'un tratto le sue armi contro la Svezia, le toglie l'Ingria, la Livonia e la Carelia; la Danimarca e l'imperatore Leopoldo ne seguono l'esempio, e lo stesso Elettore di Brandeburgo, avendo ottenuto col trattato di Welau (19 settembre 1657) la sovranità del suo ducato di Prussia, accede alla lega formatasi contro Carlo Gustavo di Svezia. Allora questi, per indennizzarsi della perdita della Polonia, rivolge le armi contro la Danimarca, e dopo averle tolto l'Holstein, lo Schleswig, il Jutland e le isole di Fionia, di Lalande e di Langelande, impone a Federico II il trattato di Rotsckild (26 febbrajo 1658). Non pago di aver spogliato la Danimarca della metà dei suoi Stati, Carlo X riprende la guerra per conquistare l'altra metà, ma la disperata resistenza di Copenaghen lo riduce a mal partito. Il suo successore Carlo XI firma la pace di Copenaghen (27 maggio 1660). Alcune settimane prima il trattato di Oliva (3 maggio 1660) aveva ristabilito la pace fra il re di Polonia, l'Elettore di Brandeburgo e l'imperatore. Non rimanevano più in presenza che la Russia e la Svezia.

1661, 1 luglio. A Kardis, nell'Estonia, pace tra la Russia e la Svezia. Lo czar rende alla Svezia le piazze della Livonia, di cui era ancora in possesso.

Pacificata al Nord colla Svezia, la Russia credette venuto il momento di cominciare la esecuzione dei suoi progetti dalla parte della Polonia e della Turchia. Venne prima la volta della Polonia. La guerra con questa potenza terminò colla pace seguente.

1667, 30 gennaio. Ad Andrussow presso Smolensko, pace tra la Russia e la Polonia. Si conviene: 1° la pace è ristabilita fra le due parti e la tregua è conchiusa per 13 anni; 2° il re Giovanni Casimiro di Polonia cede allo czar Alessio Nowgorod-Severskor, Tscherzigow, Kiew o Kiovie e tutto il paese dei Cosacchi al di là del Boristene.

Allora comincia fra la Russia e la Turchia quella lotta, che dovrà, attraverso fasi diverse, durare fino ai giorni nostri. Al principio del secolo XVII, i possessi turchi in Europa avevano ancora una estensione minacciosa: la Transilvania era vassalla della Turchia; il Banato di Temeswar ed una parte considerevole dell'Ungheria erano sotto il suo potere; il Dnieper la separava dalla Polonia e tutte le coste del mar Nero sino a Kouban le appartenevano. Nell'Asia, essa dominava da Erivan a Bagdad. Ma essa aveva già perduto il suo ardore guerriero. I vinti, che essa domina e disprezza, non si sono fusi con lei e continuano a formare nazioni distinte; superiori in numero e in intelligenza ai loro vincitori, essi non pensano che alla loro emancipazione e non sognano che la indipendenza. È un terreno preparato per le nazioni vicine, cui tendono la

mano e offrono, per così dire, le chiavi della casa. I brigantaggi dei Cosacchi del Don sulle sponde del mar Nero, le incursioni dei Tartari della Crimea nel sud della Russia, furono le prime cause di lotta fra i due Stati.

I Cosacchi della Piccola Russia insorti contro la dominazione dei principi russi, essendosi posti sotto la protezione del Sultano, questi vede in ciò una occasione per estendere le sue conquiste da questa parte. Nel 1674 le truppe turche compaiono sulle sponde del Dnieper. Alleata dapprima colla Polonia, poi da questa abbandonata, la Russia riesce tuttavia a vincere i Turchi.

1671, 3 gennajo. A Bakhtche-Serai, tregua di 20 anni fra la Russia e la Turchia. I Cosacchi Zaporoc sono posti sotto la dipendenza della Russia.

Ma questa tregua non doveva durare a lungo. A quell'epoca la guerra tra la Polonia e la Turchia era pressochè incessante. Caduta in mano dei Turchi Kaminiek, il baluardo della Polonia contro la Turchia, Michele Coributh re di Polonia si era affrettato a conchiudere coi Turchi il trattato seguente:

1672, 18 ottobre. A Bucsacs, pace tra la Polonia e la Turchia. Si conviene: 1° il re di Polonia cede alla Turchia la città di Kaminiek e la Podolia; 2° pagherà alla Turchia un tributo annuo di 22 mila ducati; 3° abbandona ai Cosacchi l'Ucrania al di qua del Boristene.

Non avendo il Senato ratificato questo trattato, la guerra continua. Giovanni *Sobieski*, elettore, vinti i Turchi a Lemberg li costringe alla pace seguente:

1676, 16 ottobre. A Zuzawnow, pace fra la Polonia e la Turchia. Si conviene: 1° la Turchia rinunzia al tributo fissato dal trattato precedente; 2° restituisce alla Polonia una parte dell'Ucrania; 3° la Polonia lascia alla Turchia Kaminiek ed alcuni distretti della Podolia.

Ma avendo i Turchi invaso l'Austria e minacciando Vienna, Sobieski, rotta la pace, riprende le armi e, battuti sotto Vienna i Turchi, stringe contro di essi alleanza colla Russia, impaziente di riprendere la lotta contro i Turchi, nonostante la tregua ventennale di Bakhtche-Serai.

1686, 6 maggio. A Mosca, alleanza fra la Russia e la Polonia. Una pace eterna è conchiusa fra i due Stati (art. 1); il trattato di Andrussow è confermato in tutte le sue disposizioni: Smolensko, Belaia, Dorogobusch, Tschernigow, Starodub, Nowgorod-Severskoi, tutta la Piccola Russia rimangono definitivamente alla Russia (art. 2); è confermata alla Russia la retrocessione di Kiew (art. 3); le due potenze contraenti fanno alleanza contro i Turchi (art. 4).

I Turchi, assaliti contemporaneamente dalla Polonia e dalla Russia al Nord, dall'imperatore Leopoldo all'Ovest, dai Veneziani al Sud, battuti definitivamente a Sentha dal principe Eugenio (11 dicembre 1698), cominciano col venire a trattative colla Russia.

1698, 25 dicembre. A Carlowitz, tregua fra Russi e Turchi per due anni. La Russia acquista la città ed il territorio di Azof.

Compostosi colla Russia, il Sultano entra in trattative per una pace definitiva cogli altri suoi avversarj; di qui i trattati di Carlowitz del 26 gennajo 1699, di cui già abbiamo fatto cenno a suo luogo.

1700, 13 luglio. A Costantinopoli, trattato fra la Russia e la Turchia. Si conviene: 1) l'armistizio di Carlowitz è convertito in una tregua di 30 anni; 2) la città e il territorio di Azof sono ceduti definitivamente alla Russia; 3) le convenzioni della tregua del 1681 sono espressamente confermate e rinnovate quanto ai Cosacchi Zapuroc, i quali vengono posti sotto la supremazia della Russia.

Ma dopo pochi anni, il Sultano rompe la tregua. La guerra che ne seguì doveva essere sfortunata pei Russi condotti da Pietro I. Circondati, in numero di 40 mila, da 200 mila Turchi sulle sponde del Pruth, dovettero al valore spiegato in una battaglia che durò due giorni, alle perdite enormi inflitte all'esercito turco e all'abilità spiegata nei negoziati da Caterina, moglie di Pietro I, che aveva seguito il marito nella guerra, se la Russia potè ottenere la pace a condizioni meno gravi di quelle portate dal trattato seguente:

1711, 21 luglio. A Falczi sul Pruth, pace tra Russia e Turchia. Lo czar restituisce Azof col suo territorio (art. 1); Taganrog, Ramenki e il nuovo forte costrutto sul fiume Taman saranno demoliti (art. 2); lo czar si obbliga a non più ingerirsi nelle cose dei Polacchi e dei Cosacchi che ne dipendono e ritirerà tutte le sue truppe dal loro paese (art. 3); i mercanti potranno venire colle loro merci sotto *la dominazione ben custodita*, ma nessuno potrà risiedere presso l'Alta Porta in qualità di ambasciatore (art. 4); restituzione dei prigionieri (art. 5); il re di Svezia (Carlo XII) essendosi messo sotto la protezione della Porta, avrà libero passaggio per ritornare, senza che possa essere molestato dai Moscoviti (art. 6); in avvenire non sarà fatto alcun torto o danno dalla Porta ai Moscoviti, i quali alla lor volta non ne faranno alcuno ai sudditi dell'Alta Porta; lo czar darà due ostaggi per assicurare l'adempimento delle stipulazioni di questo trattato.

Sotto pretesto che la Russia tardava troppo ad evacuare i territorj ceduti, la Turchia, incitata dal re Carlo XII di Svezia, riprende le armi. Ma la mediazione dell'Inghilterra e dell'Olanda non tarda a ristabilire la pace.

1712, 15 aprile. A Costantinopoli, pace fra la Russia e la Turchia. Le truppe russe evacueranno la Polonia entro tre mesi; lo czar non potrà ingerirsi nelle cose della Polonia; se il re di Svezia, per combattere la Russia, invadesse la Polonia, lo czar potrà entrare, per difendersi, nel territorio polacco, senza che ciò importi violazione di questa stipulazione (art. 1); quando la Sublime Porta giudicherà a proposito che il re di Svezia ritorni nei suoi Stati, lo czar dovrà dar passaggio a lui e alle sue truppe, e alle truppe musulmane, che lo accompagneranno (art. 2); la città di Kiew e le sue dipendenze, l'Ucrania al di là del Boristene rimarranno in possesso dello czar, il quale però dovrà ritirarsi dai paesi posti fuori del territorio di Kiew e al di qua del Boristene e dall'isola di Saccia (art. 3); non saranno costrutte fortificazioni fra la città di Azof e la frontiera della Moscovia; le piazze attualmente esistenti fra Azof e la fortezza di Tcherkaskoff saranno demolite (art. 6); il presente trattato di pace è fatto per 26 anni (art. 7).

La duplicità della politica ottomana e le suggestioni di Carlo XII re di Svezia, prigioniero dei Turchi, fanno di nuovo scoppiare la guerra pochi mesi dopo la pace di Costantinopoli. Ma le ostilità durano poco.

1713, 5 giugno. A Andrianopoli, pace fra le stesse potenze. Lo czar evacuerà la Polonia entro due mesi dalla sottoscrizione del trattato; esso si obbliga a non intervenire in nulla negli affari della Polonia; le truppe mandate nella Pomerania non potranno passare per la Polonia nè nell'andata nè nel ritorno; ma se la Svezia invadesse la Polonia o la sollevasse contro la Russia, lo czar potrà rimanere in Polonia e commettervi le ostilità che crederà del caso (art. 1); lo czar darà passaggio a Carlo XII di Svezia (art. 2); i Cosacchi e le loro terre al di là del Boristene rimarranno sotto la dipendenza della Russia, come del pari la fortezza di Kiovie colla sua Palanga e i suoi vecchi confini, ma lo czar cederà il territorio al di qua del Boristene e l'isola di Saccia; i Cosacchi posti sotto la dipendenza dello czar dovranno astenersi da qualsiasi incursione o danno contro gli abitanti

della Crimea e dell'Impero ottomano; lo tzar non potrà scusarsi col dire che non sono moscoviti; esso dovrà punire i colpevoli (art. 4); è confermato l'articolo del trattato del Pruth che prescrive la demolizione della fortezza di Kamiech e di quella alla foce della Samara (art. 6); i confini saranno segnati dalla Samara e dall'Orel, dalla loro foce nel Boristene sino alla loro sorgente, di guisa che la parte della Samara sarà sotto la dominazione della Porta e quella dell'Orel sotto la dominazione dello czar, senza che nessuno dei due Stati possa erigervi fortezze (art. 8); la pace è conchiusa per 25 anni e potrà essere protratta anche prima che sia spirato questo termine (art. 11).

Risoluto a riprendere la lotta contro la Svezia, Pietro I volle assicurarsi contro un ritorno offensivo della Porta. Di qui il trattato seguente:

1720, 5 novembre. A Costantinopoli, trattato fra la Russia e la Turchia. Questo trattato, mantenendo le disposizioni dei trattati precedenti relativi ad Azof, stipula le condizioni seguenti: 1) una pace inviolabile è ristabilita fra i due paesi; 2) la Russia potrà mantenere un ambasciatore a Costantinopoli: 3) la circolazione e il commercio fra la Russia e la Turchia saranno liberi; 4) i Russi potranno andare a Gerusalemme e visitare i Luoghi Santi senza pagare tributo; 5) i due governi si obbligano a mantenere nella Polonia un potere elettivo e ad opporsi allo stabilimento di un potere ereditario (art. 5).

La guerra mossa alla Svezia da Pietro I, il quale vi si coprì di gloria, finì colla pace di Nystadt.

1721, 30 agosto. A Nystadt nella Finlandia, pace fra Pietro I di Russia e Federico re di Svezia. Il re di Svezia cede allo czar le conquiste fatte dalle truppe russe, cioè: la Livonia, l'Estonia, l'Ingermania, una porzione della Carelia, il distretto del feudo di Wibourg, le città di Riga, Dunamonde, Pernau, Revel, Zorpt, Narva, Wiburg, Kexholm e le isole di Œsel, Dago, Moen, e tutte le altre dalla frontiera di Curlandia; questi Stati, territorj, città e fortezze saranno incorporati per sempre all'Impero russo, al cui governo saranno rimessi i relativi archivj (art. 4); lo czar si obbliga ad evacuare il ducato di Finlandia, eccettuata la parte non compresa nei confini infra determinati (art. 5); lo czar si obbliga a non ingerirsi negli affari interni della Svezia (art. 7); sono determinati i confini (art. 8); gli abitanti dei paesi ceduti continueranno a godere dei loro privilegi, consuetudini e prerogative (art. 9); è loro assicurata la libertà religiosa; le chiese e le scuole saranno mantenute come prima (art. 10); i beni confiscati saranno resi (art. 11 e 12); il re e la repubblica di Polonia sono compresi nel presente trattato come alleati dello czar, quindi le ostilità fra la Polonia e la Svezia cesseranno immediatamente, vi sarà pace duratura e stabile fra le due corone, e il re di Svezia manderà plenipotenziarj nel luogo che sarà ulteriormente convenuto per trattarvi una pace definitiva sotto la mediazione dello czar (art. 15); un trattato a parte regolerà le relazioni commerciali fra le due parti; intanto, libertà è accordata ai commercianti dei due paesi (art. 16); sono regolati i rapporti marittimi, il saluto delle bandiere, l'assistenza alle navi in pericolo o in caso di naufragio (art. 17, 18, 19); in questa pace è compreso il re della Gran Bretagna (art. 21); restituzione reciproca dei rei di tradimento, assassinio, furto o altri delitti rifugiatisi dall'un paese nell'altro (art. 22).

Il Baltico era, così, conquistato. Fu allora che il Senato e il Sinodo decretarono a Pietro i titoli di *Grande*, di *Imperatore*, e di *Padre della patria*.

Da lungo tempo Pietro I meditava di conquistare la dominazione del mar Caspio, per far passare attraverso i suoi Stati il commercio della

Persia e dell'India. Approfittando dei torbidi della Persia, invase il Daghestan.

1724, 12 giugno. A Costantinopoli, pace tra la Persia e la Russia (e la Turchia). Il territorio fra il confluente dell'Arasse e del Kurd e il mar Caspio è ceduto alla Russia; la cessione delle città di Derbent e di Bakou, delle provincie di Ghilan, Mazanderan e Asterabad fatta dallo sciah alla Russia nel 1723 è riconosciuta dal sultano.

Il possesso di gran parte dei territorj acquistati coll'ultimo trattato essendo più oneroso che profittevole, l'imperatrice Anna vi rinunzia in cambio di vantaggi commerciali col trattato seguente:

1732, 21 gennajo. A Riaschtché, trattato fra la Russia e la Persia. La Russia rinuncia alle provincie avute colle armi o coi trattati; essa rimetterà entro un mese la provincia di Lagetschank, tutto il Ranakut e le sue dipendenze e tutto il territorio al di là del fiume Cepiel-Rud, e entro cinque mesi il territorio al di là del fiume Kurd, le provincie di Ghilan, Astarinsk e altri paesi (art. 2); in cambio lo sciah accorda ai sudditi russi la libertà di commercio nei suoi Stati, dispensa da ogni tassa le merci importate in Persia dalla Russia e dà libero passaggio attraverso i suoi Stati ai commercianti russi diretti alle Indie (art. 3); le stesse libertà e franchigie sono accordate ai sudditi persiani sul territorio russo (art. 4); agenti e consolati potranno essere reciprocamente stabiliti nelle città dove si giudicherà conveniente; ministri saranno accreditati presso le due Corti (art. 6).

L'imperatrice Anna riprende allora i disegni di Pietro I riguardo alla Turchia e specialmente ad Azof e al mar Nero. Mentre la Turchia è impegnata in una guerra colla Persia, i Russi la invadono.

1739, 18 settembre. A Belgrado, pace tra Russia e Turchia. I confini fra i due Stati rimangono quali sono fissati dai trattati anteriori (art. 1); la fortezza di Azof sarà demolita; il suo territorio rimarrà deserto e servirà di frontiera fra i due Stati; la Russia potrà costrurre una fortezza sull'isola Cercassa (?) nel fiume Tanais; la Porta ne potrà costrurre una sulla frontiera del Kuban verso Azof; la fortezza di Taganrog, già demolita, non sarà ricostrutta (art. 3); i Cosacchi ed i Calmucchi sudditi della Russia non faranno incursioni nè invasioni sui Tartari di Crimea, sudditi russi, nè questi su quelli (art. 5); le due parti si obbligano di reciprocamente consegnarsi i malfattori o rifugiati per qualsiasi causa (art. 8); è accordata libertà di commercio ai sudditi di uno Stato nell'altro Stato (art. 9); la Russia non potrà mantenere alcuna marina sul mar Nero, su cui il suo commercio sarà fatto da navi turche (art. 10); i secolari ed ecclesiastici russi potranno visitare i Luoghi Santi senza pagar tributo (art. 11); per raffermare questa pace e regolare gli affari dei rispettivi sudditi, la Russia potrà far risiedere un ministro a Costantinopoli, il quale godrà dei privilegi e delle franchigie dei ministri delle altre maggiori potenze.

Una ragione che aveva consigliato il governo russo ad accontentarsi di questa poco soddisfacente pace di Belgrado era stata la rottura delle relazioni pacifiche della Svezia. La Svezia era allora dilaniata dalle dissensioni intestine, specialmente sfruttate dalla Francia e dalla Russia pei loro fini particolari. Il partito francese detto *dei cappelli* avendo prevalso sul partito russo detto *dei berretti*, la Dieta dichiarò la guerra alla Russia. La guerra fu per la Svezia disastrosa.

1739, 7 agosto. Ad Abo, pace tra Elisabetta imperatrice di Russia e Federico re di Svezia. Il re conferma la cessione irrevocabile fatta alla Russia dalla Svezia coll'art. 4 del trattato di Nystadt; esso cede alla Russia la provincia di Kymmengord conquistata dalle armi russe nel granducato di Finlandia

colle città che vi si trovano e le fortezze di Frederikshamm e di Wilmanstrande, nella provincia di Savolassia, la città fortezza di Nyslaw (art. 5); la Russia si obbliga di restituire alla Svezia il granducato di Finlandia, la provincia della Bosnia orientale, Biorneborg, Abo, le isole di Aland e le provincie di Tavastus e di Nyland, la parte della Carelia appartenente alla Svezia in virtù del trattato di Nystadt, la provincia di Savolassia, tranne la città di Nylaw (art. 6); sono determinati i confini fra i due Stati (art. 7); come già fu stipulato col trattato di Nystadt, non sarà introdotta nei paesi ceduti alcuna costrizione di coscienza; la religione e le scuole vi saranno conservate come sotto il governo svedese; tuttavia la religione greca vi potrà essere introdotta e professata liberamente (art. 8); i territorj e le città cedute continueranno a godere degli stessi diritti, privilegi, giustizie e costumanze (art. 9); il re di Svezia potrà ogni anno far comperare nei porti del golfo di Finlandia grano per 50 mila rubli, tranne negli anni di carestia e tranne il caso che la Russia proibisse la uscita dei grani (art. 13); libertà di commercio fra i due paesi; assistenza alle navi in pericolo; saluto delle bandiere (art. 14, 15, 16); restituzione reciproca dei malfattori (art. 20).

Nel 1768 la Turchia, che vedeva di mal occhio i progressi della Russia dalla parte della Polonia, temendo che la politica dell'imperatrice Catterina II finisse col privarla del concorso di quest'utile alleata, preso pretesto da una violazione del territorio turco da parte di un corpo russo che inseguiva confederati polacchi, dichiara guerra alla Russia. Ad un certo punto l'Austria, ingelosita dei successi militari della Russia, essendosi obbligata per trattato segreto ad aiutare la Turchia, Catterina II la distacca dall'alleanza ottomana acquetandola collo spartimento della Polonia. Così, la guerra continua, con vicende di successi e di rovesci da una parte e dall'altra, fra la Russia e la Turchia soltanto. Finalmente la Turchia, il cui esercito era stato circondato quasi tutto presso Silistria, consente alla pace.

1774, 22 luglio. A *Koutchouck-Kaïnardgi*, pace tra Russia e Turchia. Tutte le nazioni tartare della Crimea, del Budjak, del Kuban, d'Idessan, di Dsjamluiluk, di Sedikul sono riconosciute libere ed indipendenti dai due imperi; la elezione del loro Khan dovrà farsi senza nessuna ingerenza da parte della Russia e della Turchia; la Russia cede alle dette nazioni tartare, ad eccezione delle fortezze di Kertsch e di Fenikali coi loro distretti e porti, che Russia ritiene per sè, tutte le altre città, fortezze e terre conquistate nella Crimea e nel Kuban, i distretti tra i fiumi Berda, Kuschiwode ed il Dnieper e tutto il territorio fino alle frontiere della Polonia tra il Bong e il Dniester, tranne la fortezza di Otchakow col suo antico distretto, che rimarrà alla Porta, la quale dal canto suo rinuncia alle sue pretese sulle città, piazze e fortezze della Crimea, del Kuban e dell'isola di Taman e rimette questi Stati ai Tartari in piena indipendenza (art. 3); ciascuno degli Stati contraenti potrà, al di quà delle sue frontiere, costrurre le fortezze che crederà (art. 4); la Russia manterrà a Costantinopoli un ministro di secondo rango, cioè, un ministro plenipotenziario (art. 5); la Turchia promette di proteggere la religione cristiana in tutte le sue chiese (art, 7); libertà e protezione sono accordate ai pellegrini russi che vanno a Gerusalemme e ai Luoghi Santi (art. 8); le navi mercantili russe hanno libertà di commercio nel mar Nero e libera entrata in tutti i porti ottomani (art. 11); la Sublime Porta si obbliga verso la sovrana dell'Impero russo a darle, in tutti i negoziati, trattati e occasioni che si presenteranno, il titolo di *Imperatrice di tutte le Russie* (art. 13); la Russia restituisce alla Turchia la Bessarabia colle città di Ackermann, Kilia e Ismail, come pure la Moldavia e la Valacchia; la Turchia le riprende alle seguenti condizioni: di pubblicare un'amnistia a

favore dei sudditi di tali principati accusati di aver agito contro l'interesse della Turchia, di non opporre impedimenti all'esercizio del culto religioso, di non levare su queste provincie contribuzioni per tutto il tempo della guerra e pei danni da essa sofferti; i sovrani dei due principati potranno tenere presso la Sublime Porta inviati di religione greca incaricati dei loro affari; la Sublime Porta consente eziandio a che, secondo le esigenze delle circostanze, i ministri della corte di Russia intercedano presso di lei in loro favore e promette di prendere in considerazione le rimostranze, che le saranno fatte (art. 16); la Russia restituisce tutte le isole nell'Arcipelago alla Sublime Porta, la quale si obbliga di osservare a loro riguardo le condizioni dell'art. 1 di questo trattato (amicizia, oblio delle offese, ecc.), di non opporre impedimento alla professione della religione cristiana e di non esigere imposte o indennità per due anni (art. 17); il forte di Kinburne alla foce del Dnieper e un distretto che si estende sino alla riva sinistra di questo fiume, come pure la brughiera al confluente del Bong e del Dnieper, rimarranno alla Russia (art. 18); così pure le fortezze di Kertsch e di Jenikalè colle loro giurisdizioni (art. 19); la città di Azof colla sua giurisdizione e dentro i confini determinati dall'atto del 1700 fra il governatore Toltstoi e il governatore Acciouk-Hassan-pascià, rimarranno egualmente alla Russia (art. 20); le fortezze occupate dai Russi nella Mingrelia, Georgia, Bazdadzick e Tcherban saranno restituite ai loro antichi possessori; la Mingrelia e la Georgia saranno evacuate dai Russi; la Porta accorderà a queste popolazioni una completa amnistia e rinuncia per sempre al tributo *delle persone di sesso* (!) e a ogni altra forte imposizione; è accordata piena libertà di religione in queste provincie (art. 23).

Questo trattato assicurava alla Russia vantaggi quali Pietro I aveva appena osato sperare. Il possesso di Azof, di Kertch e di Jenikalè faceva di Azof un mare russo, come già era un mare russo il mar Caspio. L'acquisto delle due rive e delle bocche del Dnieper e di Kinburn dava alla Russia quell'accesso al mar Nero, che era stato oggetto delle più ardenti ambizioni del grande imperatore.

Ma l'imperatrice Catterina II sognava la restaurazione dell'impero greco; le pareva questa una specie di missione provvidenziale, come un' ultima crociata, il cui successo doveva collocare la Russia alla testa della cristianità. Ma la realizzazione di questo progetto esigeva il pieno possesso della Crimea, come quella, che assicurava la signoria del mar Nero, cioè, agli occhi dell'imperatrice, le chiavi di Costantinopoli. Lo stato generale dell'Europa le parve propizio per colorire i suoi disegni; l'Inghilterra e la Francia assorbite dalla guerra dell'indipendenza degli Stati Uniti, la Prussia era tutta al regolamento degli affari di Germania, l'imperatore Giuseppe II favorevole ai progetti dell'imperatrice sulla restaurazione dell' impero greco. Con un manifesto del 10 aprile 1783, Catterina II dichiarò che essa prendeva sotto la sua sovranità esclusiva la penisola della Crimea, l'isola di Taman e il Kuban. L'Europa non sollevò nessuna protesta; la Turchia, isolata, dovette acconciarvisi firmando la convenzione seguente:

1783, 28 dicembre. A Costantinopoli, convenzione fra Russia e Turchia. Il trattato del 1774 (di Kainardji), la convenzione dei confini del 1775 e la convenzione esplicativa del 1778 sono confermate, salvo l'art. 4 del trattato di Kaïnardji, il quale non avrà più alcun valore salvo in ciò che concerne il riconoscimento alla Porta del possesso della fortezza di Otchakoft e del suo territorio (art. 1); la Russia non farà mai valere i diritti, che i Khan dei Tartari pretendono sul territorio della fortezza di Kudjak, quindi ne riconosce la proprietà nella Sublime Porta (art. 2); il fiume Kuban essendo ricono-

sciuto come frontiera del Kuban, la Russia rinuncia a tutte le nazioni tartare, che sono al di là di quel fiume, cioè, fra esso e il mar Nero (art. 3). — Padrona della Crimea, Caterina II pensa a difenderla col costruirvi la fortezza di Sebastopoli.

1783. Eraclio, kan della Georgia, si riconosce vassallo della Russia.

1784. Il sovrano di Imerizia ne segue l'esempio.

Il sultano aveva firmato l'ultima convenzione di Costantinopoli nella segreta speranza e col segreto proposito di presto lacerarla. Si mise pertanto alla ricerca di alleati. Qui si vede per la prima volta l'Inghilterra ingerirsi nei rapporti tra la Russia e la Turchia e manifestare la intenzione di contrastare i disegni della Russia. Essa promette alla Turchia i capitali necessari e nello stesso tempo le cerca alleati. Uno glie ne trova nella Svezia. Alla sua volta Caterina II trova un alleato in Giuseppe II imperatore d'Austria. La guerra scoppia nell'agosto 1787. A un certo punto, però, Svedesi e Russi, non avendo potuto conseguire successi decisivi, fanno pace.

1790, 14 agosto. A Vérèle, pace tra Russia e Svezia. Le frontiere tra i due Stati rimarrano come prima della guerra.

La guerra prosegue tra Russia, Austria e Turchia. Ma l'Austria avendo per suo conto firmato colla Turchia la pace di Sistow del 4 agosto 1791, rimangono sole in campo la Turchia e la Russia. Le vittorie dei Russi allarmano l'Inghilterra; quasi tutta l'Europa sta per gettarsi sulla Russia, quando lo scoppio della Rivoluzione francese obbliga le monarchie d'Europa a collegarsi contro il nuovo pericolo. Per avere nella lega anche la Russia, meno minacciata dall'incendio rivoluzionario, per la sua lontananza, la lasciano libera nella guerra contro la Turchia, la quale, abbandonata, si rassegna a firmare la pace.

1792, 9 gennaio. A Jassy, pace tra Russia e Turchia. I trattati anteriori fra le due parti, specie il trattato di Kaïnardji del 10 luglio 1774, la convenzione del 10 marzo 1779, quella del 10 giugno 1783 sulle frontiere della Crimea e del 28 dicembre 1785 per la fissazione della frontiera al fiume Kuban, sono confermate (art. 2); la frontiera fra i due stati sarà in avvenire il Dniester; la Turchia cede alla Russia tutte le città e territorj sulla sinistra di questo fiume, conservando quelli sulla destra (art. 3); in cambio la Russia restituisce alla Porta le conquiste fatte e i territorj occupati dalle sue truppe nella Bessarabia, nella Moldavia e nella Valacchia alle condizioni seguenti: 1° la Porta si obbliga di adempiere, riguardo alla Moldavia e alla Valacchia, le stipulazioni dei trattati anteriori menzionati nell'art. 2; 2° a non esigere da queste provincie il pagamento di debiti anteriori, qualunque ne sia la causa; 3° a non esigere da esse indennità di guerra e a non levare contribuzioni di guerra per due anni dalla ratifica del trattato; 4° un termine di quattordici mesi è accordato ai sudditi di queste provincie andati all'estero per vendere i loro beni (art. 5); le frontiere della Crimea sono fissate fra le due parti contraenti e il fiume di Kuban sarà frontiera fra i due imperi (art. 6); le relazioni commerciali sono ristabilite e la Porta si obbliga a reprimere la pirateria dei suoi sudditi di Algeri, di Tunisi e di Tripoli e, nel caso di bisogno, a pagare il riscatto dei sudditi russi catturati (art. 7); restituzione e scambio dei prigionieri di guerra senza riscatto, tranne quelli che cambiarono religione (art. 8).

1809, 17 settembre. A Frédérikshamn, pace tra la Russia e la Svezia. La pace è ristabilita fra i due Stati e il re di Svezia si obbliga a nulla negligere per far la pace anche colla Francia e colla Danimarca mediante negoziati

diretti già iniziati con queste due potenze (art. 1); il re di Svezia aderisce al sistema continentale e si obbliga a chiudere i suoi porti alle navi da guerra e mercantili della Gran Bretagna (art. 3); la Svezia cede alla Russia la Finlandia (art. 4); sono determinati i confini fra i due stati (art. 5).

In guerra fin dal 1806 colla Turchia, la Russia, alla vigilia di essere invasa da Napoleone I, firma colla sua secolare avversaria il seguente trattato.

1812, 28 maggio. A Bukharest, pace tra la Russia e la Turchia. I trattati anteriori verso la Russia tra la Russia e la Turchia sono confermati (art. 3); frontiera della Turchia sarà quind'innanzi il Pruth sino al suo sbocco nel Danubio e dalla sinistra del Danubio sino al suo sbocco nel mar Nero pel ramo di Kilia; la Turchia cede alla Russia tutti i territori, città e fortezze al di là di questi confini, colle isole situate nel Danubio dal lato della sponda russa (art. 4); la Russia restituisce alla Turchia la Moldavia al di là del Pruth, la Grande e la Piccola Valacchia con tutte le isole del Danubio, tranne quelle comprese nell'art. 4; è confermato e riprodotto l'articolo 4 del trattato di Jassy quanto alla dispensa per queste provincie dal pagare indennità o contribuzioni per due anni e alla facoltà per gli abitanti di uscirne e trasportare altrove la loro residenza (art. 5); nel resto sono confermate le frontiere quali esistevano prima della guerra (art. 6); quanto alla Serbia, la Porta ben dimenticherà la parte che essa ha preso nella guerra, ma le fortezze costruttevi durante la guerra saranno demolite; la Turchia si obbliga di lasciare alla Serbia la cura della sua amministrazione interna e a imporle sole contribuzioni moderate (art. 8); restituzione reciproca dei prigionieri (art. 9); la Porta si obbliga a usare i suoi uffici per una pace favorevole tra la Russia e la Persia attualmente in guerra (art. 13).

Questo trattato assicurava alla Russia il possesso della Bessarabia, che doveva poi perdere col trattato di Parigi del 1856 e riconquistare col trattato di Berlino del 1878 e circa un terzo della Moldavia. Esso fu l'ultimo, che la Russia abbia fatto colla Turchia separatamente e senza il concorso delle altre potenze. Gli è dopo questo trattato che è nata, propriamente, la *questione d'Oriente* e diventò tradizionale che un colpo di fucile non possa essere sparato sul Bosforo, sul Danubio o nell'Asia, senza che subito le potenze europee intervengano.

1813, 12 ottobre. Al campo russo nel Gulistan, pace tra la Russia e la Persia. È confermato alla Russia il possesso della Gouria, della Mingrelia e della Imerizia; le sono ceduti il Chirvan e il Daghestan.

1826, 14 maggio. A Pietroburgo, trattato per determinare i confini tra la Russia e la Svezia.

1828, 22 febbrajo. A Turkmanthai, pace tra Russia e Persia. Questo trattato rende la Russia padrona di tutto il versante meridionale del Caucaso, le apre la strada dell'Asia Minore verso Costantinopoli e quella della Persia verso l'India.

Trattati relativi allo spartimento della Polonia. — Al principio dell'êra moderna la Polonia era la potenza predominante nell'Oriente dell'Europa. Al tempo della pace di Vestfalia (1648) essa si estendeva ancora dai Carpati al Baltico, dall'Oder alle sorgenti del Dnieper e del Volga. Ma la sua monarchia elettiva e la sua costituzione anarchica, col suo *liberum veto*, in forza del quale la opposizione di un solo deputato impediva qualsiasi deliberazione della Dieta, dovevano essere per lei dei dissolventi e le cause principali del suo progressivo indebolimento e della sua decadenza in

confronto dei suoi vicini, presso i quali l'assolutismo raccoglieva nelle mani di un solo i poteri più estesi. Le condizioni, poi, nelle quali la Russia combatteva la *lotta per la vita* facevano della Russia e della Polonia due nazioni naturalmente nemiche, una delle quali doveva soccombere all'altra.

1° *Spartimento* (1772). — Morto nel 1764 Augusto III re di Polonia, lasciando lo Stato in piena decomposizione, Caterina II vide venuto il momento di colorire i disegni da lungo tempo accarezzati alla Corte di Russia riguardo alla Polonia e che Federico II di Russia aveva dal canto suo presentiti, risolvendo di intervenire nel buon punto per prendere la sua parte. Malgrado la opposizione dei patriotti, Caterina II fa eleggere re di Polonia Stanislao Poniatowski sotto il nome di Stanislao Augusto. Intanto, come inconscienti del pericolo che li minaccia, i polacchi si perdono in querele religiose. Gli ariani, greci-scismatici, luterani, perseguitati implorano il soccorso della Russia; Caterina II dichiara di prenderli sotto la sua protezione e invade la Polonia con un forte esercito; i cattolici in nome della religione e della indipendenza formano la *Confederazione di Bar*. La Prussia e l'Austria dal canto loro invadono quella le provincie dell'ovest, questa la contea di Zips; i russi occupano Varsavia; Cracovia, dopo una lunga resistenza, cade. Due trattati, l'uno fra la Russia e l'Austria l'altro fra la Russia e la Prussia, terminano la guerra col primo spartimento della Polonia.

1772, 25 luglio. A Pietroburgo, trattato fra la Russia (rappresentata dal principe Alessandro Galitzin) e l'Austria (principe Giuseppe di Lobkowitz). La Russia si metterà al possesso del resto della Livonia polacca dalla parte del palatinato di Polotsk al di qua della Dwina e del palatinato di Witepsk; la frontiera seguirà il fiume Douç o Turzec sino al suo sbocco nel Dnieper, poi il Dnieper stesso (art. 1); S. M. Imperiale di tutte le Russie farà occupare dalle sue truppe i beni e distretti che essa si propone di riunire ai suoi Stati secondo l'articolo precedente e fissa per termine di questa presa di possesso i primi giorni di settembre (vecchio stile) prossimo obbligandosi a nulla dichiarare sino allora dei suoi disegni (art. 2); garantisce a S. M. l'imperatrice regina d'Austria e di Ungheria (Maria Teresa) i paesi e distretti della Polonia, di cui, in virtù di un concerto comune, essa si metterà in possesso, consistenti nei paesi designati dai confini seguenti (segue la determinazione dei confini) (art. 3); la guerra sostenuta da tre anni dalla Russia contro la Porta non avendo altro oggetto che gli affari della Polonia, la Russia è pronta a fare la pace colla Porta, rinunciando alla conquista e anche all'indipendenza della Moldavia e della Valacchia, e l'Austria si dichiara pronta a prestarvi i suoi buoni uffici (art. 4); la Russia si obbliga a dare al suo rappresentante alla Corte di Varsavia le istruzioni più precise perchè esso agisca di accordo col rappresentante dell'Austria nell'accomodamento definitivo colla repubblica di Polonia riguardo agli acquisti comuni (art. 5).

— 25 luglio. A Pietroburgo, trattato fra la Russia e la Prussia. Sono riprodotti gli articoli 1 e 2 del trattato precedente; la Russia garantisce alla Prussia i paesi della Polonia, di cui essa si metterà in possesso in virtù del concerto comune, cioè: tutta la Pomerelia, eccettuata la città di Danzica e il suo territorio e tutti i distretti della vecchia Polonia al di qua della Nertza, la quale diventa frontiera verso la Prussia; come compenso dei suoi diritti su Danzica e suo territorio, la Prussia prenderà il resto della Prussia polacca, cioè, il palatinato di Marienburg, la citta di Elbing compreso il vescovato di Walmie e il palatinato di Culm, tranne la città di Thorn, che resta,

col suo territorio, alla repubblica di Polonia (art. 3); sono riprodotti gli articoli 4 e 5 del trattato precedente.

In sostanza, questi trattati davano all'Austria il regno attuale di Galizia, alla Prussia la grande Polonia e la Prussia polacca, alla Russia la Livonia polacca e la Lituania.

2° *Spartimento* (1793). — Un nuovo intervento della Russia, chiesto dalla minoranza della Dieta polacca, che aveva dato al regno una nuova costituzione (1788), riesce a un secondo smembramento, al quale però rimane estranea l'Austria.

1793, 13 luglio. A Grodno, trattato fra l'imperatrice Caterina II di Russia e Stanislao Augusto re di Polonia. Vi sarà quind'innanzi pace inviolabile e amicizia perpetua fra la Russia e la Polonia (art. 1); per raffermare questa pace sopra una base solida, il re di Polonia cede alla Russia i paesi, provincie e distretti compresi nella linea che, partendo dall'abitato di Druya presso la punta della Semigallia sulla riva sinistra della Dwina, si prolunga per Narocz e Dombrowa, poi si dirige ecc. ecc. e riesce a Yahorlik, frontiera attuale della Prussia sul Dnieper (art. 2); il re di Polonia, gli Ordini, e gli Stati Generali della Polonia rinunciano per sempre ai territorj posti al di là di questa linea e ne garantiscono il possesso definitivo alla Russia (art. 3); la Russia rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa su qualsiasi parte del territorio attuale della Polonia e glie ne garantisce la integrità e sovranità (art. 4); la Russia si obbliga a non opporsi ai cambiamenti che il re e la repubblica crederanno necessario di introdurre nella costituzione polacca secondo il voto manifestato dalla nazione liberamente consultata (art. 5); i cattolici romani, che, in seguito alla cessione consentita nell'art. 2 di questo trattato, passano sotto la dominazione della Russia, continueranno a pienamente godere del diritto di liberamente professare la loro religione, saranno mantenuti nel possesso delle loro prerogative, libertà e chiese e di tutti i diritti annessi al libero esercizio del loro culto (art. 8).

La Prussia ebbe la sua parte col trattato seguente:

1793, 20 settembre. A Grodno, trattato fra la Prussia e la Polonia. Il re di Polonia cede alla Prussia i palatinati, città e distretti, di cui il re di Prussia ha preso possesso in virtù delle lettere patenti del 25 marzo 1793 e compresi nei confini seguenti..... (art. 2); il re di Prussia rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa su qualsiasi parte del territorio attuale della Polonia e al possesso delle terre di Serreia e di Tauroggi e loro dipendenze nella Lituania (art. 3).

3° *Spartimento* (1795). — I Polacchi, contando sull'Austria, sulla Svezia e sulla Turchia, insorgono contro lo stato di cose creato da questi trattati, ma sono schiacciati dalle forze preponderanti della Russia e della Prussia. Intanto l'Austria, con formidabili armamenti, si mette in grado di prender la sua parte del bottino.

1795, 3 gennajo. Dichiarazione di Pietroburgo fra Russia e Austria che mette le basi del nuovo smembramento. Si conviene: 1) Quind'innanzi le frontiere della Russia, partendo dal loro punto attuale si stenderanno lungo la frontiera fra la Volinnia e la Galizia sino al Boug; di là andranno, seguendo questo fiume, sino a Brzesc, nella Lituania e ai confini del palatinato di questo nome e di quelli della Podlachia, poi si dirigeranno in linea retta pei confini dei palatinati di Brzesc, e di Nowogrodek verso il Niemen di fronte a Grodno, d'onde discenderanno lungo questo fiume sino al punto in cui entra in Prussia, di là riusciranno, seguendo la frontiera attuale della Prussia, al Baltico presso Riga; 2) la porzione che deve toccare in divisione all'Austria è fissata come segue: cominciando all'estremità della Galizia e seguendo le nuove frontiere della Prussia, quali risultano dal trattato di

Grodno, sino alla Pilica, la linea delle frontiere continuerà, seguendo la destra di questo fiume, sino al suo confluente colla Vistola e la destra della Vistola sino al Boug, donde seguirà la sinistra del fiume fino al punto in cui esso comincia attualmente a essere frontiera della Galizia; 3) questa dichiarazione avrà la stessa forza di un trattato; 4) dopo la sua ratifica le due Corti parteciperanno questo atto alla Russia invitandola ad accedervi e obbligandosi a riconoscere la riunione alla Prussia del rimanente della Polonia.

1795, 24 ottobre. Convenzione di Pietroburgo fra Russia, Austria e Prussia. Si conviene: 1) è confermato alla Russia il possesso dei territorj assegnatile dalla dichiarazione precedente; 2) l'Austria cede alla Prussia la striscia di terreno che si estende in linea retta da Swidry sulla Vistola al confluente del Boug e del Narew, in guisa che tutto questo distretto sarà compreso nel *lotto* ceduto alla Prussia; 3) i confini fra l'Austria e la Prussia saranno fissati da commissarj; 5) la città di Cracovia e gli altri paesi devoluti all'Austria saranno evacuati dalle truppe prussiane; 6) evacuazione da parte delle truppe russe dei paesi ceduti alla Prussia; 7) se, in odio al presente trattato di divisione e alle sue conseguenze, una delle tre parti contraenti fosse assalita da qualche potenza, le altre due si uniranno a lei e l'ajuteranno con tutte le loro forze ; 8) il presente trattato sarà ratificato entro sei settimane. — Una convenzione addizionale fra Austria e Prussia del 21 ottobre 1796 determinava le frontiere del palatinato di Cracovia.

1797, 15 gennajo. Convenzione di Pietroburgo fra la Prussia e la Russia intorno ai debiti della repubblica e del re di Polonia e al trattamento di Stanislao Augusto.

Altri trattati ebbero ancora luogo in seguito relativi alla Polonia, ma erano trattati coi quali le tre potenze si retrocedevano fra loro questa o quella parte di territorio per rettificare le frontiere. Non crediamo di doverne far cenno.

IV. *Trattati che costituirono il sistema politico dell'Europa meridionale e occidentale.*

1° Periodo.

Trattati di Westfalia. — La rivoluzione religiosa prodottasi al principio del secolo XVI diede successivamente luogo nell'Impero, dove essa era nata, a due guerre civili. L'una, sotto Carlo V, finì colla transazione di Passaw (12 agosto 1552) e colla *pace di religione* di Augusta (21 settembre 1555); l'altra, la Guerra dei Trent'anni, sotto Ferdinando II, finì colla pace di Vestfalia, la quale, collegando gli interessi di tutte le potenze, fu la base della costituzione della Germania e il punto di partenza della diplomazia moderna. — Le prime aperture per la conclusione di una pace erano state fatte a Colonia, già nel 1636, per intromissione del papa; ma la Francia aveva rifiutato di mandare i suoi plenipotenziarj e il conte di Avaux aveva ricevuto ordine di recarsi ad Amburgo, dove anche la Svezia aveva mandato il suo ministro. Francia e Svezia vi avevano risuggellata la loro unione in un trattato, col quale si obbligavano a non trattare di pace se non d'accordo. Dal canto suo l'imperatore aveva formato il progetto di trattare coi principi e cogli Stati dell'Impero a esclusione delle potenze straniere e aveva a tale intento convocato nel 1640 una Dieta a Ratisbona. Ma il suo progetto essendo fallito, ei riannodò i negoziati per la pace gene-

rale ad Amburgo e Lubecca e venne a capo di concordare ad Amburgo il trattato dei preliminari, firmato il 25 dicembre 1641 per intromissione del re di Danimarca. Secondo questo trattato il congresso avrebbe dovuto tenersi contemporaneamente a Munster e a Osnabruck in Vestfalia; le due assemblee erano reputate formarne una sola. Questo partito era stato adottato per evitare che il nunzio apostolico si dovesse trovare coi ministri delle potenze protestanti e anche per prevenire le contestazioni, che avrebbero potuto insorgere sulla precedenza fra la Francia e la Svezia. Il Congresso si aprì il 4 dicembre 1644. Mai Congresso erasi trovato di fronte a tanta somma di interessi, " trattavasi, scriveva il Mably, di conciliare un caos immenso di interessi opposti, di togliere alla Casa d'Austria provincie intiere, di ristabilire le leggi e la libertà dell'Europa oppressa e di portare le mani profane su cose sacre, di arricchire i protestanti a spese dei cattolici per stabilire fra di essi una specie di equilibrio „. Si divisero le cose da trattarsi in affari dell'impero — soddisfazione delle corone — garanzia della pace — esecuzione della pace.

Affari dell'impero. Abbracciavano *a*) l'*amnistia*, vero oblio di tutti i fatti durante la guerra, con restituzione agli spossessati.

b) *Disposizioni religiose.* Confermata la pace di Augusta; per l'avvenire si prenderà a regola la perfetta eguaglianza fra le varie religioni; estesi ai Riformati i vantaggi accordati ai Cattolici; sospesa la giurisdizione ecclesiastica, qualunque sia, e il diritto diocesano da Stato cattolico a protestante o fra due Stati protestanti: tutte le deputazioni dell'Impero saranno composte di deputati in egual numero delle due religioni; dei cinquanta assessori della Camera imperiale, ventiquattro saranno protestanti; nel Consiglio aulico vi saranno pari giudici dell'una e dell'altra religione.

c) *Disposizioni costituzionali.* In qualunque deliberazione su affari dell'Impero si prenderà sempre il libero consenso degli Stati raccolti in dieta, i quali sono conservati in perpetuo nell'esercizio della superiorità territoriale e degli altri diritti e privilegi che godevano precedentemente; la superiorità territoriale è dichiarata estendersi sull'ecclesiastico come sul politico e il temporale; libero agli Stati di far alleanze tra loro o colle potenze straniere, per conservazione e sicurezza propria, purchè non siano contro l'imperatore o l'Impero, nè contro la pace pubblica o la pace di Westfalia; le città libere e immediate avranno, tanto alla dieta generale dell'Impero che alle diete particolari dei Circoli, voce deliberativa, di forza eguale a quella degli altri Stati dell'Impero.

Soddisfazione delle corone. È ceduta alla Francia la sovranità dell'Impero sui tre vescovadi di Metz, Toul, Verdun e loro distretti; la sovranità e i diritti dell'Impero sulla città di Pinerolo; il vecchio Brisach col suo territorio e i villaggi dipendenti; il diritto di guarnigione in Philippsburg; il landgraviato dell'Alta e Bassa Alsazia col Sundgau; e la prefettura delle città imperiali di Alsazia, Haguenau, Colmar, Schelestadt, Wissemburg, Landau, Oberhenheim, Rosheim, Munster, Kaiserberg, Turingheim.

Francia restituisce a Casa d'Austria le città forestiere, il contado di Hohenstein, la Foresta Nera, il Brisgau, e tutto l'Ortenau. Il commercio sulle due rive del Reno è libero come la navigazione di esso fiume. La Francia pagherà tre milioni di tornesi all'arciduca Ferdinando Carlo per le cessioni fattele in forza del trattato.

Alla Svezia si cede la Pomerania Citeriore e parte dell'Ulteriore, nominatamente la città di Stettino e l'isola di Wollin; l'aspettativa dell'intera Pomerania e del vescovado di Camin all'estinguersi dei maschi nella Casa di Brandeburgo; l'isola di Rugen a titolo di principato, Wismar, l'arci-

vescovado di Brema come ducato, e il vescovado di Verden come principato. La Svezia terrà tutti i suoi Stati come feudi perpetui e immediati, e come Stato d'Impero, con diritto di sedere e triplice voto alla dieta per Brema, Verden e la Pomerania.

Alla Casa di Brandeburgo, per la parte di Pomerania che cede alla Svezia, si danno i vescovadi di Camin, di Minden e di Halberstadt colla contea di Hohenstein, a titolo di principato e feudi dell'Impero, con diritto di sedere, e voce alla dieta, e l'aspettativa del ducato di Magdeburg.

Alla Casa di Mecklemburg si danno i vescovadi di Schwerin e Ratzeburg in compenso di Wismar.

Alle Case di Annover, di Assia Cassel e alla milizia svedese sono dati altri compensi.

L'elettore Palatino è rimesso nei suoi dominj, eccetto l'alto Palatinato lasciato alla Baviera.

Riconosciuta l'indipendenza della Svizzera e delle Provincie Unite.

Garanzia della pace. Le parti contraenti garantiscono la conservazione della pace, e si obbligano ad unire le proprie armi contro chi la violasse.

Esecuzione della pace. L'imperatore pubblicherà la pace mediante un editto che ingiunga d'osservarla.

Molte difficoltà nascevano per l'esecuzione di questa pace, onde Carlo Gustavo e il principe Piccolomini, generali in capo, tennero un congresso sul ponte di Praga al dicembre 1648, e l'anno seguente fu pubblicato un nuovo editto di pacificazione. Finalmente in un congresso a Norimberga si fissò un termine per sgombrare le piazze e far le restituzioni, a misura delle quali le truppe forestiere uscirono dall'Impero gli anni 1650 e 1651. Il papa protestò formalmente contro la pace, gli Spagnuoli fecero altrettanto per l'Alsazia ceduta alla Francia; laonde i Francesi ritennero il pagamento dei tre milioni stipulati per Casa d'Austria, e che fu fatto solo dopo la pace dei Pirenei (1659), in forza di un nuovo trattato sottoscritto a Parigi il 16 dicembre 1668.

2° Periodo.

1649, 9 ottobre. All'Aja, trattato d'alleanza difensiva tra Federico III di Danimarca e le Provincie Unite.
1654, 5 aprile. A Westminster, pace e unione fra Cromwell e le Provincie Unite.
— 11 aprile. A Upsal, pace fra Cromwell e Cristina di Svezia.
— 10 luglio e 15 settembre. A Westminster, pace fra Cromwell e Giovanni IV di Portogallo, e fra Cromwell e Federico III di Danimarca.
— 28 novembre. A Staden, pace fra Carlo Gustavo di Svezia e la città di Brema.
1655, 10 maggio. A Parigi, trattato di marina fra Luigi XIV e le città anseatiche.
— 3 novembre. A Westminster, pace tra la Francia e la repubblica d'Inghilterra, Scozia, Irlanda.
1656, 7 marzo. A Baden, pace fra i Cantoni cattolici e i protestanti svizzeri.
1657, 23 marzo. A Parigi, alleanza tra Francia e l'Inghilterra contro Spagna.
— 25 id. A Sale, pace fra questa città e le Provincie Unite.

Trattato dei Pirenei. — Dopo le turbolenze di Germania erano durate le ostilità fra Spagna e Francia, finchè l'essersi a questa alleato Cromwell scoraggiò la Spagna, che l'8 maggio 1659 firmò una sospensione d'armi e preliminari di pace. Questa fu conchiusa dal cardinale Mazarino per la Francia, e da don Luigi de Haro per la Spagna nell'Isola dei Fagiani in mezzo alla Bidassoa, e firmata nella 24ª conferenza il 7 novembre.

Si rinnovano i trattati di commercio e d'amicizia. Francia conserva tutto l'Artois, eccetto Saint-Omer e Aire; nella Fiandra, Gravelines, Bourbourg e Saint-Venant; nell'Hainaut, Landrecy e il Quesnoy; nel Luxemburg, Thionville, Montmédy; oltre Marienburg, Philippeville e Avesnes. I Pirenei resteranno confine tra i due Stati. La Spagna rinunzia ai diritti sull'Alsazia e sul Sundgau. Il duca di Lorena è rimesso; ma il ducato di Bar, il contado di Clermont e Moyenvic sono trasferiti da lui alla corona di Francia. Sono riservati i diritti del re di Francia sulla Navarra; i duchi di Savoja e Modena, alleati della Francia contro Spagna, restituiti nello stato primitivo.

1660, 17 ottobre. Al campo di Cudnow, pace fra la Polonia e i Cosacchi di Zaporow; questi rinunciano alla protezione dello czar di Moscovia e si sottomettono alla dominazione del re di Polonia, obbligandosi inoltre a riprendere ai Moscoviti le piazze dell'Ucrania.

1661, 15 febbrajo. Pace e alleanza fra Carlo II d'Inghilterra e Federico III di Danimarca.

— 28 id. A Parigi, pace tra Luigi XIV e Carlo III di Lorena. La Francia restituisce il ducato di Bar, e serba Strasburg, Phalsburg, e la libera comunicazione di Metz in Alsazia.

— 20 luglio. A Westminster, alleanza fra Carlo II e l'elettore di Brandeburgo.

— 6 agosto. All'Aja, pace tra Portoghesi e Olandesi. Questi rinunziano alle pretensioni sul Brasile.

— 21 ottobre. Alleanza fra Carlo II d'Inghilterra e Carlo XI di Svezia; poi fra questi e Federico III di Danimarca.

1662, 9 febbbraio. A Montmartre, trattato fra Luigi XIV e Carlo III di Lorena, per cui la Lorena è ceduta alla Francia.

— 1° marzo. Pace fra le Provincie Unite e Tunisi.

— 27 aprile. A Parigi, trattato di confederazione commerciale e navigazione fra Luigi XIV e le Provincie Unite.

— 3 maggio. Pace tra l'Inghilterra e Algeri.

— 14 settembre. A Wiltthal, pace e alleanza fra Carlo II e le Provincie Unite.

— 8 ottobre. Pace fra l'Inghilterra e Tripoli, e fra esse e Tunisi.

— 27 id. A Londra, trattato fra Luigi XIV e Carlo II per la città di Dunkerque, che è venduta al re di Francia colle sue dipendenze, munizioni e artiglieria per cinque milioni.

— 22 novembre. Pace fra le Provincie Unite e Algeri.

— 30 dicembre. A Stockolm, trattato di commercio tra Francia e Svezia.

1663, 3 agosto. A Parigi, trattato d'alleanza e commercio fra Luigi XIV e Federico III.

— 30 agosto. A Metz, trattato di Marsal tra Luigi XIV e il duca di Lorena.

— 4 settembre. A Soletta, alleanza fra Luigi XIV e i tredici Cantoni elvetici.

1664, 12 febbrajo. A Pisa, pace fra Luigi XIV e papa Alessandro VII.

— 16 aprile. A Ratisbona, alleanza fra Luigi XIV e l'elettore di Sassonia.

1665, 16 febbraio. A Cleves, alleanza difensiva delle Provincie Unite coll'elettore di Brandeburgo.

— 18 aprile. Col vescovo di Munster.

— 23 id. A San Germano in Laja, trattato fra Luigi XIV e l'elettore di Colonia.

— 17 maggio. Pace tra la Francia e Algeri.

— 22 id. A Quebec, pace della Francia cogli Irochesi Tsonnontuani; e 12 luglio, cogli Irochesi Annointi; e 13 dicembre, cogli Irochesi Annontagui.

1666, 25 novembre. Alla Goletta, pace tra la Francia e Tunisi.

1667, 31 maggio. A Lisbona, lega offensiva e difensiva tra Luigi XIV e Alfonso VI di Portogallo contro il re di Castiglia.

1667, 18 luglio. All'Aja, pace tra Carlo IX di Svezia e le Provincie Unite.
— 21-31 luglio. Pace di Breda fra Luigi XIV e Carlo II d'Inghilterra, fra l'Inghilterra e le Provincie Unite, fra l'Inghilterra e la Danimarca. È restituito alla Francia e all'Inghilterra tutto quanto loro era stato tolto.
1668, 13 febbrajo. A Lisbona, pace fra Spagna e Portogallo, in guerra dopo la rivoluzione del 1640. Gli Spagnuoli trattano col re di Portogallo come con principe sovrano e indipendente, e si restituisce d'ambe le parti il tolto durante la guerra.
— 28 id. Triplice alleanza fra l'Olanda, l'Inghilterra e la Svezia contro Luigi XIV per la conservazione dei Paesi Bassi spagnuoli.
— 15 aprile. A San Germano, triplice alleanza fra Inghilterra, Francia e Olanda per rimettere pace tra Spagna e Francia.

Pace di Aquisgrana (2 maggio 1668). — Luigi XIV aveva preso occasione della morte di Filippo IV (1665) per sollevare pretese su parecchi Stati della monarchia spagnuola. La guerra scoppiò nel 1667 e i Francesi vi riportarono grandi e rapidi successi. Gli Olandesi, messi in allarme dai loro progressi, formarono nel 1668 (28 gennajo) la famosa triplice alleanza coll'Inghilterra e colla Svezia; le tre potenze si eressero a mediatrici tra Francia e Spagna e proposero a questa l'alternativa o di lasciare il re di Francia padrone delle piazze, che aveva conquistato durante la guerra dell'anno precedente o di abbandonargli o il Lussemburgo o la Franca Contea. La Spagna avendo accettata la prima alternativa, Francia vi annuì col trattato del 15 aprile 1668. La pace definitiva fu firmata il 2 maggio 1668 ad Aquisgrana, stata scelta a sede del Congresso.

Aggiudicavansi al re di Francia le conquiste da lui fatte durante la campagna del 1667, cioè Charleroi, Bing, Ath, Douai, Tournai, Oudenard, Lille, Armentières, Courtrai, Bergues, Furnes e loro dipendenze; Francia restituiva la Franca Contea alla Spagna. In un trattato particolare, sottoscritto all'Aja il 7 maggio 1669, l'Inghilterra, la Svezia e l'Olanda si mettevano garanti di questa pace.

1669, 16 febbrajo. Alleanza fra Luigi XIV e l'elettore di Colonia.
— 7 maggio. All'Aja, pace fra il Portogallo e l'Olanda; questa conserva le conquiste fatte nell'India.
— 19 settembre. A Firenze, trattato d'amicizia e commercio fra l'Inghilterra e la Savoja.
— 19 novembre. Trattato di alleanza e di commercio fra Carlo II d'Inghilterra e Federico III di Danimarca.
1670, 6 giugno. A Vossen, pace tra Luigi XIV e l'elettore di Brandeburgo.
— 30 agosto. All'Aja, alleanza fra l'Olanda, l'imperatore e la Spagna contro Francia. Il 6 ottobre vi aderisce Carlo III di Lorena.
1671, 17 luglio. A Sassenberg, alleanza fra l'imperatore Leopoldo I e il vescovo e principe di Munster per la difesa della libertà germanica, e per mantenere la pace di Westfalia.
— 1 novembre. A Vienna, alleanza fra Luigi XIV e l'imperatore Leopoldo.
1672, 9 aprile. A Mosca, pace fra la Russia e la Polonia.
— giugno. Pace tra Francia e Tunisi, e fra Inghilterra e Algeri.
— 16 luglio. Al campo di Hesuriek, stretta unione fra Luigi XIV e Carlo II contro le Provincie Unite, obbligandosi a non conchiudere pace o tregua se non di comune accordo.
— 25 id. All'Aja, alleanza fra l'imperatore Leopoldo e le Provincie Unite.
1674, 19 gennajo. A Westminster, pace fra l'Inghilterra e l'Olanda.
— 22 aprile e 11 maggio. A Colonia, pace fra l'Olanda e il vescovo di Munster, e fra l'Olanda e l'elettore di Colonia.

Seguirono particolari trattati di confederazione, assistenza e difesa tra Leopoldo, Carlo II, l'Olanda, i duchi di Brunswick e Luneburgo, l'elettore di Brandeburgo e Cristiano V.

1675. 10 luglio. A Rendsburg, trattato col quale il duca di Holstein-Gottorp è costretto dal re di Danimarca a rinunziare alla sovranità dello Schleswig.

1676, 5 marzo. Pace fra Spagna e Tripoli.

— 23 maggio. Trattato fra Luigi XIV e il vescovo e principe di Munster per distaccar questo dagli alleati.

1677, 24 aprile. Alleanza fra l'imperatore Leopoldo e Giovanni IV re di Polonia.

— 29 maggio. Pace e alleanza fra gli Inglesi e alcuni re e regine dell'America settentrionale vicini alla colonia della Virginia, che si fanno tributarj alla corona d'Inghilterra promettendo dar ciascuno tre freccie indiane ogn'anno in segno della loro dipendenza.

1678, 10 gennaio, 26 luglio. Trattato fra l'Inghilterra e le Provincie Unite per rimettere pace tra Francia, Spagna e le altre parti belligeranti.

— 29 febbrajo. Trattato di commercio tra Francia e Inghilterra.

Trattati di Nimega (1678). — Luigi XIV desiderando vendicarsi degli Olandesi, per avere colla triplice alleanza, arrestato il corso delle sue vittorie e delle sue conquiste, coglie il più frivolo pretesto per dichiarar loro la guerra. Sua prima cura è di sciogliere la triplice alleanza e di mettere dalla sua parte Inghilterra e Svezia. Colbert, mandato in Inghilterra, riesce, coll'aiuto della duchessa di Orleans, sorella di Carlo II, a indurre questi a formare il 10 dicembre 1670 un'alleanza contro l'Olanda, alleanza confermata col trattato del 12 febbrajo 1672. Anche la Svezia è indotta a firmare un trattato di alleanza offensiva e difensiva il 14 aprile 1672. Non pago di questi primi successi, Luigi XIV negozia ancora parecchi altri trattati coi principi e colle potenze dell'Impero, inducendo quale a mantenersi neutrale, quale ad allearsi con lui. I progetti del re sono favoriti ancora dalla occupazione della Lorena da parte delle truppe francesi. Col trattato di Montmartre del 9 febbrajo 1662 il duca Carlo III di Lorena aveva ceduto questa alla Francia; ma, pentito di tale atto, aveva trattato una lega offensiva e diffensiva cogli Stati Generali contro Luigi XIV. Allora questi aveva dato ordine al maresciallo di Crequì di entrare nella Lorena, di cui si impadronì nel 1670, essendo il duca fuggito in Germania. Tutto essendo così preparato, il 6 aprile 1672 i re di Francia e d'Inghilterra dichiarano la guerra agli Olandesi. Questi si trovavano allora in critiche condizioni; in buono stato non aveano che la flotta sotto gli ordini di Ruyter; solo il re di Spagna aveva osato allearsi (17 dicembre 1671) ad essi. Epperò, quando Luigi XIV ebbe compiuto il famoso passaggio del Reno (18 aprile 1672), tutte le città aprirono le loro porte e i Francesi, resisi in breve tempo padroni di una buona parte dell'Olanda, già marciavano su Amsterdam quando gli Olandesi prendono il partito di rompere le loro dighe; Ruyter inoltre riesce a paralizzare gli sforzi delle flotte di Francia e Inghilterra. Il re d'Inghilterra abbandona alla fine l'alleanza francese e il 19 febbrajo 1674, a Westminster, firma la pace coll'Olanda. L'esempio non tarda a essere imitato dall'Elettore di Colonia (11 maggio) e dal vescovo di Munster (22 aprile). Una potente lega si forma allora contro Francia. L'imperatore e il re di Spagna si alleano di nuovo cogli Olandesi, mediante i trattati dell'Aja del 30 agosto 1673. A questa alleanza accedono successivamente il duca di Lorena (6 ottobre 1673), quello di Brunswich-Luneburg (20 giugno 1674), l'Elettore di Brandeburgo (1° luglio 1674) e il re di Danimarca (10 luglio 1674). Anche l'Impero dichiara la guerra alla Francia nel giugno dello stesso anno. Son note le vicende della guerra di

Olanda, che finì coi trattati di Nimega. I negoziati per la pace cominciarono nel 1675 per intromissione del papa e dell'Inghilterra; le conferenze si aprirono a Nimega nel 1676 e condussero ai trattati seguenti:

1678, 10 agosto. Tra Francia e Olanda, la quale ricupera Maestricht.

— 17 settembre. Tra Francia e Spagna; quella rende agli Spagnuoli le città di Charleroi, Binche, Ath, Oudenarde, Courtray, la città e il ducato di Limburgo, il paese oltre la Mosa, la città di Gand, ecc.; il re di Spagna cede alla Francia tutta la Franca-Contea con molte città dei Paesi Bassi spagnuoli, Valencienne, Bouchain, Condé, Cambrai, il Cambrésis, Aire, Saint-Omer, Ypres, Warwick, Warneton, Poperingue, Bailleul, Cassel, Bavois, Maubeuge.

1679, 5 febbrajo. Tra Francia, Svezia e l'Impero. Si rinnova il trattato di Munster: la Francia rinunzia al diritto di guarnigione in Philippsburg; l'imperatore cede alla Francia la città di Friburgo; il ducato di Lorena è restituito, ma con condizioni tanto onerose, che il duca non accetta.

Ristabilita la pace tra Francia, Impero e Svezia, anche gli alleati de Nord vengono a patti, d'onde i trattati seguenti:

— 12 ottobre. Pace di Nimega tra Svezia e Olanda.

— 15 novembre. A San Germano, trattato di alleanza e amicizia fra Luigi XIV e l'elettore dei Sassoni.

— Pace fra Giovanni Sobieski re di Polonia e Maometto IV.

1682, 14 settembre. Confederazione fra il re di Danimarca, l'elettore di Brandeburgo e il vescovo di Munster per prevenire le rotture fra l'Impero e la Francia.

— 12 ottobre. A Stockolm, alleanza tra Carlo IX e l'imperatore Leopoldo.

1683, 26 maggio. Trattato di pace, navigazione e commercio fra le Provincie Unite e l'impero di Marocco.

1684, 25 aprile. Pace tra la Francia e la reggenza di Algeri.

Tregua di Ratisbona (15 agosto 1684). — Appena firmata la pace di Nimega, che una nuova lega si forma contro la Francia. La Svezia e l'Olanda danno l'esempio con un'alleanza firmata all'Aja il 30 settembre 1681; l'imperatore e il re di Spagna vi accedono. I circoli dell'Alto Reno e della Franconia stipulano un trattato il 10 giugno 1682 e il circolo di Baviera e quello di Vestfalia un altro ne firmano il 28 marzo 1683, diretti entrambi contro la Francia: ma la mancanza di unione, gli imbarazzi dell'Impero, la debolezza della Spagna impediscono ai coalizzati di adottare misure vigorose. L'imperatore e il re di Spagna stimano più prudente consiglio ricorrere ai negoziati. Un congresso viene aperto a Francoforte poi trasferito a Ratisbona. Al trattato firmato coll'Olanda il 19 giugno 1684, tengono dietro, il 15 agosto dello stesso anno, la tregua tra la Francia e la Spagna e quella tra la Francia e l'Impero. La tregua doveva durare venti anni. Luigi XIV conservava Lussemburgo, Strasburgo e la più parte dei paesi statigli aggiudicati dalle corti di riunione.

1685. Luigi XIV concede pace alla repubblica di Genova, 12 febbrajo; alla reggenza di Tripoli, 29 giugno; alla reggenza di Tunisi, 30 agosto.

1686, 14 aprile. A Mosca, alleanza tra Russia e Polonia contro i Turchi; Sobieski fa importantissime concessioni alla Russia per ottenerne la protezione.

— 9 luglio. Lega d'Augusta fra l'imperatore, la Spagna, la Svezia, la Baviera, la Sassonia e altri Stati dell'Impero, onde mantenere la tregua di Ratisbona.

1689, 4 maggio. A Vienna, lega difensiva tra l'imperatore Leopoldo e la Baviera.

— 7 id. Trattato di neutralità fra la Svizzera e la Francia.

— 12 maggio. A Vienna, alleanza fra l'imperatore e gli Olandesi contro Francia; vi accedono l'Inghilterra, la Spagna e il duca di Savoja.

1689, 15 agosto. Alleanza fra l'Inghilterra e la Danimarca.
— 21 id. Trattato di amicizia e alleanza fra l'Inghilterra e l'Olanda.
— 24 settembre. A Algeri, pace per cento anni tra Francia e Algeri.
1690, 3 giugno. A Milano, alleanza fra Carlo II di Spagna e Vittorio Amedeo II di Savoja.
— 4 giugno. A Torino, alleanza fra l'imperatore Leopoldo I e Vittorio Amedeo II.
— 29 dicembre. Trattato fra Luigi XIV e l'Olanda pel cambio e riscatto dei prigionieri di guerra.
1692, 31 ottobre. All'Aja, trattato fra Spagna, Inghilterra e Olanda per l'unione delle loro flotte nel Mediterraneo.
1696, 29 agosto. Pace di Torino fra Savoja e Francia, la quale cede Pinerolo perchè il duca si stacchi dall'alleanza coi nemici di Francia.
1697, 9 luglio. A Stockolm, lega difensiva tra Luigi XIV e Carlo XII.

Pace di Ryswick (20 e 21 settembre, e 30 ottobre 1697). — La tregua di Ratisbona, pattuita per venti appena, durava da quattro anni, quando Luigi XIV riprese le armi e accese la guerra di Germania che diede luogo ai trattati ora indicati e terminò colla pace di Ryswick firmata tra Francia, Inghilterra, Olanda e Spagna il 20 e 21 settembre 1697, e tra Francia e l'Impero il 30 ottobre. La Francia restituisce alla Spagna le città conquistate nella Catalogna e nei Paesi Bassi spagnuoli; Luigi XIV riconosce Guglielmo III come vero e legittimo re della Gran Bretagna; essi si restituiscono quanto si erano tolto nella guerra; altrettanto fanno Francia e Olanda; gli Olandesi restituiscono Pondichery, e un trattato di commercio è, lo stesso giorno, firmato fra le due potenze. Tra Francia e l'impero si rinnovano i trattati di Westfalia e Nimega; la Francia restituisce quanto aveva occupato sia durante la guerra, sia prima, sotto il nome di riunioni; la città di Strasburgo è ceduta alla Francia ecc.

1698, 11 ottobre. All'Aja, primo trattato di divisione per la successione di Spagna tra Francia, Inghilterra e Olanda; i regni di Napoli e di Sicilia, gli Stati delle coste di Toscana, il marchesato di Finale e la provincia di Guibuscoa sono destinati a Luigi, delfino di Francia; la corona di Spagna, colle Indie e i Paesi Bassi, al principe Giuseppe Ferdinando, figlio primogenito dell'Elettore di Baviera; il ducato di Milano al principe Carlo, arciduca d'Austria.
1700, 13 marzo. All'Aja, secondo trattato di divisione per la successione di Spagna tra Francia, Inghilterra e Olanda; l'arciduca Carlo è dichiarato erede presuntivo della monarchia spagnuola; il regno delle Due Sicilie, il Guibuscoa e la Lorena sono aggiudicate al Delfino.
1701. Cominciata la grande guerra del Nord, Inghilterra, Danimarca, Olanda si alleano ad Odensee il 20 gennajo.

Cominciata in aprile la guerra per la successione spagnuola, il 7 settembre all'Aja si alleano l'imperatore, l'Olanda, l'Inghilterra contro Francia e Spagna; vi si uniscono la Prussia nel gennajo 1702, il Portogallo nel marzo 1703.

1709, 29 ottobre. All'Aja, trattato *delle Barriere* fra Inghilterra e Olanda.

Trattati di Utrecht. — I trattati di Utrecht furono preceduti da una guerra di 12 anni occasionata dalle contestazioni intorno alla successione di Spagna e che diede luogo ai diversi trattati di divisione e di alleanza, che abbiamo indicato ora. Luigi XIV, quasi sempre infelice in questa guerra, aveva più volte fatto agli alleati proposte di pace vantaggiose; ma questi, imbaldanziti dai loro successi, volevano imporre alla Francia condizioni sì dure, che le negoziazioni, più volte incominciate, sempre si dovettero rompere. Ma un cambiamento di ministero avvenuto d'un tratto in Inghilterra, e le vittorie francesi di Almanza (25 aprile 1707), Malplaquet (11 settembre 1709),

Villaviciosa (10 dicembre 1710) e finalmente di Denain (14 luglio 1712) resero gli alleati più disposti a un accomodamento. La pace fu firmata a Utrecht l'11 aprile 1713. L'imperatore, però, persistette nel suo rifiuto di partecipare alle negoziazioni di Utrecht; solo si indusse a firmare il 14 marzo 1713 un trattato relativo allo sgombro della Catalogna e alla neutralità dell'Italia.

Tra Francia e Inghilterra si conviene che la Francia approverà l'ordine di successione stabilito in Inghilterra dagli Atti del Parlamento in favore dei discendenti della regina Anna e della linea protestante di Annover; le corone di Francia e Spagna non potranno mai essere unite; Luigi XIV distruggerà le fortificazioni e colmerà il porto di Dunkerque, senza più mai poterli restaurare (clausola abolita solo alla pace di Versailles, 1783); restituirà all'Inghilterra la baja e lo stretto d'Hudson con tutte le dipendenze, l'isola di San Cristoforo, la Nuova Scozia, Terranova colle isole adjacenti; e fra le due potenze sarà segnato un trattato di navigazione e commercio.

Tra Francia e Portogallo. La prima desiste da ogni diritto o pretensione sul capo Nord.

Tra Francia e Prussia. La pace di Westfalia è mantenuta; Luigi XIV cede al re di Prussia la Gueldria spagnuola e il paese di Kessel, e lo riconosce sovrano del principato di Neufchatel e Valangin; il re di Prussia rinunzia per sempre ad ogni pretensione sul principato d'Orange, e a tutte le terre e signorie dipendenti, nel Delfinato o nella Franca Contea.

Tra Francia e il duca di Savoja. Francia restituisce il ducato di Savoja e la contea di Nizza, e tutti i luoghi tolti nella guerra; la cresta delle Alpi è limite tra Francia e Piemonte e il Contado di Nizza; il re riconosce il duca di Savoja per re di Sicilia, e gliela garantisce; riconosce pure il duca e i suoi discendenti maschi per legittimi eredi della monarchia spagnuola, mancando la posterità di Filippo V, ecc.

Tra Francia e Olanda. Francia si obbliga a rimettere agli Stati Generali, in favore di Casa di Austria, quanto essa possiede ancora nei Paesi Bassi spagnuoli, e porzione dei francesi; gli Stati Generali promettono restituire al re Lilla, Orchies, Aire, Béthune, Saint-Venant. Fra le due nazioni si fa trattato di commercio.

Tra Spagna e Inghilterra. Si rinnovano le rinunzie di Filippo V al trono di Francia, e dei principi francesi a quello di Spagna; il re di Spagna approva l'ordine di successione dell'Inghilterra, qual fu regolato dagli Atti del parlamento, e cede alla corona britannica il possesso di Gibilterra e di Minorca; si stipula che il regno di Sicilia, ceduto dal re di Spagna al duca di Savoja, tornerà alla corona di Spagna, nel caso di estinzione dei maschi della Casa di Savoja.

Tra Spagna e Savoja. La successione al trono di Spagna è assicurata al duca di Savoja e suoi discendenti maschi, quando non vi siano discendenti di Filippo V; il re di Spagna cede al duca di Savoja e ai suoi discendenti maschi il regno di Sicilia e le isole dipendenti, in piena proprietà e sovranità, che torneranno alla corona di Spagna quando manchino maschi discendenti al duca di Savoja.

3° Periodo.

1714, 6 marzo. A Rastadt, pace fra l'imperatore e la Francia. A Casa d'Austria sono restituiti il vecchio Brisach, Friburgo e i Paesi Bassi spagnuoli; all'imperatore il forte di Kehl; alla Francia Landau; si demoliranno parecchi forti

sul Reno; la Francia riconosce la dignità elettorale della Casa di Annover; sono ristabiliti nei loro Stati gli elettori di Colonia e di Baviera.

1714, 26 giugno. A Utrecht, pace fra Spagna e Olanda, in cui si rinnova la pace di Westfalia del 1648 fra Spagna e gli Stati Generali. La più parte degli articoli concernono il commercio; l'articolo 31 porta che il re di Spagna non permetterà a qualsiasi nazione di spedire vascelli o fare traffico nelle Indie spagnuole; l'art. 37 rinnova il patto che vieta l'unione delle due corone di Spagna e Francia e le rinunzie relative.

— 7 settembre. A Baden, pace in conferma solenne di quella di Rastadt.

1715, 6 febbrajo. A Utrecht, pace tra Spagna e Portogallo, restituendosi ambe le parti ciò ch'eransi tolto nella guerra; il re di Spagna rinunzia a qualunque azione e diritto sulla Colonia del Sacramento.

— 15 novembre. A Anversa, trattato *della Barriera*. L'art. 9 della grand'alleanza del 1701 attribuiva agli Stati Generali una nuova barriera contro Francia, più ampiamente spiegata nel trattato dell'Aja del 1709 fra Olanda e Inghilterra, pel quale gli Stati Generali si obbligavano di assicurare la successione britannica nella linea protestante, e regina Anna a fare di tutto perchè i Paesi Bassi spagnuoli e altre città conquistate nei Paesi Bassi servissero di barriera alle Provincie Unite contro Francia, a tal fine procacciando loro diritto di guarnigione nelle piazze di Nieuport, Furnes, Knoque, Ypres, Menin, Lilla, Tournai, Condé, Valenciennes e in altre piazze che si potessero torre alla Francia; alla Francia invece non si cederebbe mai nessuna piazza dei Paesi Bassi spagnuoli, ecc. Questo trattato fu modificato da un altro conchiuso a Utrecht il 29 gennajo 1713, per cui alcune piazze furono dedotte dalla barriera e cedute alla Francia, come Lilla, Condé, Valenciennes, Maubeuge; e la regina per meglio assicurare la barriera si obbligava, in caso di attacco, a dare agli Stati Generali diecimila uomini e venti vascelli. Nei trattati di Utrecht e Rastadt fu espressamente stipulato che gli Olandesi terrebbero i Paesi Bassi spagnuoli fintantochè l'imperatore non si fosse accomodato con essi sul conto della barriera. Sotto la mediazione dell'Inghilterra cominciaronsi negoziati fra l'imperatore e gli Stati Generali, e finalmente fu conchiuso il trattato della Barriera. Per cui gli Stati Generali rimettono all'imperatore i Paesi Bassi, nè porzione di qualsiasi di essi potrà essere sottoposta ad altri principi che di Casa di Austria; l'imperatore e gli Stati Generali manteranno nei Paesi Bassi un corpo di trenta in trentacinquemila uomini, tre quinti dei quali saranno dati dall'imperatore, che inoltre si obbliga pagare agli Stati Generali un milione ducencinquantamila fiorini l'anno; gli Stati Generali avranno guarnigione preventiva in Namur, Tournay, Furnes, ecc. L'Inghilterra garantì questo trattato in tutti i suoi punti.

1716, 28 settembre. A Parigi, trattato di commercio tra la Francia e le città anseatiche.

1717, 4 gennajo. All'Aja, triplice alleanza tra Francia, Inghilterra, Olanda, per garantire i trattati di Utrecht, e particolarmente l'ordine di successione alle corone di Francia e Inghilterra ivi stabilito.

— 4 agosto. Alleanza tra Francia, Prussia, Russia.

1718, 2 agosto. Quadruplice alleanza. Neppure dopo la pace di Utrecht, l'imperatore e il re di Spagna non s'erano pacificati, persistendo entrambi nelle loro pretensioni, e Alberoni, ministro di Filippo V, meditava ridestare i diritti di questo anche sulla Francia. Per impedirlo erasi conchiusa la triplice alleanza; ma Alberoni spedì la flotta contro Sicilia e Sardegna. Allora fu negoziata la quadruplice alleanza tra Francia, Inghilterra, l'Impero e l'Olanda, la quale fu ritenuta come assenziente, benchè lungamente ricu-

sasse aderirvi. Scopo era ridurre il re di Spagna e il duca di Savoja a sottomettersi alle condizioni di pace presentate da Francia e Inghilterra. Stanlope, l'abbate Dubois e il ministro dell'imperatore a volontà loro disposero degli Stati; diedero tre mesi al re di Spagna e al duca di Savoja per accettare le condizioni, se no vi sarebbero costretti dagli alleati. Il duca di Savoja aderisce il 10 settembre 1718; a Filippo V negante, Francia e Inghilterra indicono guerra, ed egli pure il 26 gennajo 1720 è costretto firmare. Allora, ai 17 febbrajo seguente, la quadruplice alleanza è di nuovo confermata: gli Spagnuoli abbandonarono la Sicilia e la Sardegna, la prima delle quali è occupata dall'imperatore, cui il duca di Savoja la cede in cambio della Sardegna: a don Carlos di Spagna è assicurata l'aspettativa ai ducati di Toscana, Parma e Piacenza.

1725, 30 aprile. A Vienna, pace fra l'imperatore e il re di Spagna, confermando la quadruplice alleanza, la rinunzia di Filippo V alle provincie d'Italia e dei Paesi Bassi, e dell'imperatore alla Spagna e alle Indie. Il re di Spagna, oltre lasciare all'imperatore tutti i paesi che teneva in Italia, rinunzia il diritto di riversione sulla Sicilia, riservandoselo però sulla Sardegna. L'imperatore ed esso re facevano alleanza difensiva.

Per prevenire gli effetti di questa, il 3 settembre ad Annover, la Francia, la Prussia e l'Inghilterra fanno alleanza, cui poscia accedono le Provincie Unite.

1726, 6 agosto. A Vienna, alleanza tra la Russia e Casa d'Austria.

1728. Questi trattati avevano ingelosito le potenze e la guerra pareva imminente, ma la sviò la morte dell'imperatrice. Sotto la mediazione del papa si posero preliminari di pace con armistizio di sette anni; un congresso si sarebbe tenuto ad Aquisgrana.

Il congresso fu raccolto a Soissons il 4 giugno 1728, presenti gli ambasciatori di quasi tutte le potenze d'Europa. La corte di Vienna però trascinava in lungo: laonde il cardinale di Fleury, ministro di Francia, aprì trattato colla Spagna, donde la pace di Siviglia, con alleanza difensiva, firmato il 9 novembre 1729 tra Spagna, Francia, Inghilterra, che reciprocamente si garantivano i loro possessi e regolavano i soccorsi in caso di guerra, riconfermavano le aspettative di don Carlos; e per assicurarle si porrebbero guarnigioni nelle città di Livorno, Porto-Ferrajo, Parma, Piacenza. Gli Olandesi v'accedono, ma l'imperatore si chiarisce nemico a Spagna, e occupa Parma e Piacenza alla morte dell'ultimo duca Antonio Farnese.

1731, 16 marzo. A Vienna, trattato tra l'imperatore, l'Inghilterra e l'Olanda per finire le lunghe differenze tra le corti d'Europa. L'Inghilterra s'interpone a tale uopo promettendo all'imperatore garantire la prammatica sanzione se consente ad abolire la Compagnia d'Ostenda e non introdurre truppe spagnuole in Italia. Aggradita la proposta dall'imperatore, si fa alleanza tra esso, il re d'Inghilterra e gli Stati Generali rinnovando i precedenti trattati, e obbligandosi ad assicurare mutuamente i loro possessi e diritti. Il re d'Inghilterra e gli Stati Generali garantiscono specialmente la prammatica sanzione. L'imperatore accetta tutti i concerti presi a Siviglia per la successione dei ducati di Toscana, Parma, Piacenza, e si obbliga a far cessare il commercio dei Paesi Bassi austriaci colle Indie orientali. Pertanto l'infante don Carlos prende possesso dei ducati di Parma e Piacenza, e il granduca lo riconosce successore per trattato firmato a Firenze il 25 luglio. Fu questa la conclusione delle contestazioni nate per la successione di Spagna, e che per trent'anni avevano sconvolto l'Europa.

1732, 2 gennajo. A Riatscha, trattato fra la Persia e la Russia: quella abbandona Scirvan e le città di Derbent e Baku, e la Russia restituisce il Ghilan, ecc.

1733, 26 settembre. Alleanza difensiva e offensiva tra Luigi XV, Spagna e Sardegna per indebolire Casa d'Austria.

— 24 novembre. All'Aja, trattato di neutralità tra la Francia e gli Stati Generali.

Trattato di Vienna (1738). — La guerra per la successione di Spagna era appena terminata col trattato di Utrecht, che già la successione al trono di Polonia dava materia a nuovi conflitti e a nuove guerre. Morto Augusto II (1° febbrajo 1733), Luigi XV si era adoperato per far risalire sul trono Stanislao Leczinski suo suocero, già eletto nel 1704 e era riuscito a farlo proclamare re dalla nobiltà il 12 settembre 1733. Ma il 5 ottobre successivo una fazione sostenuta dalla Russia proclama re Augusto III elettore di Sassonia, pel quale anche si era dichiarato l'imperatore essendosi esso conciliato il favore della Corte di Vienna coll'accedere alla garanzia della prammatica sanzione del 1713 (colla quale l'imperatore aveva dichiarato la sua figlia primogenita Maria Teresa erede dei suoi Stati) e con un trattato di alleanza firmato a Vienna il 16 luglio 1733.

— 10 ottobre. Luigi XV dichiara la guerra all'imperatore.

— 26 settembre. Alleanza offensiva tra Francia, Spagna e Sardegna.

— 24 novembre. Trattato di neutralità tra la Francia e gli Stati Generali.

1735, 3 ottobre. Preliminari di Vienna, chiesti dall'imperatore ridotto alle strette. Conchiusi tra di lui e Francia, sono ratificati dalla Russia e Polonia; poi vi accedono la Dieta, la Spagna, le Due Sicilie, il re di Sardegna nel 1736. Pertanto la cessazione delle ostilità fu proclamata in Germania il 5 novembre, e in Italia il 15 detto anno. L'8 novembre 1738, dopo grandi trattative, è firmata a Vienna la pace definitiva tra l'imperatore e la Francia.

Si prendono per fondamento della pace i trattati di Westfalia, Nimega, Ryswick, Utrecht e della quadruplice alleanza. Stanislao rinunzia al trono di Polonia, e Augusto è riconosciuto re; guarantita la costituzione polacca e la libera elezione dei re. A Stanislao per compenso si concedono i ducati di Lorena e di Bar, che alla sua morte diverranno piena proprietà della Francia; di rimpatto al duca Francesco di Lorena si assicura il ducato di Toscana. L'infante don Carlos ha dall'imperatore la cessione dei regni di Napoli e Sicilia e i porti di Toscana. All'imperatore sono resi i ducati di Milano e Mantova, toltigli durante la guerra, e vi si aggiungono Parma e Piacenza. Il re di Spagna rinunzia per sè e suoi discendenti ai diritti datigli dai trattati anteriori sulla Toscana, Parma e Piacenza, con clausola espressa che Livorno rimanga porto-franco. Il re di Francia garantisce la prammatica sanzione austriaca, ecc.

Il re di Sardegna aderisce al trattato il 3 febbraio 1739, e le Corti di Madrid e Napoli vi aderiscono il 21 aprile successivo.

Pace di Aquisgrana (18 ottobre 1748). — Due anni dopo la pace di Vienna, l'imperatore Carlo VI, ultimo maschio della Casa d'Austria, essendo morto (20 ottobre 1740), la sua successione è causa di una nuova guerra generale. Carlo VI, aveva già fino dal 1713 regolato l'ordine della successione al trono con una *Prammatica sanzione* cui aveva successivamente ottenuto la garanzia delle principali potenze di Europa, cioè, della Spagna (prima pace di Vienna, 1725), della Russia e della Prussia (trattati di accessione all'alleanza di Vienna, 1726), dell'Inghilterra e dell'Olanda (secondo trattato di Vienna, 1731), dell'Impero di Germania (1732), della Danimarca (1732) e finalmente della Francia (pace di Vienna, 1738). Ma tutte queste garanzie non valsero a impedire la guerra, che durò 8 anni e diede luogo a parecchi trattati.

1741, 18 maggio. A Versailles, alleanza tra la Francia, la Spagna e l'elettorato di Baviera. Vi accedono successivamente il re di Polonia, come elet-

tore di Sassonia, i re di Prussia e di Sardegna, l'elettore di Colonia e il Palatino.

1741, 27 settembre. Ad Annover, trattato di neutralità fra l'Inghilterra e la Francia.

1742, 1° febbrajo. A Torino, trattato fra Maria Teresa e il re di Sardegna, il quale si obbliga a conservare a quella il Milanese, e vietarne l'entrata agli Spagnuoli.

— 11 giugno. A Breslavia, preliminari tra la regina d'Ungheria e il re di Prussia.

— 28 id. A Berlino, pace fra essi; la Slesia e la contea di Glatz sono cedute al re di Prussia, il quale rinunzia a tutte le pretensioni contro la regina.

— 7 settembre. Vi accede l'elettore di Sassonia.

— 9 novembre. Pace tra Francia e Tunisi.

1743, 13 settembre. A Worms, alleanza fra la regina d'Ungheria e il re di Sardegna; la regina cede a questo molti distretti del Milanese, perchè rinunzj a ogni pretensione sul ducato di Milano.

— 25 ottobre. Alleanza perpetua tra Francia e Spagna.

— 20 dicembre. A Vienna, alleanza tra la regina e l'elettore di Sassonia, che riconosce la successione austriaca stabilita dalla prammatica sanzione e ne promette la garanzia.

1744, 4 febbrajo. Alleanza difensiva tra l'imperatrice di Russia e l'elettore di Sassonia.

— 22 maggio. A Francoforte, trattato di unione fra il re di Prussia, l'imperatore Carlo VII, l'elettore Palatino e il langravio di Assia. Gli alleati promettono fare ogni sforzo per obbligare la Corte di Vienna a riconoscere l'imperatore, e rintegrarlo nei suoi Stati ereditarj.

1745, 8 gennajo. A Varsavia, alleanza tra il re di Inghilterra, la regina di Ungheria, il re di Polonia come elettore di Sassonia, e gli Olandesi per ristabilire la pace in Europa: l'elettore di Sassonia promette dare trentamila uomini alla regina di Ungheria.

— 22 aprile. A Füssen, pace tra la regina di Ungheria e Massimiliano Giuseppe, figlio e successore di Carlo VII; il nuovo elettore rinunzia all'alleanza colla Francia, ricupera i suoi Stati, e abbandona ogni pretensione alla successione della Casa di Austria, firmando di nuovo la prammatica sanzione.

1745, 1 maggio. Alleanza e di sussidj tra Francia, Spagna, Napoli e la repubblica di Genova, opposto al trattato di Worms.

— 25 dicembre. A Dresda, pace tra la regina, il re di Prussia e l'Elettore di Sassonia sotto la mediazione dell'Inghilterra, confermando i trattati di Breslau e di Berlino.

1746, 22 maggio. Alleanza offensiva e difensiva tra Austria e Russia per venticinque anni.

1747, 12 giugno. Trattato di sussidj tra Inghilterra e Russia.

1748, 26 gennajo. Alleanza difensiva tra la regina d'Ungheria, l'Inghilterra, l'Olanda e la Sardegna.

— 30 aprile. Preliminari della pace d'Aquisgrana.

Le conferenze per la pace si aprirono il 24 aprile 1748; i preliminari furono stabiliti il 30 dello stesso mese tra Francia, Inghilterra e Olanda, e la pace definitivamente firmata il 18 ottobre successivo. Tutti i trattati anteriori dopo quello di Westfalia del 1648, i trattati di Nimega del 1678 e del 1679, di Ryswick del 1697, di Utrecht det 1713, di Baden del 1714, della triplice alleanza dell'Aja del 1717, della quadruplice alleanza di Londra del 1718, di Vienna del 1738, sono rinnovati e presi per base. Restituiti d'ambe le parti i prigionieri, gli ostaggi e le reciproche conquiste. La Francia si obbliga restituire all'imperatrice i Paesi Bassi, al re di Sardegna la Savoja e il contado di Nizza, agli Olandesi Berg-op-Zoom e

Maestricht. I ducati di Parma, Piacenza e Guastalla sono ceduti all'infante don Filippo. Si rinnova la garanzia della successione della Casa d'Annover in Inghilterra, e la Prammatica sanzione in Austria; sono garantite al re di Prussia la sovranità della Slesia e quella del contado di Glatz.

1750, 15 gennajo. Trattato fra Spagna e Portogallo per determinare i limiti delle loro possessioni nell'America meridionale. Il Portogallo cede alla Spagna la colonia del Sacramento, e la riva settentrionale del fiume Plata; la Spagna abbandona la riva orientale dell'Uruguai.

1753, 15 gennajo. Trattato di pace e di amicizia fra l'Inghilterra e l'imperatore del Marocco.

— 15 maggio. Unione della Francia col cardinale di Baviera, principe-vescovo di Liegi.

1756, 16 gennajo. A Londra, alleanza fra Prussia e Inghilterra offensiva e difensiva per garanzia della corona della Gran Bretagna nella Casa di Brunswick-Annover e della Frisia orientale, della Slesia e della contea di Glatz alla Prussia.

— 1° maggio. A Versailles, convenzione di neutralità e trattato d'amicizia e alleanza fra Luigi XV e Maria Teresa. Questo trattato, imponendo alla Francia dei riguardi verso la Russia, la guasta colla Prussia, e chiude alla Francia tutti i passaggi per poter secondare i suoi alleati del Nord.

1757, 1° maggio. Unione e amicizia tra Francia e Inghilterra.

1758, 11 aprile. Alleanza fra Inghilterra e Prussia.

— 4 maggio. A Copenaghen, alleanza tra Francia e Danimarca.

— 30 dicembre. A Versailles, trattato difensivo tra Maria Teresa e il re di Francia.

1759, 30 aprile. Trattato di unione e di amicizia tra la Francia e l'Elettore palatino.

1760, 7 marzo. Elisabetta di Russia accede al trattato di Versailles del 1758.

— 21 marzo. Alleanza tra Russia e Austria.

— 24 marzo. Trattato tra Francia e Sardegna pei confini dei due Stati dal Rodano, ov'esce dalle terre ginevrine, all'imboccatura del Varo.

1761, 15 agosto. Amicizia e unione tra Francia, Spagna e Due Sicilie, detta *Patto di famiglia*, per una unione perpetua tra i rami della Casa dei Borboni, per bilanciare l'Inghilterra.

1762, 5 maggio. A Pietroburgo, pace fra Pietro III e Federico II di Prussia. Il czar si obbliga restituire tutte le conquiste fatte da lui in Prussia e in Pomerania.

— 22 maggio. A Amburgo, pace fra Svezia e Prussia, ripristinando le cose come avanti la guerra.

— 30 novembre. A Fontainebleau, preliminari di pace tra Francia e Inghilterra.

1763. Malgrado la pace d'Aquisgrana, queste due potenze si astiavano. Gli Inglesi senza dichiarazione di guerra cominciarono le ostilità in America l'8 giugno 1755, e subito la guerra divampò. La Francia, mentre per mare combatte gli Inglesi, accenna a invadere l'Annover. Sgomentato, il re d'Inghilterra lo pone sotto la protezione del re di Prussia col trattato di Londra 16 gennaio 1756. Incomincia la guerra dei Sette Anni, finita coi trattati seguenti:

1763, 10 febbrajo. A Versailles, trattato tra Francia, Spagna, Inghilterra e Portogallo, I trattati precedenti sono rinnovati. Francia cede e garantisce all'Inghilterra l'Acadia, il Canadà, Capo Bretone, e l'altre isole e coste nel golfo e fiume di San Lorenzo, con riserva d'alcuni diritti di pesca pei sudditi francesi. L'Inghilterra cede a Francia le isole di San Pietro e di Miquelon. Il Mississipì sarà confine ai possessi delle due nazioni in America, eccettuata la città e l'isola della Nuova Orleans, che resterà alla Francia. (Essa

colla Luigiana erano venute alla Francia per convenzione segreta fra le Corti di Versailles e di Madrid del 3 novembre 1762). Il re d'Inghilterra rende alla Francia le isole di Bell'isola, la Martinica, la Guadalupa, Maria Galanda, la Desirada, come erano prima della conquista. Francia cede a Inghilterra la Granata e le Granatine. Le isole neutre di San Vincenzo, la Dominica, Tabago resteranno all'Inghilterra; quella di Santa Lucia tornerà alla Francia. Alla Francia è pur resa l'isola di Gorea, ed essa cede alla Gran Bretagna il fiume Senegal coi forti e banchi di San Luigi, Podor e Galam. Nelle Indie orientali l'Inghilterra restituisce alla Francia tutti i forti e banchi che possedeva nel 1749, e la Francia restituisce le conquiste fatte. Minorca e il forte San Filippo saranno resi alla Gran Bretagna. Francia restituisce tutti i paesi appartenenti all'elettore di Annover e altri principi dell'Impero. Inghilterra restituisce a Spagna l'isola di Cuba colla piazza dell'Avana. Gli Spagnuoli cedono agli Inglesi la Florida, il forte Sant'Agostino, la baja di Pensacola.

1763, 15 febbrajo. A Hubertsburg, trattato tra Maria Teresa e Federico II. Quella rinunzia ad ogni pretensione sugli Stati del re di Prussia, specialmente sui paesi ceduti gli nei trattati di Breslau e Berlino; gli farà restituire la città e contea di Glatz, ecc.

Il giorno stesso tra Prussia e Polonia si conviene che quello restituirà l'elettorato di Sassonia.

Così, dopo sette campagne sanguinosissime e dispendiosissime, le potenze belligeranti si trovano nello stato di prima.

1764, 11 aprile. A Pietroburgo, alleanza offensiva e difensiva tra Caterina II di Russia e Federico II di Prussia.

— 27 maggio. A Gottorp, trattato per cui la casa di Holstein riconosce l'indipendenza della città di Amburgo.

1769, 1° aprile. Trattato di commercio tra Francia e la città di Amburgo.

1776, 2 aprile. Trattato di pace e commercio tra Francia e la repubblica di Ragusi.

1777, 28 maggio. A Solura, alleanza di cinquant'anni tra Francia e gli Svizzeri.

1778, 6 febbrajo. Trattato d'amicizia, commercio, e alleanza eventuale e difensiva tra Francia e gli Stati Uniti di America, di cui quella riconosce la indipendenza.

1779, 13 maggio. Pace di Teschen. Il ramo cadetto della Casa di Baviera essendosi estinto con Massimiliano Giuseppe, morto il 30 dicembre 1777, le contese nate per la successione si finirono con questa pace tra Prussia e Austria sotto la mediazione delle Corti di Parigi e di Pietroburgo. L'imperatrice regina promette opporsi a che i principati d'Anspach e di Bayreuth sieno uniti alla Prussia, caso che si estingua la Casa di Brandeburgo. L'elettore Palatino occupa i distretti tenuti dall'Austria in Baviera e nell'Alto Palatinato, e l'imperatrice rinunzia ad ogni pretensione sulla successione del fu elettore di Baviera.

1780, 9 luglio e 1° agosto. Convenzione per la neutralità armata fra l'imperatrice di Russia e i re di Danimarca e Svezia. Il 24 dicembre vi accedono gli Stati Generali, l'8 maggio seguente il re di Prussia, e l'8 ottobre l'imperatore.

1782, 30 novembre. A Parigi, preliminari di pace fra i commissarj inglesi e americani.

1783, 20 gennajo. Preliminari di pace tra Francia, Spagna e Inghilterra.

— 2 settembre. A Parigi, preliminari di pace fra Inghilterra e Olanda.

Pace di Versailles (3 settembre 1783). — I trattati di Versailles tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, tra Francia e Inghilterra, tra Inghilterra e la Spagna, misero fine alla lunga guerra, che la insurrezione delle colonie inglesi dell'America del Nord contro la madre-patria aveva

accesa tra Francia e Inghilterra e nella quale si trovarono trascinate Spagna e Olanda. — Trattato di pace fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti dell'America del nord: il re d'Inghilterra riconosce i tredici Stati Uniti come Stati liberi, sovrani e indipendenti; si determinano i confini fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per tutta la estensione dell'America settentrionale; è accordato agli Americani il diritto di pesca sui banchi di Terranova e nel golfo di San Lorenzo. — Trattato tra Francia e Inghilterra: è rinnovata la pace e sono confermati i trattati precedenti, dopo quello di Westfalia; la Francia acquista nell'America le isole di Santa Lucia, di Tabago, di Miquelon e di St-Pierre; nell'Africa gli scali del Senegal, ceduti nel 1763; nelle Indie, Pondichery, Karical, Mahe, Chandernagor e lo scalo di Surate. La Granata, San Vincenzo, la Dominica e altre isole, di cui la Francia si era impadronita, sono rese all'Inghilterra, la quale è mantenuta nella proprietà dell'isola di Terranova e delle isole adiacenti. — Trattato tra Spagna e Inghilterra: la Spagna avrà le isole di Minorca e le Floride, e restituisce all'Inghilterra le isole della Providenza e di Bahamas.

1784, 20 maggio. A Versailles, trattato fra Inghilterra e Olanda. Negapatnam è ceduta all'Inghilterra. I sudditi inglesi avranno libera navigazione nei paraggi olandesi dell'India.

— 8 gennajo. A Costantinopoli, pace fra la Russia e la Porta. La Crimea, l'isola di Taman e una parte del Cuben sono cedute alla Russia.

— 1° luglio. A Versailles, convenzione provvisoria tra Francia e Svezia: la Francia ottiene diritto d'emporio a Gothemburg, e cede alla Svezia l'isola di San Bartolomeo alle Indie occidentali.

1785, 23 luglio. Confederazione Germanica. Avendo Casa d'Austria fallito, per la pace di Teschen, nelle pretensioni sue sulla Baviera, l'imperatore cercò acquistare tal provincia per cambio contro i Paesi Bassi. L'elettor Palatino assentì al cambio con un trattato firmato a Monaco l'11 gennajo, e l'imperatore di Russia appoggiò tal divisamento con tutta l'influenza che in Germania aveva acquistato. Il Duca de' Due Ponti, erede dei due elettorati di Baviera e Palatino, si oppose formalmente a questo cambio, e ottenne l'appoggio del re di Prussia; onde il cambio fu abbandonato. Il pensiero di esso però bastò ad eccitare inquietudini e sgomenti; donde un'associazione conchiusa a Berlino il 23 luglio 1785 fra gli elettori di Sassonia, Brandeburgo e Brunswick-Luneburgo, detta Confederazione Germanica, di cui è dichiarato protettore il re di Prussia, e avente per scopo la conservazione dell'impero germanico, e de' possessi e diritti di tutti i suoi membri. La più parte delle potenze straniere applausero a questa associazione, e quasi tutti i principi di Germania vi accedettero.

— 8 novembre. A Parigi, trattato fra Austria e Olanda, a intromissione della Francia; si conserva chiusa la Schelda, e l'Olanda paga all'imperatore dieci milioni di fiorini per acchetarlo delle sue pretensioni.

— 10 luglio. Alleanza tra Francia e Olanda; da questo punto i trattati conchiusi colla Francia sono dichiarati comuni alla repubblica Batava fino alla sua dissoluzione.

Trattati di triplice alleanza fra la Gran Bretagna, la Prussia e le Provincie Unite dei Paesi Bassi. — Malgrado l'alleanza tra Francia e le Provincie Unite, la Casa d'Orange venne ripristinata, vinti i patriotti, e surrogato un nuovo sistema politico al francese.

1788, 22 febbrajo. A Brunswick, trattato di sussidj fra gli Stati Generali e il ducato di Brunswick.

— 15 aprile. All'Aja, alleanza fra Gran Bretagna e Olanda: quella garantisce lo statolderato ereditario nella Casa d'Orange.

1788, 15 aprile. A Berlino, alleanza difensiva tra Prussia e gli Stati Generali per venti anni, garantendo lo statolderato qual era stato ristabilito nel 1787.
— 5 maggio. A Ludwigstlust, trattato di sussidj fra gli Stati Generali e il duca di Mecklemburg-Schwerin.
— 13 agosto. A Berlino, alleanza difensiva tra Inghilterra e Prussia per mantenere la costituzione delle Provincie Unite e lo statolderato ereditario nella Casa di Nassau-Orange.

Lo statolderato cadde nel 1795, ma la triplice alleanza per esso combinata ebbe per qualche tempo grande influenza in Europa.

1790, 28 ottobre. All'Escuriale, trattato fra Spagna e Gran Bretagna pei possessi del Nuovo mondo.
— 10 dicembre. All'Aja, convenzione che mette fine alle turbolenze sollevate nei Paesi Bassi dalle innovazioni di Giuseppe II; l'imperatore conferma alle provincie belgiche la costituzione, i privilegi, le consuetudini.

4° Periodo.

Trattati della Rivoluzione e dell'Impero. — La Rivoluzione francese originò una serie di guerre che durarono, quasi senza interruzione, 24 anni e diedero luogo a numerose transazioni internazionali.

1ª Coalizione (1791-98). - *Trattato di Campo-Formio* (18 ottobre 1797). — La guerra è dichiarata il 29 aprile 1792 e subito tutte le potenze cristiane dell'Europa, a eccezione degli Stati del nord, della Svizzera e di alcuni piccoli Stati dell'Italia, sono in armi contro la Francia. Questa prima coalizione, dà luogo ai trattati seguenti:

1791, 20 maggio. A Mantova, trattato fra l'imperatore d'Austria, i Circoli, la Sardegna, la Spagna, gli Svizzeri, per invadere la Francia. Luigi XVI ricusa aderirvi.
— 6 luglio. A Pavia, preteso trattato fra l'imperatore, la Spagna e la Prussia. Questo trattato, la cui esistenza è problematica, aveva per oggetto non solo un'alleanza offensiva e difensiva, ma anche la divisione del territorio della Francia.
— 25 luglio. A Vienna, alleanza fra Leopoldo II e la Prussia.
— 19 ottobre. A Drottningholm, trattato di unione e di amicizia tra Russia e Svezia.
— 27 ottobre. A Pilnitz, trattato fra Prussia e Austria per comprimere la Rivoluzione francese.
1792, 7 febbrajo. A Berlino alleanza fra Austria e Prussia.
— 12 luglio. A Pietroburgo, alleanza difensiva tra Austria e Russia.
— 25 luglio. Sardegna vi accede.
1793, 25 marzo. A Londra, trattato d'alleanza e commercio fra Russia e Gran Bretagna.
— 10 aprile. A Cassel, trattato di sussidj fra la Gran Bretagna e il landgravio d'Assia-Cassel.
— 25 aprile. A Londra, trattato di sussidj fra Gran Bretagna e Sardegna: questa si obbliga mettere in armi cinquantamila uomini mediante un sussidio di duecentomila lire sterline all'anno.
— 25 maggio. A Madrid, alleanza fra Inghilterra e Spagna.
— 7 luglio. A Napoli, alleanza fra Inghilterra e le Due Sicilie.
— 14 luglio. Al campo di Magonza, alleanza fra Inghilterra e Prussia.
— 30 agosto. A Londra, alleanza fra l'imperatore e l'Inghilterra.
— 26 settembre. Ivi, alleanza fra Inghilterra e Portogallo.

Trattato di sussidj dell'Inghilterra col landgravio di Assia-Cassel a Maykammer, 23 agosto; col landgravio di Assia-Darmstadt a Langencaudel, 5 ottobre; col margravio di Bade a Carlsruhe, 21 novembre.

1794, 19 aprile. All'Aja, trattato di sussidj fra Inghilterra, Olanda, Prussia: la Prussia metterà in piedi sessantaduemila e quattrocento uomini; le potenze marittime le pagheranno subito trecentomila lire sterline, poi cinquantamila il mese, e centomila al ritorno delle truppe.

— 19 novembre. A Londra, trattato d'amicizia, commercio e navigazione fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

1795. Passa tutto l'anno in trattative fra i principi scoraggiati dalla guerra, e che si staccano dalla coalizione facendo pace colla Francia. Primo a staccarsene è il granduca di Toscana, fratello dell'imperatore.

— 9 febbrajo. A Parigi, pace fra la Repubblica francese e il granduca di Toscana.

— 18 febbrajo. A Pietroburgo, alleanza fra Russia e Inghilterra.

— 5 aprile. A Basilea, pace fra la repubblica francese e la Prussia. Il re di Prussia si stacca dall'alleanza coll'Austria; le potenze contraenti non concederanno il passo sul loro territorio alle truppe nemiche; le truppe repubblicane continueranno a occupare la parte degli Stati del re che è sulla sinistra del Reno; la Repubblica accetterà i buoni uffizj del re a favore dei principi e Stati dell'Impero germanico che desiderino entrare in trattative con essa e che a tal uopo la invochino.

— 16 maggio. All'Aja, pace e alleanza fra la Repubblica francese e quella delle Provincie Unite de' Paesi Bassi. La Repubblica francese riconosce quella delle Provincie Unite come potenza libera e indipendente, e le garantisce la libertà, l'indipendenza e l'abolizione dello statolderato; alleanza offensiva e difensiva delle due repubbliche contro i proprj nemici, senza distinzione, sino al fine della guerra, e per sempre contro l'Inghilterra. La Repubblica francese restituisce alle Provincie Unite la flotta, gli arsenali e il territorio, eccetto la Fiandra olandese, Maestricht e Vanloo, che resteranno alla Francia come indennità, oltre cento milioni che le saran pagati dall'Olanda, ecc.

— 17 maggio. A Basilea, trattato fra la repubblica francese e la Prussia, relativamente alla neutralità del settentrione della Germania.

— 20 maggio. A Vienna, alleanza fra Austria e Inghilterra.

— 22 luglio. A Basilea, pace tra la repubblica francese e la Spagna. Francia restituisce a Spagna tutte le piazze di là dai Pirenei occupate dagli eserciti repubblicani: Spagna ne la compensa col cedere la parte spagnuola dell'isola di San Domingo. La pace è dichiarata comune alle Provincie Unite. La Francia accetta la mediazione del re di Spagna in favore delle parti belligeranti, che a questa si volgeranno per negoziare col governo francese.

— 28 agosto. A Basilea, pace tra la Francia e il landgravio d'Assia-Cassel.

1795, 20 settembre. Convenzione di neutralità fra la Repubblica francese e l'elettor Palatino di Baviera.

— 25 settembre. A Manheim, sospensione d'armi fra la repubblica e il duca di Würtemberg, non ratificata dalla Convenzione.

— 28 settembre. A Pietroburgo, triplice alleanza tra Austria, Russia e Gran Bretagna.

1796, 28 aprile. A Cherasco, armistizio tra Bonaparte e il re di Sardegna.

— 8 maggio. A Piacenza, sospensione d'armi accordata da Bonaparte al duca di Parma, a condizione che paghi due milioni, dia mille settecento cavalli e venti quadri, a scelta del generale in capo.

— 15 maggio. A Parigi, pace fra la repubblica e il re di Sardegna, che rinunzia alla coalizione contro la Francia; le cede la Savoja, i contadi di

Nizza, Tenda, Beuil; s'obbliga a concedere piena amnistia a' suoi sudditi perseguiti per opinione politica e lasciare il passo alle truppe francesi.

1796, 5 giugno. A Brescia, sospensione d'armi fra Bonaparte e il re delle Due Sicilie.

— 23 giugno. A Bologna, sospensione d'armi tra Bonaparte e papa Pio VI. Tutti i detenuti per opinioni politiche negli Stati papali saranno messi in libertà, restituendone i beni; i porti degli Stati papali chiusi alle potenze in guerra colla Francia e aperti alle navi francesi; l'esercito francese resterà in possesso delle Legazioni di Bologna e Ferrara, e occuperà la cittadella d'Ancona; il papa darà alla repubblica cinquecento manoscritti e cento capi d'arte scelti da commissarj, e nominatamente i busti di Giunio Bruto di bronzo, e Marco Bruto di marmo; pagherà quindici milioni e cinquecentomila lire, cinque milioni e cinquecentomila in derrate, ecc.

— Trattato di sussidj fra Austria e Inghilterra.

— 17 luglio. Sospensione d'armi fra Moreau e il duca di Würtemberg, che ritirerà il suo contingente dagli eserciti alleati, e pagherà quattro milioni.

— 25 luglio. A Stuttgard, sospensione d'armi fra Moreau e il margravio di Baden, che paga due milioni di lire tornesi, dà mille cavalli, ecc.

— 27 luglio. Ivi, sospensione d'armi fra Moreau e gli Stati del circolo di Svevia, che pagano dodici milioni, ottomila quattrocento cavalli, cinquemila bovi, cencinquantamila quintali di grani, centomila paja di scarpe, ecc. I prelati del Circolo sono obbligati pagare più di sette milioni.

— 5 agosto. A Berlino, trattato fra la Repubblica e il re di Prussia, relativamente alla neutralità del Nord della Germania, e alle indennità della Prussia e delle Case d'Assia e di Nassau.

— 7 agosto. A Wurzburg, sospensione d'armi fra il generale Ernouf e il Circolo di Franconia, che s'obbliga pagare una contribuzione di otto milioni.

— 7 agosto. A Parigi, pace fra la Repubblica francese e il duca di Würtemberg, che rinunzia ai suoi diritti sul principato di Montbéliard, e a tutte le proprietà e diritti sulla riva sinistra del Reno; quando la dieta delibererà sulla pace tra l'impero e la Francia, il duca voterà perchè tutti i paesi sulla sinistra del Reno colle isole e il corso di questo fiume sieno ceduti alla Repubblica, sia rotto il legame di vassallaggio che vincola molti Stati d'Italia all'Impero germanico, ecc.

— 19 agosto. A Sant'Ildefonso, alleanza offensiva e difensiva tra la repubblica francese e la Spagna.

— 22 agosto. A Parigi, pace tra la repubblica e il margravio di Baden, che cede alla Francia tutti i territorj, diritti, entrate che ha sulla sinistra del Reno o nelle isole di questo. Patti speciali sono stipulati in articoli segreti. Per l'articolo 4° il margravio cede alla Francia la città e il territorio di Kehl, e un tratto di ottanta arpenti sulla diritta del Reno, in faccia a Uninga.

— 7 settembre. A Pfaffenhoffen, sospensione d'armi tra Moreau e l'elettore di Baviera.

— 9 ottobre. A Parigi, trattato tra Francia e la repubblica di Genova. I porti di questa sono chiusi agl'Inglesi; i Francesi possono far occupare i punti necessarj per garantir le coste.

— 11 ottobre e 5 novembre. Pace di Parigi fra la Repubblica e il re delle Due Sicilie e fra la Repubblica e il duca di Parma.

1797, 17 febbrajo. A Tolentino, pace fra il Direttorio e papa Pio VI. Questi cede alla Francia Avignone e il contado Venesino, le Legazioni di Bologna e Ferrara e della Romagna; oltre le somme stipulate nell'armistizio, pagherà quindici altri milioni di tornesi in gemme, denaro e altri valori.

1797, 8 aprile. A Torino, alleanza offensiva e difensiva tra la Repubblica e il re di Sardegna.

— 18 aprile. A Leoben, preliminari di pace tra Francia e Austria.

— 16 maggio. A Milano, trattato fra Bonaparte e la repubblica Veneta: il gran Consiglio rinunzia a' suoi diritti di sovranità, e riconosce la sovranità dello Stato nella assemblea dei cittadini.

— 6 giugno. A Montebello, trattato fra Bonaparte e la repubblica di Genova, il cui governo riconosce che la sovranità risiede nell'assemblea di tutti i cittadini del territorio.

— 20 agosto. A Parigi, pace tra la Repubblica e il Portogallo, il quale cede alla Francia la parte della Gujana posta a settentrione del fiume di Calmene.

Pace di Campo-Formio. — La coalizione erasi disciolta, e Prussia, Spagna, i principi d'Italia avevano comprato la pace col sacrifizio di parte dei loro Stati e di tesori. L'Austria sola, sostenuta dall'oro inglese, durava la lotta. Bonaparte vincitore su tutti i punti, e spintosi su Vienna, fa le prime proposte di pace. Ne seguono gli armistizj di Judenburg (7 aprile) e di Verona (8 aprile), poi (18 aprile) i preliminari a Leoben, poi la pace, firmata a Campo-Formio, la notte del 16 ottobre 1797. Austria cede a Francia il Belgio con Manheim, Magonza, Philippsburg, e alla repubblica Cisalpina la Lombardia austriaca. Gli Stati veneti sono divisi; Corfù, Zante, Cefalonia, Santa Maura, Cerigo e le isole dipendenti, coll'Albania, son ceduti alla Francia; Istria, Dalmazia, le isole dell'Adriatico, la città di Venezia colla terraferma fino all'Adige, al Tanaro e al Po sono lasciate all'Austria, che così è padrona del golfo Adriatico. Gli altri Stati di terraferma sono dati alla repubblica Cisalpina: il Brisgau è dall'Austria ceduto come indennità al duca di Modena. Si stabilisce un congresso a Rastadt per conchiudere la pace fra l'impero germanico e la Francia, giacchè l'Austria qui non avea trattato che dei suoi Stati ereditarj.

Congresso di Rastadt (9 dicembre 1797, 8 aprile 1799. — La discussione degli interessi dell'Impero germanico era stata riservata ad un'Assemblea degli Stati o dei loro delegati. Tale fu lo scopo del Congresso di Rastadt, che per 15 mesi fissò l'attenzione dell'Europa per l'importanza dei negoziati e rese celebre la catastrofe con cui terminò, l'assassinio, cioè, dei tre plenipotenziarj francesi nella notte del 29 aprile. Sebbene quest'assemblea non abbia dato risultati positivi, pose però le basi sulle quali la pace fra l'impero e la Francia fu conchiusa alcuni anni dopo e gettò il germe della dissoluzione del corpo germanico e della sua antica costituzione, riguardata fino allora come il pernio dell'equilibrio politico fra le potenze d'Europa. — Mentre si negoziava a Rastadt, gravi avvenimenti avevano messo di nuovo in pericolo la pace; una grande rivoluzione si era compiuta a Roma e nella Svizzera; gli eserciti della repubblica francese avevano occupato Malta e invaso l'Egitto. Una nuova lega si formò contro la Francia e il Congresso fu rotto.

2ª Coalizione (1798-1802). - *Trattati di Luneville* (9 febbrajo 1801), *di Parigi* (8 ottobre 1801 e 25 gennajo 1802) *e di Amiens* (25 marzo 1802). — A capo n'era la Russia, e la secondavano Austria e Inghilterra. L'Impero fu contro voglia obbligato a farne parte; i re delle Due Sicilie e di Portogallo vi accedettero; e anche la Porta, per vendicarsi dell'occupazione dell'Egitto. Le armi ne prosperarono, finchè Bonaparte tornato ricondusse la vittoria e la pace.

1798, marzo. A Parigi, trattato d'alleanza e commercio fra le repubbliche Francese e Cisalpina. Quella riconosce questa come potenza libera e indipendente, le garantisce la libertà e l'abolizione d'ogni legame de' governi anteriori.

1798, 19 maggio. A Vienna, alleanza tra l'Austria e le Due Sicilie.
— 24 giugno. A Milano, convenzione fra il re di Sardegna e la Francia, per cui la cittadella di Torino è data alle truppe della Repubblica.
— 19 agosto. A Parigi, alleanza difensiva e offensiva tra Francia e Svizzera.
— 29 novembre. A Pietroburgo, alleanza fra la Russia e le Due Sicilie.
— 1° dicembre. A Napoli, id. fra l'Inghilterra e le Due Sicilie.
— 23 „ A Costantinopoli, id. fra la Russia e la Porta.
— 29 „ A Pietroburgo, id. fra Russia e Inghilterra.
1799, 21 gennajo. A Costantinopoli, id. fra la Porta e le Due Sicilie.
— 30 maggio. A Parigi, trattato di commercio tra Francia e Svizzera.
— 28 settembre. A Pietroburgo, alleanza tra Russia e Portogallo.
— 1°. e 29 ottobre. A Gatschina, id. tra Russia e Baviera, e tra quella e la Svezia.
1800, 24 gennajo. Convenzione d'El-Arisc fra Kleber e il granvisir per sgombrare l'Egitto.
— 16 marzo. A Monaco, trattato dei sussidj fra Inghilterra e Baviera; e
— 30 aprile. A Pfora, fra l'Inghilterra e l'elettore di Magonza;
— 20 giugno. A Vienna fra Austria e Inghilterra, la quale anticipa all'imperatore due milioni di sterline.
— 28 luglio. Dopo la battaglia di Marengo si concesse un armistizio all'esercito austriaco, e l'imperatore d'Austria mostrò voglia d'una pace, in cui fossero comprese la Gran Bretagna e le Due Sicilie. Il governo francese non volle saperne d'una pace generale, ma offrì buone condizioni all'Austria se volesse far pace separata. I preliminari furono sottoscritti a Parigi il 28 luglio, e un armistizio il 20 settembre a Hohenlinden tra gli eserciti austriaco e francese in Germania, e il 29 settembre a Castiglione fra quei d'Italia. Molti principi di Germania ne profittarono per far accordi particolari coi generali francesi; come il 13 settembre a Aschaffenburg il principe di Isenburg e il landgravio d'Assia Omburg, il 25 seguente la Casa di Nassau, ecc., i possessi dei quali dovevano essere trattati come alleati della Repubblica.
— 1° ottobre. A Sant'Ildefonso, trattato tra Francia e Spagna, ove è convenuta eventualmente la cessione di Parma e della Luigiana.
1801, 9 febbrajo. Pace di Lunéville tra Francia e Austria. Alla Francia è ceduta tutta la riva sinistra del Reno, fin anco le contee di Falkenstein e il Fricktal che Casa d'Austria aveva conservati, fra i confini del cantone di Basilea; confermate le clausole principali del trattato di Campo-Formio; il Reno e le Alpi diventano le frontiere francesi; i principi secolari, che perdettero le loro possessioni sulla sinistra del Reno, riceveranno compenso mediante la secolarizzazione di molti beni ecclesiastici principeschi sulla dritta di quello; sono riconosciute le repubbliche italiana e ligure; Casa d'Austria conserva le provincie venete fino all'Adige; la Toscana è assicurata al Duca di Parma, e sarà eretta in regno col nome di Etruria; il granduca Ferdinando è compensato in Germania dall'imperatore delle perdite sofferte in Italia. È firmata da Giuseppe Bonaparte consigliere di Stato.
— 18 febbrajo. A Foligno, armistizio tra Francia e le Due Sicilie.
— 13 marzo. A Pietroburgo, trattato di commercio fra Svezia e Russia.
— 21 marzo. A Madrid, trattato tra Francia e Spagna: son cedute alla Francia la Luigiana e il ducato di Parma; il granducato di Toscana è dato al principe di Parma.
— 28 marzo. A Firenze, pace tra Francia e le Due Sicilie. I porti di Napoli e di Sicilia saranno chiusi ai vascelli inglesi e turchi. Il re delle Due Sicilie rinunzia a ogni pretenzione sull'isola d'Elba, sugli Stati dei Presidj e sul principato di Piombino.

1801, 6 giugno. A Badajoz, pace tra Spagna e Portogallo

— 15 luglio. Concordato tra i consoli di Francia e Pio VII. La religione cattolica è dichiarata religione del massimo numero dei Francesi; resi alla Santa Sede i paesi toltile dopo il trattato di Tolentino: Pio VII consente a un nuovo ordinamento del governo delle chiese di Francia.

— 24 agosto. A Parigi, trattato tra la Francia e l'elettore di Baviera, il quale rinunzia ai possessi sulla sinistra del Reno, purchè gli siano garantiti quei sulla destra.

— 29 settembre. A Madrid, pace tra Francia e Portogallo. Le rade e i porti di queste sono chiuse agli Inglesi; sono regolati a vantaggio della Francia i confini tra la Gujana francese e la portoghese.

— 1° ottobre. Preliminari di Londra tra Francia e Inghilterra.

— 4 id. A Parigi, pace tra Russia e Spagna.

— 8 id. „ „ tra Francia e Russia, ristabilendo la pace e neutralità fra i due Stati. Notevole l'art. 3: " Le due parti contraenti, volendo, quant'è da loro, contribuire alla tranquillità dei governi rispettivi, si promettono reciprocamente non soffrire che alcuno del loro *sudditi* si permetta di tener corrispondenza qualunque diretta o indiretta coi nemici interni del governo attuale dei due Stati, di propagarvi principj contrarj alle loro costituzioni rispettive, o di fomentarvi turbolenze. In conseguenza ogni suddito d'una delle due potenze che, dimorando negli Stati dell'altra, attentasse alla sicurezza di essa, ne sarà allontanato e trasferito fuor delle frontiere, senza poter in nessun caso reclamare la protezione del proprio governo „.

Quando il Corpo legislativo trasmise al tribunato un progetto di legge per ratificare questo trattato, vive discussioni suscitò quell'articolo, parendo indecente che cittadini francesi fossero qualificati di sudditi; ma la legge passò.

— 9 ottobre. A Parigi, preliminari tra la Francia e la Porta, cui il 25 gennajo seguì la pace, per cui l'Egitto è reso alla Porta e assicurata ai Francesi la libera navigazione del mar Nero.

1802, 25 marzo. A Amiens, pace tra Francia, Inghilterra, Spagna e la repubblica Batava, rappresentati da Talleyrand, Giuseppe Bonaparte, lord Cornwallis, il cav. d'Azzara, Ruggero Giovanni Schimmelpennink. L'Inghilterra restituisce le conquiste, eccetto la Trinità e i possedimenti olandesi dell'isola di Seylan. È riconosciuta la repubblica delle Sette Isole jonie. Si conviene che l'Inghilterra restituirà le isole di Malta, Gozo e Comino all'Ordine di San Giovanni, il quale le terrà come prima della guerra, sotto la garanzia della Francia, della Gran Bretagna, dell'Austria, della Russia, della Prussia, della Spagna. Le truppe francesi debbono sgombrare il regno di Napoli e lo Stato romano, e le truppe inglesi Porto-Ferrajo e tutti i porti delle isole del Mediterraneo e dell'Arcipelago. Un compenso sarà dato alla Casa di Nassau per le sue perdite in Olanda.

Dieta di Ratisbona. — Dieci anni di guerra, poi la pace di Lunéville aveano scosso l'assetto dato all'Impero germanico dalla pace di Westfalia, staccando le provincie situate sulla sinistra del Reno, proclamando che i principi ereditarj, i quali avessero perduto per tale cessione una parte o tutti i loro territorj, sarebbero stati indennizzati a spese degli ecclesiastici posti sulla destra del fiume. Bisognava dunque ricostituire l'Impero su basi nuove. Pertanto si preparò da alcune potenze continentali una legge fondamentale, che, discussa nelle adunanze di una deputazione straordinaria della dieta dell'Impero, e approvata da questo corpo e dal suo capo, diede un nuovo sistema alla Germania. Pure non durò che diciotto mesi, e la Germania

dovette piegarsi sotto il sistema federativo dell'Impero francese. L'ultimo avviso relativo all'esecuzione della pace di Lunéville era stato ratificato il 7 settembre 1801; pure le adunanze della deputazione nominata dall'Impero, in esecuzione di questa pace, si apersero solo il 24 agosto 1802. Intanto varie negoziazioni si maneggiarono che condussero a molti trattati.

1802, 20 maggio. A Parigi, trattato tra la Francia e il duca di Würtemberg, che rinunzia ai suoi possessi sulla sinistra del Reno e in Alsazia, obbligandosi la Repubblica a fargli ottenere indennità territoriali.

— 24 maggio. Ivi, trattato tra Francia e Prussia, per determinare le indennità da concedere alla Prussia, e così colla Baviera.

Altro tra Francia e Prussia relativo ai reclami della Casa di Nassau-Orange. Il principe d'Orange rinunzia per sè e suoi successori alla dignità di statolder e a tutti i dominj suoi e possessi stabili nel territorio della Repubblica, mediante un'indennità assegnatagli in Germania: il re di Prussia e il principe d'Orange riconoscono la repubblica Batava.

— 4 giugno. A Parigi, trattato tra Francia e Russia, che convengono di porsi mediatori per regolare le indennità in Germania, e formare un disegno che sarà presentato alla dieta.

— 20 giugno. Ivi, trattato tra la Francia e il duca di Würtemberg; questi rinunzia ai suoi possessi sulla sinistra del Reno e in Alsazia e la repubblica si obbliga fargli ottenere indennità territoriali.

1803, 20 aprile. Ivi, trattato tra la Francia e gli Stati Uniti d'America, cedendo a questi la Luigiana per sessanta milioni di franchi.

— 17 settembre. A Friburgo alleanza tra Francia e Svizzera. Bonaparte pone termine alle turbolenze della Svizzera coll'*Atto di mediazione*, che contiene la Costituzione dei diciannove Cantoni, e regola i patti della loro confederazione, il contingente di ciascuno per un esercito di quindicimila duecentotre uomini, la quota di ciascuno per una contribuzione di quattrocentonovantamila cinquecento sette franchi e i diritti reciproci degli abitanti di cadun Cantone. Segue un trattato d'alleanza fra le due repubbliche, per cui la Francia si obbliga mantenere la neutralità della Svizzera, e questa impedire anche a mano armata il passo sul suo territorio ai nemici di Francia. Se mai il territorio continentale della repubblica francese fosse attaccato, i Cantoni promettono consentire una nuova leva di volontarj.

3ª Coalizione. - *Pace di Presburgo* (26 dicembre 1805). — La pace di Amiens aveva operato fra le parti belligeranti solo una riconciliazione finta; specialmente tra Francia e Inghilterra, essa lasciò sussistere una animosità, che presto si manifestò in tutti i rapporti fra i due governi. L'Inghilterra non aveva tardato a pentirsi delle sue concessioni e cercò pretesti per eludere la esecuzione del trattato, procrastinando specialmente la dismissione del capo di Buona Speranza, di Malta e di Alessandria. Il governo francese si lagnò di questa infrazione del trattato. I negoziati presero di giorno in giorno un carattere sempre più ostile; la guerra fu dichiarata nel dicembre 1803. Tale fu l'origine della 3ª coalizione, che terminò colla pace di Presburgo. Alla Gran Bretagna si unirono bentosto Svezia, Russia, il re delle Due Sicilie e Austria. Prussia e Impero germanico si tennero neutrali.

— 30 ottobre. Convenzione tra Francia e Spagna. L'alleanza conchiusa nel 1796 tra Francia e Spagna, doveva trascinar questa nella guerra allora scoppiata; ma parecchie circostanze avevano indisposto la Spagna verso il Primo Console ed essa volontieri avrebbe voluto eludere le obbligazioni contratte. Non potendo ciò fare senza pericolo, il re di Spagna si obbliga dare in denaro i sussidj, che avrebbe dovuto in armi e promette sei milioni di lire

al mese. Il rifiuto di comunicare questo trattato non attira alla Spagna le ostilità della Gran Bretagna.

1804, 3 dicembre. A Stockolm, alleanza fra Inghilterra e Svezia: primo atto della coalizione.

1805, 14 gennajo. A Pietroburgo, alleanza fra Russia e Svezia contro Francia.

— 11 aprile. A Pietroburgo, trattato di concerto fra Inghilterra e Russia. " Lo stato di sofferenza, nel quale si trova l'Europa, è detto nel preambolo, richiedendo pronti rimedj, le MM. LL. sono venute nell'accordo di avvisare ai mezzi di farlo cessare senza aspettare il caso di usurpazioni ulteriori da parte del governo francese. Epperò, esse convengono di impiegare i mezzi più pronti e più efficaci per formare una lega generale degli Stati di Europa e indurre questi ad accedere al presente concerto e di riunire, per asseguire lo scopo, una forza, la quale, indipendentemente da quella, che fornirà S. M. Britannica, possa ammontare a un effettivo di 500.000 uomini e impiegarla con energia per costringere il governo francese a sottoscrivere al ristabilimento della pace e dell'equilibrio dell'Europa „. L'Inghilterra promette di concorrere negli sforzi comuni colle sue forze di terra e di mare e di pagare alle potenze, che sarebbero entrate nella lega, sussidj in ragione di 1.250.000 per ogni 100.000 uomini di truppe regolari. L'art. 2 pone come scopo della lega: 1) lo sgombro del paese di Annover e del nord della Germania; 2) lo stabilimento della indipendenza delle repubbliche di Olanda e di Svizzera; 3) il ristabilimento del re di Sardegna in Piemonte; 4) l'assicurazione futura del regno di Napoli e lo sgombro dell'Italia, compresa l'isola d'Elba da parte dei Francesi; 5) lo stabilimento di un ordine di cose in Europa, il quale guarentisca la sicurezza e la indipendenza dei diversi Stati e presenti una solida barriera alle usurpazioni future. Non si farà pace colla Francia se non col consenso di tutte le potenze collegate. Tali erano lo scopo e i mezzi di questa 3ª coalizione, che la battaglia di Austerlitz doveva spezzare. Fra gli articoli segreti di questo trattato, notevole era il 6°. " I contraenti, era detto, essendosi vigorosamente uniti solo per assicurare all'Europa una pace stabile e soda, fondata sui principj di giustizia, d'equità, di diritto delle genti, conobbero la necessità d'intendersi fin d'ora su molti principj, che sono: di non impacciare per nulla il voto nazionale in Francia nè in altri paesi quanto alla forma del governo, ecc. „.

— 9 agosto. A Pietroburgo l'Austria accede al concerto.

— 31 agosto e 3 ottobre. Trattato d'alleanza e di sussidj fra Inghilterra e Svezia; donde dichiarazione di guerra di Gustavo IV contro la Francia, il 31 ottobre.

— 21 settembre. A Parigi, trattato fra Napoleone e il re delle Due Sicilie, che si obbliga restar neutro nella guerra presente, respinger colla forza ogni attentato ai diritti e ai doveri della neutralità, e in conseguenza non lasciare che verun corpo di truppe penetri nel suo territorio. Questo trattato permette a Napoleone di ritirare le sue truppe dal regno di Napoli.

— 4 ottobre. A Ludwigsburg, alleanza tra Francia e Würtemberg. Napoleone garantisce l'indipendenza e l'integrità degli Stati all'elettore, che di rimpatto darà un corpo di otto a diecimila uomini.

— 10 ottobre. Sulle stesse basi convengono a Ettingen Napoleone e l'elettore di Baden.

— 6 dicembre. A Austerlitz, armistizio fra Napoleone e l'Austria.

— 12 „ A Brunn, convenzione tra Napoleone e l'elettore di Würtemberg, assicurando a questo il titolo di re, un aumento di territorio, e un'assoluta sovranità.

1805, 15 dicembre. A Vienna, convenzione fra Napoleone e la Prussia, garantendosi reciprocamente gli Stati; il principato d'Anspach, quel di Neuchatel e il ducato di Clèves sono ceduti alla Francia contro l'elettorato di Annover.

— 20 dicembre. Convenzione fra Napoleone e l'elettore di Baden, cedendo Kehl alla Francia.

— 25 dicembre. A Lisbona, convenzione tra Francia e Portogallo. Il principe reggente compra il diritto di restar neutro, mediante dodici milioni l'anno.

— 26 dicembre. Pace di Presburgo. La vittoria d'Austerlitz sgomenta talmente gli Alleati, che al domani Napoleone può imporre all'Austria cento milioni, l'imperatore di Russia ordina al suo esercito di ritirarsi entro le frontiere, e si comincia a negoziar la pace, che è poi conchiusa. L'Austria cede alla Francia gli antichi Stati di Venezia, compresa la Dalmazia e l'Albania veneta, da unirsi al regno d'Italia; il principato d'Eichstedt, porzione del territorio di Passau, il Tirolo e la città d'Augusta sono lasciati all'elettore di Baviera, che, come quello di Würtemberg, prende il titolo di re; tutti i possedimenti austriaci nella Svevia, nel Brisgau, nell'Ortnau son dati ai re di Baviera e Würtemberg e all'elettore di Baden; l'Austria ottiene Salzburg e Bergtolsgaden; la sovranità di Wurzburg è promessa all'elettore di Salzburg; è riconosciuta l'indipendenza delle repubbliche Batava ed Elvetica.

Fra le gravi conseguenze della pace di Presburgo fu la dissoluzione dell'impero germanico, il cambiamento della politica prussiana, e la cessazione dell'influenza austriaca sulla Germania.

1806, 12 luglio. A Parigi, trattato di confederazione degli Stati del Reno con Napoleone. I re di Baviera e di Würtemberg, gli elettori di Ratisbona e di Baden, il landgravio d'Assia Darmstadt, il duca di Clèves e Berg, i principi della Casa di Nassau, d'Isenburg Birnstein, di Hohenzollern, d'Arenberg, di Salm, di Lichtenstein e di molti altri Stati di Germania si separano dal corpo germanico, e formano la *Confederazione renana*, di cui Napoleone è nominato protettore. La Germania trovasi divisa fra la monarchia austriaca, la monarchia prussiana e la confederazione renana, destinata a congiungere in un sistema tutti gli Stati della Germania meridionale, e farvi entrare ciascuna Casa sotto la protezione del proprio capo. Tutti i principi, conti e stati dell'Impero che non sono nominati nell'Atto, e le cui possessioni toccano quelle dei principi conservati o vi sono rinchiuse, perdono la sovranità territoriale.

4ª Coalizione. - *Pace di Tilsitt* (7 luglio 1807). — La pace di Tilsitt terminò la 4ª coalizione, da cui uscì il *sistema continentale*, che aveva per iscopo di escludere l'Inghilterra da ogni commercio col rimanente dell'Europa. Nel prender le armi, primo pensiero del re di Prussia è quello di farsi nuovi alleati.

1807, 28 gennajo. A Memmel, pace fra Inghilterra e Prussia, che rinunzia al paese di Annover.

— 22 aprile. A Bartenstein, alleanza tra la Prussia e la Russia.

— 7 luglio. Trattato di Tilsitt fra Napoleone e la Russia. Napoleone, per riguardo ad Alessandro, consente di restituire alla Prussia porzione del ducato di Magdeburg, la marca di Priegnitz, la marca di Brandeburg, il ducato di Pomerania, la bassa e la nuova Slesia colla contea di Glatz, ecc., insomma il regno di Prussia qual era il 1° gennajo 1792, con qualche piazza di più. Le provincie, che a quel tempo facevano parte del regno antico di Polonia, e che in diverse volte erano passate sotto la dominazione prussiana, saranno possedute dal re di Sassonia col titolo di ducato di Varsavia; la città di Danzica con due leghe in giro di territorio sarà rimessa indipendente, sotto la protezione del re di Prussia e di Sassonia; i duchi di Sassonia-Coburg,

d'Oldenburg, di Meckemburg-Schwerin sono confermati nel possesso dei loro Stati; ma le fortezze dei ducati di Oldenburg e di Mecklemburg resteranno occupate da guarnigione francese, sino al cambio d'un trattato di pace tra la Francia e l'Inghilterra. L'imperatore di Russia riconosce i nuovi re napoleonidi di Napoli e d'Olanda e la Confederazione del Reno; al re d'Olanda cede la signoria di Jever nell'Ostfrisia; riconosce il principe Girolamo Bonaparte come re di Vestfalia, regno composto delle provincie cedute dal re di Prussia sulla sinistra dell'Elba e d'altri Stati posseduti da Napoleone; le truppe russe si ritireranno dalla Valachia e Moldavia e cesseranno tutte le ostilità colla Porta; la Russia chiuderà i suoi porti ai vascelli inglesi.

Ivi, trattato fra Napoleone e la Prussia. Sono restituiti al re di Prussia tutti i possessi indicati nel trattato colla Russia, cioè il regno come era al 1° gennajo 1792: egli riconosce i re di Napoli e d'Olanda, la Confederazione del Reno, il re di Vestfalia, e cede ai re, granduchi, duchi e principi che saranno designati da Napoleone, i ducati, marchesati, principati, contee che possedevano avanti la guerra fra il Reno e l'Elba: il regno di Vestfalia sarà composto delle provincie cedute dal re di Prussia e di altri Stati posseduti dall'imperatore Napoleone. Il re di Prussia rinunzia a quei possessi e a quelli del re di Sassonia e della Casa d'Anhalt sulla destra dell'Elba; cede al re di Sassonia il circolo di Cotbus nella bassa Lusazia; rinunzia alle provincie già polacche, passate in suo dominio dopo il 1° gennajo 1792, eccetto l'Ermeland e i paesi ad ovest della vecchia Prussia, all'est della Pomerania e della Nuova Marca, al nord del circolo di Culm, ecc.; rinunzia pure al possesso di Danzica, che ritornerà indipendente. Le provincie polacche, cui Prussia rinunzia, saranno possedute dal re di Sassonia col titolo di ducato di Varsavia: la Prussia chiuderà i suoi porti ai vascelli inglesi.

Oltre questi due trattati patenti, v'ebbero articoli secreti, pei quali ai Francesi erano restituite le bocche di Cataro; abbandonate in piena proprietà le Sette Isole; promesso che Giuseppe re di Napoli sarebbe riconosciuto anche re delle Due Sicilie, quando i Borboni fossero indennizzati mediante Candia o le Baleari; in caso che l'Annover fosse unito al regno di Westfalia, promettevasi restituire alla Prussia, sulla sinistra dell'Elba, un territorio di tre in quattrocentomila abitanti; ai capi spossessati delle Case di Assia, Brunswick, Nassau-Orange si promettevano trattamenti vitalizj.

Più importante era il trattato secreto, pel quale Francia e Russia promettevano far causa comune in ogni circostanza, unir loro forze di terra e di mare in qualunque guerra fossero per sostenere, prender l'armi contro Inghilterra se essa non soscrivesse alle condizioni propostele, e contro la Porta se non accettasse la mediazione di Francia, e sottrarre le provincie di Europa alle vessazioni della Porta, eccetto Costantinopoli e la Romelia. Le due potenze intimeranno alla Svezia, Danimarca, Portogallo, Austria di concorrere ai divisamenti di Francia e Russia, cioè chiudere i porti all'Inghilterra e dichiararle guerra.

1807, 22 ottobre. A Londra, alleanza fra Inghilterra e Portogallo.

— 27 „ A Fontainebleau, trattato fra Napoleone e il re di Spagna per ispartire i possessi della Casa reale di Portogallo, sì in Europa che in America, eccetto la provincia di Beira, Tras-os-Montes e Estremadura portoghese, da tenersi in sequestro fino alla pace generale, parendo ai due sovrani che allora possano rendersi alla Casa reale di Portogallo, in cambio di Gibilterra, della Trinità e di altre colonie conquistate dagli Inglesi sopra gli Spagnuoli e loro alleati. Per la esecuzione di questo trattato si conviene

che venticinquemila uomini di fanteria e tremila di cavalleria francesi entreranno in Spagna per andare direttamente a Lisbona, dopo unitisi a ottomila fanti spagnuoli, tremila cavalieri e trenta pezzi d'artiglieria. Una divisione di truppe spagnuole prenderà possesso della provincia fra Minho e Douro e Oporto e altri seimila occuperanno l'Alemtejo e gli Algarvi, i quali saranno dati in ricompensa al Principe della Pace, mentre le provincie fra Mino, Douro e Oporto saranno date al re di Etruria col titolo di re della Lusitania settentrionale, cedendo il regno d'Etruria a Napoleone. Il re di Spagna è riconosciuto imperatore delle due Americhe.

1807, 31 ottobre. A Fontainebleau, alleanza tra Francia e Danimarca; e

— 11 novembre. Tra Francia e Olanda per un cambio di territorio.

5ª Coalizione. - *Pace di Schönbrunn* (10 ottobre 1809). — L'Austria aveva creduto di poter profittare degli impacci, che a Napoleone procuravano gli affari di Spagna, per scuotere il giogo della Francia; ma questo nuovo tentativo, mal secondato dall'Inghilterra, doveva condurla a nuove umiliazioni.

— 5 maggio. Primo trattato di Bajona fra Napoleone e Carlo IV di Spagna, il quale cede tutti i suoi diritti sulla Spagna e le Indie all'imperatore, che si obbliga dargli un rifugio in Francia con entrata conveniente.

— 10 maggio. Secondo trattato fra Napoleone e il principe delle Asturie, che aderisce alla cessione fatta da suo padre, e rinunzia ai proprj diritti alla corona di Spagna.

— 30 agosto. A Cintra, convenzione del duca d'Abrantes col generale inglese Ugo Dalrimple, per sgombrare il Portogallo e ritirarsi in Francia per mare, portando artiglieria, cavalli e cassoni.

— 8 settembre. A Parigi, convenzione tra Francia e Prussia, che pone termine alle differenze. La Prussia sarà sgombrata dai Francesi fra sei mesi: solo saranno occupate le fortezze di Custrino, Glogau, Stettino finchè non sieno pagate le contribuzioni.

1809, 14 gennajo. A Londra, alleanza fra l'Inghilterra e gli insorti spagnuoli che rappresentavano Ferdinando VII.

— 14 gennajo. Pace di Schönbrunn tra Francia e Austria, dichiarata comune ai re di Spagna, Olanda, Napoli, Baviera, Würtemberg, Sassonia, Westfalia e altri principi della Confederazione renana. L'imperatore d'Austria cede a Napoleone il Salisburg, parte dell'alta Austria, la contea di Gorizia, Trieste, la Carniola, Fiume, il litorale ungherese, l'Istria e le isole; al re sassone alcuni paesi boemi, compresi nella Sassonia; allo stesso come granduca di Varsavia, la Nuova Gallizia e il circolo di Zamosc; all'imperatore di Russia una parte della Gallizia antica. Rinunzia al granmaestrato dell'ordine Teutonico, approva tutti i cambiamenti fatti o fattibili in Ispagna, in Portogallo, in Italia, aderisce al sistema proibitivo contro l'Inghilterra. Per articolo secreto, Napoleone esige dall'imperatore d'Austria una figlia in isposa.

1810, 3 agosto. A Parigi, convenzione tra Francia e Austria. Napoleone revoca il suo decreto del 24 aprile 1809, che confiscava i beni dei principi e conti dell'impero germanico e dei membri dell'Ordine equestre, i quali avevano violato gli articoli 7 e 81 della Confederazione. Ciascuno di questi principi dovrà dichiarare prima del 1° luglio 1811 se resta sottoposto al sistema stabilito dall'atto della Confederazione, o se vuol divenire suddito dell'Austria, nel qual caso, i beni già immediati che possede nel territorio della Confederazione, li cederà a un parente, che resti suddito di essa.

1811, 7 gennajo. A Parigi, pace tra Francia e Svezia, restituendo la Pomerania svedese a Carlo XIII, che accede al sistema continentale.

1811, 28 febbrajo. A Rio Janeiro, trattato d'alleanza e di commercio fra Inghilterra e Portogallo.

— 19 febbrajo. A Parigi, trattato fra Napoleone e il re di Baviera, che gli cede porzione del Tirolo.

— 16 marzo. A Parigi, trattato tra Francia e Olanda. Fin quando gli Inglesi non desistano dai loro provvedimenti, è vietata ogni comunicazione dell'Olanda con essi; un corpo di Francesi e Olandesi occuperà gli sbocchi di tutti i fiumi; le truppe francesi usciranno d'Olanda e la lascieranno indipendente. Il re d'Olanda cede a Napoleone il Brabante olandese, la Zelanda, il paese tra il Waal e la Mosa, comprese Nimega e Bommeler-Waare; terrà pronta una squadra di nove vascelli di linea e dieci fregate. Tutte le merci inglesi saranno proibite in Olanda, e poste in sequestro le americane.

6ª Coalizione. - *Trattati di Parigi.* — Fin qui gli sforzi dei sovrani coalizzati erano stati per la Francia una occasione di gloria e di ingrandimento. Alla prima coalizione essa aveva guadagnato la contea di Nizza, la Savoja, i Paesi Bassi austriaci, il vescovato di Basilea e la contea di Montbelliard. La guerra occasionata da questa lega produsse profondi sconvolgimenti nel sistema politico dell'Europa: nelle Provincie Unite dei Paesi Bassi l'abolizione dello stadolderato; nel mezzodì una intima alleanza tra Francia e Spagna sostituì quel patto di famiglia, che aveva riunito in un sol fascio le forze di tutti gli Stati dove regnavano i Borboni; nell'Italia, la più antica repubblica del mondo era stata distrutta e le sue spoglie divise tra Austria e Francia e una nuova repubblica era sorta in Lombardia. — La seconda coalizione aveva servito a consolidare questo stato di cose e la pace di Lunéville aveva dato alla Francia la riva sinistra del Reno. — La terza coalizione era riuscita alla pace di Presburgo, di cui si conoscono le conseguenze; le conquiste di Napoleone furono riconosciute; ei collocò sui troni di Napoli e di Olanda principi della sua casa; stabilì la sua dominazione nel centro della Germania formando la lega conosciuta sotto il nome di Confederazione del Reno e l'Impero germanico cessò di esistere. La Prussia volle scuotere il giogo, ma essa fu vinta prima che la quarta coalizione si fosse consolidata e il suo tentativo le costò la metà del suo territorio. Fu durante la guerra di Prussia che Napoleone concepì il suo famoso piano del *Sistema continentale.* Sicuro della cooperazione della Russia nel mantenere questo sistema nel nord, esso volle imporlo alla Spagna e al Portogallo. Gli imbarazzi, che gli suscitò questa guerra, fece credere all'Austria che il momento era venuto di riconquistare la sua indipendenza. — La quinta coalizione aveva consolidato la potenza di Napoleone, il quale avrebbe potuto tranquillamente godere il frutto delle sue conquiste se non avesse avuto l'ambizione di aggiungervi la Russia. — In seguito alla disastrosa campagna del 1812 si forma la sesta coalizione o piuttosto la lega europea, di cui Pitt aveva tracciato il piano, è messa ad esecuzione. Ecco la serie di trattati che a questa sesta coalizione si riferiscono.

1812, 24 febbrajo. A Parigi, alleanza tra Napoleone e il re di Prussia, garantendosi l'integrità degli Stati. Prussia s'impegna far causa comune colla Francia contro Russia e darle ventiquattromila uomini.

— 26 febbrajo. A Parigi, alleanza tra Francia e Austria, garantendosi il loro territorio contro la Russia, e promettendo mantenere il sistema proibitivo contro l'Inghilterra, e soccorrersi di trentamila uomini in caso di guerra. Ristabilendosi il regno di Polonia, Napoleone promette all'Austria le provincie illiriche. La Porta sarà invitata ad accedere al trattato.

1812, 8 aprile. A Stockolm, alleanza fra Russia e Svezia; garanzia reciproca degli Stati: convengono di fare una diversione contro Francia e i suoi alleati su qualche punto della Germania; l'imperatore si obbliga a unire la Norvegia alla Svezia, voglia o no.

— 12 luglio. A Orebro, pace e alleanza fra Inghilterra e Svezia, la quale rinunzia al sistema continentale; e

— 18 luglio. Fra Inghilterra e Russia.

— 20 „ A Weliki Louxi, alleanza fra la Russia e il Consiglio supremo del governo spagnuolo sedente a Cadice.

1813, 27 e 28 febbrajo. A Kalisch e Breslau, alleanza difensiva e offensiva tra Russia e Prussia nell'intento immediato di rimettere la Prussia nelle proporzioni utili alla pace dei due Stati. Russia darà centocinquantamila uomini, Prussia ottantamila; le Corti di Vienna e Londra saranno invitate a unirsi alla causa comune; si proclamerà che le due potenze non cercano che sottrar la Germania al dominio di Francia, invitando principi e popoli a concorrere alla liberazione della patria; ogni principe tedesco che non risponda a questa chiamata entro un dato termine, sarà minacciato della perdita dei suoi Stati; si stabilirà un consiglio d'amministrazione, composto d'un delegato di ciascuna potenza alleata, per disporre nei paesi occupati amministrazioni provvisorie e riscuoterne le entrate, da ripartire egualmente fra Russia e Prussia.

— 3 marzo. A Stockolm, alleanza fra Inghilterra e Svezia, la quale si obbliga a dare trentamila uomini sul continente per operare colle truppe russe, che saranno collocate sotto il comando del principe reale di Svezia. Il re d'Inghilterra promette cedere la Guadalupa alla Svezia, e far ogni sforzo per torre la Norvegia alla Danimarca.

— 14 giugno. A Reichenbach, trattato di sussidj tra Inghilterra e Prussia. La prima si obbliga a pagare alla Prussia, nei sei restanti mesi del 1813, un sussidio di 666,666 sterline pel mantenimento di ottantamila uomini. Con un articolo separato e secreto, il re d'Inghilterra si obbliga a contribuire all'ingrandimento della Prussia, quando lo permettano gli eventi degli eserciti alleati, e quello di Prussia promette cedere all'elettore di Annover parte dei suoi possessi nella Bassa Sassonia.

— 15 giugno. A Reichenbach, trattato di sussidj fra Inghilterra e Russia. L'imperatore di Russia terrà continuamente in piedi censessantamila uomini, oltre le guarnigioni delle piazze; l'Inghilterra gli pagherà fino al 1° gennajo 1814, 1,333,334 sterline e manterrà la flotta russa che si trova nei porti della Gran Bretagna. Si conviene d'emettere per cinque milioni di sterline di carta moneta, col nome di *denaro federativo*, garantito da Inghilterra, Russia, Prussia. Due terzi di questa somma saranno posti a disposizione della Prussia.

— 30 giugno. A Dresda, convenzione fra Napoleone e l'Austria. L'imperatore d'Austria offre la mediazione sua per la pacificazione del continente, e Napoleone l'accetta; i plenipotenti francesi, russi e prussiani si aduneranno a Praga prima del 5 luglio: l'armistizio sarà prolungato al 10 agosto.

— 10 luglio. Apertura del Congresso di Praga nel palazzo di Schönbrunn per trattare della pace tra Francia, Russia e Prussia. La Danimarca, la Porta e altre potenze vi spediranno deputati; l'imperatore d'Austria ne è il mediatore. Il duca di Vicenza e il conte di Narbona son nominati plenipotenti per la Francia; per la Russia il conte di Nesselrode e il consigliere d'Amstetten; per l'Austria il conte di Metternich; per la Prussia il barone di Hardenberg e il cancelliere di Humboldt. L'Inghilterra vi fa proporre dei sussidj per assicurare il buon esito del disegno degli alleati.

1813, 10 luglio. A Copenaghen, alleanza tra Francia e Danimarca. I contraenti si garantiscono reciprocamente l'integrità dei loro possessi europei e coloniali; stantechè Russia e Inghilterra appoggiano le brame della Svezia sulla Norvegia, le parti contraenti dichiarano guerra, cioè Francia alla Svezia, Danimarca alla Russia, alla Svezia e alla Prussia.

— 9 settembre. A Töplitz, alleanza tra Russia, Austria e Prussia, tra Russia e Prussia, e

— 3 ottobre. Tra Inghilterra e Austria.

Così era completa l'alleanza europea contro Napoleone, composta di Russia, Prussia, Svezia, Austria, Inghilterra, e i duchi di Mecklemburg, soli principi di Germania che formalmente avessero rinunziato alla Confederazione renana. La Francia era ancora intatta; aveva alleati la Danimarca e la più parte degli Stati di Germania; ma Spagna e Portogallo, sostenuti dall'Inghilterra, tenevano occupate parte delle forze dell'imperatore, e lottavano con un successo che non poco favorì gli alleati del Nord.

— 6 ottobre. A Ried, pace tra Austria e Baviera, la quale si scioglie dalla Confederazione renana; aggiungerà i suoi eserciti a quelli delle potenze alleate, che le garantiscono il godimento libero e pacifico, come la sovranità piena e intera di tutti gli Stati che possedeva prima delle ostilità.

— 21 ottobre. A Lipsia, convenzione fra Austria, Inghilterra, Prussia e Russia sugli spedienti per unir tutte le forze disponibili della Germania, e far contribuire tutti i paesi occupati.

— 1° novembre. Il duca di Sassonia-Weimar accede alla grande alleanza; il 2 novembre vi accede il granduca di Darmstadt.

— 8 novembre. A Fulda, pace fra l'Austria e il re di Würtemberg, sulle basi del trattato di Ried.

— 24 novembre. A Francoforte, alleanza fra Austria, Russia, Prussia d'una parte, e dall'altra le Case di Anhalt, Baden, Assia, Hohenzollern, Lichtenstein, Lippe, Nassau, ducati di Sassonia, Reus, Schwarzburg.

— 30 novembre. Il granduca di Baden accede alla grande alleanza.

— 2 dicembre. A Francoforte, alleanza fra l'Austria e l'elettore d'Assia.

— 8 „ A Valençay, pace fra Napoleone e Ferdinando VII. Napoleone riconosce Ferdinando per re di Spagna e delle Indie: ma il trattato non è ratificato dalla Giunta di reggenza.

1814, 11 gennajo. A Napoli, pace fra l'Austria e Murat. Il re di Napoli si unisce alla coalizione, sulla promessa fattagli di garantire a lui e suoi successori il regno di Napoli e il possesso delle Marche. Russia, Prussia, Inghilterra ratificano questo trattato, patto che sia dato un compenso al re di Sicilia.

— 1° marzo. A Chaumont, quadruplice alleanza fra Russia, Prussia, Austria, Inghilterra, dopo fallito il congresso di Châtillon. Scopo ne è indurre l'Impero francese a una pace che garantisca la pace d'Europa, e tal pace assicurare col promettere di soccorrersi a vicenda. Ciascuno dei contraenti terrà sempre in campagna cencinquantamila uomini, e l'Inghilterra darà un sussidio di cinque milioni di sterline pel 1814.

In articoli separati segreti si stipula il futuro ordinamento d'Europa per l'equilibrio di essa; cioè:

La Germania composta di principi sovrani, uniti da legame federale che ne garantisca l'indipendenza;

L'Italia divisa in Stati indipendenti, intermedj tra i possessi austriaci e la Francia;

La Confederazione svizzera nei suoi antichi confini, e in una indipendenza fondata sulla garanzia delle grandi potenze d'Europa.

La Spagna governata da Ferdinando VII nei suoi limiti primitivi;

L'Olanda, Stato libero e indipendente, sotto il principe d'Orange, con un aumento territoriale e una frontiera conveniente.

1814, 31 marzo. Capitolazione di Parigi.

— 11 aprile. Trattato di Fontainebleau. Napoleone, vinto, rinunzia per sè, suoi successori e discendenti e per ciascuno dei membri della sua famiglia ai suoi diritti di sovranità e di dominazione tanto sull'Impero francese e sul regno d'Italia, quanto su ogni altro paese. Gli è lasciato il titolo di Imperatore. L'isola d'Elba, scelta da lui per suo soggiorno, formerà, durante tutta la sua vita, un principato distinto, da lui posseduto in sovranità e proprietà piena; gli è inoltre assegnata una rendita sul Gran libro della Francia di due milioni, riversibile per una metà all'imperatrice Maria Luigia, cui sono dati i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, trasmessibili ai suoi discendenti maschi in linea retta; nei paesi, cui Napoleone rinunzia, saranno riservati dominj o rendite sul Gran libro della Francia di un reddito netto di due milioni da ripartirsi fra i membri della famiglia di Napoleone. La guardia imperiale francese darà un distaccamento di 1500 uomini d'ogni arma per servir di scorta a Napoleone fino a Saint-Tropez, luogo d'imbarco. Napoleone potrà condurre con sè e conservare per sua guardia 400 uomini suoi fidi, ufficiali, sotto-ufficiali e soldati.

— 12 aprile. A Pont-à-Tressin, armistizio fra l'esercito degli alleati nel Belgio e il generale Maison, che si sottomette a Luigi XVIII.

— 23 aprile. A Parigi, convenzione fra il conte d'Artois e gli alleati per la sospensione delle ostilità, e la liberazione del territorio francese, nell'estensione che aveva al 1° gennajo 1792; il ritorno degli eserciti francesi d'Italia, Piemonte, Spagna; e per levar il blocco dei porti e delle piazze di Francia.

— 23 aprile. A Parigi, convenzione fra lord Castlereagh per l'Inghilterra, e il principe di Talleyrand per la Francia, rimettendo agli Inglesi le isole Jonie.

— 30 maggio. A Parigi, trattato fra Luigi XVIII e gli alleati. Alla Francia sono assicurati i confini che aveva il 1° gennajo 1792, oltre alcune aggiunte che sono: nel dipartimenzo di Jemmapes, i cantoni di Dour, Merbes-le-Château, Beaumont, Chemuy; in quello di Sambra e Mosa, i cantoni di Valcour, Florennes, Beauraing, Gedinne; in quello della Mosella, il cantone di Tholey; in quello della Saar, i cantoni di Saarbruck e di Arneval e parte di quello di Lebach. Il thalweg del Reno farà confine, in modo che i cambiamenti, che il corso del fiume subisse dappoi, non avranno effetto sopra la proprietà delle isole che vi si trovano, il possesso delle quali è rimesso quale era al tempo del trattato di Lunéville. Verso il paese di Vaud la frontiera è segnata in modo che i cantoni di Frangy, parte di quelli di San Giuliano, di Reignier e della Roche restano alla Francia, perdendo la valle di Dappes, inabitata, ma dove la Francia aveva fatto costruire una strada per comunicare fra Parigi e Ginevra. A tacere altri piccoli possessi, è assicurato alla Francia il principato di Avignone, il contado Venesino, quello di Montbéliard, e i paesi inchiusi che una volta erano appartenuti alla Germania.

Per gli altri paesi stipulavansi dei preliminari, adempiti poi nel trattato di Vienna.

Il re d'Inghilterra si obbliga a far godere ai Francesi, quanto a commercio e a sicurezza delle persone e dei possessi, nelle possessioni inglesi sul continente dell'Indie, le stesse agevolezze e privilegi come alle nazioni più favorite, patto che non facciano veruna fortificazione negli stabilimenti restituiti alla Francia, e situati nei limiti della sovranità britannica sul continente delle Indie, ma il re di Francia non potrà tenervi truppe che per la polizia. I vascelli e arsenali da guerra che sono nelle piazze marittime rese

dalla Francia, e le munizioni navali e i materiali di costruzione e d'armamento saranno divisi, due terzi alla Francia e un terzo al paese, dove son situate esse piazze. Il porto d'Anversa non sarà più che di commercio. Nei paesi restituiti o ceduti nessuno potrà essere inquisito o molestato per le sue opinioni politiche o per atti anteriori a questo trattato. In tutti i paesi che devono cangiar di padrone, si concederà agli abitanti di qualsivoglia condizione di disporre delle loro proprietà, se vogliono, fra sei anni, e andare dove lor piaccia. Le potenze alleate e il re di Francia rinunziano reciprocamente alle somme, che devonsi a vicenda.

Il giorno stesso eguale trattato di pace è firmato tra Francia, Austria, Russia, Inghilterra e Prussia.

Al trattato coll'Austria è aggiunto che le parti contraenti, volendo cancellare la memoria delle sventure pesate sui loro popoli, convengono di annullare esplicitamente gli effetti dei trattati del 1805 e 1809.

Al trattato colla Gran Bretagna è aggiunto che i re di Francia e Inghilterra s'obbligano a far pronunziare da tutte le potenze l'abolizione della tratta dei Negri, in modo che cessi fra cinque anni, e in quest'intervallo nessun trafficante di schiavi potrà portarne o venderne se non nelle colonie dello Stato, cui egli appartiene, ecc.

Nel trattato colla Prussia è aggiunto che sono annullati i trattati conchiusi a Basilea il 5 aprile 1795, a Tilsitt il 9 luglio 1807, a Parigi il 20 settembre 1808, e tutte le convenzioni e atti posteriori al trattato di Basilea fra Prussia e Francia.

1814, giugno. A Londra, Inghilterra, Russia, Austria, e Prussia convengono di tener sempre in piedi porzione del loro esercito finchè lo stato d'Europa non sia assodato.

— 5 luglio. A Madrid, fra Inghilterra e Spagna, trattato, di cui non si conosce se non l'articolo relativo alla tratta dei Negri.

— 20 luglio. La Spagna accede alla pace di Parigi.

— 13 agosto. A Londra, trattato fra l'Inghilterra e il principe sovrano dei Paesi Bassi, a cui l'Inghilterra restituisce le colonie olandesi, tranne il Capo di Buona Speranza, Demerari, Essequibo, Berbies: e fra l'Inghilterra e la Svezia, la quale rinunzia alla Guadalupa per ventiquattro milioni, che l'Inghilterra si obbliga pagarle.

— 14 agosto. A Londra, pace fra Spagna e Danimarca.

— 24 dicembre. A Gand, pace fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, restituendo i territorj; saranno fissati i limiti fra gli Stati Uniti e il Canadà; cesseranno le ostilità cogli Olandesi; le due parti s'adopreranno per ottenere l'abolizione della tratta dei Negri.

Congresso di Vienna (1814-15). — La coalizione aveva raggiunto il suo scopo. I mezzi per assicurare la pace dovevano essere discussi in assemblea solenne convocata a Vienna. I plenipotenziarj di tutte le potenze, che avevano preso parte agli ultimi avvenimenti, erano chiamati a concorrere, in un congresso generale, agli accordi necessarj per completare le disposizioni del trattato del 30 maggio 1814. La storia non ci offre altro esempio di una riunione di uomini di Stato chiamata ad un'opera così grande come quella, cui era chiamato il Congresso di Vienna. Nè il Congresso di Utrecht, nè quello di Westfalia, nè quelli di Parigi del 1856 e di Berlino del 1878 possono reggere al paragone. Non trattavasi, come nei due primi, di opporre soltanto una barriera ad una potenza, che volesse abusare della sua preponderanza a danno dei suoi vicini, nè, come nei due ultimi, trattavasi di regolare una sola, sia pure intricata, questione. L'Europa intiera era stata messa a soqquadro; intiere monarchie erano scomparse; la costituzione germanica

stessa, prodotto dei secoli, non aveva potuto resistere al turbine, che era passato sull'Europa. Occorreva dunque, anzitutto, ricostruire questa base, su cui poggiava prima l'equilibrio europeo. Veniva in seguito la ricostruzione della monarchia prussiana, questione a cui si collegava la sorte della Polonia e del regno di Sassonia. L'Italia, la Svizzera, i Paesi Bassi dovevano successivamente occupare le deliberazioni del Congresso, che si trovò inoltre a doversi occupare della sorte dei Negri, sebbene tale questione fosse affatto estranea al sistema di equilibrio, che si trattava di stabilire. Molti altri oggetti, di importanza secondaria, furono discussi in quest'assemblea, a cui tutte le vittime della guerra domandavano la riparazione dei torti, che avevano subìti. Un gran numero di trattati furono conchiusi e le principali disposizioni di quelli, che avevano un interesse generale, furono riunite in un sol Atto finale e poste sotto la garanzia di tutta l'Europa. — Il Congresso si aprì il 1° ottobre 1814; vi sedevano in persona gli imperatori d'Austria e di Russia, i re di Prussia, di Danimarca, di Baviera e di Würtemberg, l'Elettore di Assia, i granduchi di Baden e di Sassonia-Weimar. Vi erano deputati i più autorevoli uomini di Stato d'allora, fra gli altri: per l'Austria, il principe di Metternich e il barone di Wessemberg; per la Russia, il conte di Nesselrode; per la Gran Bretagna lord Wellington; per la Prussia il principe di Hardenberg e il barone di Humboldt; per la Francia il principe di Talleyrand; pel papa il cardinale Gonsalvi. — Le cinque grandi potenze firmatarie del trattato di Parigi, Francia, Inghilterra, Austria, Prussia e Russia formarono il comitato dirigente; la presidenza fu data al principe di Metternich. Alle deliberazioni intorno agli affari riguardanti la Svezia, il Portogallo e la Spagna, i ministri di questi Stati assistevano. Per quelle riguardanti la Germania, l'Austria, la Prussia, la Baviera, l'Annover e il Würtemberg si formò un comitato, nel quale furono chiamati i plenipotenziarj dei sovrani della Germania e quelli delle città libere.

Ricostituzione della monarchia prussiana; questione polacca e sassone. — Queste questioni occuparono il Congresso dall'arrivo dei plenipotenziarj a Vienna fino al maggio del 1815 e diedero luogo alle convenzioni seguenti:

1815, 18 maggio. Trattato di Vienna, fra la Sassonia e gli alleati. La Prussia conserva le due Lusazie, la riva destra dell'Elba e alcune parti al nord. Il rimanente della Sassonia, Dresda e Lipsia restano al re di Sassonia, che, mediante le cessioni fatte alla Prussia, conserva la corona.

— 21 aprile, 31 maggio. Tre trattati, l'uno fra Austria e Russia, l'altro fra Russia e Prussia, il terzo fra Austria, Russia e Prussia relativi alla Polonia. Il ducato di Varsavia è riunito all'impero di Russia, ma una parte di esso ne è smembrata e data al re di Prussia; la parte della Gallizia orientale, stata ceduta all'Austria nel 1809 e la proprietà di Wieliczka sono rese all'Austria. La città di Cracovia formerà una repubblica libera e indipendente.

La ricostituzione della Prussia diede luogo inoltre a parecchi trattati fra la Prussia ed i suoi alleati per cessioni e permute di territorj, che, come di un interesse affatto secondario, non riferiremo.

Questione di Genova. — Il secondo articolo segreto del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 assegnava il territorio di Genova al re di Sardegna. Il Congresso si occupò dei mezzi di eseguire questa clausola già nella seduta del 13 novembre 1814, ma la questione non fu risolta che sei mesi dopo col trattato seguente:

1815, 20 maggio. Trattato di Vienna fra il re di Sardegna da una parte, Francia, Austria, Inghilterra, Prussia, Russia dall'altra. I confini degli Stati sardi

saranno, salvo i pochi cambiamenti portati dal trattato del 30 maggio 1814, quali erano al 1° gennaio 1792; gli Stati, che componevano la già repubblica di Genova, compresa l'isola di Capraja, sono riuniti ai possedimenti del re di Sardegna, che aggiunge ai suoi titoli quello di duca di Genova; le terre dette *feudi imperiali* già riunite alla repubblica ligure, sono anch'esse riunite agli Stati sardi.

Affari della Svizzera. — Gli affari riguardanti la Svizzera diedero luogo ai seguenti atti:

1815, 29 marzo. Trattato di Vienna fra le otto potenze alleate e il re di Sardegna, il quale mette a disposizione di quelle una parte della Savoja.

— 20 marzo. A Vienna, dichiarazione delle otto potenze alleate. La integrità dei 19 cantoni, quali esistevano in corpo politico al 29 dicembre 1813, è riconosciuta come base del sistema elvetico. Il Vallese, il territorio di Ginevra e il principato di Neufchâtel sono riuniti alla Svizzera e formeranno tre nuovi cantoni; la valle di Dappes è resa al cantone di Vaud; il vescovado di Basilea è riunito al cantone di Berna. I cantoni sono invitati ad accettare il patto federale. Appena la Dieta elvetica avrà aderito alle stipulazioni della Dichiarazione, le potenze, con atto speciale, garantiranno la neutralità perpetua della Svizzera nelle sue frontiere.

— 29 maggio. Accessione della Confederazione Svizzera alla dichiarazione precedente.

Affari dei Paesi Bassi. — La riunione di tutte le provincie, che prima della rivoluzione del secolo XVI avevano formato i Paesi Bassi spagnuoli, ad eccezione del ducato di Lussemburgo, in un sol corpo politico sotto il governo della casa di Nassau, era stata convenuta fra i monarchi riuniti a Londra. Vi si aggiunsero alcune condizioni regolate dal trattato seguente:

— 31 maggio. Trattato di Vienna tra i Paesi Bassi da una parte e Austria, Prussia e Russia dall'altra. Le antiche Provincie unite dei Paesi Bassi e le antiche provincie belghe, nei confini che saranno fissati, formeranno, insieme ai paesi e territorj compresi in questi confini, sotto la sovranità del principe d'Orange-Nassau, principe sovrano delle Provincie unite, il regno dei Paesi Bassi. Una parte dell'antico ducato di Lussemburgo è ceduta al re dei Paesi Bassi, il quale aggiungerà ai suoi titoli quello di granduca di Lussemburgo e potrà fare relativamente alla successione nel granducato quel regolamento di famiglia tra i principi suoi figli, che crederà conforme agli interessi della sua monarchia. Il granducato di Lussemburgo formerà uno degli Stati della Confederazione Germanica e il re dei Paesi Bassi entrerà nel sistema di questa Confederazione come granduca di Lussemburgo. La città di Lussemburgo sarà considerata, sotto il rapporto militare, come fortezza della Confederazione, di cui il granduca avrà il diritto di nominare il governatore.

Affari d'Italia. — Le sorti della Polonia e della Sassonia erano regolate; si era d'accordo sui principii della ricostituzione della Prussia; gli ingrandimenti del regno di Annover, dei Paesi Bassi e della Svizzera erano fissati; si era d'accordo sul principio che i tre rami della Casa d'Austria sarebbero stati reintegrati nei possessi, che avevano in Italia al principio della rivoluzione francese e che il ramo primogenito avrebbe conservato l'antico Stato di Venezia, che il trattato di Campoformio gli aveva dato in cambio dei Paesi Bassi. Rimanevano due difficoltà, le quali imbarazzavano assai il Congresso e provenivano dalle pretese della Spagna da una parte, di Murat dall'altra. Lo sbarco di Napoleone a Cannes fece sospendere le trattative iniziate riguardo alle pretese della Spagna sul ducato di Parma. Quanto a Murat, forte della sua alleanza coll'Austria, ei sperava di conser-

vare i suoi Stati, ma le due Corti essendo venute in disaccordo, la guerra scoppiò e non terminò che colla convenzione seguente:

1815, 20 maggio. A Casa Lanzi, convenzione militare fra i capi degli eserciti napoletano ed austriaco per la rimessione del regno di Napoli alle armate delle potenze alleate.

— 9 giugno. Atto generale di Vienna. Le disposizioni di questo trattato (nel quale, come sarà detto più oltre, furono riuniti in un corpo solo tutti i trattati particolari usciti, in ordine alle diverse questioni, dalle deliberazioni del Congresso di Vienna), che riguardano l'Italia, sono, oltre quelle già riferite riguardanti la Liguria e lo Stato di Sardegna, le seguenti: in seguito alle rinuncie stipulate nel trattato di Parigi del 30 maggio 1814, le potenze firmatarie riconoscono S. M. l'imperatore d'Austria, suoi eredi e successori, come sovrano legittimo delle provincie e territorj ceduti in tutto o in parte dai trattati di Campo-Formio del 1799, di Luneville del 1801, di Presburgo del 1805, dalla convenzione addizionale di Fontainebleau del 1807 e dal trattato di Vienna del 1809, nel possesso delle quali provincie e territorj S. M. I. e R. A. è rientrata in seguito all'ultima guerra, quali l'Istria, tanto austriaca quanto già veneta, la Dalmazia, le isole già venete dell'Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le Lagune del pari che le altre provincie e distretti di terraferma degli Stati già veneziani sulla riva sinistra dell'Adige, i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Brixen e di Trento, la contea del Tirolo (il Vorarlberg), il Friuli austriaco, il Friuli già veneziano, il territorio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, (la Carniola, l'Alta Carinzia, la Croazia alla destra della Sava, il litorale ungherese e il distretto di Castua) (art. 93); S. M. I. e R. A. riunirà alla sua monarchia, per essere posseduti da essa e suoi successori in piena proprietà e sovranità: 1) oltre le parti di terraferma degli Stati veneziani, di cui è fatta menzione nell'articolo precedente, le altre parti di tali Stati, del pari che ogni altro territorio compreso fra il Po, il Ticino e il mare Adriatico; 2) le valli di Valtellina, di Bormio e di Chiavenna; 3) i territorj formanti la già repubblica di Ragusa (art. 94); per conseguenza le frontiere degli Stati di S. M. I. e R. A. in Italia saranno: 1) verso gli Stati del re di Sardegna, quali erano al 1° gennajo 1792; 2) verso gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, la linea del Po, il thalweg del fiume segnando la linea di demarcazione; 3) verso gli Stati di Modena, quali erano al 1° gennajo 1792; 4) verso gli Stati del Papa, il corso del Po sino allo sbocco di Goro; 5) verso la Svizzera, l'antica frontiera di Lombardia e quella, che separa le valli di Valtellina, di Bormio e di Chiavenna dai Cantoni dei Grigioni e del Ticino (art. 95); i ducati di Modena, di Reggio e di Mirandola, secondo i confini che avevano all'epoca del trattato di Campo-Formio, sono dati all'arciduca Francesco d'Este, suoi eredi e successori; il ducato di Massa, il principato di Carrara e i feudi imperiali nella Lunigiana all'arciduchessa Maria Beatrice d'Este suoi eredi e successori; i feudi imperiali potranno servire a permute o ad altri accordi col granduca di Toscana secondo la reciproca convenienza; i diritti di successione e di riversione stabiliti nelle linee degli arciduchi d'Austria relativamente ai ducati di Massa, Modena, Reggio e Mirandola e ai principati di Massa e Carrara sono conservati; i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, ad eccezione dei distretti compresi negli Stati austriaci sulla riva sinistra del Po, sono dati all'imperatrice Maria Luigia; la riversibilità loro sarà determinata di comune accordo fra le Corti d'Austria, Russia, Francia, Spagna, Inghilterra e Prussia, avendo però riguardo ai diritti di riversione della Casa d'Austria e del re di Sardegna (art. 99); l'arciduca Ferdinando d'Austria, suoi eredi

e successori, è ristabilito in tutti i diritti di sovranità e di proprietà sul granducato di Toscana e sue dipendenze, quali il granduca li possedeva prima del trattato di Lunéville; al granducato sono inoltre riuniti: 1) lo Stato dei Presidj; 2) la parte dell'isola d'Elba e delle sue appartenenze posta sotto l'alta sovranità del re delle Due Sicilie prima del 1801; 3) l'alta sovranità (*suzerenaité*) e la sovranità del principato di Piombino e delle sue dipendenze; 4) i feudi già imperiali di Vernio, Montalto e Monte Santa Maria rinchiusi negli Stati toscani (art. 100); il principato di Lucca, eretto in ducato, è dato all'infante Maria Luigia e suoi discendenti in linea diretta e mascolina (art. 101) con riversione al granduca di Toscana sia nel caso in cui diventi vacante per la morte dell'infante Maria Luigia o di suo figlio don Carlos e dei loro discendenti maschj e diretti, sia nel caso che Maria Luigia o i suoi eredi diretti ottengano un altro Stato o succedano a un'altra linea della loro dinastia; verificandosi la riversione, il granduca di Toscana cederà al duca di Modena: 1) i distretti toscani di Fivizzano, Pietrasanta e Barga; 2) i distretti lucchesi di Castiglione e Gallicano, rinchiusi negli Stati di Modena e quelli di Minuciano e Monteignoso contigui al paese di Massa (art. 102); le Marche con Camerino e loro dipendenze, il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo sono resi alla Santa Sede, la quale rientra in possesso delle Legazioni di Ravenna, Bologna e Ferrara ad eccezione della parte del Ferrarese posta sulla riva sinistra del Po; all'imperatore d'Austria e suoi successori è dato diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e di Comacchio (art. 103); re Ferdinando IV, suoi eredi e successori, è ristabilito sul trono di Napoli e riconosciuto dalle potenze come re delle Due Sicilie (art. 104).

Atti e trattati diretti contro Napoleone I. — La notizia dello sbarco a Cannes piombò in mezzo al Congresso di Vienna come un fulmine. Tutti i piccoli interessi tacquero e non si pensò che ai mezzi per schiacciare definitivamente Napoleone.

1815, 13 marzo. Dichiarazione delle potenze firmatarie del trattato di Parigi riunite al Congresso di Vienna sulla evasione di Napoleone. Esse dichiarano che Napoleone, perturbatore della pubblica pace, si è messo fuori delle relazioni civili e sociali; che esse manterranno il trattato di Parigi e riuniranno tutti i loro sforzi perchè la pace non sia turbata.

— 25 marzo. Alleanza fra Inghilterra, Russia, Austria e Prussia, confermante la dichiarazione del 13 marzo. In un articolo separato l'Inghilterra si riserva di dare invece del suo contingente d'uomini una somma in denaro in ragione di 30 sterline all'anno per ogni soldato. Con una convenzione addizionale del 30 aprile si obbliga a dare un sussidio di 5 milioni di sterline pel servizio dell'anno che finirà il 1° aprile 1816.

Tutta l'Europa accede al trattato del 25 marzo. Il re di Sardegna vi accede il 9 aprile obbligandosi a dare 15 mila uomini.

— 2 aprile. Seconda dichiarazione delle potenze alleate. Esse dichiarano di guarentirsi reciprocamente i proprj Stati, di riguardare la legittimità dei principi come la salvaguardia della tranquillità dei popoli; accordano dieci giorni a Napoleone per abbandonare la Francia e rientrare nell'isola d'Elba e all'armata francese per ritornare all'obbedienza verso Luigi XVIII: trascorso questo termine, Napoleone e l'armata francese saranno dichiarati nemici della Francia e dell'Europa.

Intanto l'opera del Congresso di Vienna continua.

Confederazione germanica. — L'organizzazione della Germania, trattata dapprima, senza poter venire a un accordo, in una serie di conferenze fra i plenipotenziarj d'Austria, Prussia, Baviera, Annover e Würtemberg,

poi, con felice successo, in un'altra serie di conferenze fra i plenipotenziarj di questi stessi Stati e quelli di Assia-Darmstadt, di Baden, dei Paesi Bassi pel Luxemburgo, del re di Danimarca per l'Holstein e di cinque delegati per gli altri Stati e città, fu regolata da un patto federativo firmato l'8 giugno 1815.

1815, 8 giugno. Patto federativo di Vienna costituente la Confederazione germanica (art. 53 a 64 dell'Atto generale di Vienna). I principi sovrani e le città libere della Germania, l'imperatore d'Austria e il re di Prussia per quelle fra le loro possessioni che appartennero anticamente all'Impero germanico, il re di Danimarca pel ducato d'Holstein, il re dei Paesi Bassi pel granduducato di Lussemburgo, stabiliscono fra di loro una Confederazione perpetua, che porterà il nome di Confederazione germanica (art. 53 del trattato generale di Vienna); scopo di questa Confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna e interna della Germania, la indipendenza e la inviolabilità degli Stati confederati (art. 54); i membri della Confederazione, come tali, sono eguali nei diritti; essi si obbligano tutti egualmente a mantenere l'atto che costituisce la loro unione (art. 55); gli affari della Confederazione saranno affidati a una dieta federativa sedente a Francoforte sul Meno, nella quale tutti i membri voteranno per mezzo del loro plenipotenziario sia individualmente, sia collettivamente; i 17 voti rappresentati nella dieta appartengono, uno per caduno, ai seguenti Stati o gruppi di Stati: 1) Austria; 2) Prussia; 3) Baviera; 4) Sassonia; 5) Annover; 6) Würtemberg; 7) Baden; 8) Assia Elettorale; 9) Granducato di Assia; 10) Danimarca per l'Holstein; 11) Paesi Bassi pel Lussemburgo; 12) Case granducali e ducali di Sassonia; 13) Brunswich e Nassau; 14) Mecklemburg-Schwerin e Strelitz; 15) Holstein-Oldenburg, Anhalt e Svhwartzburg; 16) Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumburg-Lippe, Lippe eWaldeck; 17) città libere di Lubecca, Francoforte, Brema e Amburgo (art. 56). La dieta federale sarà presieduta dall'Austria. Ogni Stato della Confederazione ha il diritto di fare proposte e lo Stato che presiede è obbligato a metterle in deliberazione nello spazio di tempo fissato (art. 57); trattandosi di leggi fondamentali, di misure da prendersi in relazione all'atto federativo stesso, di istituzioni organiche o di altri provvedimenti d'interesse comune, la dieta si formerà in assemblea generale, nella quale saranno rappresentati 69 voti così ripartiti, in ragione dell'estensione degli Stati: Austria, Prussia, Sassonia, Baviera, Annover, Würtemberg, 4 caduno; Baden, Assia Elettorale, granducato di Assia, Holstein e Lussemburgo, 3 caduno; Brunswich, Mecklemburgo-Schwerin e Nassau, 2 caduno; Sassonia-Weimar, Sassonia-Gotha, Sassonia-Coburgo, Sassonia-Meiningen, Sassonia-Hildburghausen, Mecklemburgo-Strelitz, Holstein-Odenburgo, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Höthen, Schwartzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Hohenzollern-Hechingen, Lichtenstein, Hohenzollern-Sigmaringen, Waldeck, Reuss ramo primogenito, Reuss ramo cadetto, Schaumburg-Lippe, Lippe, città libere di Lubecca, Francoforte, Brema e Amburgo, 1 caduno (art. 58). La questione se un affare debba essere discusso dall'assemblea generale sarà decisa dall'assemblea ordinaria a maggioranza di voti. Tanto nell'assemblea ordinaria, quanto nella generale si decide a maggioranza di voti, ma in quella basta la maggioranza assoluta, in questa è necessaria la maggioranza di due terzi. Trattandosi però dell'accettazione o di cambiamenti delle leggi fondamentali, di istituzioni organiche, di diritti individuali o di affari di religione, la pluralità dei voti non basterà nè nell'assemblea ordinaria, nè nella generale. La dieta è permanente, salva in lei la facoltà, esauriti gli affari sottoposti alla sua deliberazione, di aggiornarsi a epoca

fissa, purchè non oltre quattro mesi (art. 59). Il primo oggetto a trattarsi dalla dieta, la cui apertura è fissata al settembre 1815, sarà la redazione delle leggi fondamentali della Confederazione e delle sue istituzioni organiche relativamente ai suoi rapporti esterni, militari e interni (art. 62). Gli Stati della Confederazione si obbligano a difendere non solo la Germania intiera, ma ogni singolo Stato della Unione, nel caso che sia assalito e si garantiscono reciprocamente i possessi compresi nell'Unione; nel caso di guerra dichiarata dalla Confederazione, nessun membro potrà iniziare negoziati particolari col nemico, nè fare pace o armistizio senza il consenso degli altri. Gli Stati confederati si obbligano del pari a non farsi la guerra sotto nessun pretesto e a non dirimere le loro questioni colle armi, bensì a sottoporle alla dieta, la quale tenterà, mediante una commissione, la via della mediazione. Questa non riescendo e rendendosi necessaria una sentenza giuridica, vi sarà provvisto con un giudizio *austregale* (Austrägalinstanz) bene organizzato, al quale le parti litiganti dovranno sottomettersi senza appello (art. 63).

1815, 9 giugno. Atto del Congresso di Vienna. Le disposizioni fondamentali concordate sia nei protocolli delle Conferenze tenute fra le potenze europee, sia nei trattati conchiusi a Vienna e specialmente quelli che si riferivano a mutamenti territoriali, furono consegnati in un Atto, che Austria, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Prussia, Russia e Svezia firmarono il 9 giugno 1815. La Spagna aveva preso parte a tutte le deliberazioni sugli affari generali dell'Europa, ma il suo plenipotenziario ricusò di firmare l'atto, perchè conteneva stipulazioni contrarie alle pretese della Spagna sui ducati di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc.

Vista la sua importanza, diamo qui il testo originale del trattato di Vienna del 9 giugno e dell'articolo addizionale del 20 maggio 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INVIOLABLE TRINITÉ.

Les Puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre, désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, les traités, conventions, déclarations, réglements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant, les susdites Puissances, nommé plénipotentiaires au Congrès, savoir:

S. M l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême,
le sieur Clément-Venceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc.,
et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessemberg, etc.,
S. M. le roi d'Espagne et des Indes,
don Pierre Gomez Labrador, chevalier de l'ordre royal et distingué de Charles III, son conseiller d'État,
S. M. le roi de France et de Navarre,
le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, etc.,
le sieur duc de Dalberg, ministre d'État de S. M. le roi de France et de Navarre, etc.,
le sieur comte Gouvernet de La Tour du-Pin, etc.,
et le sieur Alexis, comte de Noailles, etc.;
S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,
le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, etc.,
le très-excellent et très-illustre seigneur Arthur Wellesley, duc, marquis et comte de Wellington, etc.,
le très-honorable Richard Le Poër Trench, comte de Clancarty, vicomte Dunlo, etc.,
le très-honorable Guillaume Shaw, etc.,
et le très-honorable Charles-Guillaume Stewart, etc.,

S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil,
le sieur don Pierre de Sausa-Holstein, comte de Palmela, de son conseil, etc.,
le sieur Antoine de Soldanha da Gama, de son conseil, etc.,
et le sieur don Joachim Lobo da Silveira, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ,
S. M. le roi de Prusse,
le prince de Hardenberg, son chancelier d'État, etc.,
et le sieur Charles Guillaume, baron de Humboldt, son ministre d'État, etc.;
S. M. l'empereur de toutes les Russies,
le sieur André prince de Rasoumowscki, son conseiller privé actuel, etc.,
le sieur Gustave, comte de Stackelberg, son conseiller privé actuel, etc.,
et le sieur Charles Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, etc.,
S. M. le roi de Suéde et de Norvège,
le sieur Charles Axel, comte de Lowenhielm, général-major dans ses armées, etc.

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune, les articles suivants:

Réunion du duché de Varsovie à l'empire de Russie.

Art. 1. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocol usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder.

Limites du grand-duché de Posen.

2. La partie du duché de Varsovie, que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Graboviec et Szytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze, auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollænder et Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages de Piascki, Chelmce, Witoweizki, Kobilinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz. De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna. De ce point, on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawice, à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawice à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Bolelaswice, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

Salines de Wieliczka.

3. S. M. I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Frontières entre la Gallicie et le territoire russe.

4. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu'à Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie, de ce côté, entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

Restitution des cercles de Tarnopol, etc. etc. à l'Autriche,

5. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloozow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk ; et les frontières seront rétablies, de ce côté, telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Cracovie déclarée ville libre.

6. La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre indépendante, strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

Limites du territoire de Cracovie.

7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzessowice de celui d'Olkusz ; de là, elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Priviléges accordés à Podgorze.

8. S. M. l'empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tel qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq-cent toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. A., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors du dit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté du commerce, dont S. M. I. et R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutralité de Cracovie.

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire ; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé, dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradiction qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Constitution, académie et évêché de Cracovie.

10. Les dispositions sur la Constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

Amnistie générale.

11. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Séquestres et confiscations levés.

12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra, à l'avenir, être recherché ou inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus ; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Exception.

13. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraients pas été annulés par des événemens subséquents.

Libre navigation des rivières.

14. Les principes établis sur la libre navigations des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

Cession de la Saxe à la Prusse.

15. S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe, désignés ci-après; et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seindenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchnitz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorff et Obersohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gœrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits; puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrake; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lœbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau, avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketlem et Solchdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kœnigsbruck, près de Grossgræbchen Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhain dans les environs d'Ortrand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grœbeln à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grœbeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtemberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Tourgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Otchatz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsick et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hænichen, Gross et Klein-Dolzig, Mach Ranstæd et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstædt, Schkœlen et Zletschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessus de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altembourg près du Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans les pays de Reuss, savoir: Gefæll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse.

16. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le

roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

Garantie de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France.

17. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse et ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté.

Renonciation de l'Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lusace.

18. S. M. I. R. A., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. R. A. sur ladite partie des Lusaces, réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandeburg actuellement régnante en Prusse; S. M. I. R. A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace, cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentrænke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproque aux droits de féodalité.

19. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté d'émigration et d'exportation des fonds.

20. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsik, et à tous les autres objets de même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (*Abzugs-Geld*).

Propriété des établissements religieux et d'instruction publique.

21. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique, qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale.

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou

militairement prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient de biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession.

23. S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsitt, il est reconnu et déclaré par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir :

La partie de ces anciennes provinces polonaises, désignées à l'article 2 ;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsitt ;

Le cercle de Cottbus ;

La Vieille-Marche ;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale ;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode ; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suéde, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803 ;

La partie prussienne du comté de Mansfeld ;

La partie prussienne du comté de Hohenstein ;

L'Eichsfeld ;

La ville de Nordhausen avec son territoire ;

La ville de Muhlhausen avec son territoire ;

La partie prussienne du district de Treffurth, avec Dorla ;

La ville et le territoire d'Erfurt, à l'exception de Klein-Brembach et Beclsted, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 39 ;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleiche ;

La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Olbourg et Stoppelberg, et des juridictions (*Gerichte*) de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe ;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippestadt qui y appartient ;

Le comté de Werden ;

Le comté d'Essen ;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel : la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25 ;

Le chapitre sécularisé d'Elten ;

La principauté de Münster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Münster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique, roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28 ;

La prévôté sécularisée de Cappenberg ;

Le comté de Teklenbourg ;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume d'Hanovre ;

La principauté de Minden ;

Le comté de Ravensberg ;

Le chapitre sécularisé de Herford ;

La principauté de Neufchâtel, avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Vernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohe-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsitt, auxquelles n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Possessions prussiennes au-deça du Rhin.

24. S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne en-deça du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir :

Les provinces de la Saxe, désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar ;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, roi d'Hanovre, par l'article 29 ;

La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'art. 40 ;

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42 ;

Le grand-duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination palatine ;

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au grand-duché de Berg ;

Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse :

Le comté de Dosmund ;

La principauté de Corbey ;

Les districts médiatisés, spécifiés à l'article 43.

Les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie :

1° La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neukirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze-mille habitants, qui appartiendra aux duc et prince de Nassau ;

2° Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schœnstein, Schœnberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied ; la paroisse de Hamm, appartenant au bailliage de Hachenbourg ; la paroisse de Horhaus, faisant partie du bailliage de Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, annexé au présent traité.

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin.

25. S. M. le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin, et compris dans la frontière ci-après désignée.

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen ; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart, au-dessous de Lauterecken ; les villes de Kreuznach et de Meisenheim avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse ; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart, Merzeweiller, Langweiler, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creuchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Niederbrambach, Burbach, Booseweiler, Heubweiler, Hambach, et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil ; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse.

De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonnales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.

Du point où la limite du canton de Conz, au dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle ; ensuite remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourte. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leurs banlieues à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux Puissances limitrophes.

Dans l'ancien département de l'Ourte, les cinq cantons de Saint-Vitk, Malmedy, Cronenbourg, Scleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roer : en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements ; poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse ; et coupant le canton de Sittard en deux parties à-peu-près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais ; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire, jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, située au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (*rheinelandische Ruthen*) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas ; bien entendu

toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cent perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignés dans les articles 66 et 68 : et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotecniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas ; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

Royaume d'Hanovre.

26. S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l'Europe et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre.

Cession de la Prusse au Hanovre.

27. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1° La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne ;

2° La ville et le territoire de Goslar ;

3° La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Emden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et priviléges ;

4° Le comté inférieur (*Niedere-Grafschaft*) de Lingen et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbek, occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation, dans la principauté de Munster, autant qu'il serait nécessaire pour renfermer ladite population. La commission, que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous le droits qui y sont relatifs.

Renonciation de la Prusse au chapitre de Saint-Pierre à Nœrten.

28. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre dans le bourg de Nœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Cessions du Hanovre à la Prusse.

29. S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède a S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs :

1° La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive : la partie de

ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et priviléges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765;

2° Le bailliage de Klœtze;

3° Le bailliage d'Elbingerode;

4° Les villages de Rüdigershagen et Gænseteich;

5° Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Navigation et commerce.

30. S. M. le roi de Prusse, et S. M. britannique, roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leur sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit:

1° Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2° Il sera libre aux sujets prussiens d'emporter ou d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions, marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.

3° Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens ne paieront, pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l'Ems, qui reste à S. M. prussienne.

4° Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Routes militaires.

31. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir:

1° Une de Halberstadt, par le pays de Hildesheim, à Minden;

2° Une seconde de la Vieille-Marche, par Gifhorn et Neustadt, à Minden;

3° Une troisième d'Osnabruck, par Ippenbrüen et Rheina, à Bentheim.

Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront, sans délai, une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les réglements nécessaires pour lesdites routes

Territoires médiatisés.

32. Le bailliage de Meppen appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre, que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté de Looz-Corswaren,

lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothéque existant entre S. M. britannique et le comté de Bentheim; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Cession à faire au duc d'Oldenbourg.

33. S. M. Britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. M. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq-mille habitants.

Grand-duc d'Oldenbourg.

34. S. A. R. le duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

Grand-duc de Mecklembourg-Schwerin et Strelitz.

35. LL. AA. SS. les ducs de Mecklembourg-Schwerin et de Mecklembourg-Strelitz prendront le titre de grand-duc de Mecklembourg-Schwerin et Strelitz.

Grand-duc de Saxe-Weymar.

36. S. A. R. le duc de Saxe-Weymar prendra le titre de grand-duc de Saxe-Weymar.

Cession de la Prusse au grand-duc de Saxe-Weymar.

37. S. M. le roi de Prusse cédera, de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le présent traité, a S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar, des districts d'une population de cinquante-mille habitants, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weymar.

S. M. prussienne s'engage également à céder à S. A. R. la partie de la principauté de Fulde, qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt-sept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar possédera les districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpetuité à ses États actuels.

Détermination ultérieure des pays à céder au grand-duc de Weymar.

38. Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre a S. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le premier juin 1815 entre S. M. prussienne et S. A. R. le grand-duc.

Possessions à remettre immédiatement.

39. S. M. le roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivants, savoir:

La seigneurie de Blankenbaym, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

La seigneurie inférieure (*niedere-Herrschaft*) de Kranichfeldt, les commanderies de l'ordre teutonique Zwaetzen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weymar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weymar, et appartenant audit bailliage; le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Gærschen, Wethabourg, Wetterscheid et Mœllschütz, qui resteront à la Prusse;

Le village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Barllstedt, enclavés dans la principauté de Weymar et appartenant au territoire d'Erfurt;

La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le grand-duc.

La population de ces différents districts entrera dans celle des cinquante-mille âmes, assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article 37, et en sera décomptée.

Cession du ci-devant département de Fulde à la Prusse.

40. Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se

trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivants; savoir, le bailliage de Hammelburg avec Tulba et Saleck, Brückneau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebbartz, Melpertz, Ober-Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le grand-duché de Würzbourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du premier juin de cette année.

S. M. promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoire fuldois.

Domaines de la principauté de Fulde.

41. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, ayant été vendus sans que les aquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 1813, à Francfort, entre les Puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Wetzlar.

42. La ville de Wetzlar, avec son territoire, passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Pays médiatisés dans l'ancien cercle de Westphalie.

43. Les districts médiatisés suivants, savoir les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm-Kirbourg, les comtes dénommés les Rhein- und-Wildgrafen, et le duc de Croy, ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anhalt et de Gehmen, les possessions du duc de Loos-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien), le comté de Steinfurth appartenant au comté de Bentheim-Bentheim, le comté de Recklingshausen, appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg, le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Valmoden, et la seigneurie de Hombourg appartenant aux princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne, que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg, dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Disposition relative au grand-duché de Würzbourg et à la principauté d'Aschaffenbourg en faveur de la Bavière.

44. S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Würzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du Prince Primat.

45. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recés, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2° Il recevra à cet effet, à dater du premier juin 1814, la somme de cent-mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des Provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possèdera.

3° Le avances faites par le prince primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées, à lui ou ses héritiers ou ayants-cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4° Les meubles et autres objets, qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince primat, lui seront rendus.

5° Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils ou ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du premier juin 1814.

6° Il sera sans délai établi une commission, dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince primat en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Ville libre de Francfort.

46. La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la Ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre le différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra a tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnité du grand-duc de Hesse.

47. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent-quarante-mille habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété: elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Hesse-Hombourg.

48. Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques, dont il a été privé par suite de la Confédération Rhénane.

Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg de Saxe-Cobourg, de Mecklembourg-Strelitz et le comté de Pappenheim.

49. Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf-mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante. Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldembourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt-mille habitants. Le duc de Mecklembourg-Strelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix-mille habitants, et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf-mille habitants.

Le territoire du comté de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Arrangement futur relativement à ces territoires.

50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklembourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigües à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse promettent d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

51. Tous le territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort ou enclavés dans les pays adjacens,

mis à la disposition des Puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Isembourg.

52. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. R., et sera, envers elle, dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

Confédération Germanique.

53. Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ;

Le roi de Danemarck, pour le duché de Holstein ;

Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg ;

Établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique.

But de cette Confédération.

54. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Égalité de ses membres.

55. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits ; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la Confédération seront confiés à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :

1. Autriche	1 voix.
2. Prusse	1
3. Bavière	1
4. Saxe	1
5. Hanover	1
	5 voix.
6. Würtemberg	1
7. Bade	1
8. Hesse électorale	1
9. Grand-duché de Hesse	1
10. Danemark, pour Holstein	1
11. Pays-Bas, pour Luxembourg	1
12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe	1
13. Brunswick et Nassau	1
14. Mecklembourg-Schwerin et Strelitz	1
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg	1
16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck	1
17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg	1
Total	17 voix.

Présidence de l'Autriche.

57. L'Autriche présidera à la Diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettres en delibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'Assemblée générale.

58. Lorqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en Assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :

L'Autriche aura	4 voix.
La Prusse	4
La Saxe	4
La Bavière	4
Le Hanovre	4
Le Würtemberg	4
Bade	3
Hesse électorale	3
Grand-duché de Hesse	3
Holstein	3
Luxembourg	3
Brunswick	2
Mecklembourg-Schwerin	2
Nassau	2
	45

	45 voix.
Saxe-Weymar	1
— Gotha	1
— Cobourg	1
— Meiningen	1
— Hildburghausen	1
Mecklembourg-Strelitz	1
Holstein-Oldenbourg	1
Anhalt-Dessau	1
— Bernbourg	1
— Kœthen	1
Schwarzbourg-Sondershausen	1
— Rudolstadt	1
Hohenzollern-Hechingen	1
Lichtenstein	1
Hohenzollern-Sigmaringen	1
Waldeck	1
Reuss, branche ainée	1
— — cadette	1
Schaumbourg-Lippe	1
Lippe	1
La ville libre de Lubeck	1
— Francfort	1
— Brême	1
— Hambourg	1
Total	69 voix.

La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix.

59. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La Diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix.

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et, quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une régle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influira d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.

Résidence de la Diète à Francfort.

61. La Diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au premier septembre 1815.

Rédaction des lois fondamentales.

62. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagne.

63. Les États de la Confédération s'engagent à défendre, non seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'Union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leur différends par la force

des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (*Austregalinstanz*) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Dispositions particulières de l'acte de la Confédération.

64. Les articles compris sous le titre de *dispositions particulières* dans l'acte de la Confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

Royaume des Pays-Bas.

65. Les anciennes Provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'Acte de constitution des dites Provinces-unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Limites du royaume des Pays-Bas.

66. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France, de côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg: de là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourte et de la Roër: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roër.

En partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant sont embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roër): remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard e Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais: puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais, au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais, où se trouve Venloo, elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (*rheinlændische Ruthen*), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit-cent perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, tel qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas, que du grand-duché de Luxembourg, designées dans l'article 68: et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotéchniques et autres points analogues de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyswærd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers, avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de

Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité, pour elle et tous ses descendans et successeurs.

Grand-duché de Luxembourg.

67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possedée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique; et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette Confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous les rapports militaires, come forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir, en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Limites du grand-duché de Luxembourg.

68. Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume de Pays-Bas, tel qu'il à été désigné par l'article 66, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et, sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Ladite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable: et si c'est au prince Charles de Rhoan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Cession des possessions de la maison de Nassau-Orange en Allemagne.

70. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à La Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde, et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'art. 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803.

Pacte de famille entre les Princes de Nassau.

71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit *Nassauischer Erbverein*, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg.

Charges et engagemens tenant aux provinces détachées de la France.

72. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Acte de la réunion des provinces Belgiques.

73. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme base de la réunion des Provinces belgiques avec les Provinces-unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Intégrité des dix-neuf Cantons de la Suisse.

74. L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Réunion de trois nouveaux Cantons.

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville et du territoire de Bienne au Canton de Berne.

76. L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans :

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæfflingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Bâle ;

2° Une petite enclave située près du village neufchâtelais de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Droits des habitants dans les pays réunis à Berne.

77. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne et de Bâle, jouiront, à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le Canton-directeur, parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points, sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Seigneurie de Räzuns.

78. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Räzuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du Canton des Grisons.

Arrangemens entre la France et Genève.

79. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoix, en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce

sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, du dit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Cession du roi de Sardaigne au Canton de Genève.

80. S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au Canton de Genève; sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève; renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le Canton de Vaud par la route de Versoix. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre les territoires de Genève et le mandement de Jussy; et on accordera le facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées, qui en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises, et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Compensation à établir contre les anciens et les nouveaux Cantons.

81. Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieur) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit:

Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieur) un fond de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de 5 pour 100 par an, ou remboursera le capital soit en argent, soit en bien-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le Canton du Tessin paiera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Lévantine.

Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre.

82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1° Que les Cantons de Berne e de Zurich conserveront la propriété du fond capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusque et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales, les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédent, il serait réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.

Indemnités pour les propriétaires des Lauds.

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds, et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du premier janvier 1816.

Confirmation des arrangemens relatifs à la Suisse.

84. La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la Diète de la Confédération suisse, et acceptée par la Diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur: et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Limites des États du roi de Sardaigne.

85. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront:

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au premier janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité du 30 mai 1814.

Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au premier janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au premier janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751 sera maintenue de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au premier janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes, et des pays nommés Fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le premier janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

Réunion de Gênes.

86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Titre de duc de Gênes.

87. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

Droits et priviléges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé *Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde;* et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des Fiefs impériaux.

89. Les pays nommés Fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.

Droit de fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité du Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'art. 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

Cession au Canton de Genève.

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé : *Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au Canton de Genève.* Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Neutralité du Chablais et du Faucigny.

92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances.

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Anciennes possessions autrichiennes.

93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campoformio de 1799, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches de Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre-ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trent, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.

Pays réunis à la monarchie Autrichienne.

94. S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté ;

1° Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique ;

2° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;

3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Frontière autrichienne d'Italie.

95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des États de S. M. I. et R. A. en Italie seront :

1° Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au premier janvier 1792 ;

2° Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve ;

3° Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au premier janvier 1792 ;

4° Du côté des États du Pape, le cours du Pô, jusqu'à l'embouchure de Goro ;

5° Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna des Cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.

Navigation du Pô.

96. Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon à Milan.

97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de *Mont-Napoléon à Milan*, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ces charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette commission se réunira à Milan.

États de Modène et de Massa et Carrara.

98. S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio.

S. A. R. l'archiduchesse Marie Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement au duché de Massa, de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Parme et Plaisance.

99. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Possessions du grand-duc de Toscane.

100. S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.

Il sera, en outre, réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants:

1° L'État des Présides;

2° La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;

3° La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Principauté de Piombino.

Le prince Ludovisi-Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et d'autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montalto et Monte Santa Maria, enclavés dans les États toscans.

Duché de Lucques.

101. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'Infante Marie-Louise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq-cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-due de Toscane s'engagent à payer regulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'Infante Marie-Louise, et à son fils et ses descendans, un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de *bavaro-palatines;* qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand-duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. A.

Réversibilité du duché de Lucques.

102. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie-Louise on ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène, les territoires suivants:

1° Les districts toscans de Fivizzano, Pietra-Santa et Barga;

2° Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Dispositions relatives au Saint-Siège.

103. Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.

Le Saint-Siége rentrera en possession des Légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarais située sur la rive gauche du Pô.

S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Comacchio.

Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siége par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'art. 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Rétablissement du roi Ferdinand IV à Naples.

104. S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme roi du royaume des Deux-Siciles.

Affaires du Portugal. Restitution d'Olivenza.

105. Les Puissances reconnaissent la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801; et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer, entre le deux royaumes de la péninsule, cette bonne harmonie, complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les Puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plutôt.

Rapport entre la France et le Portugal.

106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de S. A. R le prince régent du Portugal et du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

Restitution de la Guiane française.

107. S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. C., s'engage à restituer à ladite M. la Guiane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujour considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. C. sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours : et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guianes portugaise et française, conformément au sens précis de l'art. 8 du traité d'Utrecht.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Navigation des rivières.

108. Les Puissances, dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront, au plus tard, six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans.

Liberté de la navigation.

109. La navigation, dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ces embranchemens et confluens, qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Tarif.

111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre necessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation gravée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le réglement.

Bureaux de perception.

112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage.

113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans les cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens.

Droits de relâche.

114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard a l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes.

115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mettent pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Réglement.

116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un réglement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable ed adaptée aux circonstances et aux localités.

Navigation du Rhin, du Necker, etc. etc.

117. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Confirmation des traités et actes particuliers.

118. Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément ;

1° Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril (3 mai) 1815 ;

2° Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril (3 mai) 1815 ;

3° Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril (3 mai) 1815 (3) ;

4° Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815 ;

5° La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du 18 mai 1815 ;

6° Le traité entre la Prusse et l'Hanovre, du 29 mai 1815 ;

7° La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du premier juin 1815 ;

8° La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815 ;

9° L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815 ;

10° Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815 ;

11° La déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la Diète, du 27 mai 1815 ;

12° Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au Canton de Genève ;

13° Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815 ;

14° L'acte intitulé : *Conventions qui doivent servir de base à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde ;*

15° La déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 févier 1815 ?

16° Les réglemens pour la libre navigation des rivières ;

17° Le réglement sur le rang entre les agens diplomatiques.

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

119. Toutes les Puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invitées à y accéder.

120. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir ; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le présent traité puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis

121. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire si peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'État de S. M. I. et R. A., un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas ou l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 de juin 1815.

(3) Questo trattato portava :

Art. 7. Les trois Cours ayant approuvè la constitution qui devrà régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune

Seguono le firme nell'ordine alfabetico delle Corti. L'ambasciatore di Spagna ricusò firmare, perchè v'erano stipulazioni contrarie alle pretensioni della Spagna sopra i ducati di Parma e Piacenza.

Articolo addizionale al trattato di Vienna, in esecuzione dell'art. 99.

Art. 7. Le droit de réversion de S. M. le roi de Sardaigne sur le duché de Plaisance stipulé par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, et par le traité de Paris du 10 juin 1763, est confirmé. Les cas où ce droit devra se réaliser, seront réglés d'un commun accord lorsque les négociations relatives aux États de Parme et de Plaisance seront achevées.

Il est toutefois entendu que, le cas échéant de cette réversion, la ville de Plaisance et un rayon de 2000 toises à partir de la crête du glacis extérieur, resteront en toute souveraineté et propriété à S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, et qu'il sera cédé en compensation à S. M. le roi de Sardaigne une autre partie des États de Parme, ou autre contigüe à ses États en Italie, à sa convenance, et équivalente en population et revenus à la ville de Plaisance et au rayon ci-dessus.

Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

Fait à Vienne, le 20 de mai 1815.

Serve di compimento il trattato di delimitazione fatto a Firenze li 28 novembre 1844 fra le Corti di Lucca, Modena, Toscana, Austria e Sardegna, di cui dice l'art. 8°.

« Resta convenuto fra S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna, che tutta la porzione della Lunigiana, come sopra assegnata al futuro duca di Parma, e che comprende la massima parte dei territorj, ora toscani, di Pontremoli e Bagnone, non che i distretti, ora estensi, di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a S. M. il re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della riversibilità contemplata dal trattato del 20 maggio 1815, per cui il ducato di Parma devolverebbe all'Austria e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso, che in forza dell'articolo addizionale e separato dal trattato suddetto del 20 maggio 1815 l'Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però de' suddetti territorj da cambiarsi, cioè Piacenza colla zona stabilita, ed i territorj parmigiani attigui agli Stati sardi, dovrà esser constatato all'epoca medesima della reversione con imparziale spirito di equità da una commissione austro-sarda; e nel caso inverosimile di dissenso, si conviene fin d'ora fra le due Corti di riferirsene all'arbitraggio della Santa Sede ».

Trattati di Parigi (1815). — Vinto Napoleone dagli alleati a Waterloo (15 giugno 1815), Luigi XVIII era rientrato a Parigi il 28 luglio. Lo scopo immediato della guerra era raggiunto; ma si trattava di assicurare la tranquillità della Francia e quella dell'Europa soffocando i germi di nuove guerre. I mezzi per raggiungere lo scopo furono discussi nelle riunioni dei ministri delle quattro potenze radunati in Congresso a Parigi, coll'intervento talvolta di quelli di Luigi XVIII. Il Congresso fu chiuso coi trattati seguenti:

1815, 20 novembre. Trattati di Parigi tra Austria, Russia, Prussia, Inghilterra e Francia. Le frontiere della Francia saranno quali erano nel 1790 salvo le modificazioni seguenti: sulle frontiere del nord, la linea di demarcazione resterà quale era stata fissata dal trattato di Parigi del 30 maggio 1814 sino di fronte a Quiévrain, di là essa seguirà gli antichi confini delle provincie belghe, di Liegi e del ducato di Bouillon, lasciando questo ducato, Philippeville e Marienbourg fuori della frontiera della Francia del pari che Sarrelouis, il corso della Sarre, Landau e la riva sinistra della Lauter; la metà

del ponte di Strasburgo a Kehl apparterrà alla Francia e l'altra al granducato di Baden; la parte del paese di Gex all'est del Lemano sarà ceduta alla Svizzera per essere unita al cantone di Ginevra; il principato di Monaco dipenderà dal Piemonte e tutta la Savoja sarà resa al re di Sardegna. Le fortificazioni di Huningen saranno distrutte; la Francia pagherà in cinque anni 700 milioni agli alleati, di cui un corpo di 150 mila uomini a spese della Francia occuperà per cinque (o tre) anni il territorio francese per assicurarvi la tranquillità; le potenze confermano l'abolizione della tratta dei Negri e annullano la convenzione di Bajona relativa alla Polonia; tutte le potenze rinnovano la loro alleanza per mantenere l'ordine pubblico in Europa e continuare i loro sforzi, se sarà necessario; la neutralità della Svizzera e la inviolabilità del suo territorio sono riconosciute; il trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e l'Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 sono confermati e mantenuti, in quanto non siano modificati dal presente trattato.

1815, 2 agosto. A Parigi, convenzione degli alleati relativamente alla custodia di Napoleone, il quale è tenuto come loro prigioniero dalle potenze firmatarie del trattato del 25 marzo 1815 (Inghilterra, Russia, Austria e Prussia); queste ne affidano la custodia all'Inghilterra responsabile della sua persona.

— 26 settembre. A Vienna, Santa Alleanza tra Francesco Giuseppe d'Austria, Federico Guglielmo di Prussia, e Alessandro di Russia: " In nome della santissima e indivisibile Trinità, le LL. MM. l'imperatore d'Austria, il re di Prussia e l'imperatore di Russia, in conseguenza de' grandi avvenimenti che segnalarono in Europa il corso dei tre ultimi anni, e principalmente dei benefizj, che la Divina Provvidenza si piacque diffondere sugli Stati, i cui governi han posto in essa sola la confidenza e la speranza, avendo acquistato l'intima convinzione esser necessario stabilire i reciproci rapporti delle Potenze sovra le verità sublimi, che c' insegna l'eterna religione d'un Dio salvatore, dichiarano solennemente che il presente Atto ha unicamente per iscopo di manifestare alla faccia dell'universo la loro irremovibile determinazione di non prender per norma della loro condotta, sia nell'amministrazione dei rispettivi Stati, sia nelle politiche loro relazioni con altro qualsiasi governo, che i precetti di giustizia, di carità, di pace, i quali, non che essere unicamente applicabili alla vita privata, devono al contrario influire direttamente sovra le risoluzioni de' principi, e guidar tutti i passi loro, come unico mezzo di consolidare le istituzioni umane, e di rimediare alle loro imperfezioni. In conseguenza le loro Maestà convennero sopra gli articoli seguenti:

" Art. 1. Conforme alle parole delle Sante Scritture, che ordinano a tutti di riguardarsi come fratelli, i tre monarchi contraenti rimarranno uniti coi legami d' una fraternità vera e indivisibile e, considerandosi come compatriotti, si presteranno in ogni occasione e luogo assistenza, aiuto, soccorso; considerandosi verso i sudditi e gli eserciti come padri di famiglia, li dirigeranno allo spirito medesimo di fraternità di cui son essi animati, per proteggere la religione, la pace, la giustizia.

" Art. 2. In conseguenza, il solo principio in vigore, sia fra i detti governi, sia fra i loro sudditi, sarà quello di rendersi reciprocamente servigio, e attestarsi con inalterabile benevolenza la reciproca affezione, di cui devono essere animati, non considerarsi che come membri d'una stessa nazione cristiana; i tre principi alleati non riguardandosi essi medesimi che come delegati della Provvidenza per governare tre rami della stessa famiglia, cioè Austria, Prussia, Russia e confessando così che la nazione cristiana, di cui essi e i loro popoli fanno parte, non ha realmente altro sovrano che

quello, a cui solo appartiene in proprietà la potenza, perchè in lui solo si trovano tutti i tesori dell'amore, della scienza e della prudenza infinita, cioè Dio salvator nostro Gesù Cristo, verbo dell'Altissimo, parola della vita. Le loro Maestà raccomandano in conseguenza colla più tenera sollecitudine ai loro popoli come unico mezzo di godere di quelta pace che nasce dalla buona coscienza, e che unica è durevole, di fortificarsi ogni giorno più nei principj e nell'esercizio dei doveri, che il divin Salvatore ha insegnato agli uomini.

" Art. 3. Tutte le Potenze, che volessero solennemente confessare i sacri principj, che dettarono quest'Atto, e riconosceranno quanto sia importante alla felicità delle nazioni, troppo a lungo agitate, che tali verità esercitino ormai sulle sorti umane tutta l'influenza che si conviene, saranno ricevute con premura e affetto in questa Santa Alleanza „.

1815, 4 ottobre. Trattato de' sussidj supplementarj fra Inghilterra e Russia.

— 5 novembre. Trattato fra Austria e Gran Bretagna, Prussia e Russia relativamente alle isole Jonie, che formeranno uno Stato separato, libero e indipendente, sotto la protezione esclusiva dell'Inghilterra. Tutte le altre Potenze rinunziano ad ogni pretensione su quelle isole, e garantiscono il trattato.

1816, 14 aprile. Trattato di Monaco fra Austria, Baviera, per accomodamenti territoriali e per fissar le frontiere e i rispettivi rapporti dei due Stati.

— 10 giugno. Trattato di Parigi fra le Potenze alleate e la Spagna. I ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, dopo la morte di Maria Luigia, passeranno in piena proprietà dell'infante di Spagna, intanto duca di Lucca, eccetto i cantoni sulla sinistra del Po, che rimarranno all'imperatore d'Austria; il ducato di Lucca passerà al granduca di Toscana.

— 30 giugno. Convenzione territoriale fra Austria e Prussia da una parte, e dall'altra il granduca d'Assia.

— 10 agosto. Alleanza difensiva contro i Barbareschi fra Spagna e Olanda. Una crociera si stabilirà davanti Algeri, Tunisi e Tripoli: le altre Potenze sono invitate ad accedervi.

— 21 agosto. Trattato di Parigi tra Francia e Portogallo, pel quale questa ultima Potenza rimette alla Francia la Gujana francese, in conformità dei trattati d'Utrecht e di Vienna.

— 29 agosto. Pace fra l'Inghilterra, i Paesi Bassi e il dey d'Algeri. La reggenza riconosce l'abolizione della schiavitù di Europei ad Algeri, e consente a restituirli tutti. Sono aboliti i doni consolari. In appresso altre paci furono fatte tra il re delle Due Sicilie e il dey degli Algeri, e il bey di Tunisi e quel di Tripoli, e fra gli Stati Uniti e la reggenza d'Algeri, ecc.

— 23 settembre. Trattato fra la Spagna e l'Inghilterra per abolire la tratta dei Negri.

1817, 11 giugno. Concordato fra Luigi XVIII e Pio VII, che ripristina quello fra Leone X e Francesco I, e annulla quello dei 15 luglio 1801. Verso questa epoca molti altri concordati si stipulano tra il papa e le varie Potenze.

1818, 25 aprile. Convenzione di Parigi tra la Francia e le quattro potenze firmatarie della pace di Parigi, e tra Francia e Inghilterra relativamente alla liquidazione dei debiti continentali, il cui pagamento è reclamato in virtù dei trattati 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815. Il governo francese si obbliga a far iscrivere sul gran libro del debito pubblico una rendita di 12,400,000 fr., che rappresentano un capitale di 240,800,000 fr., da liquidarsi con tutte le Potenze, e una rendita di 3 milioni, che rappresenta un capitale di 60 milioni, da liquidarsi specialmente co' sudditi dell'Inghilterra.

— 4 maggio. Trattato dell'Aja fra l'Inghilterra e i Paesi Bassi per l'abolizione della tratta de' Negri.

1818, 9 novembre. Ad Aquisgrana, trattato tra la Francia e le potenze alleate. L'esercito d'occupazione uscirà dal territorio francese prima del 30 novembre. La somma che la Francia deve ancora in esecuzione del trattato 20 novembre 1815, è fissata in 265 milioni: 100 saranno pagati in iscrizioni di rendita sul gran libro, 165 saranno pagati a noni di mese in mese in tratte sopra una casa di banco.

1819, 5 febbrajo. A Buenos-Ayres, alleanza offensiva tra gli Stati di Buenos-Ayres e del Chilì per sottrarre il Perù alla dominazione spagnuola.

— 22 febbrajo. Trattato d'amicizia, d'accordo e di confini tra la Spagna e gli Stati Uniti.

V. *Trattati conchiusi dal* 1815 *al* 1850.

A partire dai trattati del 1815 l'attività diplomatica, pur non rimettendo della sua intensità, cessa dal presentare alla storia dei trattati avvenimenti così importanti come quelli, che abbiamo fin qui passato in rivista. Dal 1648 al 1815 si può dire che le guerre succedettero alle guerre quasi senza interruzione e parecchie ve ne furono di lunghe e terribili, che mettevano in gioco la esistenza stessa degli Stati. Invece, dal 1815 al 1850 l'Europa godette di una calma relativa; usciti dalla bufera delle guerre napoleoniche, i popoli sentono il bisogno di riposo, gli Stati quello di organizzarsi. All'infuori di pochi trattati politici, non troviamo fra le nazioni europee che trattati di commercio, convenzioni per la estradizione dei malfattori, per la restituzione dei desertori, convenzioni sul diritto di successione dei nazionali all'estero, convenzioni abolitive dei diritti di albinaggio, di detrazione, ecc., trattati per la repressione della tratta dei negri, ecc. Appaiono in questo periodo le prime convenzioni postali e per la tutela della proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Questi trattati, per quanto importanti ed interessanti, non entrano nel quadro di questa rassegna, comprendente, sostanzialmente, solo i trattati, che esercitarono una influenza sulla formazione del territorio degli Stati. Proseguendo, pertanto, la rassegna, raggrupperemo per maggior chiarezza i trattati politici di questo periodo intorno alle singole questioni, che vi diedero luogo, locchè determinerà leggiere deviazioni dall'ordine rigorosamente cronologico.

Trattati relativi ai moti d'Italia (1820-1822). — Dopo essere stata quasi unificata da Napoleone I, l'Italia era stata dai trattati del 1815 ricondotta press'a poco alle antiche divisioni geografiche. La dominazione austriaca vi sottentrò alla francese. In Piemonte, Vittorio Emanuele I aveva restaurato, tali quali, gli ordini del 1793; a Napoli, vinto, preso e fucilato Murat, che aveva voluto riconquistare la sua corona, era stato ristabilito sul trono Ferdinando, il quale si affrettò a sopprimere nel 1826 quella Costituzione, che egli stesso aveva dato nel 1812. Ma l'eco delle agitazioni della Germania e delle rivoluzioni scoppiate nella Spagna e nel Portogallo commoveva gli animi ed agitava gli spiriti. Il 2 luglio 1820 Napoli insorge contro i Borboni; alcuni mesi dopo, una rivoluzione scoppia in Piemonte e costringe re Vittorio Emanuele I ad abdicare a favore del fratello Carlo Felice; il reggente Carlo Alberto costituisce una Giunta provvisoria. A questo punto i sovrani d'Austria, di Prussia e di Russia, riuniti in Congresso prima a Troppau, poi a Laybach, autorizzano l'intervento armato dell'Austria a Napoli ed in Piemonte.

Il 24 marzo 1821 le truppe austriache entrano a Napoli; il 9 aprile 1821 vincono le truppe costituzionali del Piemonte a Novara.

1821, 14 luglio. A Novara, trattato fra gli Stati sardi, Austria, Russia e Prussia. Un esercito austriaco di 12 mila uomini, che potrà essere aumentato, occuperà il Piemonte; la linea militare di occupazione è segnata dai punti seguenti: Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Casale e Vercelli; l'occupazione cesserà nel settembre 1822.

1822, 22 dicembre. A Verona, convenzione fra gli stessi Stati portante la cessazione dell'occupazione.

Trattati relativi ai moti di Spagna. — La Spagna, malcontenta del governo di Ferdinando VII, insorge (9 marzo 1822) ed impone al re la Costituzione votata dalle Cortes del 1812. Ma il nord della penisola non accetta questa rivoluzione; un esercito, formatosi nella Catalogna e nella Navarra, l'*esercito della fede*, marcia su Madrid; vinto, i suoi soldati si gettano in Francia, dove sono accolti con simpatia dai realisti e dal clero. I sovrani d'Austria, Prussia e Russia, riuniti in Congresso a Verona, si mostrano favorevoli ad un intervento della Francia. Il 24 maggio 1823 l'esercito francese entra a Madrid. Ferdinando VII è ristabilito sul trono.

1823, 1° novembre. A Sarria, trattato fra i rappresentanti della Francia e i capi della resistenza spagnuola. Le truppe francesi occuperanno le piazze di Barcellona, Tarragona e Hostalrich.

1824, 5 gennaio. A Madrid, convenzione tra Francia e Spagna concernente le prese marittime fatte nel 1823.

— 9 febbraio. A Madrid, pace tra Francia e Spagna. Un corpo di occupazione francese di 45 mila uomini, sotto gli ordini del duca di Angoulême, rimarrà in Spagna fino al 1° luglio 1824.

— 30 giugno. A Madrid, convenzione tra Francia e Spagna che protrae l'occupazione fino al 1° gennaio 1825.

— 10 novembre. — All'Escurial, convenzione tra Francia e Spagna, che riduce l'esercito di occupazione a 25 mila uomini e rimette ad un ulteriore accordo fra le parti la determinazione dell'epoca, in cui l'occupazioue dovrà cessare. L'occupazione durò 5 anni.

Trattati relativi agli avvenimenti d'Oriente ed alla indipendenza della Grecia. — La insurrezione della Grecia datava dal 1821, epoca in cui un arcivescovo piantò sulle mura di Calavitra la bandiera dell'insurrezione. La Morea insorse; ma malgrado l'eroismo di Botzaris, di Miaoulis, di Canaris, l'insurrezione non poteva, senza il soccorso dell'Europa, aver ragione degli oppressori. Invano la *heteria*, ἑταιρεια, aveva raccolto tutte le forze della nazione in un'associazione, la quale fondeva in un solo amore la religione e la patria. Quest'associazione, pei principii stessi di indipendenza, che essa proclamava, destò la diffidenza delle potenze e ne raffreddò i sentimenti per la causa ellenica. La caduta di Missolungi (1826) decide finalmente l'Europa ad intervenire. D'altronde l'Inghilterra temeva di veder la Russia incaricarsi essa sola di tale missione ed acquistare nel paese una influenza, che essa non avrebbe potuto combattere e fondarvi un'impero, al quale essa non avrebbe potuto segnare i confini. Epperò, risolse di intervenire di concerto colla Russia e colla Francia

1826, 25 settembre, 7 ottobre. A Ackermann, trattato tra Russia e Turchia a conferma e svolgimento del trattato di Bukarest del 16 maggio 1812.

1827, 6 luglio. A Londra, trattato fra Giorgio IV d'Inghilterra, Carlo X di Francia e Nicolò di Russia. Le Alte parti contraenti offriranno, per mezzo dei loro ambasciatori a Constantinopoli, la loro mediazione ai belligeranti (Turchia e Grecia) sulle seguenti basi: riconoscimento da parte della Grecia del-

l'alta sovranità (*suzeraineté*) del sultano; pagamento di un tributo annuo; il governo greco nominerà i suoi impiegati e gli organi della sua amministrazione, ma sotto il controllo della Porta. In un articolo addizionale e segreto è stabilito che se la Porta non accetta, entro il termine di un mese, tale mediazione, le si dichiarerà che le potenze sono disposte ad accostarsi alla Grecia, ristabilendo con lei relazioni commerciali e ricevendo i suoi consoli e se i belligeranti non accettano l'armistizio e continuano la lotta, le parti contraenti potranno adottare le misure più convenienti per arrestare le ostilità.

I Greci accettano l'armistizio; i Turchi promettono di osservarlo, ma rompono la fede. Le flotte alleate incrocianti davanti a Navarino essendosi il 15 giugno 1828 accostate alla città per intimidire la flotta turca, ne segue uno scontro, che, quasi senza che i comandanti lo vogliano, si converte in una grande battaglia. La flotta turca è distrutta. Ma la battaglia di Navarino non libera la Grecia; la Morea continua ad essere occupata dai soldati di Ibrahim, figlio di Mohamed-Ali, pascià d'Egitto. Era il caso di mettere ad esecuzione l'articolo addizionale del trattato di Londra. Di ciò si incarica l'Inghilterra; ma Russia e Francia protestano energicamente, temendo che l'Inghilterra, già padrona delle isole Jonie, una volta entrata nel Peloponeso, non ne voglia più uscire. L'incarico è dato alla Francia.

1828, 19 luglio. A Londra, trattato tra Russia, Francia ed Inghilterra. Un corpo di truppe sarà sbarcato nella Morea nel più breve termine possibile; il re di Francia è incaricato dell'esecuzione di questa misura a nome delle tre Corti; le truppe francesi abbandoneranno la Morea come appena le truppe di Ibrahim si siano imbarcate; se esse operassero la loro ritirata per terra, un corpo di operazione potrà essere lasciato verso l'istmo di Corinto per impedire il loro ritorno nella penisola.

1829, 9 settembre. A Londra, la Turchia aderisce al trattato di Londra del 6 luglio 1827.

La battaglia di Navarino, considerata in Inghilterra come un avvenimento sinistro, col maggiormente prostrare le forze della Turchia, aveva accresciuto di altrettanto le forze della Russia, la quale risolse di approfittarne per mettere in campo nuove reclamazioni, e, mediante una diversione al nord, aiutare la Grecia e affrettarne la liberazione. Il 26 aprile 1828 un esercito russo di 100 mila uomini passava il Pruth. In breve, i russi sono quasi sotto le mura di Costantinopoli. Allora la diplomazia intraprende, per arrestare la marcia dei russi, una campagna sul genere di quella, che fu vista compiere nel 1878. L'Austria e l'Inghilterra, che la Russia è destinata a sempre incontrare sul suo cammino nella esecuzione dei suoi progetti sulla Turchia, si accordano per imporre la pace ai belligeranti.

1829, 14 settembre. A Andrinopoli, pace fra Russia e Turchia; l'imperatore di Russia abbandona le conquiste fatte, cioè, i principati di Moldavia e di Valacchia, la Dobruscia dal Danubio al mare, la Bulgaria e tutti i paesi occupati dalle sue truppe nella Rumelia; i principati di Moldavia e di Valacchia conserveranno i loro privilegi e indennità, la libertà del loro culto, amministrazione indipendente, libertà di commercio; è posto il principio di una indennità di guerra della Porta alla Russia; la Porta si obbliga di accedere al trattato di Londra del 6 luglio 1827 fra Inghilterra, Francia e Russia per la pacificazione della Grecia.

— 14 settembre. A Andrinopoli, tra Russia e Turchia altro trattato che regola la situazione dei principati di Moldavia e di Valacchia.

Questi trattati, pur confinando la Russia al di là del Pruth, le davano le bocche del Danubio e le aprivano il Bosforo; essi riservavano l'alta sovra-

nità della Porta sulle provincie danubiane, ma riconoscevano il protettorato della Russia stabilito su di esse dal trattato di Kainardji (1774) e così autorizzavano la Russia ad ingerirsi nei loro affari ed a farsene un punto d'appoggio nel caso di nuove difficoltà colla Turchia.

1832, 7 maggio. A Londra, trattato tra Francia, Inghilterra e Russia da una parte e Baviera dall'altra per l'assestamento definitivo degli affari di Grecia e per la elezione di un sovrano pel nuovo Stato. La sovranità ereditaria della Grecia è offerta al principe Federico Ottone di Baviera, figlio secondogenito del re di Baviera. Il re di Baviera accetta.

— 21 luglio. A Constantinopoli, trattato fra Russia, Inghilterra, Francia e Turchia che fissa definitivamente i confini continentali fra la Turchia e la Grecia, e la indennità che questa deve pagare.

Trattati relativi alla separazione del Belgio dall'Olanda. — Guglielmo, re dei Paesi Bassi, aveva voluto far troppo preponderare l'elemento olandese sull'elemento belga. Il Belgio non volle accettare di essere così assorbito da un paese diverso per lingua, per costumi e, sovratutto, per religione. La rivoluzione scoppiò la sera del 25 agosto 1830 ad una rappresentazione della *Muta di Portici*. Il principe di Orange, penetrato da solo a Bruxelles in mezzo alle barricate, riesce a calmare per poco la popolazione ed una deputazione si reca all'Aja; ma le sue promesse sono sconfessate ed il fratello Federico, alla testa di un corpo d'armata, marcia su Bruxelles. È battuto, e il 5 ottobre 1830 la indipendenza del Belgio è proclamata. Re Guglielmo si rivolge allora alle potenze segnatarie del trattato di Vienna, le quali si riuniscono a Londra, dove incominciano i negoziati, che dovranno durare 8 anni. Un armistizio è però imposto ai belligeranti e redatto un progetto di separazione fra i due paesi.

1831, 26 gennaio. A Londra, trattato fra Austria, Prussia, Inghilterra, Francia e Russia. I confini della Olanda saranno quelli della già repubblica dei Paesi Bassi nel 1790; il Belgio comprenderà il resto di ciò che era stato denominato *Regno dei Paesi Bassi* nei trattati del 1815; lo *statu quo* durerà per ciò che riguarda il ducato di Lussemburgo infino a che il sovrano dei Paesi Bassi, la Confederazione germanica ed il sovrano del Belgio si siano accordati; il Belgio formerà uno stato perpetuamente neutro; l'integrità ed inviolabilità del suo territorio sono garentite dalle cinque potenze segnatarie; il Belgio osserverà la stessa neutralità riguardo agli altri Stati, salvo il diritto di difendersi; il porto di Anversa continuerà ad essere esclusivamente commerciale.

Intanto, il Congresso nazionale riunito a Bruxelles è alla ricerca di un sovrano. La corona è primamente offerta al duca di Nemours, figlio di Luigi Filippo I, re dei Francesi, il quale però, per tema di inimicarsi l'Inghilterra, ricusa. La Conferenza di Londra propone Leopoldo, principe di Sassonia-Coburgo; i belgi accettano la proposta, ma Guglielmo d'Olanda la respinge e denuncia l'armistizio. Leopoldo è battuto. Allora, un esercito francese di 50 mila uomini passa la frontiera.

— 15 novembre. A Londra, altro trattato in sostituzione di quello del 26 gennaio, e fra le stesse potenze. Il Belgio comprenderà le provincie del Brabante meridionale, Liegi, Namur, Hainaut, Fiandra occidentale ed orientale, Limburgo e Anversa eccettuati alcuni distretti del Limburgo, di cui sono determinati i confini; in cambio, il re dei Paesi Bassi riceverà una indennità territoriale presa nel Limburgo e si intenderà colla Confederazione germanica e cogli agnati della Casa di Nassau per l'applicazione di queste disposizioni. Il Belgio è dichiarato stato indipendente e neutro.

Re Guglielmo ricusa di ratificare questo trattato.

1832, 22 ottobre. A Londra, convenzione tra Inghilterra e Francia, che fissa al 12 novembre 1832 il termine entro il quale il re dei Paesi Bassi dovrà accettare le decisioni della Conferenza.

— 10 novembre. A Bruxelles, trattato tra la Francia ed il re dei Belgi che regola le condizioni dell'intervento della Francia, chiesto dal Belgio.

Un esercito francese assedia Anversa, mentre la flotta inglese blocca le bocche della Schelda. Il 23 dicembre 1832 la cittadella di Anversa si arrende.

1833, 21 maggio. A Londra, pace tra Francia, Inghilterra e Paesi Bassi.

Trattati relativi agli avvenimenti di Turchia. — La questione greca era appena risolta che nuove complicazioni sopravvennero a compromettere la esistenza stessa dell'Impero ottomano. Mohammed-Alì, pascià di Egitto, che, venuto in soccorso del suo alto sovrano negli affari della Grecia, aveva scoperto il segreto della sua debolezza, risolve di rendersi indipendente. Nel 1831, approfittando di un dissenso col pascià di San Giovanni d'Acri, penetra nelle Siria e occupa le città di Gaza e di Giafta; nel 1832 suo figlio Ibrahim prende d'assalto San Giovanni d'Acri e marcia su Costantinopoli. La Russia, chiamata in soccorso dal Sultano, sbarca un corpo di truppe sulle coste dell'Asia Minore, mentre spinge un esercito sul Danubio. Allarmata, la diplomazia delle potenze occidentali dà opera per indurre il sultano alla pace.

— 21 febbraio. A Kutareb, trattato fra il sultano ed Ibrahim, figlio di Mohammed-Alì, pascià d'Egitto, il quale si sottomette mediante la concessione dei distretti d'Acri, Tripoli, Siria, Gerusalemme e Naplusa.

— 8 luglio. A Unkiar-Skelessi, trattato fra Russia e Turchia. La Russia si obbliga per otto anni a fornire alla Turchia, in caso di bisogno, tutte le truppe che le saranno necessarie; la Turchia prende lo stesso impegno rispetto alla Russia. Un articolo addizionale porta che la Turchia, invece dei soccorsi che si obbliga a fornire, limiterà la sua azione a favore della Russia a chiudere lo stretto dei Dardanelli.

Questo trattato solleva vive proteste in tutta l'Europa occidentale; la Francia indirizza al governo russo una protesta ufficiale.

Trattati relativi agli avvenimenti di Spagna e di Portogallo; guerra carlista. Dopo tre matrimonj rimasti sterili, Ferdinando VII di Spagna ne aveva contratto un quarto colla nipote Maria Cristina, figlia del re delle Due Sicilie, dalla quale ebbe una figlia. Secondo la legge salica, escludente le femmine dalla successione al trono, questo, alla morte di Ferdinando VII, avrebbe dovuto spettare a suo fratello don Carlos. Ma il 29 marzo 1830 Ferdinando VII avendo proclamato il diritto delle femmine a succedere al trono di Spagna, alla sua morte, avvenuta nel 1833, gli succedette, col nome di Isabella II, la figlia, sotto la tutela della madre. Le provincie del nord si sollevano per sostenere i diritti di don Carlos, il quale si unisce a don Miguel, usurpatore del trono di Portogallo. Dal canto suo Maria Cristina si unisce a don Pedro, imperatore del Brasile, che sosteneva a Lisbona la causa della sua figlia.

1834, 22 aprile. A Londra, quadruplice alleanza tra Spagna, Portogallo, Inghilterra e Francia. Il duca di Braganza, reggente del Portogallo, a nome della regina donna Maria, si obbliga ad impiegare tutti i mezzi per costringere l'infante don Carlos a ritirarsi dal Portogallo; la regina reggente di Spagna a nome di sua figlia donna Elisabetta II, si obbliga a far entrare nel Portogallo forze destinate ad operare contro don Carlos e don Miguel ed a costringerli, di concerto colle truppe portoghesi, a ritirarsi dal Portogallo; l'Inghilterra sosterrà queste truppe colla sua forza navale; se la coopera-

zione della Francia sarà necessaria, questa si obbliga a fare ciò che sarà stabilito fra lei e i suoi alleati. In un articolo addizionale la Francia si obbliga ad impedire l'invio di qualsiasi soccorso ai pretendenti e l'Inghilterra a fornire alla Spagna tutte le munizioni e tutti i soccorsi d'armi di cui avesse bisogno e anche a sostenerla colle sue forze navali.

Questo trattato fu allora considerato come un'alleanza delle monarchie costituzionali, destinata a controbilanciare l'unione delle monarchie assolute, che componevano la Santa Alleanza.

Altri trattati relativi alla questione d'Oriente. — Un momento assopita, la questione d'Oriente non tarda a ridestarsi. Una nuova guerra scoppia nel 1839 fra il sultano Mahmoud e il suo vassallo Méhémet-Alì, pascià d'Egitto. Abdul-Medjid, succeduto a Mahmud, inizia trattative di pace e la vertenza è presso ad esser composta direttamente fra le due parti quando l'intervento delle potenze cambia la faccia delle cose. La Francia, che sperava vedere in Méhémed-Alì il rigeneratore dell'Oriente, favoriva i suoi progetti e credette venuto il momento di stabilire solidamente la sua influenza in Egitto. L'Inghilterra si adombra di questo atteggiamento e la Russia, poco interessata alla formazione di uno Stato potente in luogo del vacillante Impero ottomano, si associa all'Inghilterra.

1840, 15 luglio. A Londra, trattato fra Inghilterra, Austria, Prussia, Russia e la Turchia. Il sultano avendo fatto accettare dalle potenze firmatarie le condizioni che esso si propone di accordare a Méhémed-Alì, queste si obbligano ad unire i loro sforzi per determinare Méhémet-Alì ad accettarle; in caso di rifiuto da parte del pascià d'Egitto, le potenze firmatarie si obbligano a fornire alla Porta l'appoggio e l'assistenza che è in loro potere; se Méhémet-Alì marciasse su Constantinopoli, le potenze si obbligano a concertare ed unire i loro sforzi per difendere il trono del sultano; tuttavia, questa cooperazione, destinata a porre temporariamente il Bosforo, i Dardanelli e Costantinopoli sotto la salvaguardia delle Parti contraenti, non sarà che una misura eccezionale, da prendersi su domanda espressa del sulttano, il quale dichiara che, tranne questo caso previsto, esso intende mantenere l'entrata del Bosforo e dei Dardanelli chiusa a qualsiasi nave da guerra straniera; le parti contraenti si obbligano di rispettare questa intenzione. — A questo trattato era annesso un atto contenente le basi di accomodamento, che la Porta proponeva a Méhémet-Alì. Era a questi accordata la sovranità ereditaria in Egitto, coll'obbligo di pagare un annuo tributo al sultano; tutti i trattati e tutte le leggi dell'impero ottomano si sarebbero applicate all'Egitto.

Questo trattato sollevò in Francia viva indignazione; una guerra generale parve imminente. Ma il partito della pace, alla testa del quale era il re, prevalse. Guizot, succeduto a Thiers (20 ottobre 1840), mantenne la Francia in uno stato di pace armata e su rapporto di Thiers la Camera votò la costruzione di quelle fortificazioni di Parigi, che dovevano poi, nella guerra del 1870, permettere alla Francia di prolungare di sei mesi la sua resistenza. Méhémet-Alì avendo ricusato di sottomettersi alle condizioni del trattato di Londra, la flotta inglese, comandata da lord Napier, bombarda Beyrouth e quasi distrugge San Giovanni d'Acri. Alla fine Méhémet-Alì offre di restituire la Siria mediante il possesso ereditario dell'Egitto; il sultano avendo accettato, la vertenza fra sovrano e vassallo è così terminata. Allora la Francia accetta di firmare colla potenze il trattato generale, che la faceva rientrare nel concerto europeo.

1844, 13 luglio. A Londra, trattato detto degli Stretti tra Russia, Francia, Austria, Prussia ed Inghilterra. Il sultano dichiara la sua ferma volontà di interdire

a qualsiasi nave da guerra straniera l'entrata del Bosforo e dei Dardanelli, principio stabilito come antica regola del suo impero; le potenze firmatarie si obbligano di rispettare questa volontà; il sultano si riserva però il diritto di rilasciare firmani di passaggio alle navi da guerra leggere impiegate a servizio delle legazioni straniere.

Trattati relativi alla guerra per l'indipendenza d'Italia. — Periodo 1848-49. Non crediamo necessario, per l'intelligenza dei trattati seguenti, riassumere gli avvenimenti di questo pur glorioso periodo della storia del risorgimento italiano, chiusosi col disastro di Novara (25 marzo 1849), cui tenne dietro il trattato di Milano del 6 agosto.

1849, 6 agosto. A Milano, pace fra l'imperatore d'Austria e il re di Sardegna. Tutti i trattati conchiusi fra il regno di Sardegna e l'Austria, in vigore al 1° marzo 1848, sono richiamati e confermati, in quanto non vi sia derogato dal presente trattato (art. 1); i confini degli Stati del re di Sardegna verso il Po e verso il Ticino saranno quali furono fissati dai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo LXXXV dell'Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, cioè, quali esistevano prima della guerra del 1849 (art. 3); il re di Sardegna, suoi eredi e successori, rinunzia a ogni titolo e a ogni pretesa sui paesi situati al di là di tali confini; ma il diritto di riversibilità della Sardegna sul ducato di Piacenza è mantenuto nei termini dei trattati (art. 4); il duca di Modena e il duca di Parma e di Piacenza saranno invitati ad accedere a questo trattato (art. 5). Con uno degli articoli addizionali il re di Sardegna si obbliga di pagare all'imperatore d'Austria, come indennità di guerra, la somma di 75 milioni.

Testo del trattato 6 agosto 1849 fra l'imperatore d'Austria e il re di Sardegna.

Art. 1. Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

2. Tous les Traités et Conventions conclus entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, qui étaient en vigueur au premier mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas par le présent Traité.

3. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tésin seront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article LXXXV de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 c'est-à-dire, telles qu'elles existaient avant de la guerre en 1848.

4. S. M. le roi de Sardaigne, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignés aux susdits paragraphes de l'acte précité du 9 juin 1815.

Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

5. S. A. R. l'archiduc duc de Modène, et S. A. R. l'infant d'Espagne duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traité.

6. Ce Traité sera ratifié, et les ratifications, de même que les actes d'accession et d'acceptation, en seront échangés dans le terme de quatorze jours, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

De Pralormo. - Dabormida - Boncompagni. - De Bruck.

Articles séparés et additionnels.

Art. 1. S. M. le roi de Sardaigne s'engage à payer à S. M. l'empereur d'Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d'indemnité des frais de la guerre de toute nature, et des dommages soufferts pendant la guerre par le gouvernement autrichien, par ses sujets, villes,

corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause par LL. AA. RR. l'archiduc duc de Modène et l'infant d'Espagne duc de Parme et de Plaisance.

2. Le payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l'article précédent sera effectué de la manière suivante...*ecc.*

3. S. M. l'empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les troupes autrichiennes, dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les États de S. M. le roi de Sardaigne, soit le territoire sarde, dans les limites établies à l'article 3 du Traité de paix de ce jour.

4. Comme il existe depuis de longues années une contestation entre la Sardaigne et l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit sera formée par le thalweg du canal dit Gravellone, et qu'on fera construire, de commun accord et à frais communs, sur ce même canal un pont, sur lequel il ne sera pas payé de péage.

5. Les deux hautes parties contractantes, désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.

A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, elles déclarent de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but, elles remettent en vigueur la convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche le 4 décembre 1834 pour deux ans, à commencer du premier octobre prochain, avec la condition énoncée à l'article 24 de la dite convention, c'est-à-dire, qu'elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet.

Les deux parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans la dite convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu'elles ont en vue.

6. Le gouvernement autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751 entre le gouvernement sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente convention, le décret de la Chambre aulique qui a imposé, à dater du premier mai 1846, une surtaxe sur les vins du Piémont.

7. Les présent articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'il étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

(*Seguono le firme*).

1849, 8 agosto. Convenzione fra l'imperatore d'Austria ed il duca di Modena per la rettifica dei confini.

— 24 agosto. Il duca di Parma e di Piacenza accede al predetto trattato.

VI. *Trattati conchiusi nella seconda metà di questo secolo.*

Trattati relativi alla questione danese. — La Danimarca comprendeva, oltre il Jutland e le isole, il ducato di Sleswig, territorio danese, il cui confine meridionale è l'Eyder, ed i ducati di Holstein e di Lauenburg, territori tedeschi, pei quali il re di Danimarca era membro della Confederazione germanica. L'Holstein inclinava verso la Germania, la quale agognava al porto di Kiel e anche avrebbe voluto attrarre a sè lo Sleswig, dove assai numerosa era la popolazione tedesca. La Germania sosteneva che l'identico diritto di successione si doveva applicare allo Sleswig e all'Holstein e poichè, secondo le vecchie carte feudali, questo diritto escludeva le femmine dalla successione, essa sosteneva che, qualora la corona

di Danimarca avesse dovuto passare ad una femmina, i due ducati avrebbero dovuto essere separati dalla Danimarca. Or, questa eventualità era a prevedersi, dappoichè re Federico VII non aveva prole maschile. Col promettere una costituzione comune a tutte le sue provincie, Federico VII affrettò la sollevazione dei ducati, i quali vi vedevano la consacrazione di quella unità, che essi non volevano. La Prussia venne in soccorso degli insorti dell'Holstein, invadendo il Jutland. Dopo una guerra di circa un anno, combattuta dai Danesi con coraggio e vigore, per mediazione dell'Inghilterra si viene a preliminari di pace.

1849, 10 luglio. A Berlino, preliminari di pace fra Danimarca e Prussia coll'intervento dell' Inghilterra come potenza mediatrice. Il ducato di Sleswig avrà una costituzione separata per ciò che riguarda la sua legislazione e la sua amministrazione interna senza essere unito al ducato di Holstein; questa costituzione lascierà intatta l'unione politica, che lega il ducato di Sleswig alla corona danese (art. 1); la organizzazione definitiva di questo ducato formerà oggetto di negoziati ulteriori, cui l'Inghilterra prenderà parte come potenza mediatrice (art. 2); i ducati di Sleswig e di Lauenburg continueranno a far parte della Confederazione germanica; il re di Danimarca accorderà al ducato di Holstein una costituzione rappresentativa nel più breve termine possibile (art. 3); queste stipulazioni non pregiudicheranno la questione di successione negli Stati riuniti sotto lo scettro del re di Danimarca, nè i diritti eventuali di alcuno; alla conclusione della pace definitiva il re di Danimarca prenderà la iniziativa di proposizioni per regolare di comune accordo colle grandi potenze quest'ordine di successione.

1850, 27 luglio. A Berlino, trattato definitivo di pace fra Danimarca e Prussia a nome della Germania. Le parti contraenti si riservano tutti i diritti che loro spettavano prima della guerra (art. 3).

Abbandonati così dalla Prussia, i ducati non tardano a sottomettersi. Ma attivi negoziati proseguono alla conferenza di Londra per regolare la questione danese, negoziati, che riescono al trattato seguente:

1852, 8 maggio. A Londra, trattato fra Danimarca, Austria, Francia, Inghilterra, Prussia, Russia e Svezia e Norvegia per regolare la successione al trono di Danimarca. Le parti contraenti si obbligano, nel caso che il re di Danimarca muoja senza discendenti maschi, di riconoscere al principe Cristiano di Sleswig-Holstein-Glücksburg ed ai figli maschj nati dal suo matrimonio colla principessa di Assia il diritto di succedere nella totalità degli Stati attualmente riuniti sotto lo scettro del re di Danimarca (art. 1); il principio della integrità della monarchia danese è riconosciuto (art. 2); i diritti e le obbligazioni reciproche del re di Danimarca e della Confederazione germanica stabiliti dall'atto federale del 1815, non saranno da questo trattato alterati (art. 3).

Trattati relativi alla questione d'Oriente; guerra di Crimea. — All'imperatore Nicolò di Russia parve venuto il momento di completare l'opera incominciata coi trattati di Bukarest, Andrinopoli e Unkiar-Skelessi. Traendo ragione o pretesto da certe vertenze, che qui non accade indicare, colla Turchia, il 3 luglio 1853 fa passare alle sue truppe il Pruth ed occupa i principati danubiani, dichiarando che li terrà in pegno infino a che la Turchia non abbia fatto ragione ai suoi reclami. L'ammiraglio Nahimoff avendo bombardato Sinope e catturato una squadra ottomana, che era nel porto, le due flotte inglese e francese passano i Dardanelli ed entrano nel Mar Nero (dicembre 1853). Non era ancora una dichiarazione di guerra, ma la preannunziava.

1854, 12 marzo. A Constantinopoli, alleanza tra Francia (rappresentata dal generale Baraguey-d'Hilliers), Inghilterra (visconte Stratford di Redcliffe) e Turchia (Mustapha Reschid pascià). L'Inghilterra e la Francia si obbligano di fornire al Sultano quel numero di truppe di terra, che sarà giudicato conveniente per sostenerlo contro l'aggressione russa e difendere il territorio ottomano (art. 1); ciascuna delle parti si obbliga di comunicare immediatamente alle altre parti tutte le comunicazioni emananti dall'imperatore di Russia e a non fare trattato separato (art. 2); alla fine delle ostilità e alla conclusione della pace, la Francia e l'Inghilterra si obbligano di ritirare le loro truppe e di evacuare il territorio e le fortezze dell'impero ottomano nel termine di 40 giorni (art. 31).

— 10 aprile. A Londra, trattato tra Inghilterra (lord Clarenton) e Francia (conte Walewski). Le parti si obbligano di fare quanto dipenderà da esse per ristabilire la pace fra la Russia e la Porta (art. 1); esse concorderanno i mezzi atti a liberare il territorio musulmano dall'invasione straniera e si obbligano ad impiegarvi forze di terra e di mare sufficienti, di cui un accomodamento ulteriore determinerà il numero, la qualità e la destinazione (art. 2); rinunziano anticipatamente a ritrarre qualsiasi vantaggio dagli avvenimenti che si produrranno (art. 4); ammetteranno nell'alleanza quelle altre potenze che vorranno entrarvi.

La Prussia e specialmente l'Austria non vedevano senza qualche inquietudine la lotta che si combatteva alle loro porte, lotta, che poteva determinare profonde mutazioni nei loro rapporti colla Russia, nelle forze rispettive delle tre potenze e poteva, finalmente, compromettere l'equilibrio così penosamente stabilito dai trattati di Vienna del 1815. Di qui il trattato seguente:

— 20 aprile. A Berlino, trattato fra Prussia (barone di Manteuffel) e Austria (barone di Hess e conte di Thun). Le due parti contraenti si garantiscono reciprocamente i loro territorj tedeschi e non tedeschi, di guisa che qualsiasi attacco contro l'una sarà considerato come diretto anche contro l'altra (art. 1); si ritengono obbligate di proteggere i diritti e gli interessi della Germania contro qualsiasi offesa (art. 3); si obbligano a tenere sul piede di guerra una parte della loro forze (art. 2); gli Stati della Confederazione saranno invitati ad accedere a questo trattato e ad osservare le obbligazioni federali previste dall'Atto finale del congresso di Vienna (art. 4); nessuna delle due potenze contrarrà con altra un'alleanza, la quale non sia in perfetto accordo colle basi stabilite da questo trattato (art. 5). Un articolo addizionale portava che un'azione offensiva non sarebbe stata decisa se non in seguito alla incorporazione dei Principati danubiani od al passaggio della linea dei Balcani da parte della Russia.

Evacuati in parte dalla Russia i Principati danubiani, gli austriaci, d'accordo coi turchi, entrano nella Valacchia per far baluardo, sul Danubio, alla Turchia. Questa occupazione fu regolata dal trattato seguente:

— 14 giugno. A Boyadji'Keui, trattato fra Austria (barone di Bruck) e Turchia (Mustafa Reschid pascià). L'Austria si obbliga ad impiegare tutti i mezzi di negoziazione atti a determinare la evacuazione dei Principati e, al bisogno, il numero di truppe necessario (art. 1); essa ristabilirà nei Principati lo stato di cose risultante dai privilegi assicurati dalla Porta per l'amministrazione di questi paesi (art. 3); non entrerà in nessun accomodamento colla Russia, che non sia fondato sulla integrità dell'Impero ottomano e sul riconoscimento dei diritti del sultano (art. 4); i Principati saranno da lei evacuati appena firmata la pace (art. 5). Colla Francia e coll'Inghilterra, poi, l'Austria, che forse si riservava di intervenire nella

lotta se le sorti della guerra fossero state propizie alla Russia, conchiudeva intanto il trattato seguente:

1854, 2 dicembre. A Vienna, trattato fra Inghilterra, Francia e Austria. Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga di non trattare colla Russia se non di comune accordo (art. 1); l'Austria si obbliga a difendere le frontiere dei Principati da lei occupati e a prepararsi contro ogni ritorno offensivo delle truppe russe (art. 2); venendo fra Russia e Austria a scoppiare le ostilità, Austria, Inghilterra e Francia saranno in alleanza offensiva e difensiva (art. 3); se la pace non sarà stabilita nell'anno, le parti contraenti delibereranno sui mezzi efficaci per arrivare a questa conclusione (art. 5); la Prussia sarà invitata ad accedere a questo trattato (art. 6).

A questi succede un trattato, che segna una delle pagine più belle nella storia della politica italiana, il trattato, cioè, di accessione del regno di Sardegna all'alleanza della Francia e dell'Inghilterra contro la Russia. Sebbene gli avvenimenti d'Oriente sembrassero dover lasciare indifferente il Piemonte, che non vi aveva alcun interesse diretto da tutelare, la mente sagace del conte di CAVOUR vi scorse una propizia occasione per colorire i suoi patriottici disegni, in quanto, specialmente, gli avrebbe aperta la via per far penetrare nelle aule diplomatiche la questione della indipendenza italiana e guadagnare ad essa le simpatie e l'appoggio delle potenze, specie della Francia.

1855, 26 gennaio. A Torino, trattato fra il regno di Sardegna, Francia e Inghilterra. Il trattato comincia col riprodurre il trattato di alleanza tra Francia e Inghilterra del 10 aprile 1854, poi contiene la clausola, con cui il re di Sardegna vi accede.

La presa, da parte degli alleati, di Bomarsunda, nelle isole di Aland, il cui cannone era una minaccia perpetua per Stockolma e dominava il Baltico, determinò la Svezia ad allearsi anch'essa coi vincitori.

— 21 novembre. A Stockolma, trattato tra Francia, Inghilterra e Svezia. La Svezia si obbliga a non cedere alla Russia nessuna parte di territorio e nessun diritto di pesca sulle sue coste (art. 1) ed a comunicare ai suoi co-contraenti qualsiasi proposizione le venga fatta dalla Russia a tale riguardo. Dal canto loro Francia ed Inghilterra si obbligano di fornire alla Svezia le forze navali e di terra sufficienti per resistere alle pretese della Russia (art. 2).

La morte dell'imperatore Nicolò, l'accessione della Svezia all'alleanza anglo-franco-sarda, l'attitudine dell'Austria, le sorti contrarie della guerra e specialmente la caduta di Sebastopoli (8 settembre 1855), tutto consigliava alla Russia la pace. I rappresentanti della Francia (conte Walewski e barone di Bourqueney), dell'Inghilterra (conte di Clarendon e barone Cowley), del Piemonte (conte di Cavour e marchese di Villamarina), della Turchia (Aali e Mehemmed-Djemit), dell'Austria (conte di Buol-Schauenstein e barone di Hübner), della Prussia (barone di Manteuffel e conte di Hatzfeld) e della Russia (conte Orloff e barone Brunnow) si riuniscono in Congresso a Parigi il 25 febbrajo 1856.

1856, 30 marzo. A Parigi, pace tra Francia, Inghilterra, regno di Sardegna, Turchia e Russia con intervento dell'Austria e della Prussia.

Testo (dal francese) dell'Atto finale di Parigi del 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e di Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani, animati dal desiderio di porre un termine alle calamità della guerra, e volendo prevenire il ritorno delle complicazioni che la fecero nascere, hanno risoluto d'intendersi con S. M. l'imperatore d'Austria sulle basi da darsi al ristabilimento ed alla consolidazione della pace, assicurando, mediante garanzie efficaci e reciproche, l'integrità dell'impero Ottomano.

I plenipotenziarj di essi e del re di Prussia convennero degli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato, pace ed amicizia tra S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. la regina della Gran Bretagna ed Irlanda, S. M. il re di Sardegna, S M. Imperiale il sultano da una parte, e S. M. l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, del pari che tra i loro eredi e successori, loro Stati e sudditi rispettivi, in perpetuo.

2. Essendo felicemente stabilita la pace tra le dette LL. MM., i territorj conquistati o occupati dalle loro armate, durante la guerra, saranno reciprocamente sgombrati. Speciali accomodamenti regoleranno il modo dello sgombramento, che dovrà effettuarsi al più presto che sia possibile.

3. S. M. l'imperatore di tutte le Russie s'impegna a restituire a S. M. il sultano la città e la cittadella di Kars, come pure le altre parti del territorio ottomano, di cui le truppe russe si trovano in possesso.

4. Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e di Irlanda, il re di Sardegna ed il sultano s'impegnano a restituire a S. M. l'imperatore di tutte le Russie le città ed i porti di Sebastopoli, Balaklava, Kamiesc, Eupatoria, Kerci, Jenikalé, Kinburo, come tutti gli altri territorj occupati dalle truppe alleate.

5. Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna ed il sultano accordano un' amnistia piena ed intera a quelli fra i loro sudditi che fossero stati compromessi con una partecipazione qualunque agli avvenimenti della guerra in favore della causa nemica.

Egli è espressamente inteso che questa amnistia si estenderà ai sudditi di ciascuna delle parti belligeranti, i quali avessero continuato, durante la guerra, ad essere al servizio di uno degli altri belligeranti.

6. I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti da una parte e dall'altra.

7. S. M. l'imperatore d'Austria, S. M. l'imperatrice dei Francesi, S. M. la regina del Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, S. M. il re di Prussia, S. M. l'imperatore di tutte le Russie, a S. M. il re di Sardegna, dichiarano la Sublime Porta ammessa a partecipare dei vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo. La LL. MM. s'impegnano, ciascuna dal suo canto, e rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Impero ottomano; garantiscono, in comune, la stretta osservanza di questo impegno; e considereranno, in conseguenza, ogni atto che potesse recargli offesa, siccome una quistione d'interesse generale.

8. Se sopravvenisse fra la Sublime Porta e l'una o più delle altre Potenze firmatarie un dissenso, che minacciasse il mantenimento delle loro relazioni, la Sublime Porta e ciascuna di queste Potenze, prima di ricorrere all'impiego della forza, porranno le altre parti contraenti in misura di prevenire una tale estremità col mezzo della loro azione mediatrice.

9. S. M. I. il sultano, nella sua costante sollecitudine per il benessere dei suoi sudditi, avendo concesso un firmano, che, migliorando la loro condizione senza distinzione di religione, nè di razza, consacra le sue generose intenzioni verso le popolazioni cristiane del suo impero, e volendo dare una novella testimonianza de' suoi sentimenti a questo riguardo, ha risoluto di comunicare alle Potenze contraenti il detto firmano, spontaneamente emanato dalla sua volontà sovrana.

Le Potenze contraenti constatano l'alto valore di questa comunicazione. È ben inteso che egli non saprebbe, in nessun caso, dare il diritto alle Potenze d'ingerirsi, sia collettivamente, sia separatamente, nelle relazioni tra S. M. I. il sultano e i suoi sudditi, nè tampoco nell'amministrazione interna del suo impero.

10. La convenzione del 13 luglio 1841, che mantiene l'antica regola dell'Impero ottomano relativa alla chiusura degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, è stata riveduta di comune accordo. L'atto conchiuso a tale oggetto, e conformemente a questo principio, tra le Alte parti contraenti, è e rimane annesso al presente trattato, ed avrà

anche forza e valore come se ne facesse parte integrante.

11. Il mar Nero è neutralizzato e aperto alla marina mercantile di tutte le nazioni. Le sue acque e i suoi porti sono, formalmente e in perpetuo, interdetti alle bandiere di guerra, sia delle Potenze litorali, sia di tutt'altra Potenza, salvo le eccezioni mentovate negli articoli 14° e 19° del presente trattato.

12. Libero da qualunque intoppo, il commercio nei porti e nelle acque del mar Nero non sarà soggetto che a regolamenti di sanità, di dogana, di polizia, concepiti in un senso favorevole allo sviluppo delle transazioni commerciali. Per dare agli interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicurezza desiderabile, la Russia e la Sublime Porta ammetteranno dei consoli nei loro porti situati sul litorale del mar Nero, in conformità dei principj del diritto internazionale.

13. Il mar Nero essendo neutralizzato, ai termini dell'articolo 11°, il mantenimento e lo stabilimento sul suo litorale di arsenali militari-marittimi diventa senza necessità come senza oggetto. In conseguenza S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. I. il sultano si obbligano a non costruire nè conservare, su questo litorale, alcun arsenale militare-marittimo.

14. Le LL. MM. l'imperatore di tutte le Russie, e S. M. I. il sultano, avendo conchiuso una convenzione all'oggetto di determinare la forza ed il numero dei bastimenti leggieri necessarj al servizio delle loro coste, che esse si riserbano di tenere nel mar Nero, questa convenzione viene annessa al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte integrante. Essa non potrà essere nè annullata nè modificata senza il consenso delle Potenze firmatarie del presente trattato.

15. L'Atto del congresso di Vienna avendo stabiliti i principj destinati a regolare la navigazione dei fiumi che separano o traversano più Stati, le Potenze contraenti stipulano tra loro che per l'avvenire questi principj saranno ugualmente applicati al Danubio ed alle sue imboccature. Esse dichiarano che questa disposizione farà d'ora in poi parte del diritto pubblico dell'Europa, e la prendono sotto la loro guarentigia. La navigazione del Danubio non potrà esser soggetta ad alcun intoppo nè imposizione, che non sia espressamente prevista dalle stipulazioni contenute negli articoli seguenti. In conseguenza, non sarà percetto alcun pedaggio basato unicamente sull'atto della navigazione del fiume, nè alcun diritto sulle mercanzie che si trovano a bordo dei navigli. I regolamenti di polizia e di quarantena da stabilire per la sicurezza degli Stati separati o traversati dal fiume, saranno concepiti in modo da favorire, per quanto sarà possibile, la circolazione dei navigli. Salvo questi regolamenti, non sarà frapposto alcun ostacolo, qualunque si sia, alla libera navigazione.

16. Nello scopo di realizzare le disposizioni dell'articolo precedente, una Commissione, nella quale la Francia, l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia saranno, ciascuna, rappresentate da un delegato, sarà incaricata di disegnare e far eseguire i lavori necessarj, al di là di Isatcia, per sgombrare le imboccature del Danubio, non che le vicine parti del mare dalle sabbie o altri intoppi che le ostruiscono, affine di metter questa parte del fiume e le dette parti del mare nella miglior condizione possibile di navigabilità. Per coprir le spese di questi lavori, non che quelle degli stabilimenti che hanno per oggetto d'assicurare e facilitare la navigazione alle bocche del Danubio, potranno esser prelevati dei diritti fissi, di una misura conveniente, stabiliti dalla Commissione a maggioranza di voti, sotto la condizione espressa che sotto questo rapporto, come sotto tutti gli altri, le bandiere di tutte le nazioni saranno trattate sul piede d'una perfetta uguaglianza.

17. Sarà stabilita una Commissione, e si comporrà di delegati dell'Austria, della Baviera, della Sublime Porta e del Wurtemberg (uno per ciascuna di queste Potenze), ai quali si uniranno i commissarj dei tre principati Danubiani, la cui nomina sarà stata approvata dalla Porta. Questa Commissione, che sarà permanente: 1° elaborerà i regolamenti di navigazione e di polizia fluviale; 2° farà scomparire gl'imbarazzi di qualunque natura possano essere, che si oppongano tuttavia all'applicazione al Danubio delle disposizioni del trattato di Vienna; 3° ordinerà e farà eseguire i lavori necessarj su tutto il corso del fiume; 4° veglierà, dopo lo scioglimento della Commissione europea, al mantenimento della navigabilità delle imboccature del Danubio e delle vicine parti del mare.

18° È inteso che la Commissione europea dovrà finire il suo còmpito, e la Commissione fluviale terminare i lavori designati nell'articolo precedente sotto i numeri 1° e 2° nello spazio di due anni. Le Potenze firmatarie, riunite in Conferenza, informate di questo fatto, pronunzieranno, dopo averne preso atto, lo scioglimento della Commissione europea; e da quel punto la Commissione fluviale permanente sarà investita degli stessi poteri di cui la Commissione europea era stata investita fin allora.

19. All'oggetto di assicurare l'esecuzione dei regolamenti che saranno stati stabiliti di comune

accordo, dietro i principj sopra enunziati, ciascuna delle Potenze contraenti avrà il diritto di far stazionare in ogni tempo due bastimenti leggieri alle imboccature del Danubio.

20 In cambio delle città, porti e territorj enumerati nell'articolo 4° del presente trattato, e per viemmeglio assicurare la libertà della navigazione del Danubio, S. M. l'imperatore di tutte le Russie acconsente alla rettificazione della sua frontiera in Bessarabia. La novella frontiera partirà dal mar Nero, ad un chilometro all'est del lago Burna-Sola, raggiungerà perpendicolarmente la strada d'Akerman, seguirà questa strada sino al Vallo Trajano, passerà al sud di Bolgrad, risalirà lungo la riviera di Jalpuck sino all'altura di Saratsika, e andrà a terminare a Katamori sul Pruth. A monte di questo punto, l'antica frontiera fra i due Imperi non subirà alcuna modificazione. Delegati delle Potenze contraenti fisseranno nei dettagli la limitazione della nuova frontiera.

21. Il territorio ceduto dalla Russia sarà annesso alla Moldavia sotto la supremazia (*suzeraineté*) della Sublime Porta. Gli abitanti di questo territorio godranno dei diritti e privilegi assicurati ai Principati, e durante lo spazio di tre anni sarà loro permesso di trasportar altrove il proprio domicilio, disponendo liberamente delle loro proprietà.

22. I principati di Valachia e Moldavia continueranno a godere, sotto la supremazia della Sublime Porta e sotto la guarentigia delle Potenze contraenti, i privilegi e le immunità di cui sono in possesso. Nessun protettorato esclusivo sarà esercitato su d'essi da nessuna delle Potenze garanti. Non vi sarà alcun diritto particolare di ingerenza nei loro affari interni.

23. La Sublime Porta s'impegna di conservare ai suddetti Principati un'amministrazione indipendente e nazionale, non che la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione. Le leggi e statuti oggidì in vigore saranno riveduti. Per stabilire un completo accordo sopra questa revisione, una Commissione speciale, intorno alla composizione della quale s'intenderanno le alte Potenze contraenti, si riunirà senza indugio a Bukarest con un commissario della Sublime Porta. Questa Commissione avrà per incarico di informarsi dello stato attuale dei Principati, e di proporre le basi della loro futura organizzazione.

24. S. M. I. il sultano promette di convocare immediatamente un divano *ad hoc* in ognuna delle due provincie, composto in modo da formare la rappresentanza più esatta degli interessi di tutte le classi della società. Questi divani saranno chiamati ad esprimere i voti delle popolazioni relativamente alla organizzazione definitiva dei Principati. Un'istruzione del Congresso regolerà i rapporti della Commissione con questi divani.

25. Prendendo in considerazione l'opinione espressa dai due divani, la Commissione trasmetterà senza indugio alla sede attuale delle conferenze i risultamenti del proprio lavoro. L'accordo finale colla Potenza investita della supremazia sarà consacrato da una convenzione conchiusa a Parigi tra le alte Parti contraenti; e un *hattisceriff* conforme alle stipulazioni della convenzione costituirà definitivamente l'organizzazione di queste provincie, poste da qui innanzi sotto la guarentigia di tutte le Potenze firmatarie.

26. Resta convenuto che vi sarà nei Principati una forza armata nazionale, ordinata allo scopo di mantenere la sicurezza interna e di assicurare quella delle frontiere. Non si potrà opporre alcun ostacolo ai provvedimenti straordinarj di difesa che, d'accordo colla Sublime Porta, i Principati fossero chiamati a prendere per respingere qualsivoglia aggressione straniera.

27. Se la quiete interna dei Principati si trovasse minacciata o compromessa, la Sublime Porta s'intenderà colle altre Potenze contraenti sulle misure a prendersi per mantenere o ripristinare l'ordine legale; un intervento armato non potrà aver luogo senza un preventivo accordo tra codeste Potenze.

28. Il principato di Servia continuerà a dipendere dalla Sublime Porta, conformemente agli *hatti* imperiali che fissano e determinano i suoi diritti e immunità, posti quind'innanzi sotto la guarentigia collettiva delle Potenze contraenti. Per conseguenza il detto Principato conserverà la propria amministrazione indipendente e nazionale, come anche la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione.

29. Il diritto di presidio della Sublime Porta come trovasi stipulato dai regolamenti anteriori, è mantenuto: niun intervento armato potrà aver luogo in Servia, senza previo accordo tra le alte Potenze contraenti.

30. S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. I. il sultano mantengono nella sua integrità lo stato dei loro possessi in Asia, come esisteva legalmente avanti la rottura della pace. Per antivenire qualsivoglia contestazione locale, la limitazione della frontiera verrà verificata, e se farà mestieri rettificata, senza che ne possa risultare un danno territoriale per l'una o per l'altra delle due parti. A quest'effetto una commissione mista, composta di due commissarj russi, di due commissarj turchi, di un commissario francese, di un commissario inglese, sarà mandata sul luogo immediatamente dopo il ripristinamento delle relazioni diplomatiche tra la Corte di Russia e la

Sublime Porta. Il suo lavoro dovrà esser terminato fra otto mesi, a datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato.

31. I territorj occupati durante la guerra dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e il re di Sardegna, a' termini delle convenzioni sottoscritte a Costantinopoli il 12 marzo 1854 tra la Francia, la Gran Bretagna e la Sublime Porta, e il 4 giugno dello stesso anno tra l'Austria e la Sublime Porta, e il 15 marzo 1855 tra la Sardegna e la Sublime Porta, saranno sgombrati dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato, tosto che sarà fattibile. Le dilazioni ed i mezzi d'esecuzione formeranno l'oggetto di accomodamento tra la Sublime Porta e le Potenze le cui truppe occupano il suo territorio.

32. Fintantochè i trattati o le convenzioni esistenti prima della guerra tra le Potenze belligeranti sieno stati o rinnovati o surrogati da atti nuovi, il commercio d'importazione o d'esportazione avrà luogo reciprocamente in base dei regolamenti vigenti prima della guerra e i loro sudditi in qualsiasi altra materia saranno rispettivamente trattati sul piede delle nazioni più favorite.

33. La convenzione conclusa in questo giorno tra le LL. MM. l'imperatore dei Francesi e la regina del Regno unito della Gran Bretagna e di Irlanda da una parte, e S. M. l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, relativamente alle isole di Aland, è e rimane annessa al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte.

34. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello spazio di quattro settimane, o prima se è possibile.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno sottoscritto, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

(*Seguono le firme*).

Articolo addizionale e transitorio.

Le stipulazioni della convenzione degli Stretti firmata in questo giorno, non saranno applicabili ai bastimenti di guerra impiegati dalle Potenze belligeranti per l'evacuazione per mare dei territorj occupati dalle loro armate; ma le dette stipulazioni riprenderanno il loro intiero effetto subito dopo che l'evacuazione sarà terminata.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, che hanno firmato la convenzione del 13 luglio 1841, e Sua Maestà il re di Sardegna, volendo constatare in comune la loro unanime determinazione di conformarsi all'antica regola dell'Impero ottomano, secondo la quale gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo sono chiusi ai bastimenti di guerra stranieri finchè la Sublime Porta si trova in pace;

Le dette Maestà da una parte, e S. M. I. il sultano dall'altra hanno risoluto di rinnovare la convenzione conchiusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo alcune modificazioni di dettaglio che non colpiscono il principio sul quale essa riposa.

In conseguenza le LL. MM. hanno nominato a quest'effetto per loro plenipotenziarj ecc., i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. S. M. I. il sultano, da una parte, dichiara ch'egli ha la ferma risoluzione di mantenere all'avvenire il principio invariabilmente stabilito, come antica regola del suo impero, e in virtù del quale è stato in ogni tempo vietato ai bastimenti di guerra delle Potenze estere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo; e che, tanto che la Sublime Porta si trova in pace, S. M. non ammetterà nessun bastimento di guerra estero nei detti stretti. E le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Sardegna, il re di Prussia, e l'imperatore di tutte le Russie, dall'altra parte, s'impegnano a rispettare questa determinazione del sultano, ed a conformarsi al principio qui sopra enunziato.

2. S. M. I. il sultano si riserva, come per lo passato, di dare dei firmani di passaggio ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra, i quali saranno impiegati, com'è di uso, al servizio delle legazioni delle Potenze amiche.

3. La medesima eccezione si applica ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra che ogni Potenza contraente è autorizzata a far stanziare alle foci del Danubio, per assicurare l'esecuzione dei regolamenti relativi alla libertà del fiume, e il cui numero non dovrà oltrepassare due per ogni Potenza.

4. La presente convenzione, annessa al trattato generale firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto, se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

I Plenipotenti delle stesse Maestà, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. Le alte Parti contraenti s'impegnano mutualmente a non avere nel mar Nero altri bastimenti di guerra che quelli il cui numero, forza e dimensione sono qui appresso stipulate.

2. Le alte Parti contraenti si riservano di mantenere, ognuna, in quel mare sei bastimenti a vapore di cinquanta metri di lunghezza, sopra acqua, d'un tonnellaggio di ottocento tonnellate al *maximum*, e quattro bastimenti leggieri a vapore o a vela d'un tonnellaggio che non oltrepasserà duecento tonnellate ognuno.

3. La presente convenzione annessa al trattato generale, firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

I Plenipotenti stessi, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. S. M. l'imperatore di tutte le Russie, per rispondere al desiderio che gli è espresso dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi, e la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, dichiara che le isole d'Aland non saranno fortificate, e che non vi sarà mantenuto nè creato nessuno stabilimento militare o navale.

Art. 2. La presente convenzione annessa al trattato generale, firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

L'ultima eco del Congresso di Parigi e il suo ultimo risultato fu il regolamento definitivo della situazione dei Principati danubiani. Dopo lunghe conferenze fu conchiuso il trattato seguente:

1858, 19 agosto. A Parigi, trattato tra Francia (conte Walewski), Austria (barone Hübner) Inghilterra (barone Cowley), Prussia (barone Hatzfeld), Russia (barone Kisseleff), Sardegna (marchese di Villamarina) e Turchia (Mohammed-Juad pascià). I principati di Moldavia e di Valacchia sono riuniti sotto la denominazione di Principati Uniti e sotto la supremazia (*suzeraineté*) del sultano (art. 1); le immunità e i privilegj consacrati dagli atti e capitolazioni sono consacrati e posti sotto la garanzia delle potenze contraenti; i Principati si reggeranno liberamente, senza nessuna ingerenza del sultano (art. 2); in ciascun principato, i poteri pubblici saranno conferiti ad un ospodaro e ad una assemblea elettiva, col concorso, nei casi previsti dal presente trattato, di una commissione centrale comune ai due Principati (art. 3); le leggi d'interesse locale preparate dall'ospodaro saranno votate dall'assemblea elettiva; quelle di interesse comune saranno preparate dalla Commissione centrale e votate dalla due assemblee elettive (art. 6); la Moldavia pagherà al Sultano un annuo tributo di 1,500 piastre, la Valacchia uno di 2,000; i trattati stipulati dal sultano si applicheranno ai Principati (art. 6); in caso di violazione delle immunità dei Principati, gli ospodari, se il loro ricorso al sultano è respinto, potranno rivolgere i loro reclami alle potenze garanti per mezzo degli agenti di queste a Costantinopoli (art. 9); l'ospodaro è nominato a vita dall'assemblea (art. 10).

Trattati relativi alla formazione del regno d'Italia; *guerra austro-franco-sarda del* 1859. — Senza entrare anche qui in accenni storici, che sarebbero superflui per la intelligenza dei trattati, ci limiteremo a riferire le disposizioni essenziali di questi:

1859, 11 luglio. A Villafranca, preliminari di pace fra l'imperatore dei Francesi e l'imperatore d'Austria. I due sovrani favoriranno la formazione di una Confederazione italiana (art. 1); questa Confederazione sarà sotto la presidenza onoraria del Santo Padre (art. 2); l'imperatore d'Austria cede all'imperatore dei Francesi, i suoi diritti sulla Lombardia ad eccezione delle fortezze di Mantova e di Peschiera, di maniera che la frontiera del territorio austriaco parta dal raggio estremo della fortezza di Peschiera e si estenda in linea retta lungo il Mincio sino alle Grazie, di là a Scurzarolo e a Luzzara al Po, d'onde le frontiere attuali continueranno a formare il confine dell'Austria (art. 2); I territorj ceduti saranno dall' imperatore Napoleone rimessi al re di Sardegna (art. 4); la Venezia farà parte della Confederazione italiana, pur restando dipendente dalla corona d'Austria (art. 4); il granduca di Toscana e il duca di Modena rientreranno nei loro Stati dando un'amnistia generale (art. 5); i due imperatori domanderanno al Santo Padre di introdurre nei suoi Stati le riforme indispensabili (art. 6); amnistia piena e intiera è accordata da una parte e dall'altra alle persone compromesse in occasione degli ultimi avvenimenti nei territorj delle parti belligeranti (art. 7).

Propositions envoyées à l'empereur d'Autriche par l'empereur des Français, et portées par le prince Napoléon.

I.

Les deux souverains favoriseront la formation d'une Confédération italienne.

II.

Cette Confédération sera sous la présidence honoraire du Pape.

III.

L'empereur d'Autriche cède ses droits sur la Lombardie à l'empereur des Français, qui, selon les vœux des populations, les remet au roi de Sardaigne.

IV

La Vénétie fait partie de la Confédération italienne, tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche.

V.

Les deux souverains feront tous leurs efforts, excepté le recours aux armes, pour que les ducs de Toscane et de Modène rentrent dans leurs Etats, en donnant une amnistie générale et une constitution.

Texte original des préliminaires de paix arrêtés à Villafranca.

Entre S. M. l'empereur d'Autriche, e S. M. l'empereur des Français, il a été convenu ce qui suit :

Les deux souverains favoriseront la formation d'une Confédération italienne.

Cette Confédération sera sous la présidence honoraire du Saint-Père.

L'empereur d'Autriche cède à l'empereur des Français ses droits sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Mantoue e de Peschiera, de manière que la frontière des possessions autrichiennes partirait du rayon extrême de la forteresse de Peschiera, et s'étendrait en ligne droite le long du Mincio jusqu'à le Grazie, de là à Scurzarolo et Luzzara au Pô, d'où les frontières actuelles continueront à former les limites de l'Autriche. L'empereur des Français remettra le territoire cédé au roi de Sardaigne.

La Vénétie fera partie de la Confédération italienne, tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche.

Le grand duc de Toscane et le duc de Modène rentrent dans leurs Etats, en donnant une amnistie générale.

VI.

Les deux souverains demanderont au Saint-Père d'introduire dans ses États les réformes nécessaires, et de séparer administrativement les Légations du reste des Etats de l'Eglise.

Les deux empereurs demanderont au Saint-Père d'introduire dans ses États des réformes indispensables.

VII.

Amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre aux personnes compromises à l'occasion des derniers événemens, dans le territoire des parties belligérantes.

Villafranca, 11 juillet.

Amnistie pleine et entière est accordée de part e d'autre aux personnes compromises à l'occasion des derniers événemens, dans les territoires des parties belligérantes.

Fait à Villafranca, le 11 juillet 1859.

Signé : FRANÇOIS-JOSEPH *m. p.*
NAPOLEON *m. p.*

1859, 10 novembre. A Zurigo, pace tra Francia (rappresentata da De Bourqueney e De Bonneville) e Austria (Karolyi e Meysenbug). La pace è ristabilita fra i due Stati (art. 1); l'imperatore d'Austria rinuncia a tutti i suoi diritti sulla Lombardia, a eccezione delle fortezze di Peschiera e Mantova; la frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo sul lago di Garda, seguirà il mezzo del lago sino all'altezza di Bardolino e di Manerbio, d'onde essa raggiungerà in linea retta il punto di intersecazione della zona di difesa della piazza di Peschiera col lago di Garda; seguirà la circonferenza di questa zona, il cui raggio dal centro della piazza è fissato a 1500 metri, più la distanza dal detto centro al centro del forte più avanzato; dal punto di intersecazione della circonferenza così designata col Mincio, la frontiera seguirà il thalweg del fiume sino alle Grazie, dalle Grazie, in linea retta, si estenderà sino a Scurzarolo, seguirà il thalweg del Po sino a Luzzara, punto, a partire dal quale nulla è cambiato ai confini attuali, quali esistevano prima della guerra (art. 4); l'imperatore dei Francesi dichiara la sua intenzione di rimettere al re di Sardegna i territorj ceduti (art. 5); convenzioni sono fatte pel regolamento dei debiti dei paesi ceduti, delle concessioni delle ferrovie da eseguirsi o continuarsi ecc. (art. 7 - 12); i sudditi lombardi domiciliati sul territorio ceduto potranno conservare la loro qualità di austriaci traspòrtando nell'anno i loro beni mobili e il loro domicilio fuori dei paesi ceduti; essi saranno liberi di conservare i loro immobili; la stessa facoltà è accordata agli originarj dei paesi ceduti stabiliti negli Stati dell'imperatore d'Austria; quelli stabiliti fuori di questi Stati avranno un termine di due anni (art. 17); i due sovrani si obbligano a favorire con tutti i loro sforzi la creazione di una Confederazione fra gli Stati italiani sotto la presidenza del Santo Padre; la Venezia rimane sotto la dominazione dell'Austria, ma farà parte di questa Confederazione (art. 18); i confini degli Stati italiani indipendenti che non furono parte nell'ultima guerra non potendo essere modificati senza il consenso delle potenze, che concorsero alla loro formazione e garantirono la loro esistenza, i diritti del granduca di Toscana, del duca di Parma e del duca di Modena sono espressamente riservati (art. 19); i due sovrani uniranno i loro sforzi per ottenere dalla Santa Sede le riforme riconosciute indispensabili nell'amministrazione degli Stati della Chiesa (art. 20); amnistia è accordata ecc. (art. 21).

— 10 novembre. A Zurigo, trattato tra Francia (rappresentata da Des Bourqueney e De Banneville) e il regno di Sardegna (De Ambrois e Jocteau). L'imperatore dei Francesi trasferisce al re di Sardegna i diritti e titoli acquistati sulla Lombardia in virtù dell'art. 4 del precedente trattato di Zurigo tra

Francia e Austria (art. 1); il re di Sardegna, accettando questa cessione, accetta i carichi e le condizioni che vi furono annesse dagli art. 7 - 16 del trattato precitato, condizioni riferentisi alla porzione del debito del Monte lombardo-veneto, che il nuovo governo della Lombardia deve accollarsi, a quella che esso deve accollarsi del prestito nazionale del 1854, fissata a 40 milioni di fiorini, alla facoltà di opzione lasciata ai sudditi lombardi fra la nazionalità austriaca e l'italiana, al regolamento delle pensioni servite finallora dal governo austriaco, al regolamento della questione degli archivj e delle corporazioni religiose ecc. (art. 2); con un patto addizionale l'imperatore dei Francesi essendosi obbligato a pagare all'imperatore d'Austria la somma di 40 milioni per la parte sopportata dal governo della Lombardia nel debito del Monte lombardo-veneto, il re di Sardegna si obbliga a rimborsare tale somma alla Francia, rimettendo al governo francese titoli di rendita sarda 5 % per 100 milioni al corso della borsa di Parigi (art. 3); per attenuare i carichi incontrati dalla Francia per la guerra, il governo sardo pagherà al governo francese la somma di 60 milioni con una iscrizione di 3 milioni di rendita sul gran libro del debito pubblico sardo (art. 4).

1859, 10 novembre. A Zurigo, pace tra Francia, regno di Sardegna e Austria.

Testo del trattato 10 novembre 1859 tra Francia, regno di Sardegna e Austria.

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre, autrichiens et sardes, seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les traités conclus en ce jour, entre Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français d'un côté, et S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et de la Sardaigne sera à l'avenir la suivante:

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra la milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerbio, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence, ainsi désignée, avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à le Grazie, s'étendra de le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire, instituée par les Hautes Parties contractantes, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 4. Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les troupes sardes et autrichiennes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article précédent.

Art. 5. Le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Art. 6. A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français renouvelle l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, d'en effectuer le payement, selon le mode déterminé dans l'article additionnel au traité signé, en date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.

D'autre part, le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté, par le traité signé également aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de rembourser cette somme au gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 du dit traité.

Art. 7. Une commission composée de délégués des Hautes Parties contractantes sera immédia-

tement instituée pour procéder à la liquidation du Monte Lombardo-Veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne e de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fond d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôt consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes ; et, quant à la partie de l'actif qui se compose de biens fonds ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories des dettes inscrites, jusqu'au 5 juin 1850, sur le Monte Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôt du fond d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes, et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux réglements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quotepart de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut, transmettra au gouvernement sarde des tableaux specifiés de ces titres.

Art. 8. Le gouvernement de S. M. Sarde succède aux droits et obligations résultants des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialment le pays cédé.

Art. 9. Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le gouvernement sarde.

Art. 10. Le gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultantes des contrats passés en date 13 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes obligations qui résulteraient pour le gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au gouvernement sarde.

Les payements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionaires au nom du gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre l'Autriche et la Sardaigne.

Art. 11. Il est entendu que le recouvrement des finances, résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le gouvernement Sarde s'engagé, de son côté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être demandés à cet égard par le gouvernement autrichien.

Art. 12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. Imp. et Roy. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de S. M. l'empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. l'empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire, et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. I. R. Ap. ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie, qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

Art. 14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le gouvernement de S. M. Sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés, jusqu'en 1814, par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. 15. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à S. M. l'empereur d'Autriche, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. I. R. Ap. aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empereur d'Autriche, seront remis aux commissaires de S. M. le roi de Sardaigne.

Les gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

Art. 16. Les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la législation Sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

Art. 17. Tous les traités et conventions conclus entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1er avril 1859, sont confirmés en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent traité. Toutefois, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces traités et conventions à une révision générale afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant, ces traités et conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par S. M. le roi de Sardaigne.

Art. 18. La navigation du lac de Garda est libre, sauf les réglements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément aux traités.

Une convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue, entre l'Autriche et la Sardaigne, dans le terme d'un an à dater de l'échange des ratifications du présent traité. En attendant, on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la convention du 22 novembre 1851 pour la répression de la contrebande sur le lac Majeur, le Pô et le Tessin; et, pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux réglements de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluents.

Art. 19. Le gouvernement autrichien et le gouvernement sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

Art. 20. Là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.

Art. 21. Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui

étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

Art. 22. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements de la Péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 23. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre 1859.

Signé: (*L. S.*) Kàrolyi — Meysenburg.
(*L. S.*) Bourqueney — Banneville.
(*L. S.*) Des Ambrois — Jocteau.

I preliminari di Villafranca, riprodotti dai trattati di Zurigo, riservavano il diritto pei principi e per gli Stati italiani di formarsi in Confederazione e stipulavano la ristorazione del granduca di Toscana e dei duchi di Parma e di Modena. Era questa la idea favorita dell'imperatore Napoleone, il quale avrebbe così indebolito l'Austria, liberato l'Italia, senza dare a questa l'unità. Ma le popolazioni italiane non intendevano che si disponesse di esse senza consultarle e le aspirazioni all'unità italiana erano troppo forti perchè potessero essere arrestate da combinazioni politiche arbitrarie. Il granduca di Toscana ed i duchi di Parma e Modena furono dichiarati decaduti e quei paesi, con solenni plebisciti popolari, si annetterono al Piemonte. L'imperatore Napoleone dovette pur consentire a ciò che non poteva impedire e accettare il movimento che trascinava l'Italia verso la sua unità. Ma allora, in compenso di questa nuova situazione, egli volle la rettificazione dei confini della Francia verso l'Italia mediante la cessione della Savoia e del circondario di Nizza.

1860, 24 marzo. A Torino, trattato tra Francia (rappresentata dal barone di Talleyrand-Perigord e Benedetti) e il regno di Sardegna (conte di Cavour e Farini). Il re di Sardegna rinuncia per sè e pei suoi successori a tutti i suoi diritti sulla Savoja e sulla contea di Nizza, e consente alla loro riunione alla Francia; questa unione sarà effettuata senza nessuna costrizione per le popolazioni, le quali saranno chiamate a manifestare la loro volontà a questo riguardo (art. 1); il re di Sardegna cede i territorj neutralizzati della Savoja alle stesse condizioni, alle quali li possiede lui; l'imperatore dei Francesi si accorderà a questo riguardo sia colle potenze firmatarie del trattato di Vienna, sia colla Confederazione elvetica (art. 2); una Commissione mista determinerà, secondo uno spirito di equità, le frontiere dei due Stati tenendo conto della configurazione delle montagne e delle necessità della difesa (art. 3); il governo francese terrà conto dei loro diritti acquisiti ai funzionarj dell'ordine civile e militare appartenenti per nascita alla Savoja e alla contea di Nizza e che diventeranno sudditi francesi; essi godranno dei benefizi della inamovibilità della magistratura e delle garanzie assicurate all'esercito (art. 4); i sudditi sardi originarj dei paesi ceduti od in questi domiciliati potranno, durante un anno a partire dalle ratifiche del presente trattato e mediante una previa dichiarazione, conservare la loro nazionalità e trasportare il loro domicilio in Italia. Essi potranno conservare i loro immobili nei paesi ceduti alla Francia (art. 6).

Trattati relativi alla spedizione del Messico. —

1861, 31 ottobre. A Londra, convenzione tra Francia, Spagna e Inghilterra relativa alla spedizione del Messico. Le tre potenze, di fronte alla condotta arbi-

traria e vessatoria delle autorità della repubblica del Messico trovandosi nella necessità di esigere da queste autorità una protezione più efficace per le persone e le proprietà dei loro sudditi e la esecuzione delle obbligazioni contratte verso di esse dalla repubblica del Messico, si obbligano a prendere le disposizioni necessarie per spedire sulle coste del Messico forze di terra e di mare combinate sufficienti per occupare le diverse fortezze e posizioni militari del litorale messicano, obbligandosi a non cercare alcun acquisto di territorio o vantaggio particolare e a non esercitare sugli affari interni del Messico alcuna influenza lesiva del diritto della nazione messicana di scegliere e costituire liberamente la forma del suo governo.

1862, 19 febbrajo. Alla Soledad (Messico), convenzione preliminare tra la repubblica del Messico e i commissari di Francia, Spagna e Gran Bretagna. Il governo costituito della repubblica del Messico, avendo informato i commissarj delle potenze alleate che esso non ha bisogno dell'assistenza da esse offerta con tanta benevolenza al popolo messicano, perchè questo contiene in sè elementi sufficienti di forza per preservarsi da ogni rivolta interna, gli alleati ricorreranno a trattati per presentare i reclami, che sono incaricati di fare a nome dei rispettivi governi (art. 1); a questo scopo e i rappresentanti delle potenze alleate protestando di non aver punto intenzione di nuocere alla sovranità e integrità della repubblica messicana, negoziati saranno aperti a Orizaba, dove i commissarj delle potenze alleate e i ministri della repubblica messicana si recheranno, a meno che di mutuo consenso le due parti non nominino appositi delegati (art. 2); finchè dureranno questi negoziati, le forze delle potenze alleate occuperanno le città di Cordova, Orizaba e Tehuacan (art. 3); perchè non si possa in nessun modo supporre che gli alleati firmarono questi preliminari nello scopo di ottenere la loro ammissione nelle posizioni fortificate ora occupate dalle forze messicane, è stipulato che nel caso in cui malauguratamente i negoziati fossero rotti, le forze alleate si ritireranno dalle dette posizioni e prenderanno posizione in linea davanti le dette fortificazioni, sulla strada della Vera-Cruz (art. 3).

Non solo i negoziati colla repubblica messicana non riuscirono, ma fra gli stessi commissarj delle tre potenze alleate sorsero dissensi, sostenendosi dai commissari inglesi e spagnuoli e negandosi dai francesi, che in base al trattato di Londra, i rappresentanti delle singole potenze avevano diritto di esercitare un controllo sulle domande presentate dai loro colleghi a nome dei rispettivi governi. Parte per questi dissensi, parte e specialmente perchè, all'atto, apparivano tutte le difficoltà ed i pericoli dell'intrapresa, Inghilterra e Spagna se ne ritraggono, lasciando sola la Francia, le cui truppe riescono ad entrare in Messico il 10 giugno 1863. Il 10 luglio 1863 l'assemblea dei notabili messicani avendo offerto la corona imperiale del Messico al principe Ferdinando Massimiliano, arciduca d'Austria, suoi eredi e successori, rimettendosi alla benevolenza dell'imperatore Napoleone III per la designazione di un altro principe nel caso che l'arciduca Massimiliano non avesse preso possesso del trono che gli era offerto, l'arciduca Massimiliano il 3 ottobre 1863 accetta la corona a condizione che la nazione messicana sia consultata sul governo che intende darsi. In seguito all'esito del plebiscito del popolo messicano, l'arciduca Massimiliano, il 10 aprile 1864, al castello di Miramar, accetta la corona imperiale del Messico.

1864, 9 aprile. Al castello di Miramar, patto di famiglia tra l'imperatore d'Austria e l'imperatore del Messico Ferdinando Massimiliano. Questi rinuncia per sè e suoi discendenti alla successione nell'impero d'Austria e a tutti i regni

e paesi che ne dipendono, senza alcuna eccezione, a favore di tutti gli altri membri della famiglia abili a succedere.

1864, 10 aprile. Al castello di Miramar, convenzione tra l'imperatore dei Francesi e l'imperatore del Messico, che regola le condizioni del soggiorno delle truppe francesi nel Messico.

È nota la tragica fine di questa avventura. Appena partite dal Messico le truppe francesi, scoppia la rivolta. L'imperatore Massimiliano, preso, è fucilato il 19 giugno 1867 a Vera-Cruz.

Trattati relativi alla cessione delle isole Jonie alla Grecia. —

1863, 13 luglio. A Londra, convenzione tra il re di Danimarca da una parte e Francia, Gran Bretagna e Russia dall'altra per l'accessione al trono di Grecia di Giorgio I, stato proclamato re di Grecia con decreto dell'Assemblea nazionale dei Greci del 20 marzo (1° aprile) 1863. Il re di Danimarca, d'accordo col principe Cristiano di Danimarca, agendo come tutore del suo secondogenito Cristiano-Guglielmo-Ferdinando-Adolfo-Giorgio, accetta per questo principe, ancora minorenne, la sovranità ereditaria della Grecia (art. 1); il principe Guglielmo di Danimarca prenderà il titolo di Giorgio I re dei Greci (art. 2); la Grecia, sotto la sovranità del principe Guglielmo di Danimarca e la garanzia delle tre Corti, formerà uno stato monarchico indipendente costituzionale (art. 3); le frontiere dello Stato greco fissate dalla convenzione di Costantinopoli del 21 luglio 1832 fra le tre corti alleate e la Porta Ottomana, saranno allargate coll'annessione delle isole Jonie al regno greco, quando questa annessione, proposta da S. M. britannica, sarà stata riconosciuta conforme ai voti del parlamento jonio e avrà avuto l'adesione delle Corti di Austria, Francia, Prussia e Russia (art. 4); le isole Jonie, quando la loro annessione al regno greco sarà compiuta, saranno comprese nella garanzia contratta dall'articolo 3 di detta convenzione (art. 5); in nessun caso le corone di Grecia e di Danimarca saranno riunite sullo stesso capo (art. 6); in conformità dei principj della Costituzione ellenica riconosciuta dal trattato di Londra del 6 novembre 1852 e proclamata con decreto dell'assemblea nazionale della Grecia, i successori legittimi di re Giorgio I dovranno professare la fede della Chiesa ortodossa d'Oriente (art. 7).

— 14 novembre. A Londra, trattato fra Austria, Francia, Gran Bretagna e Russia. La Gran Bretagna rinunzia al protettorato delle isole Jonie di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo e Paxo colle loro dipendenze state costituite in Stato libero e indipendente dal trattato di Parigi del 5 novembre 1815 sotto la denominazione di *Stati Uniti delle isole Jonie* sotto la protezione immediata e esclusiva dell'Inghilterra (art. 1); le isole Jonie, dopo la loro unione al regno di Grecia, godranno dei vantaggi di una neutralità perpetua (art. 2).

1864, 17-29 marzo. A Londra, trattato fra Inghilterra, Francia e Russia da una parte e il re degli Elleni dall'altra. L'Inghilterra, desiderando realizzare il voto, che l'Assemblea legislativa degli Stati Uniti delle isole Jonie ha espresso, di vedere queste isole riunite alla Grecia, rinuncia al protettorato su di esse; Francia, Inghilterra e Russia, come firmatarie della Convenzione del 7 maggio 1832, riconoscono questa unione e dichiarano che la Grecia, nei limiti dell'accomodamento conchiuso a Costantinopoli tra Francia, Inghilterra, Russia e Turchia del 21 luglio 1832, comprese le isole Jonie, formerà uno Stato monarchico indipendente e costituito sotto la sovranità di re Giorgio e la garanzia dei tre Stati. Le isole di Corfù e di Paxo, colle loro dipendenze, godranno dei vantaggi di una neutralità perpetua.

Convenzione franco-italiana così detta " di Settembre „. —

1864, 15 settembre. A Parigi, convenzione tra la Francia e l'Italia. L'Italia si obbliga a non assalire il territorio attuale del Santo Padre e ad impedire anche colla forza qualsiasi attacco dal difuori contro tale territorio (art. 1); la Francia ritirerà le sue truppe dagli Stati pontifici gradualmente e a misura che l'esercito del Santo Padre sarà organizzato; l'evacuazione dovrà essere compiuta almeno nel termine di due anni (art. 2); il governo italiano si interdice qualsiasi reclamo contro la organizzazione di un esercito papalino anche composto di volontari cattolici stranieri sufficiente per mantenere l'autorità del Santo Padre e la tranquillità tanto all'interno che sulla frontiera dei suoi Stati, purchè queste forze non possano degenerare in un mezzo di attacco contro il governo italiano (art. 3); l'Italia si dichiara pronta a entrare in trattative per assumersi una parte proporzionale del debito degli antichi Stati della Chiesa (art. 4).

— Con protocollo dello stesso giorno si conviene fra le stesse parti che la precedente Convenzione non avrà valore esecutivo se non quando il re d'Italia abbia decretato il trasferimento della capitale del regno nel luogo, che sarà da lui ulteriormente determinato. Questo trasferimento dovrà essere operato nel termine di sei mesi.

Trattati relativi alla questione dei ducati di Sleswig e Holstein; guerra prusso-austro-danese. — Il trattato di Londra dell'8 maggio 1852, che aveva posto termine alla guerra mossa dalla Prussia alla Danimarca nel 1848, non era stato accettato dalla Confederazione germanica, come del pari non era stata da questa accettata la Costituzione, che il re di Danimarca Federico VII aveva pubblicato nel 1855. Questa Costituzione si applicava, oltrecchè alla Danimarca, anche allo Sleswig, all'Holstein ed al Lauenburg, quindi la dieta di Francoforte vi vide la intenzione di unire più strettamente alla Danimarca i ducati di Sleswig e Holstein, che essa invece voleva tener uniti alla Germania, come formanti parte della Confederazione germanica. Il 3 luglio 1863 la dieta vota l'esecuzione federale contro la Danimarca. Intanto, morto re Federico VII, il duca di Glückburg, Cristiano, designato dal trattato di Londra, saliva al trono di Danimarca. Allora la Germania solleva la questione della successione nei ducati, sostenendo le pretese del duca di Augustenburg sullo Sleswig ed Holstein. I danesi si ritirano dall'Holstein, dichiarando però che conserveranno lo Sleswig. La Prussia e l'Austria intervengono come potenze federali e reclamano lo Sleswig per la Confederazione, ingiungendo (14 gennajo 1864) a re Cristiano IX di ritirare nel termine di due giorni la costituzione del 13 novembre 1863 per quanto riguarda lo Sleswig. Il 1° febbrajo 1864 un corpo d'armata austro-prussiano invade questa provincia. Düppel non tarda a cadere nelle mani degli alleati. Intanto la diplomazia si adopera a risolvere la questione e a far cessare questa lotta troppo disuguale. La Prussia avendo dichiarato di non più ammettere il protocollo di Londra del 1852, che aveva regolato la successione al trono di Danimarca, una Conferenza si apre a Londra, la quale dura sei settimane, " giusto la durata di un carnovale „, come ebbe a dire il Disraeli al Parlamento inglese. Al duca di Augustenburg, non abbastanza docile ai suoi voleri, il conte di Bismarck, ministro di Prussia, sostituisce come pretendente ai ducati, il granduca di Oldenburg. Ogni accordo riesce impossibile e la guerra continua. Il Jutland è invaso e non tarda a cadere in potere degli alleati. La Danimarca è schiacciata. Dopo un armistizio firmato a Christiansfeld il 18 luglio 1864, la pace è firmata a Vienna il 30 ottobre 1864.

1864, 30 ottobre. A Vienna, pace fra Prussia (rappresentata dal barone von Werther e dal conte Balan) e l'Austria (conte di Rechberg-Rothenlöwen e barone di Breuner-Felsach) da una parte, e la Danimarca (Quaade e Kauffmann) dall'altra. Il re di Danimarca rinuncia a tutti i suoi diritti sui ducati di Sleswig, Holstein e Lauenburg a favore del re di Prussia e dell'imperatore d'Austria (art. 3); la cessione del ducato di Sleswig comprende tanto tutte le isole appartenenti al ducato quanto il territorio situato sulla terraferma; il re di Danimarca cede pure i possessi jutlandesi situati al sud della frontiera meridionale del distretto di Ribe, cioè, il territorio di Mœgeltondern, l'isola di Amrom, parte delle isole di Fœhr, Sylt e Rœmœ, ecc. (art. 4); la nuova frontiera fra il regno di Danimarca e il ducato di Sleswig è determinata e una commissione internazionale sarà nominata per operare sul terreno la demarcazione e il tracciamento della nuova frontiera, conformemente alle stipulazioni dell'articolo precedente (art. 5); è fissata a 29 milioni di talleri la quota del debito pubblico del regno di Danimarca messa a carico dei ducati (art. 8); la Prussia e l'Austria si faranno rimborsare dai ducati le spese di guerra (art. 12).

Questo trattato, adunque, smembrava la Danimarca, ma non a profitto dei pretendenti, duca di Augustenburg e granduca di Oldenburg, bensì a profitto dell'Austria e della Prussia, che si aggiudicavano a sè i ducati. Ma questi erano destinati a diventare il pomo della discordia tra i due alleati e una dolorosa fonte di guai per l'Austria. Finita la guerra colla Danimarca, Bismarck volge l'animo e la mente poderosa a far servire la nuova situazione uscita dal trattato di Vienna al suo vasto disegno di raccogliere la Germania sotto la egemonia della Prussia con esclusione dell'Austria dalla Confederazione. Per intanto e in attesa che venga il momento di evincere l'Austria dei frutti della vittoria riportata in comune sulla Danimarca, la Prussia si acconcia coll'Austria a dividere la fatta conquista.

1865, 14 agosto. A Gastein, convenzione tra Prussia (Bismarck) e Austria (Bloome). I diritti acquistati dalle due parti contraenti in virtù dell'articolo 3 del trattato del 30 ottobre 1864 passeranno, per ciò che concerne l'Holstein, all'imperatore d'Austria, per ciò che riguarda lo Sleswig, al re di Prussia (art. 1); sino alla creazione di una flotta federale tedesca, le navi da guerra delle due potenze contraenti utilizzeranno il porto di Kiel; la Prussia vi eserciterà la polizia e il comando; essa è autorizzata a costruirvi le fortificazioni necessarie alla difesa del porto e ad impiantare sulla costa dell'Holstein gli stabilimenti marittimi rispondenti allo scopo di porto militare (art. 2); Rendsburg riceverà una guarnigione prussiana e austriaca, il cui comando si alternerà fra le due potenze (art. 3); la Prussia avrà due strade militari attraverso l'Holstein: l'una da Lubecca a Kiel, l'altra da Amburgo a Rendsburg, colla facoltà di farvi circolare vetture da posta prussiane con impiegati prussiani (art. 4 e 5); l'intenzione delle due parti contraenti è di far entrare i ducati nello Zollverein (lega doganale); finchè ciò non sia avvenuto, i ducati conserveranno il loro sistema doganale attuale, dividendosi i proventi fra loro in parti eguali (art. 6); l'Austria cede alla Prussia i diritti, che essa ha acquistati sul ducato di Lauenburg in virtù del trattato di Vienna del 30 ottobre 1864 e la Prussia si obbliga a pagarle 2.500.000 rixdaler (art. 9).

Trattati relativi alla guerra austro-prusso-italiana del 1866. — La convenzione di Gastein conteneva il germe della guerra, che doveva scoppiare due anni dopo tra le due potenze firmatarie. L'Austria non tardò ad accorgersi di aver fatto un accomodamento, nel quale tutti i vantaggi erano pel suo avversario. Eppure neanche la Prussia non ne era

soddisfatta; gli era al possesso di entrambi i ducati che essa agognava. Inoltre essa voleva risolvere a suo profitto quella questione di influenza e di supremazia nella Confederazione, che da sì lungo tempo si agitava fra lei e l'Austria. La Prussia, per mettere l'Austria fuori della Confederazione, propose la formazione di un Parlamento, nel quale essa avrebbe disposto della maggioranza dei voti. Da allora le relazioni fra i due Stati si tesero e la guerra fra Prussia e Austria, cui si erano alleati il Würtemberg, la Baviera e i granducati di Baden e Assia, non tardò a scoppiare, malgrado gli sforzi della Francia, dell'Inghilterra e della Russia. La Prussia cercò subito di assicurarsi un alleato, che potesse fare una diversione opportuna di una parte delle forze austriache, e lo trovò nell'Italia, la quale dal canto suo vedeva giunto il buon momento di cacciare definitivamente l'Austria dalla penisola.

1866, 8 aprile. A Berlino, alleanza offensiva e difensiva per tre mesi (?) tra Prussia e Italia. Un protocollo a parte stipula che il trattato rimarrà segreto.

Una campagna di poche settimane porta gli eserciti prussiani nel cuore dell'Austria; la vittoria di Sadowa apre ai vincitori la strada di Vienna. L'Austria domanda la mediazione della Francia.

— 26 luglio. A Nikolsburg, preliminari di pace fra Prussia (rappresentata dal conte di Bismarck) e Austria (conte Karolyi e barone di Breuner). Integrità della monarchia austriaca, salvo il regno lombardo-veneto; le truppe prussiane evacueranno il territorio austriaco dopo conclusa la pace con una garanzia pel pagamento delle spese di guerra (art. 1); l'imperatore d'Austria riconosce la dissoluzione dell'antica Confederazione germanica e acconsente a una nuova organizzazione della Germania, di cui l'Austria non farà parte; consente a che gli Stati tedeschi posti al nord della linea del Meno contrattino una unione più stretta colla Prussia e quelli situati al sud formino fra loro una unione, i cui vincoli nazionali colla unione del nord saranno regolati da un accordo comune (art. 2); l'Austria trasferisce alla Prussia tutti i diritti acquistati sui ducati di Holstein e di Sleswig in virtù del trattato di Vienna del 30 ottobre 1864, riservando per gli abitanti del nord dello Sleswig il diritto di manifestare il loro voto di rimanere uniti alla Danimarca (art. 3); la indennità di guerra da pagarsi dall'Austria è fissata a 40 milioni di talleri (art. 5); il re di Prussia si obbliga, su desiderio dell'imperatore d'Austria, a mantenere, nei cambiamenti di territorio, che avranno luogo in Germania, i confini territoriali attuali del regno di Sassonia; dal canto suo l'imperatore d'Austria si obbliga di riconoscere i cambiamenti territoriali, che avranno luogo nella Germania del nord (art. 5); il re di Prussia si obbliga a ottenere l'adesione dell'Italia ai preliminari di Nikolsburg e alla conclusione della pace su queste basi appena l'imperatore dei Francesi avrà posto il regno lombardo-veneto a disposizione del re d'Italia (art. 6) ecc.

— 13 agosto. A Berlino, pace fra la Prussia (Bismarck e Savigny) e il Würtemberg (Warnbühle e Hardegg). Il Würtemberg pagherà nel termine di due mesi alla Prussia una indennità di guerra di 8 milioni di fiorini (art. 2); il re di Würtemberg aderisce alle condizioni stipulate nei preliminari di Nikolsburg fra Prussia e Austria in quanto si riferiscono all'avvenire della Germania (art. 9) ecc.

— 17 agosto. A Berlino, pace fra la Prussia (Bismarck) e il granducato di Baden (Freydorf). Il Baden pagherà nel termine di due mesi una indennità di guerra di due milioni di fiorini (art. 2). Il resto come nel trattato precedente.

— 17 agosto. A Berlino, alleanza offensiva e difensiva tra Prussia e Würtemberg. Identico, nella sostanza, al trattato 22 agosto colla Baviera (v. infra).

1866, 18 agosto. A Berlino, pace fra Prussia (Bismarck e Savigny) e Baviera (von der Pforten e Bray-Steinburg). La Baviera pagherà alla Prussia nel termine di sei mesi una indennità di guerra di 30 milioni di fiorini (art. 2); la Baviera cede alla Prussia i distretti di Gersfeld e di Orb, e il territorio di Kaulsdorf fra Saalfeld e il cantone prussiano di Ziegenruch (art. 4). Il resto, sostanzialmente, come nel trattato 13 agosto col Würtemberg.

— 18 agosto. A Berlino, alleanza offensiva e difensiva fra la Prussia da una parte e il Mecklemburg-Schwerin, Sassonia-Weimar, Mecklemburg-Strelitz, Oldenburg, Brunswich, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburgo-Gotha, Anhalt, Schwartzburg-Sondershausen, Schwartzburg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss linea cadetta, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lubecca, Brema e Amburgo dall'altra pel mantenimento della indipendenza, della integrità e della sicurezza interna e esterna dei loro Stati; le Parti contraenti si obbligano alla difesa comune dei loro territorj, che essi si garantiscono reciprocamente (art. 1); gli scopi di quest'alleanza saranno definitivamente determinati da una Costituzione federale da stabilirsi sulla base delle proposte fatte dalla Prussia e colla cooperazione di un Parlamento comune (art. 2); tutti i trattati e convenzioni esistenti fra le Parti sono mantenuti in vigore (art. 3); la truppe dei governi alleati sono poste sotto il comando del re di Prussia. Le prestazioni a farsi durante la guerra saranno regolate da convenzioni particolari (art. 4); i governi alleati prenderanno le misure necessarie per procedere alle elezioni del Parlamento e convocare questo di comune accordo colla Prussia; nello stesso tempo, i governi alleati manderanno plenipotenziarj a Berlino per stabilire, conformemente alle proposte fatte dalla Prussia, il progetto di costituzione federale da sottoporsi al Parlamento (art. 5); l'alleanza durerà fino alla conclusione della nuova confederazione; per intanto la sua durata è fissata a un anno (art. 6).

— 22 agosto. A Berlino, alleanza offensiva e difensiva tra Prussia e Baviera. Le Parti contraenti si garantiscono reciprocamente la integrità dei loro territorj e a tale effetto si obbligano a mettere l'una a disposizione dell'altra tutte le loro forze militari (art. 1); il re di Baviera cede il comando supremo delle sue truppe al re di Prussia (art. 2). Le Parti si obbligano a tenere questa convenzione provvisoriamente segreta.

— 3 settembre. A Berlino, pace fra la Prussia (conte di Bismarck e Savigny) e il granducato d'Assia (barone di Dalvigk e consigliere Hoffmann). Indennità di due milioni di fiorini (art. 2); sono riprodotte le condizioni inserite nei trattati colla Baviera, col Würtemberg, ecc. (art. 3-13); il gran duca di Assia cede al re di Prussia il landgraviato di Assia-Homburg e le seguenti porzioni di territorio, appartenute fino allora alla provincia dell'Alta-Assia: i distretti di Biedenkopf e di Uöhl, la parte nord-ovest del distretto di Giessen, il distretto di Bodelheim, la parte del distretto di Niederursel posta sotto la sovranità del granduca di Assia (art. 13); il granduca di Assia entra, con tutti i suoi territorj situati al nord della linea del Meno, nella Confederazione del nord; il contingente dell'Assia appartenente alla Confederazione del nord passa sotto il comando supremo del re di Prussia (art. 14); il re di Prussia cede al granduca di Assia, per stabilire la unità territoriale della provincia dell'Alta Assia, i seguenti territorj ecc.

— 26 settembre. A Berlino, trattato fra la Prussia e il Principato di Reuss. La principessa reggente riconosce ed accetta i preliminari di Nikolsburg; essa aderisce al trattato di Confederazione firmato il 18 agosto a Berlino fra il re di Prussia da una parte e gli altri Governi del nord dall'altra (art. 1) ecc.

1866, 23 agosto. A Praga, pace definitiva fra Prussia (rappresentata dal barone Werther) e l'Austria (barone Breuner). La pace è ristabilita a perpetuità fra i due sovrani, loro successori e loro sudditi (art. 1); l'imperatore d'Austria accede alla dichiarazione fatta dal rappresentante dell'imperatore dei Francesi, cioè, che la Venezia sarà rimessa dopo la pace all'Italia e consente alla riunione del regno lombardo-veneto all'Italia (art. 2); l'imperatore d'Austria riconosce la dissoluzione della Confederazione germanica e acconsente a una nuova organizzazione della Germania, senza la partecipazione dell'impero d'Austria; riconosce del pari la unione federale più stretta, che sarà fondata dal re di Prussia al nord della linea del Meno e acconsente a che gli Stati situati al sud di questa linea contraggano una unione, i cui vincoli nazionali colla Confederazione del nord formeranno oggetto di un accordo ulteriore fra le due parti contraenti (art. 4); tutti i diritti, che l'Austria derivava dal trattato di Vienna del 30 ottobre 1864 sullo Sleswig e sull'Holstein, sono trasferiti alla Prussia; *le popolazioni del nord dello Sleswig saranno riunite alla Danimarca se esse ne manifestano il desiderio con un voto liberamente espresso* (art. 5); nelle modificazioni, che debbono aver luogo in Germania, il re di Prussia si obbliga, conformemente ai desiderj espressi dall'imperatore d'Austria, a lasciar sussistere lo Stato territoriale della Sassonia nella sua estensione attuale, riservandosi di fissare, in un trattato di pace speciale col re di Sassonia, la situazione della Sassonia nella Confederazione del nord della Germania e la sua parte nelle spese di guerra; dal canto suo l'imperatore d'Austria si obbliga di riconoscere la nuova organizzazione, che il re di Prussia stabilirà nel nord della Germania (art. 6); l'Austria pagherà immediatamente, per sua parte d'indennità di guerra, 20 milioni di talleri (art. 11); tutti i trattati anteriori intervenuti fra i due Stati sono confermati, in quanto non debbano cessare di esistere per effetto della dissoluzione della Confederazione germanica (art. 13) ecc.

Tale era questo trattato, che stabiliva un nuovo ordine di cose in Germania e che, facendovi trionfare il principio della nazionalità, trasformava quel corpo immenso ma inerte in una potenza, le cui forze dovevano esser tutte concentrate nelle mani della Prussia. L'avvenire, che doveva svelare quali sarebbero state per la Germania e per l'Europa, specialmente per la Francia, le conseguenze di questi avvenimenti, non era lontano.

Testo del Trattato di pace firmato a Praga il* 23 *agosto* 1866 *fra il re di Prussia e l'imperatore d'Austria.*

AU NOM
DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ!

S. M. le roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche, animés du désir de rendre à leurs pays les bienfaits de la paix, ont résolu de changer en un traité définitif les préliminaires signés à Nikolsbourg le 26 juillet 1866. A cette fin, Leurs Majestés ont désigné pour leurs plénipotentiaires, etc., etc.

Art. I. Entre S. M. le roi et S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et descendants et les États et sujets des deux parties il y aura désormais une paix et une amitié perpétuelles.

Art. II. En vue de l'exécution de l'art. 6 des préliminaires de paix signés le 26 juillet de l'année courante à Nikolsbourg, et après que S. M. l'Empereur des Français a fait déclarer officiellement le 29 juillet *ejusdem* à Nikolsbourg par son ambassadeur accrédité près de S. M. le roi de Prusse: « Qu'en ce qui concerne le Gouvernement de l'Empereur, la Vénétie est acquise à l'Italie pour

* Dagli *Archives diplomatiques*, 1866, vol. IV, pag. 197.

lui être remise à la paix ». — S. M. l'Empereur d'Autriche accède également, pour sa part, à cette déclaration et donne son consentement à la réunion du royaume lombard-vénitien au royaume d'Italie, sans autre condition onéreuse que la liquidation des dettes, qui seront reconnues afférentes aux territoires cédés, conformément au précédent traité de Zurich.

Art. III. Des deux parts les prisonniers de guerre seront remis immédiatement en liberté.

Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche reconnaît la dissolution de la Confédération germanique telle qu'elle a existé jusqu'ici, et donne son assentiment à une organisation nouvelle de l'Allemagne, sans la participation de l'Empire d'Autriche. S. M. promet également de reconnaître l'union fédérale plus étroite qui sera fondée par S. M. le Roi de Prusse au nord de la ligne du Mein, et déclare consentir à ce que les États allemands situés au sud de cette ligne contractent une union, dont les liens nationaux avec la Confédération du Nord de l'Allemagne feront l'objet d'une entente ultérieure entre les deux parties, et qui aura une existence internationale indépendante.

Art. V. S. M. l'Empereur d'Autriche transfère à S. M. le Roi de Prusse tous les droits que la paix de Vienne du 30 octobre 1864 lui avait reconnus sur les duchés de Schleswig et de Holstein, avec cette réserve que les populations des districts du nord du Schleswig seront de nouveau réunies au Danemark, si elles en expriment le désir par un vote librement émis.

Art. VI. Conformément au désir exprimé par S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. le Roi de Prusse se déclare prêt à laisser subsister, lors des modifications qui doivent avoir lieu en Allemagne, l'état territorial du royaume de Saxe dans son étendue actuelle, en se réservant par contre de régler en détail, par un traité de paix spécial avec S. M. le Roi de Saxe, les questions relatives à la part de la Saxe dans les frais de guerre, ainsi qu'à la position future du royaume de Saxe dans la Confédération du Nord de l'Allemagne. En revanche, S. M. l'Empereur d'Autriche promet de reconnaître la nouvelle organisation que le Roi de Prusse établira dans le nord de l'Allemagne, y compris les modifications territoriales, qui en seront la conséquence.

Art. VII. Afin de repartir les propriétés de la Confédération telle qu'elle a existé jusqu'ici, une Commission se réunira à Francfort-sur-Mein dans les six semaines au plus tard après la ratification du présent Traité. Cette Commission recevra communication de toutes les créances et prétentions sur la Confédération germanique, lesquelles devront être liquidées endéans les six mois. La Prusse et l'Autriche se feront représenter dans cette Commission; tous les autres Gouvernements qui ont fait jusqu'ici partie de la Confédération pourront en agir de même.

Art. VIII. L'Autriche conserve le droit d'enlever les propriétés impériales des forteresses fédérales et la part matriculaire de l'Autriche de la propriété mobilière fédérale ou d'en disposer autrement; il en est de même de toutes les propriétés mobilières de la Confédération.

Art. IX. Aux fonctionnaires, serviteurs et pensionnés de la Confédération, en tant qu'ils sont portés sur le bilan fédéral, les pensions qui leur reviennent ou qui leur sont déjà accordées, restent garanties, en proportion de la matricule; toutefois le Gouvernement royal prussien prend à sa charge les pensions et subventions des officiers de la ci-devant armée du Schleswig-Holstein et de leurs héritiers, lesquelles etaient payées jusqu'ici par la caisse matriculaire fédérale.

Art. X. Les pensions accordées par le Gouvernement impérial autrichien dans le Holstein restent acquises aux personnes intéressées. La somme de 449,500 thalers, monnaie du Danemark, en obligations d'État Danemark à 4 pour 100, qui se trouve encore en possession du Gouvernement impérial autrichien, somme appartenant au trésor holsteinois, sera restituée à celui-ci immédiatement après la ratification du présent Traité.

Nul habitant des duchés du Holstein et du Schleswig et nul sujet de LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche ne sera poursuivi, inquiété ou atteint dans sa personne ou dans sa propriété du chef de sa conduite politique pendant les derniers événements et durant la guerre.

Art. XI. S. M l'Empereur d'Autriche prend l'engagement de payer à S. M. le Roi de Prusse la somme de 40,000,000 thalers de Prusse, pour couvrir une partie des frais que la guerre a occasionnés à la Prusse. Mais il y a lieu de retrancher de cette somme le montant de l'indemnité des frais de guerre que S. M. l'Empereur d'Autriche a encore le droit d'exiger des duchés de Schleswig et de Holstein en vertu de l'art. 12 du Traité de paix du 30 octobre 1864 précité, soit 15 millions de thalers, plus 5 millions comme montant des frais d'entretien de l'armée prussienne supportés par les pays de l'Autriche occupés par cette armée, jusqu'au moment de

la conclusion de la paix, de manière qu'il ne reste plus à payer comptant que 20 millions de thalers de Prusse.

La moitié de cette somme sera versée en espèces à l'échange des ratifications du présent Traité et la seconde moitié, également en espèces, trois semaines plus tard à Oppeln.

Art. XII. Tous les Traités et Conventions conclus entre les Hautes Parties contractantes avant la guerre sont de nouveau remis en vigueur par le présent Traité, en tant que par leur nature ils ne doivent cesser d'exister en suite de la dissolution de la Confédération germanique. La convention générale d'extradition conclue le 10 février 1831 entre les États confédérés allemands, ainsi que les dispositions additionnelles qui s'y rattachent, conserveront spécialement leur vigueur entre la Prusse et l'Autriche.

Toutefois le Gouvernement impérial autrichien déclare que la Convention monétaire conclue le 24 janvier 1857 perd par la dissolution de la Confédération germanique la partie la plus essentielle de sa valeur pour l'Autriche, et le Gouvernement royal prussien se déclare prêt à entrer en négociations sur la suppression de cette Convention avec l'Autriche et les autres signataires. De même les Hauts Contractants se réservent d'ouvrir aussitôt que possible des négociations concernant la révision du Traité de commerce et de douane du 11 avril 1865 dans le sens d'une plus grande facilité à introduire dans les relations entre les deux pays. Provisoirement le Traité précité rentrera en vigueur avec la réserve que chacun des Hauts Contractants aura la faculté de le retirer après en avoir fait la déclaration six mois à l'avance.

Art. XIII. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Prague dans l'espace de huit jours ou plus tôt si c'est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Prague, le 23 août 1866.

(L. S.) *Signé:* WERTHER.

(L. S.) *Signé:* BRENNER.

(*Seguono un Allegato* (Annexe) *relativo allo scambio dei prigionieri di guerra ed alla evacuazione del territorio austriaco da parte delle truppe prussiane ed una Dichiarazione relativa alle comunicazioni ferroviarie fra i due Stati*).

1866, 24 agosto. A Vienna, trattato fra Austria (conte Mensdorff-Pouillis) e Francia (duca di Grammont). L'imperatore d'Austria cede all'imperatore dei Francesi il regno Lombardo-veneto (art. 1); i debiti afferenti al territorio ceduto, conformemente al trattato di Zurigo, rimangono annessi al possesso di questo territorio (art. 2); un accomodamento speciale determinerà i modi di evacuare le piazze austriache, osservando tutti i riguardi dovuti all'onore dell'Austria (art. 3); la rimessione effettiva del territorio ceduto ai commissari francesi avrà luogo dopo la evacuazione e dopo la conclusione della pace tra l'imperatore d'Austria e il re d'Italia (art. 4) ecc.

1866, 20 settembre. Una legge votata dalle Camere prussiane decreta l'annessione dell'Annover, dell'Assia elettorale, di Nassau e di Francoforte alla Prussia.

— 21 ottobre. A Berlino, pace fra il re di Sassonia e il re di Prussia. Il re di Sassonia accetta le disposizioni del trattato preliminare di Nikolsburg, in quanto riguardano l'avvenire della Germania e della Sassonia in particolare, e le condizioni del trattato di alleanza del 18 agosto 1866 fra il re di Prussia e il granduca di Sassonia Weimar e altri governi tedeschi (art. 2); la riorganizzazione delle truppe sassoni si farà come appena le disposizioni relative alla Confederazione del Nord siano state prese; esse faranno parte integrante dell'esercito della Confederazione e saranno sotto il comando del re di Prussia (art. 3); indennità di guerra di 10 milioni di talleri (art. 6) ecc.

— 3 ottobre. A Vienna, trattato di pace fra l'Italia (conte Menabrea) e l'Austria (conte di Wimpffen). L'Austria acconsente alla riunione del regno lombardo-veneto all'Italia (art. 3); le attuali frontiere della Venezia verso l'Austria saranno frontiera fra i due Stati (art. 4); il Governo italiano prenderà a suo carico la parte del debito del Monte lombardo-veneto, che in

virtù dell'art. 7 del trattato di Zurigo era rimasta a carico dell'Austria (art. 6); disposizioni sono prese per regolare fra i due Stati la partecipazione loro ai debiti ed agli imprestiti dei territori ceduti, alle concessioni delle ferrovie ecc. (art. 7-13); il Governo austriaco promette di affrettare il compimento della linea del Brennero, che deve unire la valle dell'Adige con quella dell'Inn (art. 13) ecc.

Un aiutante di campo di Napoleone, il generale Lebeuf, senza seguito militare, riceve dai commissari austriaci la rimessione delle piazze forti della Venezia e ne fa ai rappresentanti dei Municipj la restituzione immediata. Poi un processo verbale, fatto il 19 ottobre a Venezia fra il generale Lebeuf e i tre commissari austriaci, constata che la Venezia è resa a se stessa " perchè le popolazioni potessero esprimere, col suffragio universale, i loro voti riguardo all'annessione al regno d'Italia „.

Testo del Trattato 3 ottobre 1866 tra Italia e Austria.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant résolu d'établir entre Leurs États respectifs une paix sincère et durable: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur des Français le Royaume Lombardo-Vénitien; Sa Majesté l'Empereur des Français de Son côté s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion dudit Royaume Lombardo-Vénitien aux États de sa Majesté le Roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées; sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Frédéric Comte Menabrea, Sénateur du Royaume, Grand Cordon de l'Ordre militaire de Savoie, Chevalier de l'Ordre du mérite civil de Savoie, Grand Officier de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, décoré de la médaille d'or à la valeur militaire, Lieutenant Général, Commandant Général du Génie et Président du Comité de l'Arme, etc. etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Félix Comte Wimpffen, Son Chambellan actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire en mission extraordinaire, etc. etc. etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Leurs Héritiers et Successeurs, Leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre italiens et autrichiens seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du Royaume Lombardo-Vénitien au Royaume d'Italie.

Art. 4. La frontière du territoire cédé est déterminée par les confins administratifs actuels du Royaume Vénitien.

Une Commission militaire instituée par les deux Puissances contractantes sera chargée d'éxécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 5. L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent commencera immédiatement après la signature de la paix et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les Commissaires spéciaux désignés à cet effet.

Art. 6. Le Gouvernement italien prendra à sa charge:

1° La partie du Monte Lombardo-Veneto qui est restée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du Traité de Zurich;

2° Les dettes ajoutées au Monte Lombardo-Veneto depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité;

3° Une somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférente à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non transportable. Le mode de paiement de cette somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformément au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

Art. 7. Une Commission composée de délégués de l'Italie, de l'Autriche et de la France

procèdera à la liquidation des différentes catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent, en tenant compte des amortissements effectués et des biens, capitaux, de toute espèce, constituant les fonds d'amortissement. Cette Commission procèdera au règlement définitif des comptes entre les Parties contractantes et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du Monte Lombardo-Veneto.

Art. 8. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Art. 9. Le Gouvernement Autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses du territoire cédé, seront exactement remboursés par le Gouvernement Italien.

Art. 10. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement Autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée et nommément les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

Le Gouvernement Italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Convention passée le 20 novembre 1861 entre l'Administration autrichienne et le Conseil d'administration de la Société des chemins de fer d'État du Sud lombardo-vénitiens et central-italiens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère Impérial des finances et du commerce et la Société autrichienne du Sud.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité le Gouvernement Italien est subrogé à tous les droits et à toutes le obligations qui résultaient pour le Gouvernement Autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement Autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement Italien.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement Autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement Autrichien.

Art. 11. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement Italien s'engage de son côté à donner tous les renseignements qui pourraient être demandées à cet égard par le Gouvernement Autrichien.

Art. 12. Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler, aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société des chemins de fer du Sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.

En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie, que l'État doit payer à la Société des chemins de fer autrichiens du Sud, devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du Sud autrichiens actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le Gouvernement Italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à ladite Société.

Art. 13. Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre les deux États, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entr'eux les réseaux italien et autrichien.

Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique promet en outre de hâter

autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner, destinée à unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.

Art. 14. Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'Autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la Monarchie Autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la Mission autrichienne la plus voisine ou par l'Autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie.

Art. 15. Les sujets lombardo-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entr'eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique seront libres de le faire et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.

Les employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne: auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et réglements en vigueur en Autriche.

Il est entendu ques les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'administration italienne.

Art. 16. Les officiers d'origine italienne, qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée de Sa Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. 17. Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques du Royaume Lombardo-Vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté Italienne.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombardo-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

Art. 18. Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi que les documents politiques et historiques de l'ancienne République de Vénise, seront remis dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, auxquels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement affectées au territoire cédé.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des Autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus.

Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent.

Art. 19. Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles

aux habitants limitrophes des deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exercice de leurs industries.

Art. 20. Les Traités et Conventions qui ont été confirmés par l'article 17 du Traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du Royaume d'Italie. Dans le cas où ces Traités et Conventions ne seraient pas dénoncés trois mois avant l'expiration d'une année, à partir de l'échange des ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en année.

Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre dans le terme d'une année ces Traités et Conventions à une révision générale afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

Art. 21. Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociations pour conclure un Traité de commerce et de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter réciproquement les transactions entre les deux pays.

En attendant, et pour le terme fixé dans l'article précédent, le Traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du Royaume d'Italie.

Art. 22. Les Princes et les Princesses de la Maison d'Autriche, ainsi que les Princesses qui sont entrées dans la Famille Impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits.

Sont, toutefois, réservés tous les droits de l'État et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.

Art. 23. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs, il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 24. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le Sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le trois du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante six.

(L. S.) MENABREA.
(L. S.) WIMPFFEN.

Article additionnel.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer le paiement de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, équivalant à quatre-vingt sept millions cinq cent mille francs, stipulés par l'article 6 du présent Traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminées.

Sept millions seront payés en argent comptant moyennant sept mandats ou bons du Trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, chacun d'un million de florins, payables à Paris au domicile d'un des premiers banquiers ou d'un établissement de crédit de premier ordre, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui seront remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le paiement de vingt-huit millions de florins restant aura lieu à Vienne en argent comptant moyennant dix mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, payables à Paris à raison de deux millions huit cent mille florins, valeur autrichienne, chacun, écheants de deux en deux mois successifs. Ces dix mandats ou bons de Trésor seront de même remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le premier de ces mandats ou bons de Trésor sera échéable deux mois après le paiement des mandats ou bons de Trésor pour les sept millions de florins ci-dessus stipulés.

Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés a 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le paiement des intérêts aura lieu à Paris à l'échéance de chaque mandat ou bon de Trésor.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.

Vienne, le 3 octobre 1866.

(L. S.) MENABREA.
(L. S.) WIMPFFEN.

1867, 11 aprile. A Berlino, alleanza offensiva e difensiva tra la Prussia e il granducato di Assia, senza pregiudizio del vincolo federativo, che già esiste fra il re di Prussia e il granducato d'Assia per ciò che riguarda la parte del Granducato, che appartiene alla Confederazione del nord.

Questione del Lussemburgo (1867). — La Francia aveva visto con grande irritazione l'ingrandimento della Prussia in seguito alla guerra del 1866. L'imperatore Napoleone aveva lasciato libere le mani alla Prussia, sperando ottenere compensi territoriali dalla parte del Reno, la cui sponda sinistra gli era stata, dicesi, promessa da Bismarck nel convegno di Biarritz del 1865. Ma l'imperatore essendo stato deluso nella sua aspettativa, una prossima guerra fra le due potenze apparve inevitabile, specialmente dopo che la pubblicazione, avvenuta nel marzo del 1867, dei trattati, fin allora tenuti segreti, di alleanza offensiva e difensiva tra la Prussia, la Baviera, il Würtemberg ed il granducato di Baden, aveva profondamente commossi ed irritati gli spiriti. La questione del Lussemburgo ne avrebbe determinato lo scoppio, se l'intervento dell'Europa non l'avesse impedito.

Il re di Olanda, come granduca del Lussemburgo, era membro della Confederazione germanica. Gli avvenimenti del 1866 avendo sciolto questa Confederazione, il Limburgo ed il Lussemburgo vennero a trovarsi in una posizione incerta, specie avendo la Prussia mantenuto nella fortezza di Lussemburgo le truppe che già prima la occupavano per la Confederazione. Dal canto suo il Governo francese aveva fatte aperture presso il re d'Olanda per la cessione alla Francia del granducato. Ma la Prussia vi avrebbe consentito? avrebbe ritirato le sue truppe? Tale era la questione, che metteva a pericolo la pace. Per risolverla fu tenuta una Conferenza a Londra, che riuscì al trattato seguente:

1867, 11 maggio. A Londra, trattato fra Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Prussia e Russia. Il re dei Paesi Bassi, granduca del Lussemburgo, mantiene i vincoli che legano questo granducato alla Casa di Orange-Nassau in virtù dei trattati, che posero questo Stato sotto la sovranità del re granduca, e dei suoi successori; i diritti degli agnati della Casa di Nassau sulla successione del granducato derivanti dagli stessi trattati sono mantenuti (art. 1); il granducato di Lussemburgo formerà quindi innanzi uno Stato neutro; esso osserverà tale neutralità rispetto agli altri Stati; le parti contraenti si obbligano di rispettare il principio di neutralità stipulato col presente articolo; questo principio è e rimane posto sotto la salvaguardia delle Potenze firmatarie di questo trattato ad eccezione del Belgio, che è esso stesso Stato neutro (art. 2); quindi la città di Lussemburgo, considerata in passato come fortezza federale, cesserà di essere una città fortificata; il re granduca si riserva di mantenervi il numero di truppe necessario per vegliare al mantenimento del buon ordine (art. 3); le truppe prussiane in guarnigione nella fortezza di Lussemburgo evacueranno questa piazza appena avvenuto lo scambio delle ratifiche del presente trattato (art. 4); il re granduca si obbliga dal canto suo di prendere le misure necessarie per convertire questa piazza-forte in città aperta e promette che le fortificazioni della città di Lussemburgo non saranno in avvenire ristabilite, e non vi sarà mantenuto nè creato alcuno stabilimento militare (art. 5); le potenze firmatarie di questo trattato constatano che la dissoluzione della Confederazione germanica avendo tratto con sè la dissoluzione dei vincoli, che univano il granducato di Limburgo, in un col granducato di Lussemburgo, alla detta Confederazione, ne risulta che i rapporti, di cui è menzione agli articoli 3, 4 e 5 del trattato 19 aprile 1839 fra il granducato e certi territori appartenenti al ducato di Limburgo, cessarono di esi-

stere, tali territori continuando a far parte integrante del regno dei Paesi Bassi (art. 6).

Guerra franco-prussiana del 1870-71; *Trattato di Francoforte* (10 *maggio* 1871. — Risolta la questione del Lussemburgo, un' altra ne sorse tra Prussia e Francia, la quale fu occasione della guerra diventata ormai inevitabile. La Spagna, cacciati i Borboni, era alla ricerca di un re. Il maresciallo Prim era riuscito a far accettare alla Prussia la candidatura del principe di Hohenzollern. Il gabinetto delle Tuileries si opposé a questa candidatura, che gli sembrava ristabilire l'impero di Carlo V e ottenne che lo stesso candidato vi rinunziasse. Ma l'imperatore Napoleone III spinto alla guerra, non soddisfatto, voleva che il re di Prussia si obbligasse per l'avvenire a non riprendere tale candidatura. Il re non volle acconsentire e, a un certo punto, rifiutò di continuar a trattar la questione coll'ambasciatore francese. La guerra fu dichiarata.

Schiacciata dalle forze alleate della Prussia, della Baviera, del Würtemberg e del Baden, sino a dover subire la umiliazione della solenne proclamazione dell'Impero Germanico nel castello di Versailles (18 gennajo 1871), la Francia dovette implorar la pace.

1871, 26 febbraio. A Versailles, preliminari di pace fra la Prussia (rappresentata dal conte di Bismarck), la Baviera (Ottone di Bray-Steinburg), il Würtemberg (conte di Wœchter) e il ducato di Baden (J. Joly) da una parte e la Francia (rappresentata da Thiers, capo del potere esecutivo e J. Favre, ministro degli esteri) dall'altra. La Francia rinuncia a favore dell'Impero tedesco a tutti i suoi diritti e titoli sui territorj situati all'est della frontiera in quest'articolo designata (sostanzialmente, l'Alsazia e la Lorena); la frontiera, quale è descritta nel trattato, è segnata in verde sopra una carta del territorio formante il governo generale dell'Alsazia pubblicata a Berlino nel settembre 1870 dalla divisione geografica dello stato maggiore. Tuttavia il tracciato indicato subirà questa modificazione: i villaggi di... sono ceduti alla Germania; per contro la città e le fortificazioni di Belfort resteranno alla Francia con un territorio di un raggio, che sarà determinato ulteriormente (art. 1); la Francia pagherà alla Germania una indennità di cinque miliardi, un miliardo nel 1871, il resto entro tre anni (art. 2); è regolata la evacuazione del territorio, parte subito dopo che l'Assemblea nazionale di Bordeaux avrà ratificato il trattato, parte a misura che sarà pagata la indennità di guerra (art. 3); le truppe tedesche si asterranno da qualsiasi requisizione; esse saranno mantenute a spese del governo francese (art. 4); gli interessi degli abitanti dei territorj ceduti per ciò che concerne il commercio e i loro diritti civili, saranno regolati il più favorevolmente possibile; il governo tedesco non opporrà alcun ostacolo alla loro libera emigrazione e non potrà prendere alcuna misura contro la loro persona e contro i loro beni (art. 5); è regolata la restituzione dei prigionieri (art. 6); l'apertura dei negoziati pel trattato di pace definitivo sulla base di questi preliminari avrà luogo a Bruxelles dopo che questi saranno stati ratificati dall'Assemblea nazionale e dall'imperatore di Germania (art. 7); dopo la conclusione e la ratifica del trattato di pace definitivo, l'amministrazione dei dipartimenti francesi, che dovranno rimanere ancora occupati dalle truppe tedesche, sarà rimessa alle autorità francesi, le quali dovranno conformarsi agli ordini, che il comandante delle truppe tedesche crederà di dover dare nell'interesse della sicurezza, del mantenimento e della distri buzione delle truppe; nei dipartimenti occupati, la percezione delle imposte dopo la ratifica di questo trattato, sarà fatta per conto del Governo francese e da suoi impiegati (art. 8).

1871, 10 maggio. A Francoforte, pace definitiva tra la Germania (rappresentata dai conti Bismarck e Arnim) e la Francia (J. Favre, Pouyer-Quertier e Goulard) La città di Belfort e il suo territorio, quale fu fissato nei preliminari di Versailles e determinato da una carta annessa all'istrumento dei preliminari stessi, rimarranno alla Francia; il Governo tedesco è disposto ad estendere il raggio di questo territorio, in modo che esso comprenda i cantoni di Delle, di Giromagny e di Belfort e la parte occidentale del cantone di Fontaine, ma alla condizione che il governo francese acconsenta ad una rettificazione della frontiera lungo i confini occidentali dei cantoni di Cattenon e di Thionville, la quale lasci alla Germania il terreno all'est di una linea, che partendo dalla frontiera del Lussemburgo fra Hussigny e Redingen lasciando alla Francia i villaggi di Thil e di Villerupt, prolungandosi fra Erronville e Aumetz, fra Beauvilliers e Boulanges, fra Trieux e Loweringen, raggiunga l'antica linea di frontiera fra Avril e Moyeuvre (art. 1); i sudditi francesi originarj dei territorj ceduti attualmente ivi domiciliati, i quali intendano conservare la nazionalità francese, potranno fino al 1° ottobre 1872 e mediante una previa dichiarazione fatta all'autorità competente, trasportare il loro domicilio in Francia e stabilirvisi, senza che questo diritto possa essere alterato da leggi sul servizio militare, nel qual caso la qualità di cittadini francesi sarà loro mantenuta; essi potranno conservare i loro immobili situati sul territorio riunito alla Germania; nessun abitante potrà essere ricercato nella persona o nei beni per atti politici o militari compiuti durante la guerra (art. 2); rimessione da parte del Governo francese degli archivj riguardanti i territorj ceduti (art. 3); il Governo francese rimetterà entro sei mesi al Governo tedesco l'ammontare: 1) delle somme depositate dai dipartimenti, comuni e stabilimenti pubblici dei territori ceduti; 2) dei premj di arruolamento e di surrogazione appartenenti a militari e marinai originari dei territori ceduti, che opteranno per la nazionalità tedesca; 3) delle cauzioni dei contabili dello Stato; 4) dei depositi giudiziari (art. 4); le due Nazioni godranno dello stesso trattamento per ciò che concerne la navigazione sulla Mosella, sul canale dalla Marna al Reno, su quello dal Rodano al Reno, su quello della Sarre e sulle acque navigabili comunali comunicanti con queste vie di navigazione; il diritto di flottaggio sarà mantenuto (art. 5); le comunità appartenenti sia alla Chiesa riformata, sia alla Confessione di Augusta stabilite sui territori ceduti dalla Francia, cesseranno di dipendere dall'autorità ecclesiastica francese; le comunità della Confessione di Augusta cesseranno di dipendere dal Concistoro superiore e dal direttore residenti a Strasburgo; le comunità israelitiche cesseranno di dipendere dal Concistoro centrale israelitico di Parigi (art. 6); è regolato il pagamento della indennità di guerra (art. 7); le truppe tedesche non potranno fare requisizioni nei territori occupati (art. 8); il trattamento eccezionale ora accordato ai prodotti dell'industria dei territori ceduti per la importazione loro in Francia sarà mantenuto per sei mesi dal 1° marzo nelle condizioni fatte coi delegati dell'Alsazia (art. 9); restituzione dei prigionieri; l'armata di Parigi e di Versailles, dopo il ristabilimento dell'autorità del Governo francese a Parigi (1) non potrà, sino alla evacuazione dei forti da parte dell'esercito tedesco, superare 80 mila uomini; prima di questa evacuazione il Governo francese non potrà fare nessuna concentrazione di truppe sulla sponda destra della Loira, salvo le guernigioni delle piazze forti di questa zona; a misura che andrà compiendosi la evacuazione, i Capi dei corpi concorderanno una zona neutra fra le armate

(1) Allora Parigi era in mano della *Comune*.

delle due nazioni (art. 10); le relazioni commerciali fra le due nazioni saranno riprese sul piede della nazione più favorita; sono eccettuati da questa regola i favori, che una delle parti contraenti ha accordati od accorderà mediante trattati ad altri Stati, che non siano l'Inghilterra, il Belgio, la Svizzera, l'Austria, la Russia; i trattati anteriori fra le due nazioni relativi alla navigazione, alle ferrovie, alla proprietà letteraria e artistica, sono rimessi in vigore (art. 11); i tedeschi espulsi dalla Francia vi conserveranno il godimento pieno e intiero dei beni, che vi hanno acquistato; quelli, che ricevessero l'autorizzazione di fissare il loro domicilio in Francia, vi potranno rientrare e riavranno tutti i loro diritti (art. 12); le prese marittime saranno restituite, a meno che siano state ammesse dal Consiglio delle prese prima del 2 marzo 1871 (art. 13); le alte Parti contraenti si obbligano vicendevolmente ad estendere ai rispettivi sudditi le misure che giudicheranno utile di adottare in favore di quei loro nazionali, che, in seguito agli avvenimenti della guerra, siano stati messi nella impossibilità di provvedere in tempo utile alla salvaguardia e alla conservazione dei loro diritti (art. 15); i due Governi si obbligano reciprocamente a far rispettare e mantenere le tombe dei soldati sepolti nei loro rispettivi territorj (art. 16); i punti accessorj saranno regolati ulteriormente nei negoziati, che avranno luogo a Francoforte (art. 17). — Articoli addizionali riguardavano il riscatto delle ferrovie dell'Est, la sostituzione dell'Impero tedesco nei rapporti della Compagnia delle ferrovie dell'Est colla ferrovia di Lussemburgo, ecc.

Testo dell'esemplare francese del Trattato di Francoforte del 10 *maggio* 1871 *tra l'Impero germanico e la Repubblica francese.*

Le prince Othon de *Bismark*-Schönhausen, chancellier de l'Empire germanique; le comte Harry d'*Arnim*, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siége, stipulant au nom de S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'un côté;

de l'autre, M. Jules *Favre*, ministre des affaires étrangères de la République Française, M. Augustin-Thomas-Eugène *Pouyer-Quertier*, ministre des finances de la République Française, et M. Marc-Thomas-Eugène de *Goulard*, membre de l'Assemblée nationale, stipulant au nom de la République Française;

S'étant mis d'accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaires de paix du 26 février de l'année courante, modifié ainsi qu'il va l'être par les dispositions qui suivent,

Ont arrêté :

Art. I. La distance de la ville de Belfort à la ligne de la frontière, telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations de Versailles, et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée à l'instrument ratifié des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon, qui, en vertu de la clause y rélative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le Gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu'il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l'ovest d'une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-Château, jusqu'à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.

Le Gouvernement allemand toutefois ne cédera les territoires sus-indiqués qu'à la condition que la République Française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenon et de Thionville, qui laisseront à l'Allemagne le terrain à l'est d'une ligne, qui partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et

Aumetz, entre Beauvillers et Boulange, entre Trieux et Lorneringen, et joignant l'ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La Commission internationale, dont il est question dans l'article 1er des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes.

Art. II. Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu'au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France, et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni a l'Allemagne.

Aucun habitant des territoires cédées ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

Art. III. Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et régistres concernant l'administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français, sur la demande du Gouvernement allemand.

Art. IV. Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l'échange des ratifications de ce Traité: 1) le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés; 2) le montant des primes d'enrolement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés, qui auront opté pour la nationalité allemande; 3) le montant des cautionnements des comptables de l'État; 4) le montant des sommes versées pour consignations judiciaires dans les territoires cédés.

Art. V. Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

Art. VI Les Hautes Parties contractantes étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire allemand doivent coincider avec la nouvelle frontière déterminée par l'art. 1er ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent Traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.

Les communautés appartenant, soit à l'Église réformée, soit à la Confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.

Les communautés de l'Église de la Confession d'Augsbourg, établies dans les territoires français, cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

Art. VII. Le payement de 500 millions aura lieu dans les treute jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu'il a été stipulé par le Traité de préliminaires. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de 5 pour 100 par an.

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.

Tous les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la Banque de Prusse, billets de la Banque des Pays-Bas, billets de la Banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à 3 fr. 75 c., le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.

Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois d'avance, de tout payement qu'il compte faire aux caisses de l'Empire allemand.

Après le payement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-inférieure et de l'Eure seront éva-

cués en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de l'Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas cette évacuation aura lieu lors du payement du troisième demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l'enceinte de Paris, sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du traité du 26 février, relatives à l'occupation des territoires français après le payement de deux milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français sera en droit de faire ne pourra être éxercée sur le payement des 500 premiers millions.

Art. VIII. Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuel en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris.

En vertu de la convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de 500 mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une réduction proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

Art. IX. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France, sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délegués de l'Alsace.

Art. X. Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre, en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas 80,000 hommes. Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux nations.

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.

Art. XI. Les traités de commerce avec les différents États de l'Allemagne ayant été annullés par la guerre, le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sôrtie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des sujets des deux nations, ainsi que de leurs agents.

Toutefois seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur.

Néanmoins le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de

tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

Art. XII. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands, qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France, sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation, sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans le délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité au sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

Art. XIII. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prises avant le 2 mars 1871, seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

Art. XIV. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

Art. XV. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur des ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

Art. XVI. Les deux Gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis dans leurs territoires respectifs.

Art. XVII. Le réglement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures, qui auront lieu à Francfort.

Art. XVIII. Les ratifications du présent traité par l'Assemblée nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la République Française d'un côté, et de l'autre par S. M. l'Empereur d'Allemagne. seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Articoli addizionali.

Art. 1. §§ 1-6 (*Riguardano il trapasso al Governo tedesco delle ferrovie dell'Est, di cui il Governo francese riscatterà la concessione prima dello scambio delle ratifiche del presente trattato, surrogando il Governo tedesco nei suoi diritti, contro la somma di* 325 *milioni di franchi da dedursi dall'indennità di guerra stipulata nell'art.* 7).

§ 7 (*Riguarda la ferrovia Guillaume-Luxembourg*).

Art. 2. (*Riguarda le proprietà della Compagnia delle ferrovie dell'Est sul territorio svizzero*).

Art. 3. La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'art. 1 du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ovest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthier-Mont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny et Remiremont, passant au ballon d'Alsace, restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

Signé : etc.

Protocollo di firma.

Francfort-sur-Mein, le 10 mai 1871.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme a ce qui a été convenu entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément.

Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné, chancellier de l'Empire allemand, a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurtemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

JULES FAVRE — BISMARK
POUYER-QUERTIER — ARNIM.
E. DE GOULARD

Per questi trattati le frontiere della Francia verso l'ovest erano ridotte a quali erano oltre a tre secoli prima, nel 1552.

Revisione del trattato di Parigi del 1856. — La guerra franco-tedesca offrì alla Russia l'occasione, da lei sempre attesa, di sbarazzarsi della clausola, che chiudeva i suoi porti militari sul mar Nero. Non avendo in quelle condizioni politiche dell'Europa a temere opposizioni l'imperatore Alessandro chiese e ottenne la riunione a Londra di una Conferenza per discutere gli articoli del trattato di Parigi, di cui desiderava l'abrogazione. Ne uscì il trattato seguente:

1871, 13 marzo. A Londra, trattato fra Austria (conte Apponyi), Germania (conte Bernstorff), Russia (barone Brunow), Francia (duca di Broglie), Italia (cav. Cadorna), Inghilterra (lord Granville) e Turchia (Musurus Pascià). Gli art. 11, 13 e 14 del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, del pari che la convenzione speciale fra la Porta e la Russia annessa all'art. 14, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente (art. 1); il principio della chiusura degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, quale fu stabilito dalla convenzione separata del 30 marzo 1856, è mantenuto, colla facoltà pel Sultano di aprire quegli stretti in tempo di pace alle navi da guerra delle potenze alleate o amiche, nel caso che la Porta lo giudicasse necessario per salvaguardare la esecuzione delle stipulazioni del trattato di Parigi del 30 marzo 1856 (art. 2); il Mar Nero è aperto, come pel passato, alla marina mercantile di tutte le nazioni (art. 3); la Commissione stabilita dall'art. 16 del trattato di Parigi per la esecuzione dei lavori destinati a facilitare la navigazione delle bocche del Danabio, è mantenuta nella sua composizione attuale; la durata di questa Commissione è fissata per un periodo ulteriore di 12 anni dal 24 aprile 1871 al 24 aprile 1883, termine dell'ammortizzazione del prestito contratto da questa Commissione sotto la garanzia dell'Austria, della Germania, della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia e della Turchia (art. 4); le condizioni della riunione della Commissione stabilita dall'art. 17 del trattato di Parigi saranno fissate di comune accordo fra le Potenze rivierasche, senza pregiudizio della clausola relativa ai tre Principati danubiani (art. 5); le Potenze rivierasche del Danubio, dove le Cateratte e le Porte di ferro mettono ostacoli alla navigazione, si riservano il diritto di intendersi fra loro allo scopo di far sparire questi ostacoli; le parti contraenti riconoscono loro fin d'ora il diritto di percepire una tassa sulle navi mercantili di qualunque nazione, per le opere fatte a questo scopo sino ad estinzione del debito contratto per la esecuzione dei lavori; esse dichiarano l'art. 15 del trattato di Vienna inapplicabile a questa parte del fiume pel lasso di tempo necessario al rimborso di tale debito (art. 6); le opere e gli stabilimenti di qualsiasi natura creati dalla Commissione europea in esecuzione del trattato di Parigi o del presente continueranno a godere della neutralità di cui godettero finora, la quale continuerà ad essere rispettata in avvenire ed in qualsiasi circostanza dalle parti contraenti; è inteso, però, che le disposizioni di questo articolo non affetteranno per nulla il diritto della Sublime Porta di far entrare, come sempre, le sue navi da guerra nel Da-

nubio, nella sua qualità di Potenza territoriale (art. 7); sono rinnovate le stipulazioni del trattato di Parigi del 30 marzo 1856 e dei suoi annessi, in quanto non siano annullate o modificate dal presente trattato (art. 8).

1771, 13 marzo. A Londra, convenzione tra Russia e Turchia, che abroga la convenzione speciale fra esse conchiusa il 18-30 marzo 1856 relativa al numero ed alla forza delle navi da guerra, che esse possono tenere nel Mar Nero.

Guerra russo-turca (1877-78); *trattati di S. Stefano* (3 marzo 1878) *e di Berlino* (13 luglio 1878). — I massacri di Bulgaria e la insurrezione delle provincie vassalle della Turchia, Serbia e Montenegro, riaprono la questione d'Oriente. La Turchia aveva indisposto contro di sè tutta l'Europa col non volerne sapere dei consigli, che questa le aveva rivolto in una Conferenza riunita a Costantinopoli allo scopo di migliorare la situazione interna dell'Impero turco. La Russia poteva dunque contare sulla neutralità di tutte le Potenze e della stessa Inghilterra, dove la pubblica opinione era sovreccitata dai massacri della Bulgaria; inoltre, poteva contare sulla Rumenia, che, tributaria della Turchia, non aspettava che una occasione per proclamare la sua indipendenza; l'esercito serbo era pronto a riprendere le armi pur mo' deposte dopo le sconfitte subìte a Alexinatz e a Deligrad; il Montenegro continuava la lotta; la Bosnia e la Erzegovina erano insorte; la Grecia si agitava. L'occasione non poteva essere più favorevole per la Russia.

Il 27 aprile l'esercito russo entra in Rumenia, il 27 passa il Danubio. La Turchia mostra nella resistenza una vitalità, che fa meravigliare l'Europa. Ma alla fine è vinta. Il 10 febbrajo 1878 l'esercito russo era sotto Costantinopoli. Atterrita, l'Inghilterra si disponeva a venir in ajuto alla Turchia e già la sua flotta era entrata nel mar di Marmara, quando un trattato conchiuso a Santo Stefano, sobborgo di Costantinopoli, pone fine alla guerra.

1878, 3 marzo. A Santo Stefano, trattato fra la Russia (rappresentata dal generale Ignatieff e dal barone Nelidow) e la Turchia (Savfet pascia e Sadoullah-bey). Per metter fine ai perpetui conflitti tra il Montenegro e la Turchia, la frontiera dei due paesi è rettificata (art. 1); la Porta riconosce la indipendenza del Montenegro; in caso di conflitto fra il Montenegro e la Porta intorno ai confini e ai rapporti degli abitanti delle frontiere, Russia e Austria, di comune accordo, pronuncieranno come arbitri (art. 2); la Serbia è riconosciuta indipendente; se ne determinano le frontiere (art. 3); i musulmani, che possedono nei territorj annessi alla Serbia, potranno conservarvi i loro immobili facendoli prendere in affitto od amministrare da altri; una Commissione turco-serba, assistita da un commissario russo, statuirà sovranamente, nel corso di due anni, su tutte le questioni relative alle proprietà immobiliari, nelle quali siano implicati interessi musulmani; evacuazione per parte delle truppe serbe dei territorj al di là delle frontiere designate (art. 4); è proclamata l'indipendenza della Rumenia, che farà valere i suoi diritti a una indennità da dibattersi fra essa e la Porta (art. 5); la Bulgaria è costituita in principato autonomo tributario con un governo cristiano e una milizia nazionale; ne sono designate le frontiere (art. 6); il principe di Bulgaria sarà liberamente eletto dalla popolazione e confermato dalla Sublime Porta coll'assenso delle Potenze; nessun membro delle dinastie regnanti delle grandi Potenze europee potrà essere eletto principe di Bulgaria; prima della elezione del principe, un'assemblea di notabili riunita a Filippopoli elaborerà sotto la sorveglianza di un commissario russo ed in presenza di un commissario ottomano, la organizzazione della futura amministrazione; la organizzazione del nuovo regime e la sorveglianza del

suo funzionamento sono affidate per due anni ad un commissario russo (art. 7); l'esercito ottomano non soggiornerà più in Bulgaria; le antiche fortezze del paese saranno rase a spese del governo locale; truppe russe occuperanno la Bulgaria sino alla formazione della milizia indigena; esse non eccederanno i 50 mila uomini e saranno mantenute a spese del paese occupato (art. 8); l'ammontare del tributo che la Bulgaria dovrà pagare alla Turchia, sarà determinato fra la Russia, la Porta e gli altri gabinetti (art. 9); la Turchia conserverà il diritto di trasportare le sue truppe nei territorj situati al di là della Bulgaria, attraversando questo paese per strade determinate, a condizione che gli irregolari, baschibouzouck, ne saranno assolutamente esclusi (art. 10); tutte le fortezze del Danubio saranno rasate; non vi potranno più essere fortezze sul Danubio, nè navi da guerra nelle acque dei Principati di Rumenia, di Serbia e di Bulgaria, salvo le navi stazionarie d'uso (art. 12); la Porta prende a suo carico il ristabilimento della navigazione del passaggio di Sulina (art. 13); saranno immediatamente introdotte nella Bosnia e nell'Erzegovina le proposte europee comunicate ai plenipotenziari ottomani nella prima seduta della Conferenza di Costantinopoli (art. 14): la Porta applicherà scrupolosamente nell'isola di Creta il regolamento organico del 1868, tenendo conto dei voti già espressi dalla popolazione; un regolamento analogo sarà introdotto nell'Epiro, nella Tessalia e nelle altre parti della Turchia europea (art. 15); la Porta si obbliga di attuare senza ritardo i miglioramenti e le riforme richieste dai bisogni locali nelle provincie dell'Armenia e di garantir queste contro i Curdi e i Circassi (art. 16); amnistia ai sudditi della Porta compromessi nell'ultima guerra (art. 17); la Porta si obbliga di pagare alla Russia una indennità di guerra di 1450 milioni di rubli; prendendo però in considerazione le difficoltà finanziarie della Porta, la Russia acconsente, in sostituzione della più gran parte di questa somma, a ricevere i territori seguenti: *A*) il sangiaccato di Toultcha, la Dobrustcha, Kustendje e Medjidié, le isole del Delta e l'isola dei Serpenti; la Russia si riserva di scambiare le isole del Delta e la Dobrustcha contro la porzione della Bessarabia staccata dal trattato di Parigi del 1856; *B*) Ardahan, Kars, Batoum, Bayazid ed il territorio sino a Saganlough. Queste cessioni ridurranno la indennità di guerra a 300 milioni di rubli (art. 16). Regolamento delle contestazioni e affari litigiosi fra i sudditi delle due parti contraenti, delle questioni di proprietà e di nazionalità; il diritto di protezione ufficiale è riconosciuto all'ambasciata russa e ai consolati russi in Turchia, tanto riguardo ai pellegrini ecclesiastici e ai monaci russi viaggianti o soggiornanti nella Turchia europea od asiatica, quanto riguardo ai loro possedimenti, stabilimenti religiosi, di beneficenza ed altri nei Luoghi Santi; i tre conventi russi del monte Athos sono mantenuti coi loro diritti o prerogative (art. 20, 21, 22); i trattati e le convenzioni anteriori, sospese dalla guerra, relativamente al commercio, alla giurisdizione, alla condizione dei sudditi russi in Turchia, sono rimessi in vigore (art. 23); il Bosforo e i Dardanelli rimarranno aperti così in tempo di guerra come in tempo di pace alle navi mercantili degli Stati neutri provenienti dai porti russi o diretti verso questi; la Porta si obbliga a non più stabilire nel mar Nero e nel mare di Azof blocchi fittizi contrari allo spirito della Dichiarazione di Parigi del 4-16 aprile 1856 (art. 24); la evacuazione completa della Turchia, salvo la Bulgaria, avrà luogo entro tre mesi dopo la conclusione della pace definitiva ed entro sei per l'Asia Minore (art. 25); la Sublime Porta si obbliga a non insevire in nessun modo contro quei suoi sudditi, che si siano compromessi colle loro relazioni coll'esercito russo (art. 27); restituzione dei prigionieri di guerra (art. 28).

Questo trattato, che quasi annientava la Turchia, produsse in tutta Europa una emozione profonda. L'Inghilterra si mostrò decisa ad opporvisi colle armi, tanto che l'Europa ansiosa potè per un momento temere che un'altra e ben più terribile guerra fosse sul punto di scoppiare. La Russia, finanziariamente e militarmente spossata, consentì a sottoporre a un Congresso delle potenze il trattato. Il Congresso, a cui intervennero tutte le Potenze firmatarie del trattato di Parigi del 1856, si adunò sotto la presidenza del principe Bismarck a Berlino il 13 giugno 1878.

A questo Congresso di Berlino si vide, con qualche sorpresa, l'Inghilterra acconciarsi, senza fare troppo forti opposizioni, all'ingrandimento territoriale reclamato dalla Russia nell'Asia Minore. La spiegazione di questo contegno si ebbe quando si conobbe il trattato seguente, tenuto, naturalmente, segreto finchè durò il Congresso.

1878, 4 giugno. A Costantinopoli, alleanza offensiva e difensiva fra Inghilterra e Turchia. Nel caso, in cui Batum, Ardaham e Kars siano ritenuti dalla Russia e che la Russia tenti, in un'epoca qualunque, di impadronirsi di qualche altra porzione dei territorj del sultano nell'Asia fissati dal trattato definitivo di pace, l'Inghilterra si obbliga di unirsi alla Turchia per difendere colle armi i territorj in questione. Dal canto suo il sultano promette all'Inghilterra di intraprendere le riforme necessarie, da stabilirsi fra le due potenze, per la buona amministrazione e per la protezione dei sudditi cristiani od altri della Sublime Porta e per mettere l'Inghilterra in grado di assicurare i mezzi necessari per la esecuzione di questo impegno, il sultano consente a cederle l'isola di Cipro per essere occupata e amministrata da lei. — Impotente a impedire lo smembramento della Turchia, l'Inghilterra aveva preso le sue precauzioni facendosene dare una parte.

1878, 13 luglio. A Berlino, trattato fra Russia (rappresentata al Congresso dal principe Gortchacow, conte Schouvaloff e d'Oubril), Prussia (principe di Bismarck, principe di Hohenlohe e conte di Bulow), Austria (conte Andrassy, conte Karolyi e barone di Haymerle), Francia (Waddington, conte di Saint-Vallier e Desprez), Inghilterra (conte di Beaconsfield, conte di Salisbury e lord Odo Russel), Italia (conte L. Corti e conte De Launay) e Turchia (Mehemed-Ali pascià, Sadoullah-bey e Alessandro Caratheodory-pascià). Il principato di Bulgaria è costituito in principato autonomo e tributario del Sultano con un governo cristiano e milizia nazionale (art. 1); la frontiera sarà fissata sui luoghi da una Commissione europea; non potranno erigersi fortificazioni entro un raggio di 10 chilometri attorno Samakow; il Sultano potrà difendere la frontiera dei Balcani della Rumelia orientale (art. 2); il principe di Bulgaria sarà liberamente eletto dalla popolazione e confermato dalla Porta coll'assenso delle potenze; nessun membro delle dinastie regnanti delle grandi potenze europee potrà esser eletto; in caso di vacanza, la elezione si farà nello stesso modo (art. 3); un'assemblea di notabili bulgari sarà convocata a Tirnovo prima della elezione del principe per elaborare il regolamento organico del Principato (art. 4); nessuna distinzione di credenze religiose e di confessioni potrà essere opposta come motivo di esclusione o di incapacità relativamente ai diritti civili e politici, all'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori od all'esercizio delle diverse professioni ed industrie; la libertà e la pratica esteriore di tutti i culti sono assicurate così ai Bulgari come agli stranieri (art. 5); l'amministrazione provvisoria della Bulgaria sarà diretta, sino al compimento del regolamento organico, da un commissario imperiale russo; un commissario imperiale ottomano ed i consoli delle altre Potenze firmatarie lo assisteranno per controllare

il funzionamento del regime provvisorio; in caso di dissenso, si dovrà rivolgersi ai rappresentanti delle potenze firmatarie a Costantinopoli (art. 6); questo regime provvisorio non potrà durare più di nove mesi; quando il regolamento organico sarà terminato, si procederà immediatamente alla elezione del principe di Bulgaria, dopo di che il nuovo Principato entrerà nel pieno godimento della sua autonomia (art. 7); i trattati di commercio, di navigazione ecc. conchiusi fra le potenze straniere e la Porta e attualmente in vigore sono mantenuti nel Principato di Bulgaria (art. 8); il tributo annuo, che la Bulgaria pagherà alla Corte ottomana, sarà stabilito sul reddito medio del territorio del Principato; la Bulgaria dovrà sopportare una parte del debito pubblico dell'Impero Ottomano in equa proporzione (art. 9); la Bulgaria è sostituita al Governo ottomano nei carichi e nelle obbligazioni di questo verso le Compagnie delle ferrovie che si trovano sul territorio bulgaro (art. 10); l'armata ottomana non soggiornerà più nella Bulgaria; tutte le antiche fortezze saranno rase entro un anno a spese del Principato (art. 11); i proprietari mussulmani od altri risiedenti fuori del Principato potranno conservare i loro immobili col darli in affitto od in amministrazione a terzi (art. 12). - È formata al sud dei Balcani una provincia, che prenderà il nome di Rumelia orientale, la quale rimarrà sotto l'autorità politica e militare diretta del Sultano con un'autonomia amministrativa; essa avrà un governatore generale cristiano (art. 13); la Rumelia orientale è limitata al nord ed al sud-ovest dalla Bulgaria (art. 14); il Sultano avrà il diritto di provvedere alla difesa delle frontiere di terra e di mare di quella provincia (art. 15); il governatore generale avrà il diritto di chiamare le truppe ottomane in caso d'urgenza giustificata ai rappresentanti delle Potenze a Costantinopoli (art. 16); il governatore generale sarà nominato dal Sultano coll'assenso delle potenze e per cinque anni (art. 17); entro tre mesi, la Commissione europea, d'accordo colla Porta ottomana, dovrà determinare la organizzazione della Rumelia (art. 18); intanto, la Commissione europea amministrerà, d'accordo colla Porta, le finanze della Provincia (art. 19); come in tutto l'Impero ottomano, i trattati, convenzioni ed accomodamenti internazionali sono applicabili alla Rumelia orientale, del pari che la libertà religiosa in favore di tutti i culti (art. 20); i diritti e le obbligazioni della Sublime Porta concernenti le ferrovie per la Rumelia sono mantenuti integralmente (art. 21); - l'effettivo del corpo d'occupazione russo in Bulgaria e nella Rumelia orientale non eccederà i 50 mila uomini e sarà mantenuto dal paese; l'occupazione durerà 9 mesi dallo scambio delle ratifiche (art. 22); - la Porta si obbliga di applicare scrupolosamente nell'isola di Creta il regolamento organico del 1868 (art. 23); - in caso di disaccordo fra la Porta e la Grecia intorno alla rettificazione delle frontiere, le grandi Potenze si riservano di offrire la loro mediazione (art. 24); - le provincie di Bosnia e Erzegovina saranno occupate e amministrate dall'Austria (art. 25); - è riconosciuta la indipendenza del Montenegro (art. 26); stipulazione pel Montenegro identica a quella dell'art. 5 (art. 27); sono determinate le frontiere del Montenegro (art. 28); Antivari ed il suo litorale sono annesse al Montenegro; questo porto e tutte le acque del Montenegro saranno chiuse alle navi da guerra di tutte le nazioni; le fortificazioni fra il lago ed il litorale sul territorio montenegrino saranno rase; la polizia marittima e sanitaria lungo la costa del Montenegro sarà esercitata dall'Austria (art. 29); stipulazione pel Montenegro identica a quella dell'art. 12 (art. 30); è regolata la istituzione di agenti montenegrini a Costantinopoli (art. 31); le truppe montenegrine e le ottomane evacueranno entro 20 giorni i territori che devono ritornare all'uno od all'altro Stato (art. 32); stipulazione pel Mon-

tenegro identica a quella dell'art. 9 per ciò che riguarda l'accollamento di una porzione del debito pubblico ottomano (art. 33); – la indipendenza della Serbia è riconosciuta (art. 34); stipulazione per la Serbia identica a quella dell'articolo 5 (art. 33); il territorio della Serbia è accresciuto di parecchi distretti tolti alla Turchia (art. 36); stipulazioni per la Serbia identiche a quelle degli articoli 8, 10, 12 (art. 37, 38, 39); fino alla conclusione di un trattato fra la Turchia e la Serbia i sudditi serbi saranno trattati secondo i principj generali applicati nell' Impero ottomano (art. 40); stipulazioni per la Serbia identiche a quelle degli art. 32 e 33 (art. 41 e 42); – è riconosciuta la indipendenza della Rumenia (art. 43); stipulazione per la Rumenia identica a quella dell'art. 5 (articolo 44); il Principato di Rumenia retrocede alla Russia la porzione del territorio della Bessarabia, staccata dalla Russia in virtù del trattato di Parigi del 1856 (art. 45); le isole formanti il Delta del Danubio del pari che l'isola dei Serpenti, il sangiaccato di Toulcha e il territorio situato al sud della Dobrustcha, sono riuniti alla Rumenia (art. 46); la Commissione europea del Danubio regolerà la questione delle acque e della pesca (art. 47); nessun diritto di transito sarà percepito sulle merci attraversanti la Rumenia (art. 48); convenzioni potranno essere conchiuse dalla Rumenia per regolare i privilegi e le attribuzioni dei consoli in materia di protezione nella Rumenia (art. 49); stipulazioni per la Rumenia identiche a quelle degli art. 10 e 40 (art. 50, 51); – tutte le fortificazioni e fortezze, che si trovano sul Danubio dalle Porte di Ferro alle sue foci, saranno rase; nessuna nave da guerra potrà navigare sul Danubio eccettuati i legni leggieri destinati alla polizia fluviale ed al servizio doganale (art. 52); la Commissione europea del Danubio, nella quale la Rumenia sarà rappresentata, è mantenuta nelle sue funzioni (art. 53); un anno prima che spiri il termine fissato alla durata della Commissione europea, le potenze si metteranno d'accordo sulla prorogazione dei suoi poteri, o sulle modificazioni che crederanno necessario di introdurvi (art. 54); i regolamenti di navigazione e di polizia fluviale dalle Porte di ferro fino a Galatz saranno elaborati dalla Commissione europea assistita da delegati degli Stati rivieraschi e messi in armonia con quelli che furono o saranno formati pel tratto a valle di Galatz (art. 55); è regolato il mantenimento del faro dell'isola dei Serpenti (art. 56); è regolata l'esecuzione dei lavori destinati a far sparire gli ostacoli alla navigazione del Danubio (art. 57); – la Sublime Porta cede alla Russia nell'Asia i territorj di Ardahan, Kars, Batum col porto e tutto il territorio compreso fra l'antica frontiera russo-turca, conformemente alla linea determinata dal trattato di Santo Stefano (art. 58); la Russia dichiara la sua intenzione di erigere Batoum a porto-franco essenzialmente commerciale (art. 59); la valle di Alaschkerd e la città di Bayazet, cedute alla Russia dall'art. 19 del trattato di San Stefano, fanno ritorno alla Turchia, la quale cede alla Persia la città ed il territorio di Khotur (art. 60); la Sublime Porta si obbliga di attuare nel più breve termine le riforme in Armenia (art. 61); – essa si obbliga a mantenere il principio della libertà religiosa, dandogli, in tutto l'Impero ottomano, la più larga estensione; tutti saranno egualmente ammessi, senza distinzione di religione, a testimoniare in giudizio; i diritti acquistati dalla Francia sono espressamente riservati e nessuna offesa potrà essere recata allo *statu quo* nei Luoghi Santi; i monaci del monte Athos saranno mantenuti nei loro possessi e vantaggi (art. 62); i trattati di Parigi del 30 marzo 1856 e di Londra del 13 marzo 1871 sono mantenuti, in quanto non siano modificati dalle stipulazioni precedenti (art. 63); il presente trattato sarà ratificato entro tre settimane (art. 64).

Testo del trattato di Berlino del 13 luglio 1878.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique d'Hongrie, le Président de la République française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d'ordre européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856 les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité préliminaire de San-Stefano a marqué le terme, ont été unanimement d'avis que la réunion d'un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente.

Leursdites Majestés et le Président de la République française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: le sieur Othon, prince de *Bismark*, son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l'Empire; le sieur Bernard-Ernest de *Bulow*, son Ministre d'État et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères; et le sieur Chlodwig-Charles-Victor, Prince De-*Hohenlohe*-Schillingsfurst, Prince de Ratibor et Corvey, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près la Republique française, Grand Chambellan de la Couronne de Bavière;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique d'Hongrie: le sieur Jules, Comte *Andrassy* de Csik Szent-Kiraly et Krasznа-Horka, Grand d'Espagne, de première classe, Conseiller intime actuel, son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires étrangères, Feld-Maréchal-Lieutenant dans ses armées; le sieur Comte *Karloyi* de Nagy-Karolyi, Chambellan et Conseiller intime actuel, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; et le sieur Henry Baron d'*Haymerle*, Conseiller intime actuel, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;

Le Président de la Republique française: le sieur William-Henry *Waddington*, Sénateur, Membre de l'Institut, Ministre, Secrétaire d'État au Département des Affaires étrangères; le sieur Charles-Raymond de la Croix de Chevrière, comte de *Saint-Vallier*, Sénateur, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de France près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; et le sieur Félix-Hippolyte *Desprez*, Conseiller d'État, Ministre plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: le Très-Honorable Béniamin Disraeli, Comte de *Beaconsfield*, Vicomte Hughendeu, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Sa Majesté et Premier Ministre d'Angleterre; le très-honorable Robert-Arthur Talbot Gascoyne Cecil Marquis de *Salisbury*, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil privé de Sa Majesté, Principal Sécretaire d'État de Sa Majesté au Département des Affaires étrangères; et le très-honorable Lord Odo-William-Léopold *Russel*, Membre du Conseil privé de Sa Majesté, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi d'Italie: le sieur Louis, comte *Corti*, Sénateur, son Ministre des Affaires étrangères; et le sieur Edouard, comte de *Launay*, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies: les sieur Alexandre, Prince *Gorstchakow*, son Chancellier de l'Empire; le sieur Pierre comte de *Schouvaloff*, Général de cavalerie, son Aide de Camp général, Membre du Conseil de l'Empire et son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique; et le sieur Paul d'*Oubril*, Conseiller privé actuel, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; et

S. M. l'Empereur des Ottomans: Alexandre *Carathéodory* Pacha, son Ministre des Travaux publics; *Mehemed* Aly Pacha, Muchir de ses armées; et *Sadoullah* Bey, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Lequels, suivant la proposition de la Cour d'Autriche-Hongrie et sur l'invitation de la Cour d'Allemagne, se sont réunis à Berlin, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme.

L'accord s'étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes :

Bulgaria.

Art. I. La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. le Sultan ; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.

Art. II. La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après :

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l'ancienne frontière de Servie, jusqu'à un point à déterminer par une Commission européenne à l'Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la mer Noire au Sud de Mangalia, qui est rattaché au territoire roumain. La mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent le villages Hodzakioj, Selan-Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk ; traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au Sud de Belibe et de Kemhalik et au Nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à deux kilomètres et demi en amont de Cengei ; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad Balkan au Nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

Là elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere, près du village de Petricero, laissant à la Roumélie orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ovest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Summatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri et Tas Cadir Tepe.

De Cadir Tepe, la frontière se dirigeant au Sud-Ovest suit la ligne de partage des eaux entre les bassins de Mesta Karasu d'un côté, et de Struma Karasu de l'autre, longe les crêtes des montagnes de Khodope appelées Demir Kapu, Jskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedük jusqu'à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia.

De Capetnik Balkan, la frontière est indiquée par la ligne de partage des eaux entre les vallées de la Rilska reka et de la Bistrika reka et suit le contre-fort appelé Vodenica Planina, pour descendre dans la vallée de la Struma au confluent de cette rivière avec la Biskra reka, laissant le village de Barakli à la Turquie. Elle remonte alors au Sud du village de Jeesnika, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema Planina au sommet de Gitka et y rejoindre l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suho reka.

Du mont Gitka, la frontière Ovest se dirige vers le mont Crni Vrh par les montagnes de Karvena Jabuka, en suivant l'ancienne limite administrative du Sandjak de Sofia, dans la partie supérieure des bassins d'Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina polona et arrive au mont Crni Vrh.

Du mont Crni Vrh, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets de Streser, Vilogolo, et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darvkowska et Drainica plan, puis, le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper a 1000 mètres au Nord-Ovest du village de Segusa la route de Sofia a Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlic Planina et, de là, sur le mont Radocina dans la chaîne de Rodza Balkan, laissant à la Servie le village de Doikincie et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers l'Ovest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina, jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Servie près de la Kula Smiljova Cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint a Rakovitza.

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par la Commission européenne, où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :

1. Que cette Commission prendra en considération la nécessité pour S. M. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie orientale.

2. Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de dix kilomètres autour de Samakow.

Art. III. Le prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des Dynasties régnantes des grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie.

En cas de vacance de la dignité princière, l'élection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Art. IV. Une assemblée de notables de la Bulgarie convoquée à Tirnovo, élaborera, avant l'élection du Prince, le réglement organique de la Principauté.

Dans les localités où les Bulgares sont mélés à des populations turques, roumaines, grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les éléctions et l'élaboration du réglement organique.

Art. V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie:

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. VI. L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du réglement organique par un Commissaire Impérial Russe. Un Commissaire Impérial ottoman ainsi que les Consuls délégues *ad hoc* par les autres Puissances signataires du présent Traité seront appelées à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergences entre cette majorité et le Commissaire Impérial russe ou le Commissaire Impérial ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.

Art. VII. Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échéance des ratifications du présent Traité.

Lorsque le réglement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur, et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

Art. VIII. Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les Conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte, et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle y ait donné son consentement.

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté.

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Les immunités et priviléges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les Capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des Parties intéressées.

Art. IX. Le montant du tribut annuel, que la Principauté de Bulgarie payera à la Cour Suzeraine, en le versant à la Banque, que la Sublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette, qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d'une équitable proportion.

Art. X. La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du Chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le réglement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette Compagnie.

La Principauté de Bulgarie est même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.

Les Conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Servie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.

Art. XI. L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Art. XII. Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

Une Commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (*vakoufs*), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.

Rumelia Orientale.

Art. XIII. Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de « Roumélie orientale » et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. le Sultan dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien *.

Art. XIV. La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant (*segue la determinazione dei confini*).

Art. XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la Province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.

L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers son nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.

S. M. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières, telles que bachibozouks et circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières déstinées à ce service, ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez les habitats. Lorsqu'elles traverseront la Province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. XVI. Le Gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la Province se trouverait menacé. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux Représentants des Puissances à Constantinople.

Art. XVII. Le Gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. XVIII. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale. Cette Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la Province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième seance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.

Art. XIX. La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la Province jusqu'à l'achévement de la nouvelle organisation.

Art. XX. Les Traités, Conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et priviléges acquis aux étrangers, quel que soit leur condition, seront réspectés dans cette

---

* Colla rivoluzione del 18 settembre 1885 la Rumelia orientale dichiarò la sua unione alla Bulgaria. Il principe di Bulgaria è anche governatore della Rumelia a nome del sultano.

Province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. XXI. Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne le chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

Art. XXII. L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie et n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera maintenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noir, Varna e Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les depots nécessaires.

La durée de l'occupation de la Roumélie orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur, de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.

Isola di Creta e Turchia d'Europa.

Art. XXIII. La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crête le réglement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

Des réglements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne l'exemption d'impôts accordée à la Crête, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.

La Sublime Porte chargera des Commissions speciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux réglements dans chaque Province.

Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pour la Roumélie Orientale.

Grecia.

Art. XIV. Dans le cas où la Sublime Porte et la Grêce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième Protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie la France, la Grande-Bretagne, l'Italie e la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux Parties pour faciliter les négotiations.

Bosnia e Erzegovina.

Art. XXV. Les Provinces de Bosnie et de Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak de Novibazar, qui s'étend entre la Servie et le Monténégro dans la diréction de Sud-Est, jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie.

A cet effet, les Gouvernements d'Autriche et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.

Montenegro.

Art. XXVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.

Art XXVII. Les hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes:

(*Come all'art. V*).

Art. XXVIII. Les nouvelles frontières de Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit:

Le tracé partant de l'Illinobrdo, au Nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo, qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un certain point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Capelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Tribinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction Nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de six kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'Est par Vratgocivi, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s'avance directement par le Nord-Nord-Est en traversant les sommets du Lebersnik et

du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac, d'où elle suit la crête du contre-fort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d'un côté et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci Drekalovici d'un côté, et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgorica, d'où elle se dirige sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti.

De là la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica-Topal et, à partir de Gorika-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne de partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro e rejoignant la mer Adriatique a Kruci.

Au Nord-Ovest, le tracé sera formé par une ligne partant de la côte entre les villages Susana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême Sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.

Art. XXIX. Antivari et son litoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :

Les contrées situées au Sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie.

La commune de Spica, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au de là d'une distance de six kilomètres de cette ville.

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillons de guerre.

Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations.

Les fortifications situées entre le lac et le litoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari quant le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l'Autriche-Hongrie, au moyen de bâtiments légers garde-côtes.

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté l'Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.

Art. XXX.

(*Come all'alin. 1 e 2 dell'art. XII*).

Art. XXXI. La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur l'institution d'Agents monténégrins a Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconnue.

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant le principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.

Art. XXXII. Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer, dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les place-fortes et pour en retirer les approvisionnements et le materiel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

Art. XXXIII. Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.

Serbia.

Art. XXXIV. Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté* de Servie, en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant.

Art. XXXV (*Identico agli alin.* 1 *e* 2 *dell'art. V*).

Art. XXXVI. La Servie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après:

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drima depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zwornik e Sackbar et continue à longer l'ancienne limite de la Servie, jusqu'au Kopaonik, dont elle se detache au sommet de Kanilug. De là elle suit d'abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contre-fort Sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui forme la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Ibar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de l'autre, laissant Prepolac à la Turquie.

Elle tourne ensuite vers le Sud, par la ligne du partage des eaux, entre la Brvenica et la Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Servie, suit la crête de la Goljak Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Kjeka d'un côté et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre), jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contre-fort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija, au dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la crête de Sv. Ilija jusqu'au mont Kljuc et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1576 et par la Bobina Gora, elle aboutit au mont Crni Vrh.

A partir du mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire:

La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vologolo et Mesid Planina; rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et Drainica plan, puis les Descani Klandanec, la ligne de partage des eaux de la haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à 1000 mètres au Nord-Ovest du village de Segusa, la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlié Planina, et de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza Balkan, laissant à la Servie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le Nord-Ovest la crête des Balkans par Ciprovec Balkans et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Servie près la Kula Smiljova Cuka et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakowitza.

Art. XXXVII. Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Servie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les Pays étrangers.

(*Identico al* § 2 *dell'art. VIII*).
(» § 4 » »).

Art. XXXVIII (*Identico ai* §§ 2 *e* 3 *dell'art. X*).

Art. XXXIX (*Identico ai* §§ 1 *e* 2 *dell'art. XII*).

Art. XL. Jusqu'à la conclusion d'un Traité entre la Turquie et la Servie, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.

Art. XLI (*Identico all'art. XXXII*).

Art. XLII (*Identico all'art. XXXIII*).

Rumenia.

Art. XLIII. Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.

Art. XLIV (§§ 1 *e* 2 *identici ai* §§ 2 *e* 3 *dell'art. V*).

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. XLV. La principauté de Roumanie** rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie ensuite du Traité de Paris de 1856 limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.

Art. XLVI. Les îles formant le delta du Danube, ainsi que l'île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts

* Con legge del 6 marzo 1882 la Serbia si eresse a *Regno*.

** Con voto del 14-26 marzo 1881 dei rappresentanti del paese la Rumenia fu eretta a *Regno*.

(Cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobrutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalie.

Le tracé des frontières sera fixé sur les lieux par la Commission européenne pour la délimitation de la Bulgarie.

Art. XLVII. La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.

Art. XLVIII. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

Art. XLIX. Des Conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des consuls en matière de protection. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu' ils n' auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

Art. L. Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les priviléges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances européennes.

Art. LI. En ce qui concerne les entreprises des travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée pour tout le territoire cédé aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Navigazione del Danubio.

Art. LII. Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt européen, les hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments legers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Art. LIII. La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Toutes les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, priviléges, prérogatives et obligations sont confirmés.

Art. LIV. Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord su la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.

Art. LV. Les réglements de navigation, de police fluviale et de surveillaance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission européenne, assistée de Délégues des États riverains et mis en armonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art. LVI. La Commission européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents

Art. LVII. L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles, que les Portes-de Fer et le Cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes le facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt de ces travaux.

Les dispositions de l'art. 6 du Traité de Londres du 13 mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

Territorj dell'Asia.

Art. LVIII. La Sublime Porte cède à l'Empire russe, en Asie, les territoires de Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russo-turque et le tracé suivant :

La nouvelle frontière, partant de la mer Noire, conformément à la ligne déterminée par le Traité de San-Stefano, jusqu'à un point au nord-ovest de Khorda et au sud de Artvin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'est de Aschmicheh en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le Traité de San-Stefano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'est, passe par Tebrenek, qui reste à la Russie, et s'avance jusqu'au Penneck Tschaï.

Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jonikioy à la Russie. D'un point à l'ovest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne de partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad Sou au sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.

Art. LIX. S. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'eriger Batoum en port franc, essentiellement commercial.

Art. LX. La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid, cédées à la Turquie par l'art. XIX du Traité de San-Stefano, font retour à la Turquie.

La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la Commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.

La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes, qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Armeniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet, aux Puissances, qui en surveilleront l'exécution.

Libertà religiosa.

Art. LXII. La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette Déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l'Empire ottoman la différence de religion pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques et l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec les chefs spirituels.

Les ecclésiastiques, les pélerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et priviléges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux Agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés et il est bien entendu que aucune atteinte ne saurait être portée au *statu quo* dans les Lieux-Saints.

Les moines du mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.

Art. LXIII. Le Traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le Traité de Londres du 30 mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. LXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le treizième jour du mois de juillet mil huit cent soixante-dix-huit.

Tale era questo trattato, che consacrava l'indebolimento della Turchia. Nonostante che la Serbia, la Grecia e la Rumenia si fossero, l'una dopo l'altra, staccate dall'Impero ottomano, la Turchia presentava ancora una massa compatta. Colla sua frontiera al Nord, il profondo e largo Danubio, coi suoi Balcani, specie di seconda frontiera più difficile ancora a superare, essa formava uno Stato facile a difendersi, contenente ricche provincie, le quali, ben governate e saggiamente ammininistrate, gli avrebbero assicurato le risorse necessarie per rendersi temibile. Ma il trattato di Berlino, sovvertendo tutto il sistema delle sue frontiere, distruggendo le sue difese naturali, privando la Turchia della Bulgaria, della Bosnia, dell'Erzegovina, dell'Armenia orientale, gli imponeva i più gravi sacrifizi e gli faceva la più

precaria e la più pericolosa delle situazioni. Se a tutte queste perdite territoriali si aggiungono le cessioni fatte al Montenegro, alla Serbia, quelle promesse alla Grecia, finalmente, l'abbandono di Cipro all'Inghilterra col riconoscimento del diritto in questa potenza di sorvegliare l'applicazione delle riforme, vien fatto di domandarci che cosa rimane del principio della indipendenza e della integrità dell'Impero ottomano, che formava la base del trattato di Parigi ed era considerato nel 1856 come uno dei principj del diritto europeo.

Trattati diversi.

1858, 1° giugno. A Tien-Tsin, trattato fra la Russia e la Cina. Sono confermati i trattati di pace e di amicizia anteriori (art. 1); è parimenti confermato il diritto anteriore della Russia di mandare ambasciatori a Pekino sempre quando lo creda necessario (art. 2); il commercio della Russia colla Cina potrà quindi innanzi farsi non solo per via di terra, nei punti delle frontiere anteriormente designati, ma anche per mare. Le navi mercantili russe potranno a tale effetto approdare nei porti di Shang-hai, Ning-Po, Fooshowfoo, Amoy, Canton, Tarwan-foo e Kiun-chow (art. 3); in ciascuno di questi porti il governo russo potrà nominare consoli e mandare navi da guerra per mantenere l'ordine fra i sudditi russi ivi residenti e salvaguardare l'autorità dei consoli (art. 5). Il governo cinese riconoscendo che l'insegnamento cristiano aiuta a mantenere l'ordine e la concordia fra gli uomini, si obbliga non solo a non molestare i suoi sudditi per l'esercizio dei doveri della fede cristiana, ma anche a proteggerli contro quelli, che professano altre credenze tollerate nel Celeste impero. Riconoscendo i missionari cristiani per uomini onesti, che non intendono al loro interesse, il governo cinese loro permette di diffondere la fede cristiana fra i suoi sudditi e non si opporrà a che penetrino nell'impero (art. 8). Il trattato contiene molte altre disposizioni di carattere commerciale e per la delimitazione delle frontiere fra i due imperi.

— 18. Ivi trattato di pace, di amicizia e di commercio fra la Cina e gli Stati Uniti.

1858, 26 giugno. A Tien-Tsin, pace fra l'Inghilterra e la Cina. È confermato il trattato di Nanking 29 agosto 1842 fra le stesse potenze (art. 1). Nello scopo di mantenere l'amicizia in avvenire, si conviene che, " secondo la politica universale delle grandi nazioni amiche „, l'Inghilterra potrà nominare ambasciatori, ministri o altri agenti diplomatici alla Corte di Pekino e la Cina potrà nominare agenti diplomatici alla Corte di S. James (art. 2); la Cina consente a che il rappresentante dell'Inghilterra risieda colla sua famiglia nella capitale: " esso non sarà chiamato a compiere nessun cerimoniale che deroghi alla dignità del rappresentante di una nazione indipendente „ (art. 3). " La religione cristiana professata dai protestanti e dai cattolici romani insegna a praticare la virtù e a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. Le persone, che insegnano o professano questa religione, avranno dunque diritto alla protezione delle autorità cinesi e non potranno essere assoggettate ad alcuna molestia o persecuzione, finchè adempiranno tranquillamente la loro vocazione senza disubbidire alle leggi „ (art. 8). I sudditi inglesi potranno viaggiare in tutte le parti dell'impero con passaporti rilasciati dai loro consoli e controfirmati dalle autorità locali (art. 9). Le navi mercantili inglesi potranno trafficare sul Gran Fiume (Yang-Tse). Oltre le città di Canton, Annoy, Fou-tcheou, Ning-po e Shang-hai, aperte

dal trattato di Nankin, i sudditi inglesi potranno frequentare le città e porti di Niou-tchouang, Tamsoni, Taiwan e Kioung-tcheou (art. 12). Seguono numerose stipulazioni di carattere commerciale. Con un articolo separato annesso al trattato la Cina si obbliga di pagare 2 milioni di tael in deduzione delle perdite subìte dai sudditi inglesi per la mala condotta delle autorità cinesi di Canton e altri 2 milioni di tael per indennità di guerra.

1858, 27 giugno. A Tien-Tsin, pace tra la Francia e la Cina. " Ad esempio di ciò che si pratica presso le nazioni dell'Occidente, gli agenti diplomatici debitamente accreditati dall'imperatore dei Francesi presso l'imperatore della Cina potranno recarsi nella capitale dell'impero, quando vi siano chiamati da affari importanti; gli agenti diplomatici godranno reciprocamente, nel luogo di loro residenza, dei privilegi e delle immunità, che loro accorda il diritto delle genti (art. 2); il governo francese potrà nominare consoli o agenti nei porti di mare o di fiume dell'impero cinese indicati nell'art. 6 per servire come intermediarj fra le autorità cinesi e i negozianti e sudditi francesi e vegliare alla stretta osservanza dei regolamenti stipulati (art. 5). La esperienza avendo mostrato che l'apertura di nuovi porti al commercio straniero è una necessità dei tempi " si conviene che i porti di... (*gli stessi che sono indicati nel trattato coll'Inghilterra*) godranno degli stessi privilegi di Canton, Chang-hai, Ning-po, Amoy e Fou-tcheou (art. 6). Seguono numerose stipulazioni intorno ai diritti dei francesi residenti in Cina e al commercio. In virtù di articoli separati, una indennità sarà pagata ai francesi e ai protetti della Francia, le cui proprietà furono saccheggiate e incendiate dalla popolazione di Canton prima della presa di questa città da parte delle truppe alleate di Francia e Inghilterra (art. 3); le casse della dogana di Canton pagheranno una indennità di 6 milioni di tael (art. 4); solo dopo pagata questa indennità le truppe francesi evacueranno Canton (art. 5).

1860, 26 aprile. A Tetouan, trattato di pace e amicizia fra la Spagna e il Marocco. Il territorio appartenente alla giurisdizione della piazza spagnuola di Ceuta è esteso sino ai luoghi più convenienti per la sicurezza e difesa della sua guarnigione (art. 2); sono determinati i limiti di questo estendimento (art. 3); sono fatte altre concessioni alla Spagna (art. 4 e 9); seguendo l'esempio dei suoi illustri predecessori, che accordarono una protezione così efficace e speciale ai missionari spagnuoli, il re del Marocco autorizza lo stabilimento nella città di Fez di una casa di missionari spagnuoli e loro conferma tutti i privilegi ed esenzioni loro accordate dai precedenti sovrani (art. 10).

— 5 settembre. A Parigi, convenzione fra Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia per la repressione dei torbidi in Siria. Un corpo di truppe europee, che potrà essere portato a 12 mila uomini, sarà mandato nella Siria per concorrere al ristabilimento della tranquillità (art. 1); la Francia consente a fornire immediatamente la metà di questo corpo di truppe (art. 2); le Potenze contraenti promettono di mantenere le forze navali sufficienti per concorrere al successo degli sforzi comuni pel ristabilimento della tranquillità nel litorale della Siria (art. 4); l'occupazione durerà 6 mesi. Con convenzione fra le stesse Potenze del 15 marzo 1861 la durata dell'occupazione fu protratta al 5 giugno 1861.

1861, 2 febbraio. A Parigi, trattato di cessione fra la Francia e il Principato di Monaco. Il principe di Monaco rinuncia a perpetuità in favore della Francia a tutti i suoi diritti diretti o indiretti sui Comuni di Mentone e di Roccabruna (art. 1); la Francia pagherà al principe di Monaco 4 milioni di franchi (art. 2); una unione doganale sarà attuata tra la Francia e il principato di Monaco (art. 6).

1862, 7 aprile. A Washington, trattato fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per la soppressione della tratta dei negri.

— 5 giugno. A Saigon, trattato di pace e d'amicizia tra la Francia e la Spagna da una parte e il regno di Annam dall'altra. I sudditi francesi e spagnuoli potranno praticare il culto cristiano nel regno di Annam e i sudditi annamiti potranno liberamente abbracciare la religione cristiana (art. 2). Le tre provincie di Bren-hoa, Gia-dinh e Dinh-tuong e l'isola di Pulo-Condor sono cedute alla Francia (art. 3). Il re di Annam non potrà fare cessioni di territorio ad altri Stati senza il consenso della Francia (art. 4). I sudditi francesi e spagnuoli potranno liberamente trafficare nei tre porti di Touranne, Balat e Quag-an (art. 5). L'Annam pagherà una indennità di 4 milioni di dollari.

1863, 15 luglio. A Bruxelles, trattato fra Belgio, Austria-Ungheria, Brasile, Chilì, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Annover, Italia, Perù, Portogallo, Prussia, Russia, Svezia e Norvegia, Turchia e le città libere e anseatiche di Lubecca, Brema e Amburgo pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

1864, 22 agosto. A Ginevra, convenzione tra Italia, Francia, Spagna, Prussia, Baden, Belgio, Danimarca, Assia, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Würtemberg pel trattamento dei feriti in guerra. Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti come neutri e come tali protetti e rispettati dai belligeranti finchè vi si trovano malati o feriti; la neutralità cessa quando siano custoditi da una forza militare (art. 1). Il personale degli ospedali e delle ambulanze partecipa ai benefizi della neutralità finchè funziona e finchè vi sono feriti da raccogliere e soccorrere (art. 2). Le persone, che ne fanno parte, potranno, anche dopo l'occupazione del territorio da parte del nemico, continuare ad adempiere le loro funzioni nell'ospedale od ambulanza cui sono applicate, o ritirarsi per raggiungere il corpo cui appartengono (art. 3). Il materiale degli ospedali militari continuando ad essere soggetto alle leggi della guerra, le persone addette agli ospedali non potranno, ritirandosi, portar seco se non gli oggetti di loro proprietà; invece, nelle stesse circostanze, l'ambulanza conserverà il suo materiale (art. 4). Gli abitanti del paese che portano soccorso ai feriti saranno rispettati; i generali delle Potenze belligeranti dovranno prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità e della neutralità onde saranno coperti. La casa, dove un ferito è accolto e curato, sarà rispettata. L'abitante, che abbia ricoverato nella sua casa feriti, sarà dispensato dall'alloggio militare e da una parte delle contribuzioni di guerra (art. 5). I militari feriti o malati saranno raccolti e curati a qualunque nazione appartengano; quelli che, dopo guariti, siano riconosciuti incapaci di servire, saranno rimandati nel loro paese; gli altri potranno egualmente essere rinviati a condizione di non riprendere le armi durante la guerra; le evacuazioni, col personale che le dirige, saranno coperte da una neutralità assoluta (art. 6). Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali, le ambulanze e le evacuazioni; essa porterà la croce rossa in campo bianco (art. 7). A questa convenzione accedettero oramai tutti gli Stati civili.

1865, 27 giugno. A bordo della fregata spagnuola " Villa de Madrid „ nella rada di Callao, pace fra la Spagna e il Perù.

1867, 5 marzo. A Londra, convenzione tra la Gran Bretagna e i Paesi Bassi per lo scambio di territorio sulla Costa d'oro d'Africa.

1871, 25 febbrajo. All'Aja, convenzione fra la Gran Bretagna e i Paesi Bassi per la cessione alla Gran Bretagna dei possedimenti olandesi sulla costa della Guinea.

— 8 maggio. A Washington, trattato fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per la definizione delle questioni fra essi esistenti (questione cosidetta " del-

l'Alabama „). Le Alte Parti contraenti consentono a che tutte le reclamazioni motivate dai fatti commessi dall'Alabama e altre navi uscite dai porti dell'Inghilterra durante la guerra di secessione e generalmente conosciute sotto il titolo di " reclamazioni dell'Alabama „ siano deferite a un tribunale d'arbitri composto di cinque arbitri nominati uno dal Presidente degli Stati Uniti, uno da S. M. Britannica, uno dal re d'Italia, uno dal Presidente della Confederazione Svizzera e uno dall'imperatore del Brasile (art. 1). Gli arbitri si riuniranno a Ginevra; essi esamineranno e decideranno con cura e imparzialità tutte le questioni, che loro saranno sottoposte rispettivamente dal governo degli Stati Uniti e da quello della Gran Bretagna. Le questioni esaminate dal tribunale, compresa la sentenza definitiva, saranno decise a maggioranza di tutti gli arbitri (art. 2). Nel decidere le questioni, che loro saranno sottoposte, gli arbitri saranno guidati dalle tre regole seguenti: 1) un governo neutro è tenuto ad usare ogni diligenza per impedire, nella sua giurisdizione, l'equipaggiamento e l'armamento di qualsiasi nave, che esso abbia ragionevole motivo di credere destinata a incrociare o a far guerra contro una Potenza con cui è in pace e per impedire la partenza dalla sua giurisdizione di navi aventi questa destinazione, quando esse siano state, in tutto o in parte, adattate a questo scopo di guerra nella sua giurisdizione; 2) a non permettere a nessuno dei belligeranti di fare dei suoi porti o delle sue acque la base delle sue operazioni marittime contro l'altro, nè di servirsene per aumentare o rinnovare i suoi approvvigionamenti militari e le sue armi o per recrutarvi uomini; 3) ad usare ogni diligenza nei suoi porti e nelle sue acque e, riguardo a qualsiasi persona della sua giurisdizione, impedire qualsiasi violazione delle obbligazioni e dei doveri precedenti (art. 6). La decisione del tribunale sarà pronunziata, se possibile, entro tre mesi dalla chiusura della discussione (art. 7). Se il tribunale trova che la Gran Bretagna mancò a uno o a più fra i doveri sopra enunciati e non attribuisce una somma in blocco, le Alte Parti contraenti convengono di costituire un ufficio di tre assessori (da nominarsi uno dal Presidente degli Stati Uniti, uno da S. M. Britannica e uno dal rappresentante del re d'Italia a Washington) per verificare e determinare quali sono i reclami fondati e quali somme dovranno essere pagate agli Stati Uniti dalla Gran Bretagna, in ragione della responsabilità da essa incontrata (art. 10). Le Alte Parti contraenti si obbligano di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale e quelle dell'Ufficio degli assessori, ove questo sia costituito, come un regolamento completo, perfetto e definitivo delle reclamazioni sopra indicate (art. 11).

1873, 24 agosto. A Gandemian, pace fra la Russia e il kanato di Khiva. Il kan di Khiva si riconosce fedele servitore dell'imperatore di tutte le Russie, rinunzia a qualsiasi rapporto amicale coi kan vicini e si obbliga a non intraprendere contro di essi nessuna guerra senza il consenso delle autorità militari russe (art. 1); sono determinati i confini fra i due territorj (art. 2); sono determinati i territorj ceduti alla Russia (art. 3); tutte le città e villaggi del kanato di Khiva saranno quind'innanzi aperti al commercio russo (art. 8); la schiavitù e il traffico degli schiavi sono nel kanato aboliti (art. 17); il kanato pagherà una indennità di 2,200,000 rubli.

1874, 13 febbraio. A Fommanah, pace fra l'Inghilterra e gli Ashanti. Il re degli Ashanti pagherà una indennità di guerra di 50 mila oncie d'oro (art. 2); rinuncia a qualsiasi diritto, titolo, tributo od omaggio da parte dei re alleati di S. M. britannica già soggetti agli Ashanti (art. 3); rinunzia a ogni pretesa di sovranità su Elmina (art. 4); libertà di commercio fra Ashantee e i porti della costa inglese (art. 5); il re farà tutti gli sforzi per impe-

dire i sacrifizi umani e cercherà di mettervi fine, questa costumanza ripugnando ai sentimenti di tutte le nazioni cristiane (art. 8).

1874, 15 marzo. A Saigon, pace e alleanza tra la Francia e il regno di Annam. La Francia riconosce l'indipendenza dell'Annam, gli promette aiuto e assistenza e si obbliga ad aiutarlo gratuitamente a mantener l'ordine nello Stato, a difendersi contro qualsiasi attacco ed a distrurre la pirateria (art. 2); dal canto suo il re di Annam si obbliga a conformare la sua politica estera a quella della Francia e a nulla cambiare nelle sue relazioni diplomatiche attuali; tale obbligo non si estende ai trattati di commercio, ma questi non potranno essere in disaccordo con quello conchiuso colla Francia (art. 3). La Francia dona all'Annam cinque navi a vapore, cento cannoni, mille fucili e cinquecento mila cartucce e promette di mettere a sua disposizione un numero di istruttori e marinai sufficiente a ricostituire il suo esercito e la sua flotta, ingegneri, capi-fabbrica, uomini esperti in finanza per riorganizzare i servizi delle imposte e delle dogane, professori per fondare un collegio a Hué (art. 4); il re di Annam riconosce la sovranità della Francia su tutto il territorio da essa occupato (segue la determinazione delle frontiere) (art. 5). Il re di Annam riconoscendo che la religione cattolica insegna agli uomini a fare il bene, revoca e annulla le proibizioni emanate contro questa religione e accorda a tutti i suoi sudditi il permesso di abbracciarla e praticarla (art. 9). I porti di Thin-nay, Nhin-hai, la città di Hanoy e il fiume Nhi-ha dal mare al Yunnan saranno aperti al commercio (art. 11).

1875, 25 aprile, 7 maggio. A Pietroburgo, trattato fra la Russia e il Giappone per lo scambio dell'isola di Karafonto, appartenente al Giappone, colle isole Kurili, appartenenti alla Russia.

1877, 10 agosto. A Parigi, trattato fra la Svezia e Norvegia e la Francia per la retrocessione dalla Svezia alla Francia dell'isola di S. Bartolomeo.

1878, 11 ottobre 1878. A Praga, trattato fra l'imperatore di Germania e re di Prussia e l'imperatore d'Austria e re d'Ungheria. " Le stipulazioni relative al modo di retrocessione alla Danimarca dei distretti nord dello Schleswig contenute nell'art. 5 del trattato di Praga del 23 agosto 1866 non essendo ancora state eseguite e da una parte l'imperatore di Germania e re di Prussia avendo fatto conoscere la importanza che esso annetteva alla messa da parte di questa modalità della pace e dall'altra l'imperatore d'Austria e di Ungheria essendosi reso conto delle difficoltà che si oppongono all'applicazione del principio posto da quell'articolo, e l'imperatore essendo inoltre disposto a dare una prova del suo desiderio di stringere i vincoli di amicizia fra le due Potenze, si è convenuto che la clausola inserita nel trattato di Praga del 23 agosto 1866, a termini della quale una modalità era aggiunta alla trasmissione al re di Prussia dei diritti sui ducati di Holstein e Sleswig acquisiti dall'imperatore d'Austria a termini del trattato di Vienna del 30 ottobre 1864, è soppressa, di guisa che le parole seguenti dell'art. 5 del detto trattato di Praga: " con questa restrizione che gli abitanti dei distretti nord dello Sleswig dovranno essere ceduti alla Danimarca se faranno conoscere, con un libero voto, il loro desiderio di essere uniti a questo paese „ sono annullate.

1879, 24 gennaio. A Assia di Opoulou, trattato di pace e di amicizia fra la Germania e le isole Samoa.

— 14 agosto. A Parigi, trattato di pace e amicizia fra la Spagna e la repubblica del Perù.

— 28 agosto. A Assia di Opoulou, trattato di amicizia fra la Gran Bretagna e le isole Samoa.

1880, 29 giugno. A Papeete, dichiarazione del re Pomarè V, che sanziona la riunione alla Francia delle isole della Società e dipendenze.

1881, 12 maggio. A Casr Said (Tunisia) trattato tra la Francia (rappresentata dal generale Breard) ed il bey di Tunisi (Mohammed es Sadoq bey). Il governo della Repubblica francese e quello di S. A. R. il bey di Tunisi " volendo impedire per sempre la rinnovazione dei disordini prodottisi recentemente sulle frontiere dei due Stati e sul litorale della Tunisia e desiderosi di viemaggiormente stringere le loro antiche relazioni di amicizia e di buon vicinato„ convengono quanto segue: Art. 1° I trattati di pace, di amicizia e di commercio e tutte le altre convenzioni attualmente esistenti fra la Repubblica francese e S. A. il bey di Tunisi sono espressamente confermati e rinnovati. - Art. 2° Per facilitare al governo della Repubblica francese l'attuazione delle misure, che deve prendere per raggiungere lo scopo, che le parti contraenti si propongono, il bey di Tunisi consente a che l'autorità militare francese faccia occupare i punti, che crederà necessarj per assicurare il ristabilimento dell'ordine e la sicurezza della frontiera e del litorale; questa occupazione cesserà quando le autorità militari francese e tunisina di comune accordo avranno riconosciuto che l'amministrazione locale è in grado di garantire il mantenimento dell'ordine. - Art. 3° Il governo della Repubblica francese prende l'impegno di prestare un costante aiuto al bey di Tunisi contro qualsiasi pericolo, che minacci la sua persona o la sua dinastia o comprometta la tranquillità dei suoi Stati. - Art. 4° Il governo della Repubblica francese si porta garante della esecuzione dei trattati attualmente esistenti fra il governo della reggenza e le diverse Potenze europee. - Art. 5° Il governo della Repubblica francese sarà rappresentato presso il bey di Tunisi da un ministro residente, che veglierà alla esecuzione del presente Atto e che sarà l'intermediario dei rapporti fra il governo francese e le autorità tunisine per tutti gli affari comuni ai due paesi. - Art. 6° Gli agenti diplomatici e consolari della Francia nei paesi stranieri saranno incaricati della protezione degli interessi tunisini e dei nazionali della Reggenza. Dal canto suo il bey di Tunisi si obbliga a non conchiudere alcun atto avente un carattere internazionale senza averne dato conoscenza al governo della Repubblica francese e senza essersi prima inteso con lui. - Art. 7° I due governi si riservano di fissare di comune accordo le basi di una organizzazione finanziaria della Reggenza tale da assicurare il servizio del debito pubblico e garantire i diritti dei creditori della Tunisia. - Art. 8° Una contribuzione di guerra sarà imposta alle tribù non sottomesse della frontiera e del litorale. Una convenzione ulteriore ne determinerà la cifra e il modo di riscossione; il governo tunisino ne garantisce il pagamento. - Art 9° Per proteggere contro il contrabbando delle armi e delle munizioni da guerra i possessi algerini della Repubblica francese, il governo del bey di Tunisi si obbliga a proibire qualsiasi introduzione d'armi o di munizioni da guerra nell'isola di Djerba, nel porto di Gabes e negli altri porti del sud della Tunisia.

1883, 10 marzo. A Londra, trattato fra Germania, Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Italia, Russia e Turchia relativamente alla navigazione del Danubio. Le potenze firmatarie avendo giudicato necessario di riunire i loro plenipotenziarj in conferenza a Londra per intendersi sulle decisioni da prendersi in virtù dell'articolo 54 del trattato di Berlino del 13 luglio 1878 e sulla esecuzione dell'articolo 55 del trattato stesso concernente la navigazione del Danubio dalle Porte di Ferro alle sue foci, i plenipotenziarj convennero quanto segue: la giurisdizione della Commissione europea del Danubio è estesa da Galatz a Braila (art. 1°); i poteri della

Commissione sono prorogati per ventun anni a partire dal 24 aprile 1883; allo spirare di questo termine i poteri della Commissione saranno tacitamente rinnovati di tre in tre anni, tranne che una delle parti contraenti notifichi un anno prima dello spirare di uno di questi periodi triennali la sua intenzione di proporre modificazioni alla sua costituzione od ai suoi poteri (art. 2); la Commissione non eserciterà un controllo effettivo sui tratti del braccio di Kilia, le cui due sponde appartengono ad uno dei rivieraschi di questo braccio (art. 3); pel tratto del braccio di Kilia che attraversano ad un tempo il territorio russo ed il territorio rumeno e per assicurare la uniformità del regime nel basso Danubio, i regolamenti in vigore nel braccio di Sulina saranno applicati sotto la sorveglianza della Russia e della Rumenia dalla Commissione europea (art. 4); nel caso, in cui la Russia e la Rumenia intraprendessero lavori sia nel braccio misto, sia fra le due sponde, che loro appartengono rispettivamente, l'autorità competente darà conoscenza alla Commissione dei piani di questi lavori, al solo scopo di constatare che essi non pregiudicano la navigabilità di altri bracci; in caso di divergenza fra le autorità della Russia o della Rumenia e la Commissione europea quanto ai piani dei lavori da intraprendersi nel braccio di Kilia o di divergenze nel seno della Commissione quanto alla estensione a darsi ai lavori del braccio di Ismail, la questione sarà sottoposta direttamente alle Potenze (art. 5); nessuna restrizione è posta al diritto della Russia di levare pedaggi destinati a coprire le spese dei lavori da lei intrapresi; tuttavia, per salvaguardare gli interessi reciproci della navigazione nei bracci di Sulina e di Kilia, il governo russo sottoporrà ai governi rappresentati nella Commissione i regolamenti di pedaggio, che credesse utile di introdurre (art. 6); il regolamento di navigazione, di polizia fluviale e di sorveglianza elaborato il 2 giugno 1882 dalla Commissione europea del Danubio coll'assistenza dei delegati della Serbia e della Bulgaria, è adottato quale si trova annesso al presente trattato e dichiarato applicabile al tratto del Danubio fra le Porte di ferro e Braila (art. 7); tutti i trattati, convenzioni, atti e accomodamenti relativi al Danubio e alle sue foci, sono mantenuti in tutte le loro disposizioni, in quanto non sono abrogati o modificati dalle stipulazioni di questo trattato (art. 8).

1883, 8 giugno. Alla Marsa, trattato tra la Francia e la reggenza di Tunisi. " Il bey di Tunisi, prendendo in considerazione la necessità di migliorare la situazione interna della Tunisia nelle condizioni previste dal trattato del 12 maggio 1881, e il governo della Repubblica francese avendo a cuore di rispondere a questo desiderio e di consolidare così le relazioni di amicizia felicemente esistenti fra i due paesi „ convengono: Per facilitare al Governo francese l'adempimento del suo protettorato, il bey si obbliga di procedere alle riforme amministrative, giudiziarie e finanziarie che il governo francese crederà utili (art. 1); il governo francese garantisce, all'epoca e sotto le condizioni che gli parranno migliori, un prestito da emettersi dal bey per la conversione od il rimborso del debito consolidato ammontante a 120 milioni di franchi e del debito suo fluttuante a concorrenza di un massimo di 17[55] milioni; il bey si obbliga a non contrarre in avvenire alcun prestito per conto della reggenza senza l'autorizzazione del governo francese (art. 2); sui redditi della reggenza il bey preleverà: 1° le somme necessarie per assicurare il servizio del prestito garantito dalla Francia; 2° la somma di 2 milioni di piastre (12 milioni di lire) ammontare della sua lista civile; il resto dovrà essere applicato alle spese dell'amministrazione della reggenza e al rimborso delle spese del protettorato (art. 3); la presente convenzione conferma e completa, in quanto sia bisogno, il trattato del 12 maggio 1881 (art. 4).

1883, 3 agosto. Convenzione fra l'Inghilterra e lo Stato di Transwaal. I commissari inglesi conferiscono e garantiscono un governo autonomo completo (*complete self-government*), sotto riserva dell'alta sovranità inglese, agli abitanti del territorio del Transwaal. [La repubblica di Transwaal fu fondata nel 1848 da coloni olandesi. Nel 1877 l'Inghilterra avendone preso possesso, i *boers* (abitanti del Transwaal), proclamata, il 16 dicembre 1880, la indipendenza della Repubblica, intraprendono contro l'Inghilterra un'accanita lotta, che termina colla disfatta delle truppe inglesi. Di qui la convenzione ora accennata].

1884, 11 maggio. A Tien-Tsin, convenzione tra Francia e Cina. La Francia si obbliga a rispettare e a proteggere contro qualsiasi aggressione da parte di qualsiasi nazione e in ogni circostanza le frontiere meridionali della Cina, limitrofe del Tonkino (art. 1). Il Celeste Impero, rassicurato dalle garanzie formali di buon vicinato che gli sono date dalla Francia quanto alla integrità e alla sicurezza delle frontiere meridionali della Cina, si obbliga: 1° a ritirare immediatamente, sulle frontiere, le guarnigioni chinesi del Tonkino; 2° a rispettare nel presente e nell'avvenire i trattati direttamente intervenuti o da intervenire tra la Francia e la corte di Hué (art. 2). In riconoscimento dell'attitudine conciliante del governo del Celeste Impero e per rendere omaggio alla saggezza patriottica di S. E. Ly-Hung-Tchang, negoziatore di questa convenzione, la Francia rinuncia a domandare una indennità alla Cina. In ricambio, la Cina si obbliga di ammettere, su tutta la estensione delle sue frontiere meridionali limitrofe del Tonkino, il libero traffico delle merci fra l'Annam e la Francia da una parte e la Cina dall'altra (art. 3). Il governo francese si obbliga a non adoperare nessuna espressione, che possa offendere il prestigio del Celeste Impero nella redazione del trattato definitivo da conchiudersi coll'Annam e col quale saranno abrogati i trattati anteriori relativi al Tonkino (art. 4).

— 6 giugno. A Hué, trattato tra la Francia e il regno di Annam. Il Tonkino è ceduto alla Francia (art. 1); l'Annam riconosce il protettorato della Francia, che quind'innanzi lo rappresenterà nei suoi rapporti coll'estero (art. 2); i funzionarj annamiti continueranno, sotto il controllo delle autorità francesi, ad amministrare le provincie, salvo per ciò che concerne le dogane, i lavori pubblici e i servizj, che vogliono una direzione unica o l'impiego di agenti od ingegneri europei (art. 3); gli annamiti che si trovano all'estero sono posti sotto la protezione della Francia (art. 4); Thuan-an, porto di Hué, riceverà una guarnigione francese (art. 5). I porti di Tourane e di Huan-day, oltre quello di Quin-nhon sono dichiarati aperti.

1885, 26 febbrajo. A Berlino, Atto generale della Conferenza pel regolamento delle condizioni dello sviluppo del commercio e della civiltà nell'Africa e per la libera navigazione del Congo e del Niger.

Testo dell'Atto generale di Berlino del 26 febbrajo 1885.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT,

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, etc., et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

Voulant régler dans un esprit de bonne entente

mutuelle les conditions le plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique: désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possessions nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord avec le gouvernement de la République française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie: le sieur Édouard, comte de *Launay*, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, etc.: le sieur de *Serra Gomes*, marquis de Penafiel, Pair du Royaume, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le sieur Antoine de *Serpa Pimentel*, conseiller d'État et Pair du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: le sieur Pierre, comte *Kapnist*, conseiller privé, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, etc.: le sieur Gillis, baron *Bildt*, lieutenant-général, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: *Méhemed Saïd* pacha, vézir et haut dignitaire, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: le sieur Othon, prince de *Bismark*, le sieur Paul, comte de *Hatzfeldt*, le sieur Auguste *Busch* et le sieur Henri de *Kusserow*;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie: le sieur Emeric, comte *Széchényi* de Sárvár Felsö-Videk.

Sa Majesté le Roi des Belges: le sieur Gabriel Auguste, comte van der *Straten Ponthoz*:

Sa Majesté le Roi de Danemark: le sieur Emile de *Vind*:

Sa Majesté le Roi d'Espagne: Don Francisco Merry y Colom, comte de *Benomar*;

Le président des Etats-Unis d'Amérique: le sieur John A. *Kasson*;

Le président de la République française: le sieur Alphonse, baron de *Courcel*;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: sir Edward Baldwin *Malet*;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc.: le sieur Frédéric Philippe;

lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté:

1° une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins avec certaines dispositions connexes;

2° une Déclaration concernant la traite des esclaves et les operations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite;

3° une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo:

4° un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883;

5° un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne;

6° une Déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur le côtes du continent africain;

Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants:

Capitolo I.

Dichiarazione relativa alla libertà di commercio nel bacino del Congo, nelle sue foci e nei paesi circonvicini, e disposizioni connesse.

Art. I. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1° dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux;

2° dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30′ de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30′ depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

3° Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et en tout cas d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Art. II. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus; aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article I. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

Art. III. Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.

Art. IV. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d'entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de décider, au terme d'un période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.

Art. V. Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés, ne pourra y concéder ni monopole ni privilége d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.

Art. VI. *Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse.* — Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires, s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles partageront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoirs et collections séront également l'objet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit

d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes, ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.

Art. VII. *Régime postal.* — La convention de l'Union postale universelle revisée à Paris le 1er juin 1878 sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat, s'engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.

Art. VIII. *Droit de surveillance attribué à la Commission internationale de navigation du Congo.* — Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration où aucune Puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette Déclaration.

Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente Déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.

Capitolo II.

Dichiarazione concernente la tratta degli schiavi.

Art. IX. Conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.

Capitolo III.

Dichiarazione relativa alla neutralità dei territori compresi nel bacino convenzionale del Congo.

Art. X. Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'art. 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite, s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Art. XI. Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'art. 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite, s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres Parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non-belligérant: les Parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

Art. XII. Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnées à l'art. 1 et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

Capitolo IV.

Atto di navigazione del Congo.

Art. XIII. La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux réglements à établir en exécution du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo et vice-versa, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international

Art. XIV. La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :

1° des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison;

2° des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu;

3° de droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

Art. XV. Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'art. 1, paragraphes 2 et 3.

Toutefois les attributions de la Commission internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l'art. 1, paragraphe 3, le consentement des États souverains, de qui ces territoires relèvent, demeure réservé.

Art. XVI. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux, qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau, qui leur sont assimilés par l'art. 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dûs aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. XVII. Il est institué une Commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs gouvernements.

Ce délégué sera directement rétribué par son gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission internationale seront

imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission internationale.

Art. XVIII. Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilége de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Art. XIX. La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement de l'empire d'Allemagne par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des réglements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces réglements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces réglements seront réprimées par les agents de la Commission internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve *prima facie* raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'agent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

Art. XX. La Commission internationale du Congo, chargée aux termes de l'article 17 d'assurer l'exécution du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions:

1° la désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission internationale s'entendra avec l'autorité riveraine sur;

2° la fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2 et au 3 paragraphe de l'art. 14.

Les tarifs mentionnés au premier paragraphe de l'article 14 seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis;

3° l'administration des revenus provenants de l'application du paragraphe 2 ci-dessus;

4° la surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24;

5° la nomination des agents dépendants du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Art. XXI. Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leur gouvernements respectifs.

Art. XXII. Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénétrent dans le Congo, sont exempts du paiement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14. Mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port,

à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent.

Art. XXIII. Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au 3me paragraphe de l'article 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à l'amortissement desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

Art. XXIV. Aux embouchures du Congo il sera fondé, soit par l'initiative des Puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Art. XXV. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligerants.

Capitolo V.

Atto di navigazione del Niger.

Art. XXVI. La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux réglements à établir en exécution du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger et vice-versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. XXVII. La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Art. XXVIII. Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art. XXIX. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents,

embranchements et issues, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dûs aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. XXX. La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles 26, 27, 28 et 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Les réglements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien, dans les engagements ainsi pris, ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques réglements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements.

La Grande-Bretagne s'engage a protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger, qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux réglements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

Art. XXXI. La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Art. XXXII. Chacune des autres Puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

Art. XXXIII. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues du fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemin de fer et canaux mentionnés dans l'article 29.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Capitolo VI.

Dichiarazione relativa alle condizioni essenziali da adempiere perchè le nuove occupazioni sulle coste del continente africano siano considerate come effettive.

Art. XXXIV. La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui n'en ayant pas eu jusque là viendrait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.

Art. XXXV. Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer dans les territoires occupés par elles sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

Capitolo VII.

Disposizioni generali.

Art. XXXVI. Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. XXXVII. Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au gouvernement de l'empire d'Allemagne et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Art. XXXVIII. Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où ella l'aura ratifié.

En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.

Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de l'empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du gouvernement de l'empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte de dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces Puissances.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

(*L. S.*) Launay.
» v. Bismarck.
» Busch.
» v. Kusserow.
» Széchényi.
» Cte Aug. van der Sratten Ponhtoz.
» Bon Lambermont.
» E. Vind.
» Cte de Benomar.
» John-A. Kasson.
» H. S. Sanford.
» Alph. de Courcel.
» Edward B. Malet.
» F. P. van der Hoeven.
» Mquis de Penafiel.
» A. de Serpa Pimentel.
» Cte P Kapnist.
» Gillis Bildt.
» Saïd.

1885, 7 marzo. A Madrid, protocollo fra Germania, Spagna e Gran Bretagna concernente il riconoscimento della sovranità della Spagna sull'Arcipelago di Sulu. I governi della Germania e della Gran Bretagna riconoscono la sovranità della Spagna sui punti occupati definitivamente e su quelli che non lo sono ancora dell'Arcipelago di Sulu (Jolo), i cui confini sono stabiliti nell'art. 2 (art. 1); l'arcipelago di Sulu (Jolo) comprende tutte le isole che sono fra la estremità occidentale dell'isola di Mindanao da una parte e il continente di Borneo e l'isola di Paragua dall'altra, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 3 (art. 2); il governo spagnuolo rinunzia a favore del governo britannico a qualsiasi pretesa di sovranità sui territorj del continente di Borneo che appartengono o hanno appartenuto in passato al sultano di Solu (Jolo), comprese le isole vicine di Balambangan, Blanguey e Malawali e quelle comprese in una zona di 3 miglia marittime lungo le coste e che fanno parte dei territorj amministrati dalla Compagnia detta " British North Borneo Company „ (art. 3). Seguono stipulazioni di carattere commerciale.

— 23 ottobre. A Costantinopoli, convenzione fra Inghilterra e Turchia relativa all'invio di commissarj speciali in Egitto. L'alto commissario ottomano si concerterà col kedivè o col funzionario, che questo sarà per designare, sui migliori mezzi da adottarsi per ristabilire la tranquillità nel Soudan mediante misure pacifiche. L'alto commissario ottomano e il kedivè terranno l'alto commissario inglese al corrente di questi negoziati e quando si saranno stabilite le misure, che devono far parte del regolamento generale degli affari di Egitto, queste misure saranno adottate e messe in esecuzione d'accordo coll'alto commissario inglese (art. 2). I due alti commissarj riorganizzeranno, di concerto col kedivè, l'esercito egiziano (art. 3) ed esamineranno tutti i rami dell'amministrazione egiziana e potranno introdurvi le modificazioni, che giudicheranno necessarie, nei limiti dei firmani imperiali (art. 4). Gli impegni nazionali contratti dal kedivè saranno approvati dal governo imperiale in quanto non siano contrarj ai privilegi concessi dai firmani imperiali (art. 5). Come appena gli alti commissarj avranno constatato che la

sicurezza delle frontiere e il buon funzionamento e la stabilità del governo egiziano sono assicurati, presenteranno rapporti ai loro governi, i quali si intenderanno per la conclusione di una convenzione, che regoli il richiamo dall'Egitto delle truppe inglesi a un'epoca opportuna (art. 6).

1885, 17 dicembre. Trattato, che stabilisce il protettorato della Francia nel Madagascar in tutti i suoi rapporti coll'estero. I Malgasci all'estero saranno posti sotto la protezione della Francia (art. 1). Un residente, rappresentante il governo della Repubblica, presiederà ai rapporti esteriori del Madagascar, senza ingerirsi nell'amministrazione interna (art. 2). Esso risiederà a Tananarive con una scorta militare. Il residente avrà diritto di udienza privata e personale presso la regina (art. 3). Le autorità malgasce non interveranno nelle contestazioni tra francesi o tra francesi e stranieri. Le liti tra francesi e malgasci saranno giudicate da un residente assistito da un giudice malgascio (art. 4). Il Madagascar pagherà una indennità di 10 milioni di franchi (art. 8); sinchè questa indennità non sia pagata, Tamatava sarà occupata dalle truppe francesi (art. 10). Il governo della Repubblica si obbliga di ajutare la regina di Madagascar nella difesa dei suoi Stati (art. 11) e per secondare il cammino del governo e del popolo malgascio nelle vie della civiltà e del progresso, si obbliga di mettere a disposizione della regina gli istruttori militari, ingegneri, professori e capi-fabbrica, che saranno domandati (art. 14).

VII. *Trattati stipulati dalla Casa di Savoia dalla pace di Château-Cambrésis* (1559) *alla proclamazione del regno d'Italia.*

A partire dalla pace di Château-Cambrésis la Casa di Savoia ebbe in tutte le transazioni politiche, che avvennero in Europa, una parte degna del posto, a cui l'aveva collocata il genio di Emanuele Filiberto. Rinviando pei trattati anteriori a quell'epoca ai cenni che, secondo l'ordine cronologico, ne furono dati nel corso di questo lavoro, crediamo opportuno dare qui dei trattati posteriori una breve rassegna.

1559, 26 marzo. Al Convento di Grünenthal, alleanza perpetua fra Emanuele Filiberto duca di Savoia e Filippo II re di Spagna.

1559, 3 aprile. A Château-Cambrésis, pace tra Enrico II re di Francia e Filippo II re di Spagna, in seguito a Conferenze, nelle quali gli ambasciatori di Spagna trattarono anche a nome del duca in virtù di pieni-poteri del 31 marzo 1559. Enrico II dà in isposa al duca la sorella Margherita di Francia, duchessa di Berry e gli restituisce i suoi Stati.

— 27 giugno. A Parigi, trattato di matrimonio tra lo stesso e Margherita di Francia.

1560, 27 giugno. A Lucerna, alleanza fra lo stesso e i Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug e Soleure.

1562, 2 novembre. A Fossano, trattato fra lo stesso e il re di Francia per la restituzione delle piazze di Torino, Villanova d'Asti, Chieri e Chivasso da questo occupate in Piemonte.

1569, 4 marzo. A Thonon, pace e alleanza fra lo stesso e i Vallesani.

1570, 5 maggio. A Berna, alleanza fra lo stesso e la città di Berna.

— stesso giorno. A Berna, trattato di accomodamento o *modus vivendi* accordato dallo stesso alla città di Ginevra.

1574, 14 dicembre. A Torino, trattato fra lo stesso ed Enrico III re di Francia sulla restituzione delle città e piazze forti di Pinerolo, Savigliano ed altre.

1577, 8 maggio. Alleanza fra lo stesso ed i Cantoni cattolici della Svizzera, cioè Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug e Friburgo.

1584, 23 agosto. A Chambéry, trattato di matrimonio di Carlo Emanuele I duca di Savoia con Caterina d'Austria infante di Spagna.

1590, 16 dicembre. A Sion, rinnovamento di alleanza fra lo stesso e il vescovo di Sion e i decani del Vallese.

1598, 2 maggio. A Vervins, pace fra lo stesso, Enrico IV re di Francia e Filippo II re di Spagna. Per ciò che riguarda il duca è convenuto che esso restituirà al re di Francia la città e il castello di Berre; le altre questioni fra il duca e la Francia sono rimesse alla decisione di papa Clemente VIII; sono confermati, nel rimanente, i punti e articoli del trattato di Château-Cambrésis.

— 3 dicembre. A Ginevra, *conclusum* dei deputati di Savoja e della città di Ginevra nelle conferenze tenute in questa città sul possesso dei baliaggi di Gex e della castellania di Gaillard.

1600, 27 febbrajo. A Parigi, pace sul marchesato di Saluzzo fra Carlo Emanuele I duca di Savoja e Enrico IV re di Francia per mediazione di papa Clemente VIII. È lasciato al duca di restituire al re di Francia il marchesato, oppure di cedergli il paese di Bressa fra la Sanne e il Dain compresa la città e cittadella di Bourg e le altre piazze che ne dipendono, Barcellonetta col suo vicariato sino all'Argentiera, la valle di Stura, di Perosa con tutto ciò che ne dipende colla città e castello di Pinerolo e suo territorio.

— 28 e 30 luglio. A Lione, articoli presentati alla Corte di Francia sulla esecuzione del precedente trattato. Il duca opta per la restituzione del marchesato di Saluzzo.

1601, 17 gennajo. A Lione, trattato fra Carlo Emanuele I duca di Savoja e Enrico IV re di Francia per mediazione di Clemente VIII. Il duca cede al re la Bresse, il Bugey, Valromey e Gex e il re cede al duca il marchesato di Saluzzo.

— 16 marzo. A Lione, convenzione fra gli stessi per la esecuzione del trattato precedente.

1603, 21 luglio. A Saint-Julien, trattato fra Carlo Emanuele I e la città di Ginevra. Regola, essenzialmente, rapporti di commercio.

1604. Articoli concordati fra Carlo Emanuele I e Vincenzo duca di Mantova sul matrimonio di Francesco, primogenito del duca di Mantova, con Margherita figlia del duca di Savoja e pel cambio di terre e castella.

— 8, 9, 11 e 18 giugno e 3 settembre. A Chivasso, Verolengo e Verrua, altri fra gli stessi e per lo stesso oggetto.

1608, 19 febbrajo. A Torino, contratto di matrimonio di Margherita figlia primogenita di Carlo Emanuele I con Francesco figlio di Vincenzo duca di Mantova, portante cambio di parecchie terre e castella.

1610, 25 aprile. A Brusolo, lega offensiva e difensiva fra Carlo Emanuele duca di Savoja e Enrico IV re di Francia contro Filippo re di Spagna. " Alla detta lega e confederazione, è detto nell'art. 4, saranno invitati tutti gli altri principi e Stati, a cui importa di conservare la libertà della Chiesa, della Santa Sede Apostolica e di tutta la Cristianità e particolarmente dell'Italia e con questo mezzo impedire i disegni e le intraprese del re di Spagna contro i suoi vicini „.

— 25 aprile. Ivi, trattato fra gli stessi per la conquista del ducato di Milano. Questo trattato rimase senza effetto per essere stato Enrico IV ucciso il 14 maggio successivo.

1611, 10 maggio. A Torino, trattato fra Carlo Emanuele I e Luigi XIII sulle pretese della Francia sul paese di Vaud.

1614, 1° dicembre. A Asti, trattato fra Carlo Emanuele I e monsignor Savelli nunzio di Sua Santità e il marchese di Rambouillet ambasciatore del re di Francia per la pace fra il duca di Savoja e il duca di Mantova.

1615, 21 giugno. A Asti, trattato fra lo stesso e Luigi XIII di Francia sul disarmo delle truppe in Italia e sull'accomodamento col Governatore del ducato di Milano per la esecuzione.

1616, 14 novembre. Pace fra lo stesso e Enrico di Savoja duca di Nemours.

1617, 23 giugno. A Berna, alleanza offensiva e difensiva fra lo stesso e il Cantone di Berna.

— 23 giugno. A Berna, trattato fra gli stessi. Carlo Emanuele I cede al Cantone di Berna i suoi diritti sul Cantone di Vaud.

1618, 14 marzo. A Venezia, alleanza fra Carlo Emanuele I e la Repubblica di Venezia.

1620, 5 maggio. A Torino, convenzione fra i commissari di Carlo Emanuele I e del re di Spagna sul passaggio in Piemonte delle truppe spagnuole.

1623, 7 febbrajo. A Parigi, trattato fra Carlo Emanuele I, Luigi XIII e la Repubblica di Venezia per la restituzione della Valtellina.

1624, 21 ottobre. A Susa, articoli stabiliti da Carlo Emanuele I col connestabile Lesdiguières per la esecuzione dell'alleanza portata dal trattato precedente.

1628, 14 giugno. A Torino, articoli concordati per la occupazione della città di Casale da parte delle truppe della infante donna Margherita duchessa di Mantova fra il cardinale Maurizio di Savoja, la duchessa di Mantova e il governatore di Milano.

1629, 11 marzo. A Susa, alleanza fra Carlo Emanuele I, papa Urbano VIII e Luigi XIII re di Francia, la repubblica di Venezia e il duca di Mantova contro la Spagna.

— 11 marzo. A Susa, trattato fra Carlo Emanuele I e Luigi XIII per soccorrere la città di Casale. Il duca di Savoja darà passaggio alle truppe francesi che vanno in Monferrato e contribuirà per tutto quanto può al vettovagliamento di Casale, dando in garanzia della esecuzione di tale obbligazione la cittadella di Susa e il castello di San Francesco; il re promette di fargli rilasciare dal duca di Mantova, per tutti i diritti che esso può pretendere sul Monferrato, Trino con una rendita di 15 mila scudi, consentendo a che alla sua volta il duca, in garanzia della esecuzione di tale promessa, ritenga tutto ciò che esso tiene nel Monferrato.

— 31 marzo. A Susa, articoli stabiliti fra gli stessi per la esecuzione del trattato precedente.

— 10 maggio. A Bussolino, articoli concordati fra gli stessi e il duca di Mantova per l'esecuzione del trattato stesso.

1630, 4 settembre. A Rivalta, tregua generale conchiusa fra i generali di Savoja, dell'imperatore, della Francia e della Spagna a mediazione di monsignor Mazarini ministro del papa.

1630, 13 ottobre. A Ratisbona, pace fra l'imperatore e il re di Francia portante cessione a Carlo Emanuele I di parecchj territorj del Monferrato.

1631, 31 marzo. A Cherasco, alleanza fra Carlo Emanuele I e Luigi XIII su intraprese a farsi in Italia. Il duca fornirà 12 mila uomini a piedi e 2 mila a cavallo; le conquiste spetteranno per un terzo al duca e per due terzi al re; Venezia e gli altri principi interessati alla libertà d'Italia saranno invitati a accedere a questo trattato.

— 26 marzo. Ivi, trattato fra gli stessi. Il duca cede al re la vallata di Pinerolo contro le città di Alba, Trino e altre terre nel ducato di Monferrato.

— 6 aprile. Ivi, trattato fra l'imperatore e il re di Francia per la interpretazione e esecuzione del trattato precedente.

1631, 30 maggio. Ivi, articoli concordati fra Carlo Emanuele e gli ambasciatori di Francia per la restituzione al duca di Savoja delle città di Saluzzo, Villafranca e di tutta la Savoja.

— 19 giugno. Ivi, articoli firmati dagli ambasciatori dell'imperatore e del re di Francia per la esecuzione del trattato del 16 aprile 1631.

— 19 giugno. Ivi, articoli firmati da Carlo Emanuele I e gli ambasciatori di Francia per la conferma e esecuzione dei trattati detti di Cherasco colla Francia.

— 19 ottobre. A Mirafiori, trattato e articoli segreti fra Carlo Emanuele I e Luigi XIII, con cui il duca promette libero passaggio alle truppe francesi, dando in deposito la città e il castello di Pinerolo.

— 27 novembre. A Madrid, trattato di pace fatta a mediazione di Filippo IV re di Spagna fra Carlo Emanuele I e la repubblica di Genova, col quale il duca cede alla repubblica il paese di Zuccarello.

1632, 5 luglio. A Torino, trattati e articoli segreti della cessione pubblica della città e castello di Pinerolo fatta dal duca di Savoja al re di Francia.

1535, 11 luglio. A Rivoli, confederazione fra Vittorio Amedeo duca di Savoja e Luigi XIII re di Francia per la conquista del ducato di Milano.

1637, 3 marzo. A St-Germain-en-Laye, dichiarazione del re di Francia per la esecuzione dei trattati di Cherasco col duca di Savoia, sebbene il trattato di Colonia vi si possa opporre.

1638, 3 giugno. A Torino, lega offensiva e difensiva fra Cristina di Francia duchessa reggente di Savoja e Luigi XIII re di Francia contro la Spagna.

1639, 1° giugno. Ivi, trattato fra Cristina di Francia reggente di Savoja e Luigi XIII re di Francia per la restituzione delle piazze-forti tenute dal re di Francia e dal re di Spagna quando si farà la pace, e pel mantenimento delle truppe

— 14 agosto. Ivi, tregua fra la duchessa reggente di Savoja e la Corona di Spagna.

1640, 2 dicembre. Ivi, proposizioni fatte dal re di Francia al principe Tommaso di Savoja pel suo accomodamento colla duchessa reggente.

1652, 14 giugno. Ivi, trattato fra il re di Francia e i principi Maurizio e Tommaso di Savoja per l'accomodamento delle loro divergenze con Madama Reale, duchessa reggente di Savoja.

— 14 giugno. A Torino, Nizza e Ivrea, trattato di accomodamento e articoli di esecuzione fra Madama Reale Cristina di Francia duchessa reggente di Savoja e i principi Maurizio e Tommaso di Savoja. " Essendo nate alcune differenze, è detto nel preambolo, fra l'Altezza Reale di Madama Cristina di Francia, sorella del Re Cristianissimo ecc., e i Serenissimi Principi Maurizio cardinale e Francesco Tommaso di Savoja suoi cognati per la tutela e governo degli Stati dell'Altezza Reale di Carlo Emanuele duca di Savoja ecc.: siccome queste non arrivarono mai a disunire gli animi delle suddette Altezze nè a scemare il rispetto e la osservanza, che i suddetti Serenissimi Principi hanno professato in ogni tempo verso la persona di Madama Reale „, si è convenuto: 1) che " fra le parti suddette debba essere costante, ferma e più che mai stabilita la unione fraterna, la buona intelligenza e la vera concordia... sì che prevaglia sempre la generosità e prudenza loro nel mantenere, come si conviene fra parenti così stretti e tra principi di tanta qualità, la congiunzione degli animi a qualsivoglia passione et interesse contrario „; 2) Madama Reale resterà tutrice del duca Carlo Emanuele e reggente dei suoi Stati; 3) il cardinale Maurizio avrà il titolo, autorità e comando di Luogotenente Generale di S. A. R. nel contado di Nizza e in tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione del Senato sedente in Nizza, inclusi Limone e Vernante per ciò che riguarda in detti due

luoghi il comando delle armi solamente; nei castelli, forti, posti e porti avrà le autorità espresse nelle dichiarazioni fatte a parte finchè il duca, compiuti gli anni 14, disponga diversamente; 4) il principe Tommaso avrà il titolo, autorità e comando di Luogotenente Generale nelle città di Ivrea e Biella e loro dipendenze e in tutte le terre e luoghi del Canavese e Biellese, del Vercellese e Trinese di là dell'Orco, finchè il duca, compiti gli anni 14, disponga diversamente; 5) i principi potranno intervenire a piacere nel Consiglio; 6) in tutte le scritture, nelle quali si suole mettere la clausola: " Col parere del nostro Consiglio „ o d'altri magistrati (sendo presenti i Principi) si metterà prima la clausola: " Con assistenza dei signori principi Maurizio cardinale e Francesco Tommaso miei cognati „; 7) le scritture concernenti gli interessi di quelli del sangue, di successione, matrimonj, muover guerre, stabilir paci, leghe, tregue, confederazioni, ecc. erigere magistrati, far leggi e editti perpetui e imporre carichi e gravezze, ecc. dovranno, prima che si spediscano, se però saranno presenti i Principi, essere da essi sottoscritte immediatamente sotto la segnatura di Madama Reale e avanti la sottoscrizione del Gran Cancelliere, e quando fossero assenti se ne darà parte al loro procuratore, dando tempo a questo di poter avvisare per averne la risposta quando il negozio sia tale che possa portare dilazione; 8) i Principi presteranno giuramento di fedeltà a S. A. R. e ai suoi successori; 9) si rinnoverà il giuramento di fedeltà dei magistrati, vassalli, sudditi, ecc. includendovi, nel caso che il duca morisse senza maschj legittimi e naturali, il principe Cardinale così successivamente a favore dei maschj, servata la prerogativa del grado ecc.

1645, 3 aprile. Al Valentino (Torino), rinnovamento di alleanza fra Cristina di Francia, duchessa reggente, i principi Maurizio e Tommaso di Savoja (v. accomodamento precedente) e il re di Francia.

1648, 24 ottobre. A Munster, pace fra l'imperatore ed il re di Francia, nella quale, per ciò che riguarda il duca di Savoja sono confermati i trattati di Cherasco del 1631. – Le conferenze, che ebbero luogo a Munster e a Osnasbruch, conosciute sotto il nome di Congresso di Westfalia, posero fine, come è detto altrove, alla guerra dei Trent'anni. I loro risultati sono consegnati nei due trattati detti l'uno di Munster l'altro di Osnasbruch. Nel trattato di Osnasbruch, all'art. 17, il duca di Savoja è compreso come aderente dell'imperatore. Il conte Lorenzo Nomis di Castelletto e di Valfenera era ministro plenipotenziario del duca di Savoja al Congresso di Westfalia.

1659, 7 novembre. All'Isola dei Fagiani, pace detta *dei Pirenei*, fra il re di Francia e il re di Spagna. Per ciò che riguarda il duca di Savoja è convenuto:... art. 91) il cardinal Mazarino plenipotenziario del re di Francia avendo fatto presente che per meglio arrivare ad una buona pace è necessario che il duca di Savoja, il quale ha preso parte a questa guerra unendo le sue armi a quelle della Corona di Francia, di cui è alleato, sia compreso in questo trattato e S. M. Cattolica avendo trovato ciò ragionevole, vi sarà in avvenire cessazione di ostilità fra il re di Spagna e il duca di Savoja; – art. 92) il re di Spagna restituirà al duca di Savoja la città, piazza e castello di Vercelli e suo territorio; – art. 94) sono confermati i trattati di Cherasco.

1669, 9 settembre. A Firenze, trattato di amicizia fra Carlo Emanuele II duca di Savoja e Carlo II re d'Inghilterra.

1682, 24 novembre. A Torino, alleanza difensiva per 6 anni fra Vittorio Amedeo II duca di Savoja e il re di Francia. Il re si obbliga di difendere il duca contro chiunque attaccherà direttamente o indirettamente i suoi Stati; il duca unirà le sue forze a quelle del re contro chiunque attaccherà direttamente o indirettamente le piazze di Casale, di Pinerolo e altre appartenenti al re di

Francia al di qua del Rodano; le conquiste fatte in comune si divideranno per un terzo al duca, per due terzi al re.

1685, 14 ottobre. A Torino, alleanza fra lo stesso ed il Cantone di Soletta.

1686, 21 ottobre. Ivi, alleanza fra lo stesso ed i Cattolici del Cantone di Glaris.

— 30 novembre. Ivi, alleanza fra lo stesso e l'abate e principe di S. Gallo.

1690, 3 giugno. A Milano, alleanza difensiva tra lo stesso e Carlo II re di Spagna contro la Corona di Francia. " Sendo passato, è detto nel preambolo, un esercito francese con dichiarato disegno di portarsi contro lo Stato di Milano e trattenendosi negli Stati dell'Altezza Reale il duca di Savoja in odio della devozione che professa a Sua Maestà Cattolica e per obbligarlo a rimettere nelle mani del re di Francia due delle sue principali piazze e una parte delle sue truppe per potere tanto più facilmente offendere lo Stato di Milano „ sono convenuti ecc. All'art. 16 è detto: " e poichè la presente lega è solo difensiva, si dichiara che quando l'esercito francese comincierà ad agire ostilmente nello Stato di Milano o in quelli di S. A. R. resta forzoso che si convertisca in offensiva; posto tal caso, quando si potessero ricuperare dalle mani dei Francesi le piazze di Pinerolo e di Casale, si rimetterà Pinerolo a S. A. R. e le ragioni sopra l'acquisto di Casale resteranno a favore di S. M. Cattolica, senza pregiudizio veruno delle ragioni e possesso acquistato a S. A. R. nelle terre del Monferrato che le sono state cedute pel trattato di Cherasco delli 30 marzo 1631; venendosi a fare qualche altro acquisto contro l'inimico, verrà diviso per metà, tolto in quelle parti sulle quali competessero ragioni particolari a S. A. R. „.

— 4 giugno. A Torino, alleanza offensiva e difensiva fra lo stesso e l'imperatore Leopoldo contro la Corona di Francia. " Avendo la Maestà Cesarea dell'Augustissimo imperatore Leopoldo inteso con sommo e benigno compatimento le gravi minaccie del re di Francia contro l'Altezza reale del Serenissimo signor Duca di Savoja in odio dell'ossequioso e fedelissimo zelo che professa all'Augustissima Persona e servigio della Cesarea Maestà Sua e che indi un esercito francese sia entrato nei Stati dell'Altezza Sua Reale, tentando di violentarla alla remissione di due delle sue principali piazze e di 2000 fanti e 2 reggimenti di dragoni con obbligo di congiungerli al detto esercito per andare ai danni dello Stato di Milano, è stato eccitato l'animo grande della Cesarea Maestà Sua a compartire l'Imperial sua protezione a un Principe del Sacro Romano Impero di qualità così distinte e che si rende colla zelante sua costanza tanto degno delle grazie della Cesarea Maestà Sua „. Quindi l'imperatore promette di difendere perpetuamente il duca e di unire un corpo di 5 a 6 mila uomini delle sue truppe migliori alle truppe ducali; il duca si obbliga di agire di concerto coll'imperatore e Confederati contro la Francia e alleati di lei con tutte le sue forze e di non far trattati nè di pace nè di tregua coi nemici senza saputa e consenso dell'imperatore.

— 20 ottobre. All'Aja, trattato di accessione di Vittorio Amedeo II al trattato di lega contro la Francia conchiuso tra l'imperatore, l'Inghilterra e gli Stati Generali dei Paesi Bassi.

1696, 29 agosto. A Torino, pace fra Vittorio Amedeo II e Luigi XIV re di Francia. Il duca si stacca dalla Lega e si obbliga di fare il possibile per ottenere dalle potenze collegate e almeno dall'imperatore e dal re di Spagna la neutralità per l'Italia sino alla conclusione di una pace generale; non consentendosi da questi a tale neutralità, il duca si obbliga col re ad una lega offensiva e difensiva sino alla pace generale per fare la guerra contro lo Stato di Milano e contro tutti quelli, che vorranno opporsi agli effetti del presente trattato; le fortificazioni di Pinerolo, i forti di S. Brigida e la Pe-

rosa ed altri dipendenti saranno rasi a spese del re, e il tutto sarà rimesso in piena sovranità al duca, al pari che le terre e dominj compresi sotto il nome di *governo di Pinerolo* e che appartenevano alla Casa di Savoja prima che Vittorio Amedeo I li cedesse a Luigi XIII; il re cede inoltre Montmelian, Nizza, Villafranca, Susa (art. 1); il re non farà alcun trattato di pace nè di tregua coll'imperatore nè col re di Spagna senza che il duca vi sia compreso in termini convenienti ed efficaci (art. 2); il re di Francia dichiara che " gli ambasciatori di Savoja, tanto ordinarj che straordinarj. riceveranno alla Corte di Francia in tutte le circostanze tutti gti onori, senza eccezione, che ricevono gli ambasciatori delle teste coronate (*scavoir, comme le sont les ambassadeurs des rois*) e che gli ambasciatori, tanto ordinarj che straordinarj del re di Francia in tutte le Corti d'Europa, senza nessuna eccezione, *pas mesme de celles de Rome et de Vienne*, tratteranno i detti ambasciatori, tanto ordinarj che straordinarj ed inviati di Savoja, come quelli dei re e delle teste coronate „.

1696, 7 ottobre. A Vigevano, trattato fra Vittorio Amedeo II da una parte e l'imperatore Leopoldo e Carlo II re di Spagna dall'altra per una sospensione d'armi in Italia fra questi e la Corona di Francia.

1697, 20 settembre. A Ryswich, pace fra Spagna e Francia. All'art. 33 è confermato e garantito dalle parti il trattato del 29 agosto 1696 tra Vittorio Amedeo II e la Francia. La stessa disposizione in favore del duca di Savoja fu introdotta nell'art. 15 dei trattati conchiusi lo stesso giorno a Ryswich tra Francia e Olanda e tra Francia e Inghilterra. Il duca di Savoja era rappresentato alle Conferenze di Ryswich dal conte Frinchignono.

1701, 6 aprile. A Torino, lega fra Vittorio Amedeo II da una parte e i re di Francia e di Spagna dall'altra per la conservazione della pace in Italia. " Il rifiuto, è detto all'art. 1, che l'imperatore ha finora opposto a riconoscere il re di Spagna, gli ordini che esso dà per far avanzare le sue truppe in Italia, i magazzini e gli altri preparativi che esso fa non lasciando più luogo a dubitare che il suo vero disegno è di portare la guerra nel Milanese, il duca di Savoja, non solo come principe d'Italia interessato al suo riposo, ma anche per mostrare il suo attaccamento agli interessi del re e a quelli del re Cattolico, promette e si obbliga di unire le sue forze a quelle delle Loro Maestà come alleati uniti e aventi gli stessi interessi debbono fare per la stessa causa „ ecc.

1703, 8 novembre. Ivi, trattato e articoli segreti di alleanza fra lo stesso e l'imperatore Leopoldo per continuare la guerra contro la Francia. L'imperatore cede al duca la parte del ducato di Monferrato onde furono investiti i duchi di Mantova, le provincie di Alessandria e di Valenza con tutte le terre fra il Po e il Tanaro, la Lomellina e la Valsesia, separando questi territorj dal ducato di Milano, si obbliga a mantenere integro e illeso il diritto del duca alla successione nella monarchia spagnuola, secondo la dichiarazione testamentaria di Filippo IV e, in caso di felice esito della guerra, promette di adoperare tutte le sue forze per fargli cedere il territorio fra il Piemonte e il Monginevra. In uno degli articoli segreti l'imperatore promette di cedere al duca un territorio equivalente al Vigevanasco e alle cinque piazze del Novarese da lui chieste.

1704, 4 agosto. Ivi, trattato, articoli segreti e articolo a parte fra lo stesso e la regina Anna d'Inghilterra contro la Francia. Il duca accede alla Grande Alleanza conclusa all'Aja il 7 settembre 1701 fra l'Inghilterra e gli Stati Generali delle Provincie Unite (art. 1); la regina garantisce le cessioni fatte dall'imperatore Leopoldo al duca in virtù del trattato precedente, cioè, della parte del ducato di Monferrato, di cui i duchi di Mantova furono

investiti, delle provincie di Alessandria e di Valenza con tutte le terre fra il Po e il Tanaro, delle provincie della Lomellina e della Valsesia (art. 3); promette di adoperarsi perchè il futuro trattato di pace generale dia al duca i paesi al di qua del Monginevra (art. 5), e " conoscendo il diritto notorio e incontestabile che appartiene a S. A. R. e che fu dichiarato dal testamento di re Filippo IV di Spagna alla successione della monarchia spagnuola immediatamente dopo la Casa d'Austria „ si obbliga a mantenerlo in tale diritto ed a non consentire ad alcun trattato di pace, nel quale vi sia recata offesa (art. 6) ecc.

1704, 28 novembre. A Berlino, trattato fra la regina Anna d'Inghilterra ed il re di Prussia, col quale il re manda in Piemonte contro la Francia un corpo di 8 mila uomini sotto gli ordini del duca di Savoja.

— 27 dicembre. Al campo di Crescentino, atto col quale Vittorio Amedeo II accetta il trattato precedente.

1705, 21 gennaio. All'Aja, trattato ed articoli segreti di alleanza fra il duca Vittorio Amedeo II e gli Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi Bassi, col quale il duca accetta il trattato della Grande Alleanza contro la Francia del 7 settembre 1701 e gli Stati Generali ratificano il trattato conchiuso a Torino l'8 novembre 1703 fra il duca e l'imperatore Leopoldo.

1707, 16 marzo. A Milano, condizioni, ratificate lo stesso giorno dal duca Vittorio Amedeo II, alle quali le corone di Francia e di Spagna offrono di evacuare le piazze della Lombardia.

1711, 27 aprile. A Stoccarda, alleanza fra Vittorio Amedeo II e il duca regnante di Würtemberg.

1712, 27 giugno. A Milano, atto dei Commissari nominati per decidere le controversie fra Vittorio Amedeo II e l'imperatore sulla interpretazione ed esecuzione del trattato di alleanza del 1703.

1713, 8 marzo. A Utrecht, convenzione fra Vittorio Amedeo II e S. M. Britannica pel commercio di Sicilia e di Inghilterra.

— 14 marzo. Ivi, convenzione fra lo stesso e Luigi XIV per una cessazione d'armi piena ed intera.

— 11 aprile. Ivi, trattato e articolo separato di pace e amicizia fra lo stesso e Luigi XIV re di Francia, col quale il re restituisce al duca il ducato di Savoja e la contea di Nizza. Coll'articolo separato il duca, riferendosi all'art. 8 del trattato, col quale gli è fatta facoltà di costrurre le fortificazioni che crede, promette di non ristabilire nessuna delle fortificazioni di Pinerolo.

— 10 giugno. A Madrid, atto di cessione del regno di Sicilia fatta da Filippo V re di Spagna al duca Vittorio Amedeo II e ai suoi discendenti maschi legittimi e, in mancanza di linee mascoline, al principe Amedeo di Carignano e suoi discendenti maschi legittimi, e, in mancanza di questi, al principe di Carignano e ai suoi discendenti maschi legittimi.

— 13 luglio. A Utrecht, trattato e articolo separato di pace fra Vittorio Amedeo II e Filippo V di Spagna, col quale il diritto di successione alla corona di Spagna è riservato al duca e gli è ceduto il regno di Sicilia. " Per gli stessi motivi, è detto all'art. 3, di ben pubblico, di riposo e di equilibrio dell'Europa e di tranquillità del regno di Spagna in particolare, per cui S. M. Cattolica ha rinunciato per sè e suoi successori alla corona di Francia il 5 novembre 1712, e dichiarato con atto dell'8 marzo 1713 che, in difetto di proprj dipendenti, essa assicura la successione della corona di Spagna e delle Indie a S. A. R. il duca di Savoja e suoi discendenti maschi legittimi escludendo ogni altra Casa, per gli stessi motivi è convenuto espressamente che il detto Atto del 5 novembre farà parte del presente trattato, come l'Atto del 9 dello stesso mese delle Cortes di Spagna, che hanno confermat

detto Atto di S. M. Cattolica. L'art. 4 porta la cessione al duca, suoi discendenti maschi legittimi e successivamente ai maschi della Casa di Savoja, di primogenito in primogenito, del regno di Sicilia e isole dipendenti. Coll'art. 11 " per assicurare il riposo pubblico ed in particolare quello dell'Italia „ è convenuto che la cessione fatta dall'imperatore Leopoldo al duca col trattato dell'8 novembre 1703 della porzione del ducato di Monferrato che era stata posseduta dal duca di Mantova, delle provincie di Alessandria e di Valenza con tutte le terre fra il Po e il Tanaro, della Lomellina, della Valsesia, ecc. viene garantita.

1718, 4 aprile. A Parigi, convenzione e articolo segreto fra S. M. Vittorio Amedeo II re di Sicilia e il re di Francia sulla esecuzione dell'art. 4 del trattato di Utrecht (determinazione dei confini).

— 2 agosto. A Londra, trattato, articoli separati e segreti della quadruplice alleanza fra l'imperatore, l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Generali delle Provincie Unite, portante cessione del regno di Sardegna al re di Sicilia in cambio di questo regno.

— Ottobre e novembre. A Parigi, atto di accessione e di ammissione del re Vittorio Amedeo II al trattato della quadruplice alleanza.

— 26 dicembre. A Vienna, accordo fra gli ambasciatori di re Vittorio Amedeo II e dell'imperatore per la evacuazione del regno di Sicilia e la occupazione della Sardegna.

1719, 22 aprile. A Napoli, convenzione fra il conte Fontana, il marchese Solaro di Breille, ambasciatori di re Vittorio Amedeo II, il maresciallo Paun, vicerè di Napoli, e l'ammiraglio Bejmg per lo stesso oggetto.

1720, 18 marzo. All'Aja, atto e articolo separato di ammissione di re Vittorio Amedeo II all'accessione del re di Spagna al trattato della quadruplice alleanza.

— 2 aprile. Ivi, trattato di sospensione d'armi per mare fra re Vittorio Amedeo II, l'imperatore, Francia, Spagna e Inghilterra.

— 13 luglio. A Genova, convenzione fra il barone di Schoulemberg, commissario di Vittorio Amedeo II e il principe di Ottaiano, commissario dell'imperatore, per la rimessione del regno di Sardegna.

— 4 agosto. A Cagliari, atto di restituzione del regno di Sardegna fatta dal re di Spagna a S. M. imperiale.

— 8 agosto. Ivi, atto di rimessione del regno di Sardegna al re Vittorio Amedeo II da parte del principe Ottaiano a nome dell'imperatore.

1722, 27 agosto. A Versailles, garanzie firmate dai plenipotenziarj di Francia e di Inghilterra in favore di Vittorio Amedeo II pel regno di Sardegna e per gli altri paesi del Milanese.

1733, 26 settembre. A Torino, trattato ed articoli separati e segreti di alleanza offensiva e difensiva fra il re di Sardegna e il re di Francia. " È noto all'universo, così nel preambolo, che la Casa d'Austria abusa da lungo tempo del grado esorbitante di potenza, a cui è salita, e che essa non cerca che di ingrandirsi ancora a spese degli altri. Non contenta di agire segretamente, essa non ha più avuto riguardo a dichiarare apertamente i suoi disegni, volendo perfino disporre a suoi libito dei regni, sui quali essa non può arrogarsi il menomo diritto; e gli è così che l'imperatore è venuto a capo di una parte dei suoi disegni, i quali non tendendo che a rimuovere ogni limite alla onnipotenza della sua Casa, vanno sempre più compromettendo quell'equilibrio tanto desiderato e così necessario „. Quindi le parti si obbligano di fare la guerra contro l'imperatore colle loro forze combinate e di attaccare lo Stato di Milano (art. 1); il re di Francia si obbliga a non cessare la guerra se non dopo aver conquistato e procurato al re di Sar-

degna il reale possesso del detto Stato di Milano quale fu ceduto dall'imperatore Carlo V a Filippo II nella investitura del 1549 ((art. 3); ma siccome " vero scopo ed intenzione di S. M. Cristianissima e del re di Sardegna è solo di procurare un giusto equilibrio all'Europa, moderando la potenza enorme della Casa d'Austria senza fare alcun danno, torto o pregiudizio all'impero „, il re di Sardegna si obbliga, quando sarà in possesso dello Stato di Milano, di riconoscerlo in debita forma come feudo imperiale (art. 4) ecc.

1733, 26 settembre. Ivi, articoli concordati fra il re di Sardegna e il re di Francia pel regolamento del servizio dell'esercito alleato.

1735, 3 ottobre. A Vienna, articoli preliminari di pace fra il re di Francia e l'imperatore. Per ciò che riguarda il re di Sardegna all'art. 4 è pattuito che esso possederà a sua scelta il Novarese e il Vigevanasco, oppure il Novarese e il Tortonese, oppure il Tortonese e il Vigevanasco, riconoscendoli però come feudi (*fiefs*) imperiali; avrà inoltre la superiorità territoriale delle terre delle Langhe, conformemente alla lista annessa a questi articoli.

1736, 11 aprile. Ivi, convenzione fra l'imperatore e il re di Francia sulla esecuzione degli articoli preliminari del trattato di pace.

— 6 giugno. A Lussenburgo, cessione delle provincie di Novara e di Tortona fatta dall'imperatore Carlo VI a Carlo Emanuele III re di Sardegna.

— 7 luglio. Manifesto dell'imperatore ai vassalli e sudditi dei feudi delle Langhe pel riconoscimento del re di Sardegna come loro signore immediato.

— 16 agosto. A Torino, accessione di re Carlo Emanuele III ai preliminari di pace del 3 ottobre 1735 fra l'imperatore e la Francia.

— 21 novembre. A S. Laurent-le-Royal, diploma del re di Spagna di accessione agli articoli preliminari e di cessione del granducato di Toscana e dei ducati di Parma e Piacenza all'imperatore Carlo VI.

— 11 dicembre. A Napoli, diploma del re delle Due Sicilie di adesione ai preliminari di pace e di approvazione della cessione dei ducati di Parma e Piacenza all'imperatore.

1738, 18 novembre. A Vienna, pace fra il re di Francia e l'imperatore. All'art. 8 è garantito il trattato 6 giugno 1736.

1739, 20 gennajo. A Parigi, dichiarazione dei ministri plenipotenziari dell'imperatore e del re di Francia sull'interpretazione dell'art. 8 del trattato precedente.

1740, 3 gennajo. Bolla colla quale papa Benedetto XIV dichiara re Carlo Emanuele III vicario apostolico nei feudi ecclesiastici della contea d'Assie e dell'Abbazia di S. Benigno.

1741, 5 gennajo. Concordato fra il re di Sardegna e papa Benedetto XIV sulle controversie pei fondi ecclesiastici di Piemonte.

— stesso giorno. Concordato fra gli stessi sulle controversie riguardo ai benefizi ecclesiastici.

1742, 1 febbrajo. A Torino, trattato fra re Carlo Emanuele III e Maria Teresa regina d'Austria e di Ungheria per opporsi alle forze di Spagna in Italia.

1743, 13 settembre. A Worms, alleanza fra Carlo Emanuele III, Maria Teresa e la Corona d'Inghilterra, con articoli separati e segreti " I torbidi, è detto nel preambolo, che in seguito alla morte dell'imperatore Carlo VI senza discendenza mascolina sono sorti in Germania, nonostante l'espresso tenore dei trattati di pace e di alleanza più solenni e più recenti corroborati dalla garanzia autentica del corpo dell'Impero, che assicurano alla sua figlia primogenita e alla sua dipendenza la intiera ed indivisibile successione dei suoi Stati ereditari, tendendo manifestamente a rovesciare ogni equilibrio in Europa, e esponendo la sua libertà e quella del commercio

ai più evidenti pericoli, accresciuti ancora dalla conquista che i re di Spagna e di Napoli hanno apertamente intrapreso degli Stati posseduti dalla Casa d'Austria in Italia, dopo di che il rimanente dell'Italia non potrebbe più loro resistere e tutte le coste del Mediterraneo si troverebbero soggette alla stessa Casa; per ovviare per quanto è in esse a mali così imminenti e a una intrapresa, le cui conseguenze sarebbero così fatali a tutti i principi e agli Stati d'Italia, alla loro libertà e al loro commercio „ le parti convengono, ecc. Sono confermati il trattato d'alleanza di Torino del 1703, i trattati di pace di Utrecht e di Baden, il trattato di pace e di alleanza detto della quadruplice alleanza, ecc. (art. 2); il re di Sardegna suoi eredi e successori, rinunzia per sempre, ma unicamente a favore della regina di Ungheria e di Boemia, suoi eredi e successori, ai suoi diritti sullo Stato di Milano (art. 3); la Regina d'Austria e di Ungheria cede al re di Sardegna la città e distretto di Vigevano, detto il Vigevanasco, la parte del Pavese che è fra il Po e il Ticino, di guisa che questo farà quind'innanzi, col suo mezzo, frontiera fra i due Stati sino al punto, in cui esso si getta nel Po, tranne l'isola formata dal canale di fronte a Pavia, che rimarrà all'imperatrice; inoltre gli cede la parte del Pavese detta Pavese oltre-Po, Bobbio e il suo territorio, Piacenza colla parte del Piacentino che è fra il Pavese e il mezzo del letto del fiume Nura dalla sua sorgente al Po, finalmente la parte della contea di Anghiera che confina col Novarese, la Valsesia, le grandi Alpi e il Vallese (art. 9); finalmente tutti i diritti che possono competerle sulla città e marchesato di Finale (art. 10).

1748, 26 gennajo. All'Aja, convenzione fra il re di Sardegna, il re d'Inghilterra, la imperatrice regina d'Ungheria e di Boemia e gli Stati Generali delle Provincie Unite alleati contro la Francia per la campagna del 1748.

— 30 aprile. Ad Aquisgrana, preliminari di pace fra il re di Francia, la regina d'Inghilterra e gli Stati Generali delle Provincie Unite, con un articolo separato e segreto. Per ciò che riguarda il re di Sardegna, all'art. 7 è pattuito: il re di Sardegna rimarrà in possesso di quanto possedeva anticamente e in questi ultimi tempi, e specialmente dell'acquisto fatto nel 1743 del Vigevanasco, di una parte del Pavese e della contea di Anghiera.

— 31 maggio. Ivi, accessione del re di Sardegna agli articoli preliminari di pace di Aquisgrana.

— 31 maggio. Atto di ammissione del re di Sardegna agli articoli stessi.

— 18 ottobre. A Aquisgrana, trattati ed articoli separati di pace fra S. M. imperiale Maria Teresa e Giorgio II re della Gran Bretagna da una parte e Luigi XV di Francia e Ferdinando VI dall'altra e loro alleati e aderenti (re Carlo Emanuele III era, come apparisce dai trattati precedenti, alleato dell'Inghilterra). Per ciò che riguarda il re di Sardegna l'art. 12 riproduce l'art. 7 dei preliminari del 30 aprile.

— 17 novembre. Ivi, atto di accessione e di ammissione del re di Sardegna al trattato precedente.

1752, 14 giugno. A Aranjuez, trattato detto d'Italia fra re Carlo Emanuele III, l'Imperatore e il re di Spagna con articoli separati. L'imperatore guarentisce al re di Sardegna e al re di Spagna gli Stati da essi posseduti e questi alla loro volta rinnovano la garanzia della *Prammatica Sanzione.*

— 16 agosto. A Madrid, atto di accessione e di ammissione di Filippo duca di Parma al trattato detto d'Italia fra il re di Sardegna, l'imperatore e la Spagna.

1753, 23 gennaio. Atto di accessione e di ammissione dell'imperatore come granduca di Toscana al trattato detto d'Italia.

1753, 13 luglio. Bolla di papa Benedetto XIV colla quale questo cede a re Carlo Emanuele III tutti i suoi diritti sul principato di Masserano e sulla contea di Crevacuore.

1754, 3 giugno. A Torino, determinazione di confini fra Carlo Emanuele III e la Repubblica di Ginevra.

1760, 24 marzo. Ivi, determinazione di confini fra il re di Sardegna e il re di Francia.

— 15 novembre. Processo verbale della delimitazione generale convenuta fra le Corti di Torino e di Versailles in esecuzione del trattato precedente.

1761, 15 aprile. Altro, per lo stesso oggetto.

— 21 dicembre. Dichiarazione dei re di Francia e di Spagna di indennizzare il re di Sardegna per non aver ottenuto il Piacentino.

1763, 10 giugno. A Parigi, trattato fra il re di Sardegna, il re di Francia e il re di Spagna sulla riversibilità del Piacentino al re di Sardegna nel caso di estinzione della linea maschile dell'infante Don Filippo.

— 10 giugno. Ivi, trattato con cui il re di Francia indennizza il re di Sardegna per non aver questo ottenuto il Piacentino.

1765, 27 giugno. A Milano, convenzione con S. M. imperiale per stabilire a Torino il Collegio Ghislieri in esecuzione del trattato del 4 ottobre 1751.

1778, 5 settembre. Al Grande S. Bernardo, convenzione fra il re di Sardegna e la Repubblica del Vallese sui confini fra i due Stati.

1782, 6 giugno. A Versailles, trattato fra il re di Sardegna e il re di Francia per la pacificazione di Ginevra.

— 6 giugno. Ivi, dichiarazione del plenipotenziario del re di Francia sul trattato precedente.

— 26 giugno. Al Quartier generale di Fernex, convenzione fra i plenipotenziarj del re di Sardegna, del re di Francia e della Repubblica di Berna per la occupazione della città di Ginevra.

— Editto di pacificazione della città di Ginevra fra i plenipotenziari dei re di Sardegna e di Francia e della Repubblica di Berna.

— 12 novembre. A Ginevra, trattato di neutralità per la conservazione ed esecuzione dell'editto precedente.

1793, 25 aprile. A Londra, alleanza fra il re di Sardegna e il re d'Inghilterra contro la Francia. " Le LL. MM. il re di Sardegna e il re della Gran Bretagna essendo in guerra contro la Francia in seguito agli atti di violenza e alla ingiuriosa aggressione da essi sofferta da parte di questa, hanno convenuto di far causa comune in questa guerra e di concertare insieme sui mezzi con cui provvedere alla loro difesa e sicurezza comune non meno che agli interessi generali dell'Europa „. Il re di Sardegna terrà un esercito di 50 mila uomini per la difesa dei suoi Stati e per agire contro il nemico comune; l'Inghilterra manderà nel Mediterraneo una flotta rispettabile di navi da guerra (art. 1) e corrisponderà al re di Sardegna, per tutta la durata della guerra, un sussidio di 100 mila sterline all'anno (art. 2); l'Inghilterra non farà pace col nemico senza comprendervi la restituzione a S. M. Sarda di tutti i suoi territorj (art. 3).

1794, 23 maggio. A Valenciennes, trattato fra il re di Sardegna e l'imperatore d'Austria contro la Francia. Si conviene che tutte le conquiste, che si facessero sulla Francia dalla parte verso l'Italia, saranno divise in due parti eguali e il valore di quella, che spetterebbe all'imperatore, sarà compensata mediante la retrocessione che il re gli farà di una parte proporzionata dei distretti successivamente smembrati dal Milanese, oppure, tali conquiste saranno restituite contro una indennità di guerra, da dividersi in due parti eguali fra gli alleati.

1796, 28 aprile. A Cherasco, sospensione d'armi fra l'esercito piemontese ed il francese.

— 15 maggio. A Parigi, pace fra il re di Sardegna e la Repubblica francese. Il re revoca ogni adesione, consenso e accessione patente o segreta da lui data alla coalizione contro la Repubblica francese (art. 2); rinuncia alla Savoja ed alle contee di Nizza, di Tenda e di Beuil (art. 4); si obbliga a non permettere a emigrati o deportati della Repubblica di fermarsi o soggiornare nei suoi Stati (art. 5); indipendentemente dalle fortezze di Cuneo, Ceva e Tortona e dei territorii che occupano e devono occupare le truppe francesi, queste occuperanno i forti di Exilles, dell'Assietta, di Susa, della Brunetta, di Casteldelfino e di Alessandria fino alla conclusione del trattato di pace fra la Repubblica e il re, della pace generale e alla determinazione della linea di frontiera (art. 12, 13).

1797, 25 febbrajo. A Bologna, progetto di alleanza fra il re di Sardegna e la Repubblica francese. Il re di Sardegna fornirà 6000 uomini di fanteria, 1000 di cavalleria e 40 cannoni (art. 4); la Repubblica promette di fare al re alla conclusione della pace generale tutti i vantaggi che le circostanze le permetteranno di procurargli e a procurargli uno sbocco sicuro e comodo sul mare (art. 7).

— 5 aprile. A Torino, alleanza offensiva e difensiva fra il re di Sardegna e la Repubblica francese. È, sostanzialmente, la riproduzione del progetto precedente.

1798, 28 giugno. A Milano, convenzione fra il re di Sardegna ed il commissario in capo dell'esercito francese in Italia per la occupazione provvisoria della cittadella di Torino.

— 9 dicembre. A Torino, atto di rinuncia all'esercizio di qualsiasi potere in Piemonte da parte di Carlo Emanuele re di Sardegna. Il re ordina a tutti i suoi sudditi di obbedire al Governo provvisorio che sarà stabilito dal Governo francese (art. 1); all'esercito piemontese di considerarsi come parte integrante dell'esercito francese in Italia (art. 2); al governatore di Torino di ricevere e far eseguire esattamente tutti gli ordini, che il generale francese comandante la cittadella crederà di dare pel mantenimento della tranquillità pubblica (art. 4); il re e tutta la famiglia reale potranno andare in Sardegna, passando per Parma (art. 6); le navi delle Potenze che sono o saranno in guerra colla Repubblica francese non potranno mai essere ricevute nei porti dell'isola di Sardegna (art. 10). L'atto porta le firme di Carlo Emanuele, colle parole *Consenti et arrêté par moi*, di Vittorio Emanuele, colle parole *Je garantis que je ne porterai aucun empêchement au présent act*, e del generale in capo Joubert, colle parole *Approuvé et accepté.*

1799, 3 marzo. Dalla rada di Cagliari, protesta di Carlo Emanuele IV contro l'atto precedente.

1814, dicembre. A Vienna, atti relativi alla unione del ducato di Genova agli Stati del re di Sardegna.

— 10 dicembre. Estratto del protocollo del Congresso di Vienna: per non lasciare alcun dubbio sull'ordine di successione da stabilirsi negli Stati di Genova, le Potenze firmatarie del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 convengono che l'articolo concernente Genova sia redatto nei termini seguenti: Gli Stati che componevano la già Repubblica di Genova, sono riuniti in perpetuo agli Stati di S. M. Sarda per essere da essa posseduti in piena proprietà ed eredità di maschio in maschio per ordine di primogenitura nei due rami della Casa, cioè, il ramo reale ed il ramo di Savoja-Carignano.

1814, 10 dicembre. Estratto del protocollo del Congresso di Vienna: I plenipotenziarj hanno preso in considerazione il voto espresso dai Genovesi che S. M. Sarda prenda il titolo di *re di Liguria*; hanno osservato che il re di Sardegna è investito del titolo di duca sovrano di Savoja, del titolo di principe come sovrano degli Stati di Piemonte; hanno considerato che i riguardi dovuti ai detti paesi non permettevano che lo Stato di Genova fosse eretto in regno, e propongono che il titolo di duca di Genova, che era propriamente quello del doge dell'antica Repubblica di Genova, sia conferito a S. M. Sarda per essere aggiunto ai titoli, che S. M. prende ordinariamente.

— 12 dicembre. Dichiarazione del Congresso di Vienna sugli articoli concordati dai plenipotenziarj per garanzia agli abitanti della Liguria da annettersi agli Stati del re di Sardegna.

— 17 dicembre. A Vienna, atto di adesione dei plenipotenziarj del re di Sardegna (marchese di S. Marzano e conte Rossi) alla dichiarazione precedente.

1815, 26 marzo. Ivi, dichiarazione del plenipotenziario del re di Sardegna al Congresso di Vienna sulle condizioni, alle quali il re consente a cedere al Cantone di Ginevra una porzione di territorio.

— 29 marzo. Ivi, articoli convenuti dalle Potenze alleate sulle cessioni fatte dal re di Sardegna al Cantone di Ginevra. Il re mette a disposizione delle Potenze alleate la parte della Savoja, che è fra il fiume Arve, il Rodano, i confini della parte della Savoja occupata dalla Francia e la montagna di Salève sino a Verry inclusivamente, più quella compresa fra la strada del Sempione, il lago di Ginevra e il territorio attuale del Cantone di Ginevra da Vezenas fino al punto dove la Hermance attraversa la detta strada e di là, continuando il corso di questo fiume, sino al suo sbocco nel lago di Ginevra a levante del villaggio di Hermance, perchè questi paesi siano riuniti al Cantone di Ginevra (art. 1).

— 9 aprile. Ivi, trattato fra Vittorio Emanuele I e l'Inghilterra, l'Austria, la Russia e la Prussia di accessione e di ammissione del re al trattato di alleanza di Vienna del 25 marzo 1815.

— 2 maggio. A Bruxelles, convenzione fra Vittorio Emanuele I e l'Inghilterra, con cui questa si obbliga di fornire al re un sussidio di 11 lire sterline e 2 scellini per ogni soldato del contingente di 15 mila uomini, che il re deve fornire contro la Francia.

— 20 maggio. A Vienna, trattato fra Vittorio Emanuele I, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, la Prussia e la Francia con un articolo addizionale e separato coll'Austria. I confini degli Stati del re di Sardegna saranno verso Francia quali erano al 1 gennajo 1792, ad eccezione dei cambiamenti portati dal trattato di Parigi del 30 maggio 1814 (in virtù dell'art. 3, n. 8 di questo trattato, a cui era estraneo il re di Sardegna, la Francia aveva acquistato nel dipartimento del Monte Bianco le sotto-prefetture di Chambéry e di Annecy, tranne alcuni cantoni e porzioni di cantoni); verso la Confederazione elvetica quali erano al 1° gennajo 1792 ad eccezione del cambiamento operato dalla cessione fatta in favore del Cantone di Ginevra; verso gli Stati dell'imperatore d'Austria quali esistevano al 1° gennajo 1792 e la convenzione conchiusa fra l'imperatrice Maria Teresa ed il re di Sardegna il 4 ottobre 1751 sarà mantenuta; verso gli Stati di Parma e Piacenza, per ciò che concerne gli antichi Stati del re di Sardegna, i confini continueranno ad essere quali erano al 1° gennajo 1792; i confini dei già Stati di Genova e dei paesi detti feudi imperiali riuniti agli Stati del re di Sardegna saranno quelli stessi che il 1° gennajo 1792 separavano questi paesi dagli Stati di Parma e Piacenza e da quelli di Toscana e di Massa;

l'isola di Capraja già appartenente all'antica Repubblica di Genova è compresa nella cessione degli Stati di Genova al re di Sardegna (art. 1). Gli altri articoli riproducono i patti concordati negli atti precedenti relativi all'annessione della Liguria ed alla cessione di parte della Savoja al Cantone di Ginevra.

1815, 22 maggio. A Torino, convenzione fra Vittorio Emanuele I e l'Inghilterra per mettere la città di Genova e le sue fortificazioni in istato di difesa.

— 11 agosto. A Roma, Breve di Pio VII che accorda a Vittorio Emanuele I l'alienazione di beni ecclesiastici per far fronte alle spese della guerra contro la Francia.

1815, 15 dicembre. A Chambéry, atto di rimessione al re di Sardegna della parte della Savoja conservata alla Francia dal trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e resa al re di Sardegna da quello del 20 novembre 1815.

1816, 8 giugno. Al castello di Stupinigi, atto di adesione di Vittorio Emanuele I al trattato della Santa Alleanza. " L'imperatore di tutte le Russie, ivi è detto, avendomi invitato ad accedere al trattato conchiuso a Parigi il 26/14 settembre 1815 fra la detta Maestà imperiale e le Loro Maestà l'imperatore d'Austria ed il re di Prussia, convinto che i principj di morale religiosa, di giustizia, di carità e di pace che vi sono sviluppati mi sono comandati dalla religione cattolica che professo, e sono i più atti a procurare la felicità dei popoli, dichiaro che vi accedo e mi obbligo ad osservarlo ed a farlo osservare dai miei sudditi „.

— 16 marzo. A Torino, trattato fra Vittorio Emanuele I, la Confederazione svizzera ed il Cantone di Ginevra, con cui sono determinati i confini del territorio ceduto dal re, sia in virtù degli atti del Congresso di Vienna del 29 marzo 1815, sia in virtù delle disposizioni del protocollo delle Potenze alleate del 3 novembre 1815 e del trattato di quel giorno.

— 3 aprile. Ad Algeri, pace fra Vittorio Emanuele I ed il dey di Algeri.

— 17 „ A Tunisi, pace fra lo stesso ed il dey di Tunisi.

— 29 „ A Tripoli, pace fra lo stesso ed il bey di Tripoli.

— 22 novembre. A Pietroborgo, atto di accessione di Vittorio Emanuele I al trattato complementare del trattato di Parigi od atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815.

1817, 20 gennajo. Atto di accettazione dell'accessione del re di Sardegna al trattato complementare del trattato di Parigi od atto finale del Congresso di Vienna da parte della Francia, dell'Austria, della Russia, della Prussia e della Gran Bretagna.

— 10 settembre. A Vienna, atto di accessione del re di Sardegna al trattato di Parigi del 20 novembre 1815.

— 20 settembre. Ivi, atto di accettazione di tale accessione da parte dell'Austria.

— 7 novembre. A Torino, articoli di protezione accordati dal re di Sardegna al principato di Monaco convenuti fra i plenipotenziari del re di Sardegna e del principe di Monaco.

— 9 novembre. Articoli stabiliti fra i plenipotenziari del re di Sardegna e del principe di Monaco in esecuzione degli articoli precedenti.

1818, 5 giugno. A Parigi, atto di accessione del re di Sardegna alla convenzione firmata a Parigi il 26 aprile 1818 fra le Potenze alleate e la Francia per regolare definitivamente la liquidazione dei reclami particolari a carico della Francia.

1819, 22 marzo. A Londra, atto di accessione del re di Sardegna alla convenzione conclusa il 9 ottobre 1815 fra la Corte di Francia da una parte e la Gran Bretagna, la Prussia e la Russia dall'altra per determinare la cessazione dell'occupazione militare della Francia.

1821, 24 luglio. A Novara, trattato fra il re di Sardegna da una parte e l'imperatore d'Austria, il re di Prussia e l'imperatore di tutte le Russie dall'altra per la occupazione di una linea militare negli Stati Sardi. " S. M. il re di Sardegna, è detto nel preambolo, avendo, in seguito agli avvenimenti, che hanno momentaneamente turbato l'ordine nei suoi Stati, testimoniato ai suoi augusti Alleati che, sempre costante nella volontà di contribuire al mantenimento della tranquillità generale e di dare ai suoi alti e potenti Alleati tutti i pegni, che possono assicurarla all'Europa, desiderava vedere un corpo d'armata alleato occupare una linea militare nei suoi Stati; che trovando nel fondo della sua coscienza la necessità di questa occupazione come il solo mezzo di tranquillare i buoni, di contenere i perturbatori e di rassicurare l'Europa, vi trovava anche il dovere di fare in guisa che questa occupazione avesse luogo nel modo meno oneroso pei popoli...; che finalmente la sua confidenza nei suoi augusti Alleati essendo intiera ed eguale rispetto a ciascuno di essi, pure non poteva dispensarsi dal far loro notare che un corpo d'esercito austriaco, per la posizione limitrofa del regno lombardo-veneto, potrebbe, in minor numero e per conseguenza con minor spesa, raggiungere lo scopo in questione per un'epoca determinata „ si conviene: il corpo d'esercito austriaco destinato ad occupare una linea militare negli Stati del re di Sardegna a nome e sotto la solidarietà delle Potenze alleate sarà di 12 mila uomini (art. 1); il corpo ausiliare austriaco occuperà la linea militare seguente: Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Casale e Vercelli (art. 2); esso sarà mantenuto dal Governo sardo (art. 3); si conviene provvisoriamente che l'occupazione durerà sino al settembre 1822, epoca in cui i sovrani alleati, riuniti in Firenze, prenderanno in considerazione con S. M. sarda la situazione del regno per protrarla ulteriormente di comune accordo o farla cessare (art. 8).

1822, 26 novembre. A Torino, trattato dei confini fra il re di Sardegna e S. M. imperiale l'arciduchessa d'Austria, duchessa di Parma.

— 14 dicembre. A Verona, trattato fra re Carlo Felice e Austria, Prussia e Russia per far cessare l'occupazione temporaria di una linea militare negli Stati sardi.

1823, 25 ottobre. A Costantinopoli, trattato d'amicizia fra Carlo Felice re di Sardegna e Mahmud Han imperatore dei Turchi.

1832, 22 febbrajo. A Tunisi, trattato di amicizia fra il re di Sardegna e il bey di Tunisi.

1833, 28 marzo. A Torino, alleanza difensiva fra il re di Sardegna e il re delle Due Sicilie contro le reggenze barbaresche.

1834, 8 agosto. A Torino, trattato fra il re di Sardegna, Inghilterra e Francia, con cui il re di Sardegna accede ai trattati 30 novembre 1831 e 22 marzo 1833 fra Inghilterra e Francia per la repressione della tratta dei Negri.

1837, 18 settembre. A Torino, ratifica da parte di re Carlo Alberto del protocollo portante dichiarazione di riconoscimento della Confederazione Argentina.

1844, 28 novembre. A Firenze, trattato di permutazione di territorio fra re Carlo Alberto e l'imperatore d'Austria, il granduca di Toscana, il duca di Lucca, futuro duca di Parma, Piacenza e Guastalla e il duca di Modena.

1848, 30 maggio. A Cavalcaselle, capitolazione colla quale la guarnigione austriaca si obbliga di evacuare la piazza e di cederla alle truppe del re di Sardegna.

— 9 agosto. A Milano, convenzione di armistizio (detto " armistizio Salasco „ dal nome del plenipotenziario sardo che lo firmò) fra l'esercito sardo e l'esercito austriaco. La linea di demarcazione fra i due eserciti sarà la frontiera medesima dei rispettivi Stati (art. 1); le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anfo e Osopo saranno evacuate dalle truppe sarde e rimesse a

quelle di S. M. imperiale (art. 2); Gli Stati di Modena, Parma, e la città di Piacenza, col territorio che le è assegnato come piazza di guerra, saranno evacuate dalle truppe del re di Sardegna (art. 3); questa convenzione si estenderà parimenti alla città di Venezia e alla terra-ferma veneziana; le forze militari di terra e di mare sarde lascieranno la città, i forti e i porti di questa piazza per rientrare negli Stati sardi (art. 4); l'armistizio durerà sei settimane (art. 6).

1849, 26 marzo. A Novara, convenzione di armistizio fra re Vittorio Emanuele II e il feld-maresciallo conte Radetzky. " Vittorio Emanuele re di Sardegna, è detto nel preambolo, a cui S. M. Carlo Alberto al momento della sua abdicazione ha affidato il comando in capo dell'esercito, viste le circostanze della guerra, ha conchiuso con S. E. il maresciallo conte Radetzky una sospensione di ostilità, le cui condizioni, che le parti contraenti si obbligano a adempire fedelmente, sono le seguenti. ecc. „. Il re dà l'assicurazione positiva e solenne che si affretterà a conchiudere coll'imperatore d'Austria un trattato di pace, di cui questo armistizio è un preludio (art. 1); esso scioglierà il più presto possibile i corpi militari formati di Lombardi, Ungheresi e Polacchi sudditi dell'imperatore (art. 2); esso permette, durante l'armistizio, la occupazione militare da parte di truppe imperiali (18 mila uomini di fanteria e 2 mila di cavalleria) del territorio compreso fra il Po, la Sesia e il Ticino, e della metà della piazza di Alessandria (art. 3); la flotta sarda, con tutte le vele e tutti i battelli a vapore, abbandonerà l'Adriatico entro 15 giorni per rientrare negli Stati sardi (art. 5); il re di Sardegna ridurrà il suo esercito sul piede di pace nel più breve termine possibile (art. 6).

— 6 agosto. A Milano, pace fra il re di Sardegna e l'imperatore d'Austria (v. sopra, cap. VI).

1852, 4 dicembre. A Torino, atto di accessione della Sardegna al trattato conchiuso a Londra l'8 maggio 1852 fra Danimarca, Austria, Francia, Gran-Bretagna, Prussia, Russia e Svezia sulla successione danese.

1853, 28 febbrajo. All'Assunzione, dichiarazione di riconoscimento della Repubblica del Paraguay da parte del regno di Sardegna.

1855, 26 gennajo. A Torino, atto di accessione della Sardegna alla Convenzione conchiusa il 10 aprile 1854 tra Francia e Gran-Bretagna per la difesa dell'impero ottomano. L'accessione è accettata dalla Francia e dalla Gran-Bretagna con atti dello stesso giorno.

— 24 gennajo. Ivi, convenzione militare tra Sardegna, Francia e Gran-Bretagna per regolare i mezzi e le condizioni del concorso della Sardegna nella guerra intrapresa per la difesa dell'impero ottomano. Il re di Sardegna fornirà pei bisogni della guerra un corpo d'armata di 15 mila uomini (art. 1); il governo sardo provvederà al soldo e alle sussistenze delle sue truppe (art. 5); Francia e Inghilterra guarentiscono la integrità degli Stati del re di Sardegna e si obbligano a difenderli contro qualsiasi attacco durante la guerra (art. 6).

— 24 gennajo. Ivi, convenzione supplementare fra Sardegna e Gran-Bretagna per facilitare al governo sardo i mezzi pecuniarj per la esecuzione della convenzione militare precedente. La regina d'Inghilterra si obbliga di raccomandare al suo Parlamento di metterla in grado di anticipare al re di Sardegna, per mezzo di un imprestito, un milione di sterline in due rate eguali e un altro milione se la guerra non sarà finita allo spirare di 12 mesi dopo il pagamento della prima rata, da aver luogo il più presto possibile dopo l'approvazione del Parlamento (art. 1); l'Inghilterra si incarica del trasporto gratuito delle truppe sulle (art. 3).

1855, 15 marzo. A Costantinopoli, convenzione fra la Sardegna e la Porta ottomana portante adesione della Sardegna all'alleanza del 12 marzo 1854 tra Francia, Inghilterra e Turchia per la difesa dell'impero ottomano.

— 15 novembre. A Londra, convenzione relativa all'accessione della Sardegna e della Porta ottomana alla convenzione conchiusa il 10 maggio 1854 tra Francia e Gran Bretagna relativamente alle prese marittime fatte durante la guerra.

— 15 novembre. Ivi, dichiarazione di accessione della Sardegna e della Porta ottomana alla dichiarazione firmata il 10 luglio 1855 tra Francia e Gran Bretagna relativamente alle prese fatte dalle forze di terra.

1856, 14 marzo. Al ponte di Traktir (Crimea), convenzione di armistizio tra i generali in capo degli eserciti alleati di Francia, Inghilterra e Sardegna da una parte e dell'esercito russo dall'altra.

1856, 28 agosto (9 settembre). A Mosca, scambio di dichiarazioni fra Sardegna e Russia per rimettere in vigore i trattati esistenti prima della guerra fra i due Stati.

1858, 19 agosto. A Parigi, convenzione fra Sardegna, Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia sulla organizzazione definitiva dei Principati di Moldavia e di Valacchia.

1859, 8 luglio. Armistizio di Villafranca.
— 14 luglio. Preliminari di Villafranca.
— 10 e 24 novembre. Trattato di Zurigo.
1860, 24 marzo. Trattato di cessione di Savoja e Nizza alla Francia.
} (v. sopra, cap. VI).

— 16 giugno. A Peschiera, atto finale di delimitazione della frontiera tra la Sardegna e le provincie italiane dell'Austria fissata definitivamente dalla Commissione militare istituita in esecuzione del trattato di Zurigo.

— 23 agosto. A Parigi, convenzione fra Sardegna e Francia per risolvere le diverse questioni cui aveva dato luogo la riunione della Savoja e del circondario di Nizza alla Francia e fissare la parte contributiva di queste provincie nel debito pubblico del Piemonte.

VIII. *Trattati conchiusi dal regno d'Italia.*

(dalla " Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni conchiuse tra il regno d'Italia e i Governi esteri „ compilata per cura del Ministero degli Affari esteri).

A) *Trattati politici.*

1861, 5 ottobre. A Lugano, convenzione colla Confederazione svizzera per l'accertamento della frontiera fra la Lombardia e il Canton Ticino in alcuni punti sui quali eravi contestazione.

1862, 22 marzo. A Torino, convenzione di buon vicinato colla repubblica di San Marino.

— 1° maggio e 26 ottobre. A Parigi, dichiarazioni dei due governi d'Italia e di Francia, colle quali si approvano i protocolli della Commissione mista per la soluzione delle vertenze relative alla riunione della Savoja e del Circondario di Nizza alla Francia.

1863, 27 agosto. A Tirano, convenzione colla Svizzera per l'accertamento della frontiera fra la Lombardia e il Cantone dei Grigioni.

1864, 15 settembre. A Parigi, convenzione relativa allo sgombro del territorio pontificio da parte delle truppe francesi (v. cap. VI).

1865, 2 novembre. A Galatz, atto pubblico della navigazione del Basso Danubio fra Italia, Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia.
1866, 8 aprile. A Berlino, alleanza tra Italia e Prussia (v. cap. VI).
— 3 ottobre. A Vienna, pace fra Italia e Austria (v. cap. VI).
1867, 11 maggio. A Londra, trattato fra Italia e altri Stati per regolare la situazione politica del granducato di Lussemburgo (v. cap. VI).
— 22 dicembre. A Venezia, atto finale di confinazione fra Italia e Austria.
1868, 15 e 27 luglio. A Kanlidja, protocollo fra Italia, Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia relativo ai poteri del governatore del Libano.
1871, 13 marzo. A Londra, trattato coll'Austria-Ungheria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Turchia per la revisione delle clausole del trattato di Parigi del 30 marzo 1856 relativo alla navigazione del mar Nero e del Danubio (v. cap. IV).
1872, 27 marzo. A Roma, convenzione di buon vicinato fra l'Italia e la repubblica di San Marino.
1873, 31 dicembre. A Berna, compromesso arbitrale fra Italia e Svizzera concernente la definitiva determinazione della frontiera italo-svizzera al luogo detto " Alpe di Cravairola „.
— 22 aprile. A Costantinopoli, protocollo fra Italia, Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia relativo ai poteri del nuovo governatore del Libano.
1874, 10 dicembre. A Roma, convenzione fra Italia e Francia per determinare i confini fra i due Stati nell'interno della Galleria del Cenisio.
1875, 17 maggio. A Roma, protocollo fra Italia e Svizzera per dichiarare esecutoria la sentenza arbitrale circa la determinazione della frontiera italo-svizzera all'Alpe Cravairola.
1877, 31 marzo. A Londra, protocollo relativo agli affari d'Oriente (v. cap. VI).
1878, 13 luglio. A Berlino, trattato fra Italia, Austria, Ungheria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Turchia (v. cap. VI).
1879, 14 agosto. A Terapia, atto fra le stesse che stabilisce la frontiera fra la Bulgaria e la Rumelia orientale.
— 19 agosto. A Belgrado, atto fra le stesse che stabilisce la nuova frontiera della Serbia.
— 20 settembre. A Costantinopoli, atto fra le stesse che stabilisce la frontiera danubiana della Bulgaria, quella fra la Bulgaria e la Turchia (Macedonia) e quella fra la Bulgaria e la Serbia.
— 25 ottobre. Ivi, atto fra le stesse che stabilisce la frontiera meridionale della Rumelia orientale.
— 2 e 3 settembre. Al confine presso Acquabona, atto di revisione del confine austro-ungarico ed italiano nel Cadore.
1880, 3 luglio. A Madrid, convenzione tra Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti dell'America settentrionale e Svezia e Norvegia concernente l'esercizio del diritto di protezione al Marocco.
1880, 21 settembre. A Costantinopoli, protocollo di disinteresse firmato dall'Italia, Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna e Russia. I rispettivi Governi " per provare il disinteresse, col quale proseguono la esecuzione di tutte le stipulazioni del trattato di Berlino, si obbligano a non cercare in nessun accomodamento, che potesse intervenire come conseguenza della loro azione concertata per la esecuzione di detto trattato, per ciò che concerne la questione montenegrina, e, eventualmente, la questione greca, nessun aumento di territorio, nessuna influenza esclusiva e nessun vantaggio

commerciale in favore dei loro sudditi che non fosse egualmente ottenuto da quelli delle altre nazioni „.

1881, 24 maggio. A Costantinopoli, convenzione fra l'Italia e le altre Potenze firmatarie del trattato di Berlino per la nuova frontiera turco-ellenica.

— 28 maggio. A Galatz, atto addizionale fra Italia, Germania, Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Rumenia Russia e Turchia relativo alla navigazione delle Bocche del Danubio.

— 27 novembre. A Costantinopoli, atto finale fra Italia e le altre Potenze firmatarie del trattato di Berlino determinante la nuova frontiera turco-greca.

1883, 10 marzo. A Londra, trattato fra Italia, Austria-Ungheria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Turchia, per estendere da Galatz a Braila la giurisdizione della Commissione europea del Danubio.

— 8 maggio. A Costantinopoli, protocollo fra Italia, Austria-Ungheria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia da una parte e Turchia dall'altra per la nomina del governatore del Libano.

1883, maggio 22. A Ankober e Kadelé Gubo, trattato fra Italia ed il capo di tutti i Danakili, sultano di Aussa. La pace e l'amicizia saranno costanti e perpetue fra le autorità italiane di Assab ed il sultano Mohamed Hanfari e fra tutti i loro dipendenti (art. 1); il sultano garantisce al governo italiano ed al re Menelik la sicurezza della via fra Assab, Aussa ed il regno di Scioa a tutte le carovane italiane da o per il mare (art. 3); di comune accordo cogli altri sultani, dichiara esenti da dazi o tributi tutte le carovane italiane provenienti o dirette per Assab (art. 4); concede al re d'Italia l'uso della terra di Ablis (Aussa) sulla parte del territorio di Aussa atto alla coltivazione per stabilire una stazione commerciale italiana (art. 5); saranno rispettate tutte le religioni (art. 6); i sudditi italiani viaggeranno liberamente per tutto il paese dipendente dal sultano Mohamed Anfari ed i dipendenti di questo saranno sempre assistiti dalle autorità consolari italiane (art. 7; le navi da guerra italiane vigileranno dalla parte del mare alla sicurezza del litorale danakil (art. 8).

B) *Trattati di commercio e di navigazione.* — 1861, 19 giugno, colla Repubblica di Venezuela; 10 luglio, colla Turchia. - 1862, convenzione di navigazione colla Francia; 14 giugno, id., e di commercio col Regno Unito di Svezia e Norvegia; 24 settembre, colla Persia; 23 ottobre, colla Repubblica di Liberia. - 1863, 17 gennajo, trattato di commercio colla Francia; 4 febbrajo, col Brasile; 9 aprile, col Belgio; 14 aprile, colla Repubblica di Costarica; 22 luglio, col regno delle isole Avaiane; 6 agosto, colla Gran Bretagna; 28-16 settembre, colla Russia; 24 novembre, coi Paesi Bassi. - 1864, 1 maggio, trattato di commercio e di navigazione colla Danimarca. - 1865, 31 dicembre, id., di commercio cogli Stati dello Zollverein (Unione doganale tedesca). - 1866, 7 maggio, id., colla Repubblica orientale dell'Uruguay; 25 agosto, col Giappone; 20 ottobre, colla China. - 1867, 23 aprile, id., coll'Austria; 14 ottobre, convenzione di navigazione colla Confederazione della Germania del Nord. - 1868, 17 gennaio, accessione del Baden alla convenzione stessa; 4 marzo, accessione della Baviera; 10 luglio, accessione del Vürtemberg; 22 luglio, trattato di commercio colla Svizzera; 8 settembre, colla Tunisia; 6 marzo, colla Repubblica di Nicaragua; 3 ottobre, col regno di Siam; 11 dicembre, colla Repubblica di Guatemala; 31 dicembre, colla Repubblica di Honduras. - 1869, 30 gennajo, accessione del granducato di Assia alla Convenzione di navigazione colla Confederazione della Germania del nord del 14 ottobre 1867. - 1870, 22 febbrajo, trattato di commercio e di navigazione colla Spagna; 17 dicembre, col Messico. - 1871, 26 febbrajo, cogli Stati Uniti; 3 marzo,

trattato di amicizia e di commercio coll'impero birmano. - 1872, id., di commercio e di navigazione col Portogallo. - 1874, 23 dicembre, id., col Perù. - 1876, 4 febbraio, è confermata rispetto all'Italia la validità del trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra la Sardegna ed il Salvador il 27 ottobre 1860. - 1877, 5-17 novembre, trattato di commercio e di navigazione colla Grecia. - 1878, 23 marzo, id. colla Rumenia; 27 dicembre, id. coll'Austria, articoli addizionali, cartello doganale e protocollo finale - 1879, 15 gennaio, convenzione provvisoria fra Italia e Francia per assicurarsi scambievolmente, in pendenza delle trattative per la conclusione di un nuovo trattato di commercio, il trattamento della nazione più favorita; 28 gennaio, id., per lo stesso oggetto, colla Svizzera - 1881, 3 novembre, trattato di commercio fra Italia e Francia. - 1882, 31 gennajo, convenzione addizionale allo stesso; 11 dicembre, trattato di commercio e di navigazione col Belgio. - 1883, 22 marzo, colla Svizzera; 28-16 marzo, trattato di commercio e di navigazione col Montenegro; 4 maggio, id. colla Germania; 15 giugno, id. colla Gran Bretagna; 27 novembre, protocollo, per modificare in qualche voce le tariffe all'entrata in Italia e all'entrata in Svizzera, annesse al trattato di commercio del 22 marzo 1883 colla Svizzera.

C) *Convenzioni postali.* — 1861, 29 giugno, 7 luglio, convenzione postale colla Grecia; 8 agosto, id. colla Svizzera. — 1862, 10 dicembre, id. col Portogallo; 23 dicembre, id. col Belgio. - 1863, 8 luglio, id. cogli Stati Uniti dell'America del Nord. — 1864, 17-5 novembre, id. colla Grecia. - 1865, 7 febbrajo, id. colla Repubblica di San Marino. - 1867, 4 aprile, id. colla Spagna; 23 aprile, id. coll'Austria; 15 ottobre, id. coi Paesi Bassi. - 1868, 10 novembre, id. colla Confederazione della Germania del Nord, Baviera, Würtemberg e Baden. - 1869, 3 marzo, id. colla Francia. - 1870, 2 aprile, id. col Portogallo; 2 luglio, id. col Belgio - 1872 15-3 giugno, id. colla Russia. - 1873, 11 maggio, id. colla Germania; 14 maggio, col Brasile. 1874, 15 maggio, convenzione addizionale alla convenzione postale colla Francia del 1869. - 1874, 9 ottobre, a Berna, convenzione postale internazionale (regolamento di esecuzione e protocollo finale) fra Italia, Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Egitto, Spagna, Stati Uniti dell'America del Nord, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Svezia e Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Rumenia, Russia, Serbia, Svizzera e Turchia - 1878, 1 giugno, a Parigi, convenzione e protocollo finale per una Unione postale universale fra Italia, Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Danimarca e colonie Danesi, Egitto, Francia e colonie francesi, Germania, Giappone, Gran Bretagna', diverse colonie inglesi, India britannica, Canadà, Grecia, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi e colonie olandesi, Perù, Persia, Portogallo e colonie portoghesi, Rumenia, Russia, Salvador, Serbia, Spagna e colonie spagnuole, Stati Uniti dell'America settentrionale, Svezia, Svizzera e Turchia; 1 giugno, accordo relativo allo scambio delle lettere con valori dichiarati fra Italia e molti altri Stati; 4 giugno, id. relativo allo scambio dei vaglia postali; 27 settembre, accessione della Liberia alla Convenzione postale di Parigi del 1° giugno 1878; 17 dicembre, id. del Chilì. - 1879, 21 febbraio, id. delle colonie britanniche di Terra nuova e della costa occidentale d'Africa, delle isole Jalkland e dell'Honduras britannico; 25 aprile, id. delle isole britanniche di Leward (piccole Antille); 24 giugno, id. della Bulgaria. - 1880, 3 gennaio, id. delle colonie danesi delle Antille: 18 febbraio, id. della Repubblica dell'Equatore; 3 marzo, id. dell'Uruguay; 11 maggio, id. delle isole britanniche di Bahama (Indie occidentali): 2 luglio, id. della Repubblica di San Domingo; 3 settembre, id. di Haiti;

3 novembre, a Parigi, convenzione per lo scambio dei pacchi postali senza dichiarazione di valore fra l'Italia e molti altri Stati; 14 dicembre, accessione del Cile alla Unione postale universale. - 1881, 8 aprile, id. del Paraguay; 13 maggio, id. del Guatemala; 20 giugno, id. del Nicaragua; 12 agosto, id. degli Stati Uniti di Colombia; 20 agosto, id. delle isole Sandwich. - 1882, 25 agosto, id. della Repubblica di Costarica.

Convenzioni telegrafiche. — 1861, 16 gennaio, convenzione telegrafica colla Turchia. - 1865, 17 maggio, a Parigi, convenzione telegrafica internazionale fra Italia, Austria-Ungheria, Baden, Baviera, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Grecia, Annover, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Sassonia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia, e Würtemberg; 5 luglio, convenzione telegrafica fra Italia e Svizzera. - 1866, 12 aprile (31 marzo), id. colla Turchia che modifica alcune stipulazioni della convenzione del 1861. - 1867, 16 febbraio, convenzione speciale telegrafica coll'Austria; 8 aprile, a Parigi, articoli addizionali alla convenzione telegrafica internazionale del 17 maggio 1865. - 1868, 21 luglio, a Vienna, convenzione telegrafica internazionale fra l'Italia ed altri Stati che modifica quella del 17 maggio 1865. - 1872, a Roma, convenzione telegrafica internazionale fra Italia e Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Svezia e Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Rumenia, Russia', Serbia, Svizzera e Turchia. - 1873, 30 giugno ed '8 agosto, a Buda-Pesth, Vienna e Firenze, accordo particolare fra Italia e Austria-Ungheria per le tasse delle corrispondenze telegrafiche. - 1875, 22-10 luglio. A Pietroburgo, convenzione telegrafica internazionale fra Italia, Germania, Austria-Ungheria, Danimarca, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera e Turchia; 15 luglio, accordo particolare fra Italia e Austria-Ungheria. - 1879, 25 maggio, convenzione telegrafica colla Repubblica di San Marino; 21 luglio, id. speciale colla Germania; 28 luglio, regolamento di servizio annesso alla convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo; 29 luglio, convenzione speciale telegrafica colla Svizzera; 5 agosto, id. colla Francia. - 1880, 8 marzo, accordo particolare coll'Austria-Ungheria; 25 ottobre, convenzione speciale telegrafica colla Francia. - 1881, 13 dicembre, accessione della Colonia britannica del Capo di Buona Speranza alla convenzione telegrafica internazionale del 22 luglio 1875.

E) *Convenzioni consolari* (convenzioni, con cui due Stati si accordano reciprocamente la facoltà di stabilire consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari nei porti, città e località del territorio dell'altro Stato, e regolano le condizioni pel libero esercizio delle loro funzioni (*exequatur*), le loro immunità, ecc.). — 1862, 26 luglio, convenzione consolare colla Francia. - 1863, 4 febbraio, id. col Brasile; 3 maggio, id. col Perù. - 1867, 21 luglio, id. colla Spagna. - 1868, 8 febbraio, id. cogli Stati Uniti dell'America del Nord; 22 luglio, id. colla Svizzera; 6 marzo, id. colla Repubblica di Nicaragua; 30 settembre, id. col Portogallo; 21 dicembre, id. colla Confederazione della Germania del Nord. - 1870, 12 dicembre, id. col Belgio - 1872, 7 febbrajo, convenzione coll'impero germanico per estendere a tutto l'impero la convenzione consolare 21 dicembre 1868 colla Confederazione della Germania del nord. - 1873, 2 gennajo, convenzione consolare colla Repubblica di Guatemala. - 1875, 28 aprile, id. colla Russia; 3 agosto, id. coi Paesi Bassi per le Colonie neerlandesi; stessa data, id. coi Paesi Bassi per le provincie europee; 23 gennajo, protocollo col Kedivè d'Egitto per modificare la giurisdizione dei consoli italiani in Egitto. - 1876, 25 gennajo, id. col Salvador; 6 agosto,

id. col Brasile. - 1876, 8 maggio, id. cogli Stati Uniti dell'America del Nord. - 1878, 22 luglio, id. col Belgio. - 1879, 9 novembre, id. colla Serbia. - 1880, 17 agosto, id. colla Rumania; 27 novembre, id. colla Grecia. - 1881, 24 febbraio, convenzione supplementare alla convenzione dell'8 maggio 1878 cogli Stati Uniti.

F) *Convenzioni per la tutela della proprietà intellettuale* (proprietà letteraria, industriale ed artistica). — 1862, 29 giugno, convenzione per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica colla Francia. - 1868, 22 luglio, id. colla Svizzera. - 1869, 12 maggio, id. colla Confederazione della Germania del Nord. - 1870, 24 maggio, id. col Baden; 28 giugno, id. colla Baviera e col Würtemberg. - 1880, 28 giugno, id. colla Spagna. - 1883, 20 marzo, a Parigi, convenzione per la protezione della proprietà industriale fra Italia, Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Paesi Bassi, Portogallo, Salvador, Serbia, Spagna, Svizzera; adesione della Gran Bretagna, Tunisia e Repubblica dell'Equatore.

F) *Trattati di estradizione.* — 1866, 26 marzo, convenzione di estradizione col principato di Monaco; 20 settembre, id. colla Svezia e Norvegia; - 1867, 30 marzo, id. col granducato di Baden. - 1868, 23 marzo, id. cogli Stati Uniti dell'America del Nord; 3 giugno, id. colla Spagna; 22 luglio, id. colla Svizzera; 25 luglio, id. colla Repubblica Argentina; 18 settembre, id. colla Baviera. - 1869, 27 febbrajo, id. coll'Austria-Ungheria; 15 aprile, id. col Belgio; 25 agosto, id. colla Repubblica di Guatemala; 3 ottobre, id. col Würtemberg; 20 novembre, id. coi Paesi Bassi. - 1870, 12 maggio, id. colla Francia; 21 agosto, id. col Perù; 17 dicembre, id. col Messico. - 1871, 29 marzo, id. colla Repubblica del Salvador; 10 maggio, id. colla Russia; 31 ottobre, id. coll'impero germanico. - 1872, 12 novembre, id. col Brasile. - 1873, 5 febbrajo, id. colla Gran Bretagna; 6 maggio, id. colla Repubblica di Costarica; 1° luglio, id. colla Svizzera per estendere a due altri reati la convenzione del 22 luglio 1868; 19 luglio, convenzione di estradizione colla Danimarca. - 1875, 15 gennajo, id. col Belgio. - 1877, 17-5 novembre, id. colla Grecia. - 1878, 18 marzo, id. col Portogallo; 25 ottobre, id. col Lussemburgo. - 1879, 28 ottobre (9 settembre), id. colla Serbia; 14 aprile, id. coll'Uruguay. - 1880, 15-5 agosto, id colla Rumenia.

G) *Convenzioni diverse.* —

1865, 22 agosto. A Ginevra, convenzione pel miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra tra Italia, Baden, Danimarca, Spagna, Francia, Assia, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Svizzera e Würtemberg. - 1868, 11 dicembre, a Pietroburgo, dichiarazione tra Italia e altri Stati per escludere in tempo di guerra l'uso delle palle esplodenti di un peso minore di 400 gr. - 1872, dicembre, accessione della Spagna alla convenzione di Ginevra. - 1876, 24 marzo, id. della Serbia. - 1879, 27 novembre, id. del Chilì. - 1880, 22 ottobre, id. del Perù.

1865, 23 dicembre, convenzione monetaria col Belgio, Francia e Svizzera. - 1876, 3 febbrajo, dichiarazione monetaria tra Italia, Belgio, Francia, Svizzera e Grecia. - 1885, 14 dicembre, convenzione fra le stesse.

1875, 20 maggio. A Parigi, convenzione fra Italia, Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Confederazione Argentina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Francia, Perù, Portogallo, Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia e Venezuela per la unificazione internazionale del sistema metrico. - 1879, 31 ottobre, accessione della Serbia; 29 novembre, id. dell'Argentina.

INDICE

Dei Trattati – Nozioni . . . . . *Pag.* 3

Principali trattati conchiusi avanti l'Êra volgare . . . . . „ 7

„ „ „ nell'Êra volgare fino al 1648 . . . . „ 14

Trattati relativi alla guerra dei Trent'anni (1618-1648) . . . . . „ 33

„ fra le Potenze del Nord dal 1561 al 1814 . . . . . „ 36

„ fra i Turchi e i principi cristiani dal 1573 al 1792 . . . „ 40

„ relativi alla formazione dell'impero russo dal 1617 al 1828 „ 41

Trattati riassunti.

1667, *Andrussow*, Russia-Polonia, *pag.* 42.
1672, *Buesacs*, Polon.-Turchia, 43.
1676, *Zusawnow*, Polonia-Turchia, *ivi.*
1686, *Mosca*, Russia-Polonia, *ivi.*
1700, *Costantinopoli*, Russia-Turchia, *ivi.*
1711, *Falczi*, Russia-Turchia, 44.
1712, *Costantinopoli*, Russia-Turchia, *ivi.*
1713, *Andrianopoli*, Russia-Turchia, *ivi.*
1720, *Costantinopoli*, Russia-Turchia, *ivi.*
1721, *Nystadt*, Turchia-Svezia, *ivi.*
1724, *Costantinopoli*, Russia-Persia, 46.
1732, *Riaschtché*, Russia-Persia, *ivi.*
1739, *Belgrado*, Russia-Turchia, *ivi.*
— *Abo*, Russia-Svezia, *ivi.*
1774, *Koutchouck – Kajnardgi*, Russia-Turchia, 47.
1783, *Costantinopoli*, Russia-Turchia, 48.
1792, *Jassy*, Russia-Turchia, 49.
1809, *Frédérikshamm*, Russia-Svezia, 49.
1812, *Bukarest*, Russia-Turchia, 50.

Trattati relativi allo spartimento della Polonia . . . . . „ 50

Trattati che costituirono il sistema politico dell'Europa meridionale e occidentale dal trattato di Westfalia (1648) al 1815 . . . . . „ 53

1° Periodo – Trattato di Westfalia (1648) . . . . . „ „

2° Periodo – Dal trattato di Westfalia al trattato d'Utrecht (1648-1713) „ 55

Trattati riassunti.

1659, *Pirenei*, Francia-Spagna, 55.
1668, *Acquisgrana*, Francia-Spagna, 57.
1678, *Nimega*, Francia-Olanda-Svezia-Impero, 59.
1697, *Ryswich*, Francia-Inghilterra-Olanda-Spagna, 60.
1709, *Utrecht*, Francia-Inghilterra-Prussia-Olanda-Savoja, 61.

3° Periodo – Dal trattato di Rastadt alla Rivoluzione franc. (1714-1790) „ 61

Trattati riassunti.

1714, *Rastadt*, Impero-Francia, 61.
1715, *Anversa*, Impero-Paesi Bassi, 62.
1718, *Londra*, Impero-Francia-Inghilterra-Paesi Bassi, *ivi*.
1738, *Vienna*, Impero-Francia, 64.
1448, *Aquisgrana*, Francia-Inghilterra-Paesi Bassi, 65.
1763, *Versailles*, Francia-Spagna-Inghilterra-Portogallo, 66.
1783, *Versailles*, Inghilterra-Stati Uniti-Francia-Spagna, 67.

4° Periodo – Periodo napoleonico . . . . . *Pag.* 69

Trattati riassunti.

1897, *Campoformio*, Austria-Francia, 72.
1801, *Luneville*, Austria-Francia, 73.
1802, *Amiens*, Francia-Inghilterra-Spagna-Repubblica Batava, 74.
1905, *Pietroburgo*, Russia-Svezia, 76.
1805, *Presburgo*, Austria-Francia, 77.
1807, *Tilsitt*, Francia-Russia-Prussia, *ivi*.
1707, *Fontainebleau*, Francia-Spagna, 78.
1809, *Schönbrunn*, Francia-Austria, 79.
1814, *Chaumont*, Russia-Prussia-Austria-Inghilterra, 82.
1814, *Fontainebleau*, 83.
— *Parigi*, Francia-Inghilterra-Russia-Prussia-Austria, *ivi*.

Testo del trattato di Vienna del 9 giugno 1815 . . . . . „ 90

Trattati conchiusi dal 1815 al 1850 . . . . . „ 112

Trattati relativi ai moti d'Italia (1820-1822) . . . . . „ „
„ „ „ di Spagna (1823-1824) . . . . . „ 118
„ „ agli avvenimenti d'Oriente e alla indipendenza della Grecia (1826-1832) . . . . . „ „
Trattati relativi alla separazione del Belgio dall'Olanda (1831-1832) „ 120
„ „ agli avvenimenti di Turchia (1833-1836) . . . . „ „
Altri trattati relativi alla questione d'Oriente (1840-1844) . . . . „ 122
Trattati relativi alla guerra per l'indipendenza d'Italia (1848-1849) . „ 123
Testo del trattato di Milano del 6 agosto 1849 fra l'Austria e il regno di Sardegna . . . . . „ „

Trattati conchiusi nella 2ª metà di questo secolo . . . . . „ 124

Trattati relativi alla questione danese (1850-1852) . . . . . „ „

Trattati riassunti.

1850, *Berlino*, Danimarca-Prussia, 125.
1852, *Londra*, Danimarca-Austria-Francia-Inghilterra-Prussia-Russia-Svezia-Norvegia, *ivi*.

Trattati relativi alla questione d'Oriente; guerra di Crimea (1854-58) „ 125

Trattati riassunti.

1854, *Costantinopoli*, Francia-Inghilterra-Turchia, 126.
1854, *Londra*, Inghilterra-Francia, *ivi*.
1854, *Berlino*, Prussia-Austria, *ivi*.
1853, *Boyadji-Keu*, Austria-Turchia, *ivi*.

1854, *Vienna*, Inghilterra-Francia-Austria, 127.
1855, *Torino*, Francia-Inghilterra-regno di Sardegna, *ivi*.
1856, *Stockolma*, Francia-Inghilterra-Svezia, *ivi*.
1858, *Parigi*, Francia-Austria-Inghilterra-Prussia-Russia-Sardegna-Turchia, 132.

Testo dell'Atto finale del Congresso di Parigi dal 30 marzo 1806 . *Pag.* 128
Trattati relativi alla formazione del regno d'Italia; guerra austro-franco-sarda (1859) . . . . . „ 132

Trattati riassunti.

1859, *Villafranca*, Francia-Austria, 133.
1859, *Zurigo*, Francia-Austria-Sardegna, 134.
1860, *Torino*, Francia-Sardegna, 138.
Testo del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 . . . . . „ 135
Trattati relativi alla spedizione del Messico (1861-1864) . . . . „ 138

Trattati riassunti.

1861, *Londra*, Francia-Spagna-Inghilterra, 138.
1862, *Soledad* (Messico), Messico-Francia-Inghilterra- Spagna, 139.
Trattati relativi alla cessione delle isole Jonie alla Grecia . . . „ 140

Trattati riassunti.

1863, *Londra*, Danimarca-Francia-Gran Bretagna-Russia, *ivi*.
1764, *Londra*, Austria-Francia-Gran Bretagna-Russia, *ivi*.
Questione romana; convenzione del 15 settembre 1864 tra Francia e Italia . . . . . „ 141
Trattati relativi alla questione dei ducati di Sleswig e Holstein; guerra prusso-austro-danese . . . . . „ „

Trattati riassunti.

1864, *Vienna*, Prussia-Austria-Danimarca, 142.
1865, *Gastein*, Prussia-Austria, *ivi*.
Trattati relativi alla guerra austro-prusso-italiana del 1866 . . . „ 142

Trattati riassunti.

1866, *Berlino*, Prussia-Italia, 142.
1866, *Nikolsburg*, Prussia-Austria, 143.
1866, *Berlino*, Prussia-Stati della Germania del Nord, 143.
1866, *Vienna*, Austria-Francia, 147.
1866, *Vienna*, Austria-Italia, 147.
Testo del trattato 23 agosto 1866 tra Prussia e Austria . . . . . „ 145
„ „ 3 ottobre 1866 tra Austria e Italia . . . . . „ 148

Questione del Lussemburgo.

Trattato di Londra 11 maggio 1867 tra Francia, Belgio, Austria, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Prussia e Russia . . . . . „ 152

Guerra Franco-prussiana del 1870-71.

Preliminari di pace di Versailles del 26 febbraio 1871 . . . . „ 153

Riassunto del trattato di Francoforte del 10 maggio 1871 tra Francia e Germania . . . . . *Pag.* 154
Testo del trattato predetto . . . . . „ 155

Revisione del Trattato di Parigi del 1856.

Trattato di Londra del 13 marzo 1871 tra Austria, Germania, Russia Italia, Inghilterra e Turchia . . . . . „ 159

Guerra russo-turca del 1877-78.

Trattato di S. Stefano del 3 marzo 1878 tra Russia e Turchia . . „ 160

Congresso di Berlino del 1878.

Riassunto del trattato di Berlino del 13 luglio 1878 tra Russia, Prussia, Austria, Francia, Inghilterra, Italia e Turchia . . . . . „ 162
Testo del trattato predetto . . . . . „ 165

Trattati diversi . . . . . „ 174

Trattati riassunti.

1858, *Tien-tsin*, Russia-Cina, 174.
1858, *ivi*, Inghilterra-Cina, *ivi*.
1858, *ivi*, Francia-Cina, 175.
1860, *Tetouan*, Spagna-Marocco, *ivi*.
1861, *Parigi*, Francia-Principato di Monaco, *ivi*.
1862, *Saigon*, Francia-Spagna-Annam, 176.
1864, *Ginevra*, convenzione pel trattamento dei feriti in guerra, *ivi*.
1871, *Washington*, Gran-Bretagna-Stati-Uniti (questione dell'*Alabama*), *ivi*.
1873, *Gaudemian*, Russia-Khiva. 177.
1874, *Jommanah*, Inghilterra-Ashanti, *ivi*.
1874, *Saigon*, Francia-Annam, 178.
1878, *Praga*, Germania-Austria (modificazione al trattato di Praga), *ivi*.
1881, *Casr Said*, Francia-Tunisia, 179.
1883, *Londra*, Germania-Austria-Ungheria, Francia, Gran Bretagna, Italia, Russia e Turchia (navigazione del Danubio), *ivi*.
1883, *Marsa*, Francia-Tunisia, 180.
1883, Inghilterra-Transwaal, 181.
1884, *Tien-tsin*, Francia-Cina, *ivi*.
1885, *Madrid*, Germania-Spagna-Gran Bretagna, 189.
1885, Francia-Madagascar, 190.

Testo dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 (Congo) . „ 181

Trattati stipulati dalla Casa di Savoja dalla pace di Château-Cambrésis (1559) alla proclamazione del Regno d'Italia . . . . . „ 190

Trattati conchiusi dal Regno d'Italia . . . . . „ 207